



VITO MASELLIS

RIFORME ECONOMICO-SOCIALI NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA

ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
BIBLIOTECA SCIENTIFICA

SERIE II: FONTI

Vol. LXVI

VITO MASELLIS

RIFORME ECONOMICO-SOCIALI
NEL
MEZZOGIORNO D'ITALIA

(DOCUMENTI INEDITI DAL 1775 AL 1798)

R O M A
ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
1 9 7 5



Giuseppe De Gemmis
Illustre Letterato.
Nacque in Terlizzi li 19. Settembre 1734 ~
Mori in Napoli il di 11. Gennaio 1812.

In Napoli presso Nicola Gervasi al Gigante N. 23

ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
BIBLIOTECA SCIENTIFICA

SERIE II: FONTI

Vol. LXVI

VITO MASELLIS

RIFORME ECONOMICO-SOCIALI
NEL
MEZZOGIORNO D'ITALIA

(DOCUMENTI INEDITI DAL 1775 AL 1798)

R O M A
ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
1 9 7 5

A MIA MADRE

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

A.H.N.M.: Archivo Histórico Nacional di Madrid.

A.P.dG.B.: Archivio Provinciale « *De Gemmis* » di Bari.

A.S.B. : Archivio di Stato di Bari.

A.S.F. : Archivio di Stato di Foggia.

A.S.N. : Archivio di Stato di Napoli.

A.S.T. : Archivio di Stato di Trani (Sezione Notarile).

B.N.B. : Biblioteca Nazionale di Bari (Fondo D'Addosio).

Grattitudine profonda esprimo al Prof Ruggero Moscati, che con alto incomparabile spirito critico questa indagine ha indirizzato nel campo della metodologia scientifica e della ricerca documentaria

Desidero, altresì ricordare la cortesia del Prof Catello Salvati, che ha messo a mia disposizione numerosi fascicoli dell'Archivio di Stato di Napoli



CAPITOLO I
NUOVE FONTI DI RICERCA

1. *I manoscritti del fondo « Riforme » dell'Archivio Provinciale « De Gemmis » di Bari.*

I manoscritti del fondo « Riforme » dell'Archivio Provinciale « De Gemmis » di Bari constano di relazioni della seconda metà del secolo XVIII e costituiscono una delle raccolte più complete che siano giunte fino a noi.

Tali relazioni sono rilegate in zibaldoni di varie dimensioni, alcuni dei quali ricoperti con pergamena molle del formato di mm. 250 × 320 e mm. 155 × 250¹, altri rilegati con cartone del formato di mm. 250 × 305². In ogni zibaldone sono inseriti diversi incartamenti con mappe, statistiche, bilanci, lettere, fogli a stampa, editti, che formano le cosiddette « pezze d'appoggio » delle relazioni stesse, in quanto servono a completarle e chiarirle. La rilegatura è contemporanea ai manoscritti. L'improvvido rilegatore, però, non ha seguito un ordinato criterio progressivo o cronologico di ogni singolo volume, non solo; ma nell'ambito di essi, i fogli appaiono spesso mal cuciti e posposti a quelli che dovrebbero seguire. Tuttavia, a prescindere dall'ordine di numerazione delle pagine, poco rispettato, è possibile ricostruire, secondo alcune date incidentalmente riferite, i termini *ante quem* e *post quem* atti a far dedurre, per ogni zibaldone, il carattere di receniorità o posteriorità dell'uno rispetto all'altro.

Il volume indicato con la lettera F, contenente un estratto della « consulta » del 1775 sul « *Miglioramento dell'industria della seta* »,

¹ Sono contraddistinti, nella collocazione archivistica, con le lettere A, B, C, F, H, L e tra essi il vol. A contiene le relazioni del Galanti, in merito alle quali cfr. V. MASELLIS, *La riforma del processo penale nel Settecento (scritti inediti di G. M. Galanti)*, in *Giustizia e Società*, Campobasso, 1966, n. 4

² Sono indicati come voll. D-E

è perciò anteriore al vol. H, che reca un « *Esame del progetto del monte frumentario* » datato all'anno 1781. Segue a questi il vol. L, che contiene, fra l'altro, una relazione a stampa di Filippo Gatti, del 1786, sulla riforma del sistema doganale in vista dello sviluppo del commercio del vino ed un bilancio del 1788 concernente la rendita della *commenda* di Santa Maria « La Magione »; dopo di che si ha il vol. D, che riporta la relazione di Nicola Vivenzio sul risanamento del porto di Brindisi con la data del 1793 ed il vol. E, che dal 1788 (« *Memoria* » del Ricciardi sulla dogana di Foggia) giunge al 1794 (« *Rappresentanza* » del Cianciulli sullo stesso argomento). I voll. A, B e C contengono carte datate rispettivamente fino agli anni 1793, 1797, 1799, 1801. Quindi la successione cronologica ricostruibile è la seguente: voll. F-H-L-D-A-E-B-C³.

Un fatto sintomatico: pur tra autografi di diversi autori, nella maggior parte i suddetti zibaldoni, in principal modo quelli contraddistinti con le lettere B, C, F, H, L presentano una medesima inconfondibile grafia, per cui mostrano di essere stati redatti dalla stessa persona. Poiché vi sono trattati argomenti di importanza fondamentale per lo studio delle riforme e poiché la trattazione è condotta con spirito critico, sorge spontanea la domanda chi sia il loro ignoto autore. Dopo accurate indagini ho potuto identificarlo; ciò mi è stato consentito dalla presenza, nella miscellanea F, di una lettera che, ivi rilegata insieme con altre carte e tuttora con tracce del suo sigillo di chiusura, reca il nome sia del destinatario che del mittente. L'autore della lettera, che si rivolge ad un amico, Giambattista Starace⁴, per chiedere un chiarimento circa le norme che regolano il segreto di corrispondenza, vi appone, ben leggibile, la propria firma, quella, cioè, di Giuseppe De Gemmis. La grafia di tale lettera è identica a quella con cui sono stati redatti in gran parte i nostri manoscritti: è perciò facile dedurre che l'autore di questi sia lo stesso della lettera e quindi Giuseppe De Gemmis.

³ Dei singoli documenti esaminati nel presente lavoro si parlerà nei capitoli che seguono.

⁴ Cfr. in seguito.

2. *Giuseppe De Gemmis, le sue mansioni presso il ministro Carlo De Marco ed il supremo Consiglio di finanza.*

Di Giuseppe De Gemmis, personalità per lo più sconosciuta agli storici, abbiamo notizia solo per merito di un biografo dei primi dell'800, che ci fornisce gli elementi indispensabili⁵. Nato a Terlizzi, il 19 settembre 1734 dalla nobile famiglia De Gemmis, un cui membro, Ferrante Maddalena, discepolo del Genovesi, era notoriamente esperto di economia politica, agricoltura e commercio, tanto da essere nominato consigliere della Consulta di Santa Chiara⁶, Giuseppe studiò presso l'Università di Altamura che, com'è noto, ebbe illustri allievi quali, fra gli altri, Antonio Planelli, Valerio Persio e Michele Contenisio. Il Nostro vi apprese le scienze giuridiche, matematiche, fisiche e filosofiche. Passato a Napoli, frequentò le lezioni del Genovesi e si specializzò nella storia antica e del diritto. Ebbe come condiscipoli Flavio Pirelli, Girolamo Moles e Giambattista Starace, valente giurista, quest'ultimo, al quale indirizzerà, alcuni anni dopo, la lettera sul segreto di corrispondenza, di cui si è detto⁷. Fece tali progressi in questi studi che il marchese Carlo De Marco, segretario di stato per il dipartimento di Grazia e Giustizia e dell'Ecclesiastico, lo chiamò, nel 1766, presso di sé, affidandogli, all'età di appena 32 anni, mansioni importanti nella segreteria di stato del ramo ecclesiastico. Per la sua preparazione (era in corrispondenza con autorità politiche ed esponenti della cultura residenti all'estero) avrebbe potuto accedere ad altri incarichi presso la segreteria dell'ambasciata di Francia e presso la regia Camera di Santa Chiara; però, cedendo alle pressioni del De Marco, preferì rimanere come collaboratore presso di lui, occupandosi dei problemi inerenti al suo ramo.

Dai registri della « Scrivania di Razione » appartenenti all'Archivio di Stato di Napoli e che riportano i dati sulla carriera amministrativa percorsa dai funzionari delle segreterie, si deduce che negli anni 1775-1792 De Gemmis rivestì la carica di « Ufficiale della reale Segreteria di Stato e del Dispaccio Ecclesiastico ». Dopo di che ebbe

⁵ V. C. BISCEGLIA, *Giuseppe De Gemmis*, in *Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli*, presso Nicola Gervasi Calcografo, Napoli, 1816, vol. III, pp. 1-8.

⁶ P. NAPOLI SIGNORELLI, *Vicende della cultura delle Due Sicilie dalla venuta delle colonie greche ai nostri giorni*, Napoli, V. Orsini, 1810, tomo I, p. 319 sgg.

⁷ *Giambattista Starace*, o *Titta*, come De Gemmis lo chiama in tono confidenziale, rivestì, nel 1779, la carica di consigliere della quarta ruota del tribunale della regia Camera di Santa Chiara e nel 1785, quella di consigliere del Magistrato di Commercio nella regia Camera della Sommaria (cfr *Calendario della Corte*, Napoli, nella Stamperia Reale, anni 1779 e 1785, pp. 69, 117).

il grado di « Officiale Maggiore » ed infine, nel 1801, gli fu conferita, a titolo onorifico, la nomina di « Presidente di Camera togato »⁸.

Le sue mansioni presso la segreteria di stato lo rendevano influente, oltre che nel campo giurisdizionale, anche in quello economico e finanziario presso la Camera della Sommara, prima ed il Consiglio di finanza, dopo. Quanto a quest'ultimo, è da ricordare che Carlo di Borbone, prima di partire per la Spagna, aveva apportato alle segreterie alcune modifiche, dividendole in due dicasteri, uno per la guerra e marina e l'altro, la cosiddetta Azienda, per le finanze, agricoltura e commercio, dogane e arrendamenti⁹. Un nuovo rimpasto di governo fu operato dal successore, Ferdinando IV, per superare la difficoltà, per cui, essendo il segretario di azienda anche soprintendente generale delle finanze, l'azione della segreteria di azienda veniva a interferire con le decisioni della Sommara, alto organo preposto al ramo strettamente finanziario, sicché i due eminenti consessi agivano ciascuno per proprio conto con interessi a volte contrastanti. Nell'ottobre 1782 fu istituito il supremo Consiglio di finanza, che, in linea di massima, corrispose alle aspettative « perché, se da una parte, come tutti gli organi collegiali, fece rallentare il ritmo degli affari trattati, produsse, in compenso, il bene di riordinare i rami dell'amministrazione »¹⁰.

Nel regolamento istitutivo del supremo Consiglio, pubblicato recentemente dal Salvati, venivano stabilite le dipendenze di esso, tra cui la Camera della Sommara, il Magistrato di commercio, la Soprintendenza della reale Azienda, i delegati degli arrendamenti e dei banchi, il tribunale della dogana di Foggia ed altri uffici.

Il supremo Consiglio di finanza, oltre che per il fine suddetto, era

⁸ ASN, *Sezione Amministrativa, Scrittura di Razione*, vol 81, fol 224, 238, 301, vol. 82, fol 205, 206. Fra l'altro vi è detto « Al Cavalier De Gemmis sua Maestà gli ha accordato gli onori di Presidente di Camera togato con dover continuar il suo servizio nella stessa Segreteria con regio ordine de' 23 ottobre 1801, notato in questo a fol 232 nell'assiento di don Domenico Sogia » (vol 95, fol 239). La notizia data dal Bisceglia (cit p 6) circa il titolo di Presidente della Sommara va ridimensionata, perché tale titolo è da intendere in via accessoria rispetto al suo effettivo ufficio che era, come si è detto, di funzionario della segreteria di stato.

⁹ « Fu da prima il Consiglio di Azienda composto dal Segretario di stato del dipartimento della finanza e dagli altri tre segretari di stato degli altri dipartimenti del governo, e si discutevano tutti gli affari riguardanti l'economia del reame prima di sottoporsi al re » L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Palermo, 1839, vol III, p 214.

¹⁰ C. SALVATI, *L'Azienda e le altre segreterie di stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma, 1962, p. 18. A. ALLOCATI, *La Soprintendenza generale delle Finanze nel Regno di Napoli (1734-1789)*, in *Studi Economici*, gennaio-giugno 1954, a IX, n 1-3.

stato istituito per indagare sulle cause della crisi economica incombente e apporre i necessari rimedi, riordinando il ramo dell'Azienda. Si componeva di sette membri: un presidente, direttore delle finanze, cui spettavano i compiti di segretario di stato e sei consiglieri, tre di diritto, corrispondenti a tre segretari di stato in carica preposti ai singoli rami delle segreterie e tre ordinari.

Il presidente faceva da moderatore nelle discussioni dibattute in seno al consiglio, emetteva gli ordini relativi ai pagamenti per la tesoreria generale (*officina di conto e ragione*) e riferiva al sovrano le proposte adottate dal consiglio. I tre consiglieri ordinari dovevano istruire le pratiche loro affidate, riferendo a voce o per iscritto al collegio. L'approvazione del re trasformava in decreti le varie deliberazioni¹¹. Per l'incombenza che avevano i segretari in seno al Consiglio di finanza e poiché De Marco era segretario di stato per la Giustizia e l'Ecclesiastico, ufficio che tenne dall'ottobre 1759 al gennaio 1798, lo stesso De Gemmis, a lui tanto vicino, svolse un ruolo notevole anche nel supremo Consiglio, redigendo verbali di sedute, coordinando progetti, formulando pareri utili alla stesura dei piani riformistici da presentare o presentati all'eminente organo collegiale.

Un'indicazione preziosa dà, per il nostro assunto, il Bisceglia, laddove dice che « al pari di vari uomini insigni dell'antichità e di questi ultimi tempi, nulla pubblicò alle stampe, ma le sue memorie scritte per dilucidazione di vari articoli discettati nella real Camera di Santa Chiara, nella giunta degli Abusi, in quella di Sicilia e per risposte ai molti quesiti del suo ministro, se vedessero la luce, si osserverebbero e la profondità delle sue riflessioni e delle sue vedute e la solidità dei suoi pensieri »¹². Sono appunto queste le relazioni e le memorie manoscritte che, provenienti dalle segreterie di Azienda, ora per la prima volta, con la pubblicazione, si mettono a disposizione degli studiosi.

Quanto alla autenticità di esse e dei manoscritti sopra citati del Vivenzio, del Ricciardi, del Gianciulli e del Rosati, che qui si prendono in considerazione fra quelli di vari autori contenuti nelle stesse

¹¹ Erano stati aggiunti anche tre assessori esperti di economia politica, i quali integrassero il consiglio nel caso fosse richiesta la loro opinione. Cfr. C. SALVATI, *L'azienda ecc.*, cit., pp. 68-71.

¹² V. C. BISCEGLIA, *Giuseppe De Gemmis*, cit., p. 5. Aggiunge il Bisceglia, che egli « erasi invecchiato nel maneggio degli affari pubblici », rivelando, altresì, una sorprendente cultura enciclopedica (cit., p. 7).

miscellanee, ho potuto accertarla da un raffronto con documenti coevi conservati nei singoli fondi dell'Archivio di Stato di Napoli¹³ e dell'Archivio Nazionale di Madrid¹⁴.

3. *Il movimento post-tanucciano e Luigi de' Medici.*

Si apre un nuovo capitolo di storia, nel senso che si perviene ad una più approfondita conoscenza delle riforme tentate nel Mezzogiorno durante il regno di Ferdinando, nel periodo che va dalla fine della supremazia del Tanucci agli inizi del predominio francese a Napoli.

Che in questa seconda fase dell'età riformistica sia avvenuto un altrettanto valido, se non più impegnativo movimento di pensiero e di azione rispetto a quello precedente, dominato dalla figura di Carlo di Borbone e del Tanucci, è noto¹⁵.

Sarà necessario, pertanto, valutare debitamente quell'indirizzo politico ed allo stesso tempo intellettuale, che faceva capo a Luigi de' Medici ed alla sorella Anna, marchesa di San Marco Costei, che già aveva svolto a corte intrighi atti a mettere in cattiva luce il Tanucci, era riuscita posteriormente a costituire un vero e proprio *partito*¹⁶. Maria Carolina, a sua volta, volendo instaurare una politica napoletana autonoma rispetto alla Spagna, prese a proteggere Anna de' Medici ed i suoi adepti nell'intento di abbattere il potere dell'influente ministro, che invece mirava a conservare stretti legami di dipendenza col governo spagnolo, non solo ma protesse la società segreta dei « liberi muratori », che con quel partito aveva indubbi legami. Sembra che la regina partecipasse anch'ella, in compagnia della

¹³ A.S.N., *Archivio Borbone* (Carte Medici). « *Causa di stato contro il cavalier Luigi de' Medici* » (fol. 655); « *Carte riguardanti la costituzione delle consulte* » (fol. 667), « *Conti vari e dispacci per le finanze* » (fol. 684); « *Istituzione delle Segreterie di Azienda e delle intendenze provinciali, stato dei banchi* » (fol. 691), « *Dogana e annona* » (fol. 693) Fondi: SEGRETERIA DI AZIENDA, CAMERA DELLA SOMMARIA, MINISTERO DEGLI ESTERI, nomine di consiglieri, ministri e direttori (fs. 3430); carte dal giugno 1799 al 1803 (fs. 3431)

¹⁴ A. H. N. M., *Legajos de correspondencia diplomática y de la Legación de España en Nápoles Correspondencia con Cerdeña y el Embajador de Viena* (a. 1759-1800)

¹⁵ B. CROCE, *Storia del regno di Napoli*, Bari, 1925, p. 200 Il carattere bonario di Ferdinando consentì a M. Carolina ampia libertà di azione; non è, però, da trascurare quanto ha affermato il VINCIGUERRA e cioè che alcuni aneddoti « rivelano in lui una certa rettitudine, una certa dote di buonsenso », che ebbero la loro influenza (cfr. *La reggenza borbonica nella minorità di Ferdinando IV*, Napoli, 1918, p. 583)

¹⁶ Cfr. i miei *Studi sui proclami della Repubblica Partenopea*, Bari, 1962, p. 10.

San Marco, ai segreti convegni indetti dagli affiliati alla setta massonica.

Il Tanucci, accortosi che costoro minavano le basi del suo potere e divenivano strumento pericoloso di dominio nelle mani della sovrana, cominciò a perseguirli. Un suo decreto del 1775 dichiarava criminoso l'istituto massonico e stabiliva di deferire ad un tribunale di stato le relative trasgressioni. Si inasprivano i contrasti tra le due correnti politiche. Lo stesso ministro incaricò il *caporuota* Pallante di scoprire con tutti i mezzi una loggia, per punire i settari¹⁷. Si svolse, così, un processo, di cui tralascio i particolari¹⁸. Quel che giova sottolineare è che l'autore di un celebre libello difensivo della massoneria, ancora inedito¹⁹, fu l'avvocato Felice Lioy, nativo di Terlizzi. Il manoscritto intitolato, appunto, « Difesa dei Liberi Muratori », è interessante perché, oltre a farci seguire le fasi della vicenda, è indirettamente una prova degli intimi legami di Giuseppe De Gemmis con il partito fautore di Anna de' Medici. Il De Gemmis, che tra l'altro era cognato del Lioy, perché il proprio fratello Ferrante aveva sposato la sorella di questo, Caterina, aiutò il Lioy a sfuggire alla furia vendicatrice del Tanucci, che aveva fatto emettere mandato di cattura contro l'autore del famigerato scritto. Avvertito in tempo, il Lioy poté fuggire subito a Terlizzi, ma poi, essendo stato scoperto il suo domicilio, si trasferì a Venezia e di qui, per evitare ulteriori inquisizioni, fu costretto a recarsi all'estero²⁰.

L'esserci rifatti a questi avvenimenti è stato utile per due aspetti: innanzi tutto si è chiarita la presenza dei nostri documenti nell'Archivio Provinciale di Bari. È indubitabile che lo stesso Giuseppe De Gemmis, recatosi a Terlizzi, ove trascorse gli ultimi anni della sua vita (vi morì l'11 gennaio 1812), abbia portato con sé i preziosi incartamenti relativi alle riforme insieme con altri importanti documenti sul Settecento e sul '99, sottraendoli, per così dire, alla Segre-

¹⁷ A. LUCARELLI, *La Puglia nel Risorgimento*, Bari, 1931, p. 313

¹⁸ H. ACTON, *I Borboni di Napoli*, Milano, 1962, p. 191 e sgg; A. LUCARELLI, *La Puglia ecc.*, cit., p. 314 e sgg

¹⁹ Reca la data del 19 giugno 1777 e contiene i nomi di molti che furono compromessi in quell'episodio, come quello del polacco Alberto Ludovixchi, di Pasquale Baffi, del Mayer, *chirurgo della reale Infante* ed altri. Cfr. A.P.d.G.B., *Riforme D*

²⁰ M. D'AYALA, *I Liberi Muratori di Napoli nel secolo XVIII*, in *Archivio Storico per le province napoletane*, Napoli, 1897, a XXII, f. III, p. 82 e sgg., a XXIII, f. IV, p. 770 e sgg. G. DAVIN, *Bossuet, Port Royal et la Maçonnerie*, in I. RINIERI, *Della rovina di una monarchia*, Torino, 1901, p. 423.

teria di Azienda e trasferendoli nella biblioteca avita che, per molti anni privata, è attualmente provinciale e pubblica²¹.

In secondo luogo si son potute cogliere, il che è più importante, le istanze più vive e profonde della corrente intellettuale che fiorì a Napoli nell'età post-tanucciana. A questa corrente, il cui contenuto ideologico varrà a nutrire le linfe del successivo giacobinismo, appartenevano alcuni riformatori meridionali, la cui personalità va maggiormente messa in risalto²². Essi, tra cui Domenico Cimaglia, Giulio Ricciardi, Nicola Vivenzio, Giuseppe Rosati e lo stesso De Gemmis, proprio in quegli anni, facendo tesoro delle idee più avanzate e progredite dell'Illuminismo europeo e rielaborandole nel serio travaglio della propria riflessione ed esperienza, si adoperarono a inverarle in concreti progetti di riforma. Le cariche influenti che occupavano presso ministri e uomini di governo, consentirono loro di svolgere più efficacemente tale compito.

Questi intellettuali meridionali, i cui nomi arricchiscono la serie di quelli già noti, come Genovesi, Filangieri, Palmieri, Galanti, Grimaldi e Longano che, di varie tendenze politiche, si erano già imposti o si andavano imponendo all'attenzione dei contemporanei, ebbero anch'essi un ruolo di prim'ordine in quel nuovo impulso che animò la seconda età del riformismo napoletano. Nuovi orientamenti, infatti, aveva assunto la politica riformistica, quando Maria Carolina, riuscita nell'intento di sottrarre il regno di Napoli all'influenza spagnola, ebbe maggior libertà d'azione, battendosi altresì per un orientamento verso l'Austria. Maria Carolina era tutt'altro che sfavorevole ad una intensa opera riformatrice e seguiva le orme della madre Maria Teresa, colei che con tanta energia e perseveranza era riuscita a svolgere un'azione insonne di riorganizzazione e di progresso del suo paese nei vari set-

²¹ Per un certo tempo tali documenti furono affidati a Mons. Contensio, vescovo di Giovinezza, che li custodì gelosamente, salvandoli insieme con quelli che, come molti proclami della Repubblica Partenopea, erano divenuti compromettenti nel successivo clima di reazione. Cfr. V. MASELLIS, *Studi sui proclami*, ecc., cit., p. 10.

²² Siffatta corrente interpretava le aspirazioni di molti malcontenti, non escluso un gruppo composto di professori dell'Università, studenti, avvocati e preti. Prosperando a corte e trovando incoraggiamento da parte di Luigi de' Medici, questo gruppo diverrà sempre più turbolento, tanto da auspicare il formarsi di un nuovo regime. I suoi accoliti, è stato ben detto, « avevano cominciato con l'essere frammassoni e finivano giacobini ». Cfr. H. ACTON, *I Borboni di Napoli*, cit., p. 264. Gli orientamenti di gran parte della massoneria e dei nuclei più giovani ed avanzati di essa verso il giacobinismo sono delineati in O. DITO, *Massoneria, Carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano*, Roma, 1905. Cfr. altresì G. AMIABLE, *Une Loge Maçonnique d'avant 1789*, Paris, 1898. E NATHAN, *Il compito massonico*, Roma, 1898. A. SIMIONI, *La congiura giacobina del 1794 a Napoli*, Napoli, 1914. N. NICOLINI, *Luigi de' Medici e il giacobinismo napoletano*, Firenze, 1935.

tori della vita amministrativa, economica, politica e culturale²³. Del pari non poteva non essere consentanea con la mentalità e gli intendimenti del fratello, Giuseppe II, che improntò del suo nome e della sua personalità tutta una fase del Settecento, che sarà detta dei re filosofi o dei sovrani illuminati.

Allora, dunque, succeduto al vecchio Tanucci, come segretario di stato Giuseppe Beccadelli, marchese della Sambuca, si assisté ad una serie di iniziative che si proponevano la ripresa economica del regno.

I consiglieri di Ferdinando IV, in questo lasso di tempo, spiegavano, come accennò Ruggero Moscati, « una intensa attività, per risolvere i problemi fondamentali del paese e tra essi quello della terra e dei suoi lavoratori; riforme e tentativi di riforma circa i demani dello stato e le censuazioni di terre a favore del popolo »²⁴. Per dare impulso al commercio interno ed estero, si vollero riformare i sistemi doganali, propugnando la liberalizzazione degli scambi, si strinsero accordi commerciali con altri stati, si dette grande impulso alla navigazione, incrementando la marina, risanando ed attrezzando i porti. Programmi, questi ultimi, che furono lasciati in eredità ai successori del Sambuca. Domenico Caracciolo (primo segretario di stato dal 1786 al 1789) e Giovanni Acton (in carica dal luglio 1789 al maggio 1795, dopo di che assunse il compito di coordinare le varie segreterie). Non fu, del pari, trascurata la riforma dell'organizzazione amministrativa vigente, nonché quella essenziale del diritto, degli studi universitari e della cultura in generale.

Relazioni e memorie, qui riportate, si riferiscono per la loro cronologia (1775-1798) ad un arco di tempo coincidente con la durata al potere dei suddetti ministri e si sono rivelate la più diretta espressione ed eco di quanto, per ispirazione della corrente più evoluta degli intellettuali meridionali, si discettava e deliberava nel supremo Consiglio di finanza, organo particolarmente responsabile dell'azione governativa.

Suddivisi, per necessità di studio, in tre gruppi fondamentali, comprendenti rispettivamente il settore agrario, quello relativo ai sistemi amministrativi, tributari e commerciali ed infine quello delle riforme giuridico-sociali, tali documenti, con particolare riguardo al campo economico-sociale, saranno oggetto d'indagine nelle pagine successive.

²³ Per l'influsso della madre su Maria Carolina cfr C LILY MORRIS, *Maria Theresia, the last conservative*, London, 1937, pp 311-315

²⁴ R. MOSCATI, *Il Mezzogiorno nel Risorgimento*, in *Questioni di Storia del Risorgimento e dell'unità d'Italia*, Milano, 1951, p 258.

CAPITOLO II

I PIANI DI RIFORMA (SETTORE AGRARIO)

1. *L'avvento del ministro Sambuca ed il problema della « Dogana di Puglia ».*

Tra i problemi affrontati negli anni in cui, alle segreterie di stato avvicendatesi dall'ottobre 1776 al gennaio 1786, ebbe la carica di primo segretario di stato, o primo ministro di « Casa reale »¹, Giuseppe Beccadelli, marchese della Sambuca, occupa posto preminente quello della riforma agraria.

Il giudizio degli storici sul Sambuca è poco lusinghiero. Recentemente Harold Hacton lo ha descritto come uomo apatico e impreparato, riferendo, per gli anni del suo governo, solo l'iniziativa di una sfortunata effimera imposizione fiscale: la tassa sull'olio, che venne subito abolita². Si può, invece, affermare che nel decennio in cui fu in carica questo ministro, il quale fu strettamente coadiuvato da esperti di problemi di agronomia, si svolse un fervido dibattito, ispirato a prospettive nuove al confronto di quelle dei predecessori e si dette il via a progetti e interventi riformistici, alcuni dei quali furono condotti, sia pure parzialmente, in porto. Sicché sarà bene modificare alquanto tale giudizio.

I nostri documenti presentano una serie di rescritti databili appunto al periodo in questione, così intitolati: *Per la carta economica; Dogana di Puglia; Censuazione di Puglia; Ristretto del piano del monte frumentario generale per tutto il regno; Esame del progetto del Monte frumentario; Per la descrizione dell'estensione delle terre del regno.* Che costituissero un argomento di pertinenza specifica di

¹ *Calendario di Corte*, cit., a 1776-1786

² Acton ricalca unicamente la poco edificante descrizione dello Swinburne relativa tanto alla persona fisica del Sambuca quanto alla sua politica. Cfr. H. Acton, *I Borboni di Napoli*, cit., p. 196

quel ministro, si deduce dal fatto che il suo nome, scritto di pugno del De Gemmis, figura a piè dei singoli rescritti, il che significa che erano destinati a lui.

Le disposizioni in essi contenute mostrano che l'argomento centrale dibattuto era l'aumento della produttività dei terreni e l'eliminazione degli squilibri sociali, che dominavano la vita delle campagne. In altri termini occorre stendere, innanzi tutto, un piano di riforma dell'agricoltura nella più ampia accezione del termine.

Il punto chiave della riforma agraria era la soluzione della crisi che aveva colpito la « Dogana di Puglia », uno dei maggiori cespiti d'entrata della finanza borbonica e l'istituzione che, attraverso il tempo, era stata sempre a cuore ai governi meridionali. Non sarà inutile fare un breve excursus sulle vicende trascorse nel passato e sui caratteri essenziali di quell'istituzione.

Fin dall'età romana era invalsa l'usanza che le zone pianeggianti della Puglia e particolarmente della Daunia, considerate agro pubblico o demanio dello stato, fossero adibite al pascolo delle greggi provenienti dalle regioni montuose del Sannio. I possessori degli armenti, per poter usare quei terreni, dovevano pagare al governo un dazio. Varrone afferma che la Repubblica romana costringeva i pastori al pagamento di un « vectigal », che era poi riscosso per mezzo degli edili³. Con l'avvento dell'impero si applicarono a questi pascoli delle leggi particolari che ne regolavano lo sfruttamento e che rimasero in vigore durante l'alto Medioevo, finché non intervennero disposizioni e privilegi decretati dai vari regnanti che si susseguirono. Ruggero il Normanno, nel 1100, dispensò per privilegio il monastero di Montecassino dal pagamento della tassa doganale, detta « fida », relativa al pascolo delle greggi inviate in Puglia. Federico II di Svevia, nella « costituzione » intitolata *Cum partes Apuliae*, stabilì che il diritto della « fida » appartenesse al trono e volle che i feudatari lo rispettassero. Carlo I e Carlo II d'Angiò, in tutti i diplomi emanati per le terre di Capitanata, decretarono che quel provento doganale, in tutte quelle contrade, « sibi et Regiae Curiae deberetur »⁴.

Alfonso I d'Aragona, entrato in possesso del regno, rivendicò, di contro ai baroni che tendevano ad impadronirsi dei pascoli, l'esazione

³ VARRONE, *De re rustica*, Lib II, cap II

⁴ *Privilegio della concessione delle Terre in favore dei lucerini*, cfr. A.P dG B, Riforme, L, ms F DE DOMINICIS, *Stato politico ed economico della Dogana delle pecore di Puglia, esposto a Ferdinando IV*, Napoli, V. Flauto, 1781, vol. I, cap I

della « fida » e comprò il diritto di pascolo sulle proprietà private⁵. Per migliorare la qualità della lana, fece portare dalla Spagna alcuni esemplari scelti di ovini e procedè ad un generale riordinamento dell'esazione della gabella sul bestiame, affidandone il compito a Francesco Montluber, che nel 1447 fu nominato « Commissario Generale e Doganiere »⁶. Montluber stipulò con i padroni delle greggi un contratto, in virtù del quale essi si obbligavano a servirsi dei pascoli regi durante l'inverno, mentre il governo, oltre a concedere varie franchigie, s'impegnava a fornirli di tutto il necessario, compreso il sale per gli armenti.

Con le disposizioni emanate dai re aragonesi e rinnovate negli anni successivi, ebbe inizio un complicato sistema di norme che fomentarono controversie e cavilli, che gravarono fino al secolo XVIII. Si costituì il cosiddetto « Tavoliere », comprendente in gran parte la Capitanata, odierna provincia di Foggia e alcune zone della Terra di Bari. Quanto al significato del termine « Tavoliere », esso non deriva, come comunemente si è portati a credere, dall'idea di zona pianeggiante o a tavolato, ma dal nome « *Tabularium* » o registro, in cui erano elencati i terreni appartenenti al fisco⁷. Il « Tavoliere » fu diviso prima in 23 e poi in 43 « locazioni », cioè zone in cui i proprietari di armenti o *locati* avevano diritto a inviare i loro greggi dietro pagamento della « fida ». Ogni « locazione » fu divisa in « poste »⁸, a cui fu assegnato un numero prescritto di pecore, che po-

⁵ *Videns enim Rex prudentissimus Alphonsus desertam camporum Apuliae et pascuorum abundantiam, consideransque consuetudinem hominum huius regni pecudes conducenti in loca praedicta, in quibus tam ipse Rex, quam multi barones et comites habebant iura affidandi ipsas pecudes, herbasque vendendi illis, qui sponte emere voluissent, curavit, ut hoc ius herbarum, quod eo tempore non perpetuum erat, sed a volentibus exigebatur, fieret necessarium, perpetuum, reale et sibi soli debitum* Cfr F. MOLES, *De Dobana Menepecudum Apuliae*, par 1, n 12, ms cfr APdGB, *Riforme*, L, cit

⁶ L. GRANATA, *Economia rustica per il Regno di Napoli*, Napoli, Tipografia del Tasso, 1835, p 56 G. PRAITANO, *Il Tavoliere di Puglia*, Bari, 1909, p 28

⁷ Dice il Cimaglia « Tavoliere sembra che dinoti il libro che il fisco si fece, per descrivervi tutte le di lui possessioni *Tabularium* Il nome, poi, del libro è passato alle possessioni stesse onde dicesi *Tavoliere* di Puglia, per dinotarsi l'intera estensione dei beni del fisco La parola *Tabula* è solenne nei nostri usi feudali *Feudum planum et de Tabula* », D. M. CIMAGLIA, *Ragionamento dell'avvocato dei poveri sull'economia che la regia Dogana di Foggia usa coi possessori armentari e con gli agricoltori che profitano dei di lei campi*, Napoli, 1783, p 16 M. A. CODA, *Breve discorso del principio, privilegio et instructioni della Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Napoli, Tip Fasulo, 1666

⁸ « Poste sembra nome derivato dal verbo *pono, positum* quasiché luogo ove si situano a riposar le pecore Come infatti ciascuna *posta* ha la sua mandra, nella quale le pecore alloggiano » CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit , p 21

tevano essere alimentate e che furono definite « *pecore reali fisse* »⁹. Fu creata, inoltre, la locazione di Otranto, stimata per 25.000 pecore e assegnata in maggior parte ai possessori di bestiame di Cerreto e altri comuni di Terra di Lavoro¹⁰. In Abruzzo sorse la cosiddetta « Doganella », composta dalle locazioni di Atri, nel Piceno e dai regi « stucchi », divisa, a sua volta, in 21 *poste*. Furono acquistate terre fra il Fortore e il Sangro ed altre nelle Murge, dette « *riposi* », in cui sostavano o riposavano le greggi prima di entrare nelle locazioni loro assegnate. Oltre alle locazioni, furono acquistati dal fisco nuovi pascoli, detti « *erbaggi straordinari* », per distinguerli da quelli normali delle locazioni. Gli erbaggi straordinari furono suddivisi in due categorie: « *soliti* » e « *insoliti* », i primi, detti « *ristori* », erano per lo più confinanti con le locazioni, i secondi erano terre dei feudatari o dei privati e venivano acquistati dalla dogana, quando gli erbaggi soliti erano insufficienti¹¹.

Al tempo degli Aragonesi non erano mancati tentativi di allargamento delle aree coltivabili, soprattutto in Capitanata, con svincolo dalle servitù prediali. Però, sebbene il Montluber concedesse ai baroni l'acquisto dei diritti di pascolo dal 1° ottobre all'8 maggio ed ai proprietari riservasse la « *statonica* » o pascolo estivo dal 9 maggio al 30 settembre, in realtà restrinse tanto la libertà delle colture in Capitanata che i comuni di quella provincia ricorsero al re Alfonso, nel 1457, ed ottennero di coltivare almeno le « *difese* »¹².

Le torbide vicende del regno, con Ferdinando III, prima, e con Carlo V, poi, fecero sì che i pugliesi violassero ogni limite e mentre il *parlamento generale del regno* chiedeva a Carlo la libertà dell'agricoltura in Capitanata, nello stesso anno 1536 i locati abruzzesi lo pregavano dell'opposto. Per soddisfare alle esigenze dell'agricoltura, da

⁹ S. DI STEFANO, *Della ragion pastorale*, Napoli, Rosselli, 1731

¹⁰ L. GRANATA, *Economia rustica*, cit., p. 62

¹¹ Le vie attraverso le quali i pastori conducevano il bestiame erano dette « *tratturi* », la loro istituzione, per quanto attribuita ad Alfonso I, è tuttavia molto più antica e risale, verosimilmente, ad età romana. I tratturi, larghi 60 passi, dovevano essere liberi da ogni coltivazione. N. F. FARAGLIA, *Relazione intorno all'Archivio della Dogana delle pecore di Puglia*, Napoli, 1903

¹² A tal proposito cfr. le osservazioni del Cimaglia, che ridimensiona la tesi sostenuta da M. A. Sorgente (*De Neapoli illustrata liber unicus*, Neap., 1597), secondo cui, da una lettera inviata da Alfonso al Montluber, si dedurrebbe un proposito di espansione delle colture agrarie, laddove, invece, l'intento precipuo della lettera si riferiva alla pastorizia da incrementare. Quanto al termine « *difesa* », esso indica territorio « *esente* » da vincolo doganale. Cfr. CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit., p. 127. M. DELFICO, *Discorso sul Tavoliere di Puglia e sulla possibilità di abolire il sistema doganale presente*, Napoli, 1788. V. PATINI, *Saggio sopra il sistema della regia dogana della Puglia sui difetti e mezzi di riformarla*, Napoli, 1783

una parte e dei locati, dall'altra, fu fatta durante il regno di Carlo V la *generale reintegra*, che porta il nome del reggente Revertera, il quale l'approntò con l'aiuto di alcuni giuristi¹³. Furono istituite le *portate*, per lasciare in mano agli antichi proprietari una parte proporzionale dei loro territori ad uso di coltura¹⁴. Le *portate* furono divise in quattro parti, di cui due coltivate ed altre due date a rotazione, come *erbaggio*, ossia pascolo, al fisco. Contemporaneamente, avendo una portata l'estensione di 10 « carra »¹⁵, si stabilì, in base alla norma del *quinto*, che due *carra* fossero riservate ai pascoli dei buoi « aratori » (appartenenti, cioè, a ciascuna masseria) e si costituissero, così, le « mezzane »¹⁶. Le terre di proprietà del fisco furono dette « salde », perché distaccate, ad uso di semina, dai fondi prima non toccati dall'aratro.

Le disposizioni contenute nella « reintegra » del Revertera, su cui poggerà, in effetti, tutto il sistema doganale quale apparirà negli anni successivi, facevano tornare al fisco 2060 « carra » di territorio, che dal 1443 al 1549 erano stati occupati dai privati. Tali disposizioni, però, pur mirando a porre ordine alla dogana, tuttavia non fecero che aumentare la confusione e le discordie fra i locati, i coloni, i baroni e i doganieri.

¹³ Il Revertera, luogotenente della Camera della Sommaria, ne ricevè mandato, nel 1548, dal viceré Pietro da Toledo. Furono stabiliti 68 capitoli e furono codificati nelle *Istituzioni Dogandì*, conservate nell'archivio della regia dogana. Cfr. A. S. T., *Istrumenti di censuazioni*, serie XII.

¹⁴ « Il bisogno esigè che molte parti dei poderi istessi, dal fisco acquistati, si dovessero retrocedere per uso di coltura. La retrocessione fu fatta a proporzione della totalità di ciascun fondo: questa proporzione si disse *portata*, cioè quanto portasse la restituzione dal fisco risolta » CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit., p. 22.

¹⁵ La misura del « carro », la cui introduzione sembra risalire ai Normanni, si componeva di 20 « versure » e la « versura » aveva l'estensione di un quadrato i cui lati fossero lunghi ciascuno 60 passi. Se teniamo presente che il passo era di m. 1,82, cioè 7 volte il « palmo », che era, a sua volta, di cm. 26, i lati della versura erano di m. 109,20, sicché questa corrispondeva ad ha. 1,23,35, quindi a poco più del nostro ettaro. Il « carro », quindi, equivaleva a 20 ettari attuali ed aveva una estensione notevole che, al dire di Afan De Rivera, era stata adottata, per poter somministrare il pascolo ad un'intera mandra e ad un numeroso gregge. Cfr. C. AFAN DE RIVERA, *Tavole di riduzione dei pesi e delle misure delle Due Sicilie in quelli statuiti dalla legge del 6 aprile 1840*, Napoli, 1840, p. 63. L. DE SAMUELE CAGNAZZI, *Sui valori delle misure e dei pesi degli antichi romani desunti dagli originali esistenti nel real museo borbonico di Napoli*, Napoli, A. Trani, 1825. Cfr. altresì, *Antiche misure dei comuni della provincia di Bari*, a cura della fondazione « Pomarici », Gravina, 1960.

¹⁶ Se i proprietari delle « masserie frumentarie », a cui erano affidate, per lo più, le « mezzane », avessero introdotto i buoi nei pascoli fiscali, sarebbero stati sottoposti all'« allastamento », cioè alla pena della *diffida*, « che si riscuoteva dagli animali grossi, che non essendo locati, si trovassero a pascolare negli erbaggi fiscali, o nei regi tratturi tra il dì 23 settembre fino al dì 8 di maggio » CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit., p. 87.

2. Il piano « Migliano »: congressi e dibattiti

Nella seconda metà del Settecento si erano delineati, divenendo sempre più gravi col passare degli anni, numerosi inconvenienti. Per le continue usurpazioni fra terre private e terre del fisco, i proprietari delle « mezzane » facevano pascolare il bestiame, non in queste, ma negli « erbaggi » fiscali, riservando le « mezzane » ad altro uso. Pertanto i campi, che avrebbero dovuto essere coltivati, erano invasi dagli armenti e quelli riservati al pascolo, come « riposi », « ristori », « poste » e « mezzane », o venivano male sfruttati ad uso agrario o rimanevano abbandonati a se stessi ed erano inondati di fango e paludi. Basterebbe leggere le descrizioni fatte dai viaggiatori, geografi ed economisti sia italiani che stranieri, per rendersi conto delle condizioni di abbandono in cui versava la Capitanata, la quale, a differenza della Terra di Bari, in cui non mancavano notevoli colture arboree, presentava, invece, zone sconfiniate, in cui a terreni cerealicoli si alternavano vaste plaghe desertiche o infestate dalla malaria¹⁷.

La norma, inoltre, secondo cui il Tavoliere veniva aperto alle greggi il 25 novembre, faceva sì che i « locati », giunti dall'Abruzzo nel settembre-ottobre, rimanessero nel frattempo alla mercè delle intemperie con frequenti fenomeni di moria del bestiame, decimato dal freddo, dai lupi e dalle epidemie, oppure trovassero, anziché « erbaggi » ben custoditi, dei veri e propri letti di fango. Altro motivo di crisi era costituito dal disordinato procedimento della « professione ». È noto che il « locato », prima di entrare nei pascoli doganali, doveva « professare » o dichiarare le pecore reali « fisse », quelle, cioè, che potevano essere ospitate in una locazione. Avveniva, però, che per avere maggiori possibilità di pascolo e nutrire maggior numero di bestiame, pagando lo stesso prezzo della « fida », i « locati » dichiarassero un maggior quantitativo di capi, aggiungendo alle pecore « reali » o « di corpo vivente » le cosiddette pecore « in alia », cioè che possedevano in altra regione¹⁸.

¹⁷ M. PERRINO, *Viaggio per alcuni luoghi della Puglia*, Napoli, 1787. F. LONGANO, *Viaggio per la Capitanata*, Napoli, 1790. G. M. GALANTI, *Relazione sulla Capitanata*, in *Descrizione delle Due Sicilie*, Napoli, 1806. F. GREGOROVIVUS, *Nelle Puglie*, Firenze, 1882. C. U. DE SALIS MARSHLINS, *Nel regno di Napoli, viaggio attraverso varie province nel 1889*, Trani, 1906. H. SWINBURNE, *Voyages dans les deux Siciles*, Paris, 1785. J. H. von RIEDESEL, *Riese durch Sicilien und Gross-Griechenland*, Zurich, 1771, trad. ital. L. CONERA, Martina Franca, 1913. J. J. DE LALANDE, *Voyage d'un français en Italie*, Venezia, 1769.

¹⁸ « E perché il professare molto numero di pecore dà al locato il diritto di dover

La « professazione in alia » creava l'inconveniente per cui una locazione atta a sostentare 20.000 pecore, ne doveva ammettere 30.000 a capriccio del locato e a danno degli allevatori vicini. Gli svantaggi maggiori erano subiti dai locati più poveri i quali, dal momento che molti terreni fiscali erano divenuti inaccessibili al normale svolgimento della transumanza del Tavoliere, dovevano ricorrere ad « erbaggi » appartenenti ai privati. Questi ultimi li costringevano a pagare, al prezzo di 170-180 o addirittura di 200 ducati, un « carro » di terreno, che prima costava molto di meno, per non parlare del tempo degli Aragonesi e di Carlo V, quando costava appena 10 ducati¹⁹. Sebbene il fisco proibisse la vendita degli « erbaggi » privati, tuttavia tale inibizione era costantemente violata.

Quale danno producesse all'economia del regno questo disordine tra pastorizia ed agricoltura, è facile dedurre. Ad eccezione di pochi fortunati speculatori che se ne avvantaggiavano, ne soffriva il fisco, che perdeva molti suoi territori con i relativi proventi, vedendosi costretto anche a diminuire di molto il prezzo della fida²⁰, ne soffrivano i proprietari delle greggi, soprattutto, come si è visto, i meno abbienti e ne soffrivano i proprietari dei campi da coltivare, che vedevano il monopolio doganale, con le sue interminabili prescrizioni, opprimere i terreni, che altrimenti si sarebbero potuti rendere fruttuosi²¹.

Per apportarvi un rimedio, già nel 1747, durante il regno di Carlo di Borbone, era stato emesso un decreto, composto di 35 capitoli, con cui si mirava ad abolire gli abusi introdotti durante il vicereame. Però non ne era derivato alcun beneficio ed il sopruso che perpetravano i baroni, vendendo ai locati gli erbaggi a prezzi esosi, continuò a sussistere²².

Ed ecco che, nel 1782, essendo primo ministro di Ferdinando IV

ottenere maggior quantità di erbaggio, il locato perciò alla *professazione* delle pecore *reali fisse* e pecore di *corpo vivente* aggiunge la professazione delle pecore *in alia*, cioè che egli abbia *in alia regione* » CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit, p. 29.

¹⁹ Cfr A P dG B, *Riforme L*, ms *Territori addetti agli usi della Regia Dogana di Puglia*

²⁰ Faceva spesso ricorso alle *professazioni segrete*, con cui cercava, mediante cavilli giuridici, di contrastare alle « professazioni in alia » Cfr M DE AUGUSTINIS, *Della condizione economica del regno di Napoli*, Napoli, 1833 *Dialoghi sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1833 N VIVENZIO, *Considerazioni sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, Stamperia Simoniana, 1796 D TATA, *Lettera sul monte Vulture, a SE Don G Hamilton*, Napoli, 1778 G ROMANAZZI, *Note e considerazioni sull'affrancazione dei canoni e sul libero coltivamento del Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1834.

²¹ CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit, p. 125

²² Cfr A P dG B, *Riforme L*, ms, *Tutti i territori addetti agli usi della R Dogana di Puglia*

il marchese della Sambuca, fu presentato al supremo Consiglio di finanza il piano di riforma agraria. Circa l'autore di esso i nostri documenti non ne fanno espressa menzione, però dalla relazione intitolata « *Dogana di Puglia* » può dedursi che si tratti del principe di Migliano, membro influente dello stesso Consiglio²³. A suffragare questa tesi interviene la considerazione che nel volume di Cimaglia, che tratta della dogana di Foggia, più volte sopra citato, il cui contenuto coincide esattamente con quello del piano, nel senso che vi sono esposti metodi riformistici del tutto identici e che è dedicato allo stesso Migliano, è detto testualmente: « Questo ragionamento non è che la sua opera stessa e della quale Vostra Eccellenza è il solo primo autore. Io non altro vi ho aggiunto che il discendere a taluni più minuti dettagli »²⁴. Quindi è da dedursi che quel disegno, abbozzato dal Migliano, per essere sottoposto all'esame del Consiglio, secondo la prassi vigente²⁵, sia stato, poi, redatto in forma di verbale, con l'aggiunta di notazioni critiche, ad opera del De Gemmis, forma che è quella fino ad oggi a noi tramandata.

Di questo progetto riformistico non mi è stato possibile ritrovare una sia pur minima menzione né presso scrittori del secolo scorso, né presso studiosi più recenti²⁶. L'averlo reperito e l'averne

²³ Antonio Loffredo, principe di Migliano, negli anni 1778-79 era stato « gentiluomo di Camera di esercizio » a Corte e *deputato* del « tribunale contro a quello del S. Ufficio », successivamente occupò la carica di consigliere onorario con voto deliberativo nel Consiglio di Azienda Cfr *Calendario della Corte*, cit., a 1778-1779-1785-1786

²⁴ CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit., Introduzione Cimaglia, che evidentemente deve aver collaborato molto da vicino con il Migliano, rivestiva la carica di « avvocato dei poveri » presso la regia dogana di Foggia. La sua figura meriterebbe maggiore considerazione presso gli studiosi. Nativo di Foggia, egli si distinse insieme con il più noto fratello Natale Maria, nel campo delle scienze giuridiche, lasciò numerosi manoscritti inediti sulla giurisprudenza e la storia feudale. Cfr. C. VILLANI, *Scrittori ed artisti pugliesi*, Trani, 1904, p. 259. F. VILLANI, *La nuova Arpi*, Salerno, 1876, p. 300

²⁵ Cfr sopra Cap I

²⁶ Oltre i già citati, ricorderò, fra quelli del secolo scorso, G. BELLITTI, *Memoria intorno alla censuazione del Tavoliere della Dogana*, S. Giorgio a Cremano, 1805; G. SAVARESE, *Memoria sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1832; A. LONGO, *L'analisi ragionata delle conseguenze rovinose che produrrebbe l'affrancamento dei canoni fiscali sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1832; D. DE MARTINO, *Il lavoro positivo sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1857; N. BOZZELLI, *Sull'origine ed installazione della Dogana di Foggia*, Napoli, 1862. Non ne parla, infine, neanche il Fornari nella classica opera *Delle teorie economiche nelle province napoletane dal secolo XIII al 1734*, Milano, 1882, idem *dal 1735 al 1830*, Milano, 1888, parte I e II. Più recenti studi sul Tavoliere sono stati eseguiti da M. PALUMBO, *Tavoliere e sua viabilità*, Napoli, 1923; A. CARUSO, *L'archivio della Dogana menae pecudum*, in « *Rass Stor Salernitana* », XIII, 1952; R. COLAPIETRA, *Riforme e restaurazione del sistema del Tavoliere di Puglia*, in *Rassegna di politica e storia*, Roma, 1959, n. 60. Si vedano, poi, soprattutto i due lavori archivistici di Pasquale Di Cicco e Dora Musto editi dal Ministero dell'Interno nei quaderni della *Rassegna degli Archivi di Stato*. P. DI CICCO, *Censua-*

identificato l'autore, ciò che ho fatto non senza lunghe accurate ricerche, potrà valere, credo, ad apportare un nuovo contributo alle indagini sulla riforma agraria del Tavoliere. Ciò soprattutto per gli elementi di dettaglio, che porge sulla dibattutissima questione dell'affrancamento dalle servitù doganali con i relativi riflessi sulla produttività e sulle condizioni sociali degli agricoltori.

In esso vengono valutati, innanzi tutto, i lati negativi della « dogana di Foggia », nonché il disordine che vi dominava e dopo un accurato calcolo dei terreni da dedicare al pascolo e di quelli da adoperare per le colture, senza trascurare gli introiti del fisco ed il numero del bestiame, si passa a proporre, la *censuazione* delle terre del Tavoliere. Censuare consisteva nell'abolire il sistema doganale e distribuire, dietro pagamento di un'equa somma, detta « censo », i terreni agli stessi locati, in modo che da semplici affittuari ne divenissero utili proprietari²⁷.

Com'è evidente, è chiamata in causa un'estensione di territorio costituita da ben 14597,9 carra, formata dalle 11214,19 carra degli erbaggi *ordinari soliti, straordinari e difese*, più le 1226 delle portate e 2156 dei *demani*. Poiché il carro si componeva di 20 « versure » e la « versura », come si è visto²⁸, equivaleva a poco più di un ettaro, i terreni da censuare sommavano ad un totale, che oggi corrisponderebbe a poco più di 2019,20 Km², superficie che equivale a quasi tutto l'odierno Tavoliere, valutato per un'estensione di circa 3.000 Km².²⁹

Il costo del censo sarebbe stato di dc. (ducati) 42 il carro per i terreni stimati di maggior valore e di dc. 36 per quelli di minore. Dai vantaggi proposti da questo piano non era escluso l'erario, per cui era previsto l'aumento della rendita da dc. 230.342,09 a dc. 633.274³⁰. Tali calcoli, sebbene con qualche variante, corrispondono

zione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865), Roma, 1964, D MUSTO, *La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Roma, 1964, *L'Archivio del Tavoliere di Puglia Inventario a cura di Pasquale Di Cicco e Dora Musto*, Roma, 1970

²⁷ Già nel 1745 vi era stato in Puglia un esempio positivo di censuazione ad opera del conte De Ilderis, che aveva lottizzato a numerosi contadini i terreni della « Selva Durante » e della « Selva De Rubens » nell'agro di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi e gli assegnatari erano stati forniti di numerose facilitazioni per le colture agrarie non escluso l'uso di pozzi, detti « pescare », fatti appositamente costruire. Cfr A P dG B, *Strumento di censuazione di vari cittadini di Bitonto per Notaio F Paolo Uva di Bitonto, ora conservato dal Notaio Pace*, A P dG B, *Economiche De Ilderis, Notar Morea*, 786

²⁸ Cfr sopra nota n 15

²⁹ C COLAMONICO, *La geografia della Puglia*, Bari, 1923, p 22

³⁰ Ben poca cosa furono, al confronto di questo progetto, i risultati raggiunti in seguito ad un tentativo di colonizzazione fatto nel 1774 e di cui ci parla il Ciasca

a quelli riportati dal Cimaglia e dal Ricciardi. Per Cimaglia l'aumento della rendita per il fisco sarebbe stato di dc. 287.343, per cui si sarebbe avuto un totale di dc. 627 671, calcolando il totale degli erbaggi, di carra 14.597, a ragione di dc. 43 il carro. Per Ricciardi il territorio della Dogana si sarebbe dovuto dare a censo affrancabile al 4 % e col valore di dc. 45 il carro: pertanto l'erario ne avrebbe percepito dc 708.000 stabili³¹. A parte gli interessi del fisco e le varianti suddette, il beneficio maggiore sarebbe stato tratto, però, dai locati e dai contadini, cui bisognava un pezzo di terra da coltivare. Sarebbe stata abolita, innanzi tutto, la *professione in alia* e con essa lo sfruttamento esoso compiuto dai proprietari degli erbaggi privati a danno degli allevatori³². In secondo luogo, tolta l'artificiosa distinzione tra *mezzane* e *portate*, con le relative usurpazioni, molti terreni atti a coltura, tra cui quelli demaniali usurpati dai baroni, terreni che per incuria venivano abbandonati, si sarebbero potuti, invece, liberamente dissodare.

A questo punto sarebbe dovuta intervenire la scienza agronomica, additando le possibilità dei terreni da adibire a coltura rispetto a quelli da usare per il pascolo. Eliminata la tradizionale contaminazione, che l'oneroso disordinato sistema doganale comportava tra superfici agricole e superfici armentarie, si sarebbe avuto il beneficio di rendere operante in modo sempre più adatto alle nuove esigenze, sia l'uno che l'altro settore della produzione.

(*Storia delle bonifiche del regno di Napoli*, Bari, 1928, pp 71 sgg.) Allora, infatti, fu acquistato in agro di Trinitapoli, di S Ferdinando di Puglia e Ortona, un territorio di 389 carra per iniziativa del cardinale Farnese, che lo comprò dai Gesuiti per distribuirlo ai braccianti in lotti di 10 versure cadauno, dietro pagamento di un censo di 18 carlini. Sorsero così le colonie di Ortona, Stornara, Stornarella e Carapelle, ove furono installate rispettivamente 93 - 83 - 73 e 56 famiglie. Anche se il tentativo non raggiunse i risultati sperati (nel 1793 il *real sito* di Ortona fu venduto a Don Matteo Scherino, Stornara a Michele Sabini, Carapelle al marchese Filiasi), tuttavia non conveniamo con Ciasca, secondo cui sarebbe stato del tutto inutile, crediamo invece che quell'insuccesso sia servito per una più matura riflessione nella progettazione del piano formulato dal Mighiano alcuni anni dopo, nel 1782.

³¹ Un primo saggio di censuazione, secondo il Ricciardi, si sarebbe potuto eseguire sulle terre *salde*, che la Corte affittava per un totale di carra 1942, escludendone i baroni ed i grandi proprietari. Assegnando ad ogni più ricco privato una tangente che non superasse 15 carra, il maggior frazionamento del territorio avrebbe portato, come nei paesi più evoluti d'Europa, un maggiore sfruttamento. Successivamente si sarebbero censuate le *portate* ed infine le 23 locazioni. La pastorizia sarebbe stata condotta razionalmente in territori che non avrebbero dovuto superare le 30 carra sufficienti al mantenimento di 3000 pecore e il censuario avrebbe potuto a suo agio costruire ricoveri per l'inverno. Cfr doc XXXVI.

³² Opportunamente l'autore del nostro piano fa osservare la fluttuazione riscontrata negli anni 1779-1780, causata dalla professione e che, comportando una differenza di ben 153 720 dc, procurava alla rendita fiscale lo svantaggio di dover sottostare alle « cabale dei ministri ». Cfr doc II.

Una più adeguata valutazione dei terreni sarebbe stata opportuna anche in vista dei tipi di coltura cui adibirli. Si doveva, inoltre, superare il vizioso uso della monocoltura, elemento deprecabile dell'economia pugliese, che per inveterata ignoranza e per arretratezza di cognizioni tecniche, si era e si è tuttora inibita la possibilità di ricavare numerose altre varietà di prodotti, che il suolo avrebbe potuto e potrebbe dare³³. Ugualmente dicasi delle migliorie agrarie, che sono propugnatte con entusiasmo e in maniera antiveggente di contro ai sistemi antiquati che si adottavano da secoli e che, tra l'altro, sottoponevano il colono all'alea delle incertezze atmosferiche³⁴. Con modernità d'intuizione, pur nell'ovvia insufficienza delle cognizioni del secolo XVIII, proprio in quegli anni si studiavano le cause della scarsità della piovosità in Puglia. Il Ventrelli, ad esempio, sostenendo le teorie del Boerhaave e del Musschenbroeck, pensava a difetti di fenomeni di elettricità atmosferica; ma, il che è più importante, si riferiva soprattutto alla mancanza di boschi, che con la loro umidità potessero incrementare la formazione delle nubi: quindi consigliava il rimboschimento di alcune particolari zone³⁵.

Tornando al piano, è da constatare che l'impegno con cui furono affrontati i problemi ad esso inerenti, è dimostrato altresì dai dibattiti cui dette luogo. Dopo la proposta del Migliano il supremo Consiglio espose le sue considerazioni, riassumendole in 4 punti essenziali, con cui si esaminavano le possibilità della sua attuazione, tutelando,

³³ Cimaglia depreca che da secoli sia stata bandita dalla Puglia la semina delle « diverse biade, di molti generi di legumi, dei canapi, dei lini, della giurgiolena », al quale fenomeno non fu estranea anche la scarsità del *popolo nazionale* « Ebbero i Pugliesi », egli dice, « fin d'allora a ridursi alla coltivazione del solo frumento e dell'orzo o sia delle due principali biade di sicuro commercio co' popoli vicini o forestieri » (CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit., p. 117), fatale errore, questo, perché il suolo pugliese, ricco oltremodo di « solfo » e « nitro », sarebbe in grado di offrire grandi possibilità. Dello stesso avviso è il Longano, il quale mette in evidenza il cattivo sfruttamento del terreno pugliese, causa di diminuzione di prodotto. Cfr F. LONGANO, *Viaggio per la Capitanata*, in F. VENTURI, *Illuministi italiani, riformatori napoletani*, Milano, Napoli, 1962, p. 382.

³⁴ Accenni alla possibilità di un'irrigazione su larga scala sono nella constatazione, che la Puglia è ricca di acque sotterranee, che potrebbero risolvere il problema della siccità (CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit., p. 118).

³⁵ M. VENTRELLI, *Memoria sulle condizioni della scarsità delle piogge nella Puglia piana*, Napoli, 1793. Sulla necessità della silvicoltura è anche d'accordo il Cimaglia « I numerosi alberetti, che tutti mancano, non traggono dalla terra quell'umido perenne che, diffuso per l'ambiente, valga ad attrarre la maggior massa di umido, che i venti innalzano dal mare, o dai campi stessi e l'facciano ripiombare nel suolo d'onde fu tratto » (*op. cit.*, p. 118). Da notare anche il piano per la tutela dei boschi di Sora in Abruzzo, in cui si affidavano ad una deputazione competente norme di grande avvedutezza, come, ad es., quella di tener presente l'altimetria, i tipi di piante, il metodo da usare nel taglio dei boschi, i tipi di terreno da scegliere e da non sottrarre all'agricoltura. Cfr ISTRUZIONI RELATIVE AI BOSCHI, A. P. d. G. B., *Riforme*, E, 209-225, ms.

al contempo, i diritti del fisco, studiando le eventuali difficoltà insorgenti ed i vantaggi ad esso legati. In un punto il Consiglio era sostanzialmente d'accordo e cioè sui vantaggi che avrebbe arrecato la proprietà dei terreni dati ai coloni, rispetto al vigente uso dell'affitto, tesi fatta propria anche da De Gemmis, fautore convinto della *chiusura* dei demani.

Un « memoriale » presentato dagli stessi locati al Consiglio, esponeva i disordini del sistema doganale e sollecitava un'immediata censuazione del Tavoliere. Non mancarono, certo, voci discordi, che si fecero sentire anche in due congressi organizzati alcuni anni dopo e precisamente nel 1793, come si apprende dalla « Rappresentanza » del Cianciulli, allorché era presidente Giambattista Vecchioni ³⁶.

A questi congressi parteciparono il Cianciulli, che ne ebbe espresso ordine da parte del re ³⁷, il Migliano ed i marchesi Mazzocchi, Mascari e Malena ³⁸. Si discussero fundamentalmente due punti: la *riseca* e la censuazione delle « terre di Corte ». Una corrente che faceva capo al Cianciulli e cui si unirono Mazzocchi e Mascari, manifestò le sue perplessità sia per la *riseca* delle grosse masserie di terre di Corte da concedersi ai coloni sia per le censuazioni, in quanto l'una e le altre avrebbero causato un'alienazione dell'utile dominio dei fondi della corona posseduti da tanti secoli. Se l'affitto garantiva una condizione di equilibrio per il futuro, invece le censuazioni avrebbero creato anche un'incognita derivante dal cambiamento di proprietario e nel caso che questi non avesse potuto assolvere al pagamento del censo, non si sarebbe potuto ricorrere alla rescissione del contratto come nel caso dell'affitto: tale situazione si sarebbe risolta a danno del fisco. Non mancò anche una supplica da parte di alcuni locati, affinché non si desse corso alle censuazioni e furono addotti vari motivi, per lo più non abbastanza probanti come, tra gli altri, la cattiva natura del suolo pugliese poco adatto alla coltura, ad es., della vite (il che, a ben considerare, può dirsi soltanto distinguendo zona

³⁶ *Michelangelo Cianciulli*, avvocato fiscale della dogana di Foggia nel 1793-94, era anche « caporuota » a Napoli e nel 1806-1809 ebbe importanti incarichi politici. Il *Vecchioni*, nato a Pozzuoli nel 1757, fu dotto in scienze filosofiche e giuridiche. Nel 1797 fu giudice della gran corte civile e successivamente governatore dell'albergo dei poveri Cfr P PANVINI, *Biografia degli uomini illustri*, cit, vol XII, s p

³⁷ Cfr doc XXXVIII

³⁸ *Filippo Mazzocchi* fu, nel 1779, consigliere della Camera di S Chiara, dal 1782 al 1789 consigliere del supremo Consiglio di finanza e nel 1791 luogotenente della regia Camera della Sommaria Cfr *Calendario della Corte*, cit, a 1779-1789 C SAI-VATI, *L'Azienda e le altre segreterie* ecc, cit, p 24 *Nilo Malena* fu consigliere della Camera di S. Chiara nel 1779 e nel 1785-86 *presidente togato* della Camera della Sommaria Cfr *Calendario della Corte*, cit, a 1779, 1785, 1786.

da zona) ed inoltre il fatto che la previsione dell'aumento di dc. 200.000 a vantaggio della rendita dello stato era da sottoporre a cauzione, in quanto, basato, tale aumento, su una quantità di territorio per un quarto usurpato, lo si veniva a calcolare su un possesso non effettivo ma presumibile³⁹.

Di fronte a queste controversie i ministri Mazzocchi e Mascari proposero una soluzione intermedia: dare ai censuari solo l'utile possesso, ma lasciare alla corona il diritto di proprietà. Sembra, però, che tale soluzione non incontrasse molto favore. Il Malena era, invece, per la censuazione e la totale affrancazione delle terre a beneficio dei coloni. Cianciulli, dal canto suo, sosteneva che l'eccessivo frazionamento della proprietà avrebbe messo i piccoli proprietari in condizione di non poter far fronte alle spese della coltivazione e della conduzione in genere, tanto che non avrebbero potuto adempiere ai loro impegni con il fisco.

Checché dicasi di tali remore, è certo che le tesi esposte in ordine al problema della terra sono dettate da competenza, buonsenso e lungimiranza, che non possono sfuggire alla nostra attenzione. Tali tesi sono consentanee con quanto veniva operato nei paesi europei dalla cultura più avanzata come l'Austria, il Baden, la Slesia e la Francia, ove si tendeva a creare per gli agricoltori delle garanzie che li affrancassero dalle *corvées* e dalle esose mezzadrie, favorendo il passaggio della terra dai grandi latifondisti ai piccoli proprietari, abolendo i demani, creando poderi modello e praticando il credito agrario. Non per nulla Ricciardi addita come esempio, fra gli altri, quanto aveva già fatto il parlamento in Inghilterra, abolendo i « terreni comunali che divise in piccole porzioni, assegnandole in proprietà perpetua a chiunque colla prestazione del cinque per cento »⁴⁰.

3. *Censuazione del Tavoliere*

Nel progetto di Migliano vediamo confluire ed essere tesaurizzato quanto di meglio veniva elaborato dai maggiori pensatori in merito alle riforme agrarie. Vi si teneva conto, innanzi tutto, delle

³⁹ La supplica, a stampa, è senza data, ma dalla menzione, che vi si fa, del marchese Danza come presidente del tribunale della dogana di Foggia, è da ritenersi di poco posteriore al 1779, anno in cui in effetti il Danza ebbe tale incarico. Cfr *Calendario della Corte*, cit., a 1779

⁴⁰ Cfr doc XXXVI.

esortazioni del Palmieri, che metteva in guardia da decisioni avventate. Per lui l'abolizione del latifondo e dei demani si sarebbe dovuta attuare per gradi. L'economista pugliese prevedeva l'evoluzione della proprietà terriera in poderi agricoli operosi e produttivi, a tipo, per così dire, industriale. D'altro canto non indulgeva all'utopismo estremista di Galanti, che, senza partire da reali condizioni di fatto, progettava l'avvento di una immediata eversione della feudalità, che potesse creare *ex abrupto* una proprietà contadina eccessivamente frazionata. Sicché il piano del 1782 mostra una posizione di equilibrio e avvedutezza economico-sociale intesa ad un processo graduale di privatizzazione della terra con formazione di una media e piccola proprietà.

Si è visto che uno dei fini essenziali della censuazione era quello di svincolare le aree coltivabili dai demani, feudi e leggi restrittive della dogana; ma ciò non deve indurre a credere, come spesso si fa erroneamente, che i riformisti del '700 abbiano propugnato la distruzione della pastorizia ad esclusivo vantaggio dell'agricoltura⁴¹, invece, a ben osservare le relazioni, le memorie e le pubblicazioni in esame, è un motivo ricorrente quello dell'esigenza della compenetrazione e integrazione dei due tipi di economia. Le cure da prodigare alla pastorizia, criticata, sì, ma per i metodi rovinosi con cui era praticata, assumono altrettanto importante rilievo quanto quelle da dedicarsi allo sviluppo dell'attività agricola. Dice l'autore del progetto: « Sono così connesse l'agricoltura e la pastura che l'una non può esistere felicemente senza l'altra. Isolandole, o si distruggono o si mantengono in un grado di avvilito che una nazione non ne trae profitto »⁴². Con altrettanta energia Cimaglia fa presente che « il pericolo di potersi diminuire tra noi cotanto il bestiame, per crescere in biade, può produrre grave sconcerto »⁴³.

⁴¹ Cfr, in proposito, le poco probanti affermazioni di G. MASI, in *I monti frumentari e pecunari in provincia di Bari*, Milano, 1962, p. 347

⁴² Cfr doc III

⁴³ CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit, p. 62. Fra le produzioni, di cui si lamenta la mancanza, è da notare quella del legname, a proposito della quale veniamo a conoscere particolari interessanti come, ad es., quello che il regno di Napoli importava in quegli anni il legname e il carbone dallo Stato Pontificio e che in Puglia il legname d'abete, per gli usi domestici in special modo, proveniva dall'Istria. Al che è da aggiungere la decadenza, anch'essa lamentata, dell'allevamento dei cavalli e della produzione « di carni e latticini e vino e fuoco e quanto alla famiglia della repubblica bisogni ». CIMAGLIA, *Ragionamento*, cit, p. 62. L'opportunità del richiamo alla inscindibilità e utilità della pastorizia ai fini dell'agricoltura, rivelando salda cognizione dei caratteri fondamentali della vita economico-agricola pugliese, non può non far riflettere sulle risorse inestimabili che potrebbe fornire l'allevamento. Si pensi, ad es., alla lana « gentile », prodotta in passato in Puglia e dalla rinomanza internazionale. Ancor oggi,

Ad un'indagine approfondita dell'argomento non può essere estraneo il seguente quesito: le proposte formulate con tanta competenza ebbero l'avvio per una realizzazione? E, in caso affermativo, questo avvio fino a che punto si può dire fu operante? In un recente lavoro Aurelio Lepre, a proposito della prammatica del 23 febbraio 1792, che decretava la spartizione dei demani in piccole proprietà, includendo in quel beneficio perfino i braccianti, si è chiesto chi possa aver influito sulla sua formulazione⁴⁴. Egli rimane perplesso e considera l'argomento insolubile, perché la prammatica porta la firma del Palmieri, il quale, secondo quanto egli ha potuto dedurre, era sostenitore dell'utilità del permanere della grossa proprietà terriera più che del suo frazionamento. Non si potrebbe, perciò, secondo il Lepre, pensare al Palmieri come a colui che abbia avuto una parte

a chi osservi gli squilibri che presenta lo sfruttamento dei terreni, molti dei quali potrebbero essere impiegati per il pascolo nelle zone, in particolare, della Murgia, non può sfuggire quanto sia trascurata questa utilissima fonte di ricchezza. Se la riforma agraria recentemente programmata in alcune zone della Puglia e della Lucania, ha mostrato, pur con alcuni lati positivi, anche qualche innegabile insuccesso, non è forse ciò dovuto alla mancata considerazione di quei problemi tecnici, fra cui occupa posto non indifferente quello dei rapporti con l'economia pastorale? Non sarebbe, perciò, opportuno che alla valorizzazione di questa si dedicassero maggiori studi, oggi che si è protesi alla ricerca delle più riposte risorse che la regione possa offrire?

Occorre fare una precisazione anche a proposito della pretesa autoctona povertà del suolo pugliese e di altre parti dell'Italia meridionale sia dal punto di vista dello sfruttamento agricolo, a causa cioè del clima e della configurazione topografica, sia dalla prospettiva della valorizzazione di altre risorse che non siano quelle dell'agricoltura. Questa tesi dell'ineliminabile povertà, sostenuta a suo tempo dal Vochting, ha determinato una visione unilaterale e fondamentalmente inesatta di quelle che furono le basi del pensiero riformistico con i conseguenti riflessi anche sulla interpretazione della questione meridionale. Non hanno, invece, dimostrato le recenti scoperte di giacimenti di metano a Ferrandina, in Lucania, e di petrolio, in Sicilia, che tali risorse, prima ritenute impensabili per quelle regioni, erano custodite nel loro sottosuolo in attesa di chi le scoprisse? Che dire dei giacimenti di bauxite, di cui è ricco il Gargano? Per rimanere nell'ambito dell'agricoltura, gli attuali esperimenti di piantagione della barbabietola per la produzione della melassa e del glutammato, felicemente riusciti presso Manfredonia, in Capitanata, non hanno forse rivelato inaspettate capacità produttive che prima non si osava immaginare? L'affermazione dell'assoluta ineliminabile carenza del suolo si mostra, oltre che smentita dai fatti, anche viziata da parziale interpretazione delle istanze innovatrici del Settecento. Se questa digressione è stata utile a richiamare l'attenzione sull'attualità delle opinioni dei nostri riformatori in merito al principio che il progresso di cognizioni scientifiche favorisca il razionale sfruttamento dei suoli e l'incremento della produttività, è da ritenere che, in definitiva, scopo del piano era pervenire all'equa distribuzione delle terre, armonizzando l'agricoltura con la pastorizia, creando, così, i presupposti della rinascita dell'economia in generale. Il che fa pensare alle aziende che oggi diremmo « modello », improntate a metodi sperimentali selettivi, in una parola all'industria agricola o all'agricoltura industrializzata confortata da sistemi sempre più progrediti ed aggiornati.

⁴⁴ Tale prammatica stabiliva, fra l'altro, con l'art. IV, la seguente clausola: « Nei demani di proprietà delle università, siccome nei fondi propri di esse, qualora si volessero censuare si preferiranno i Bracciali nei terreni più vicini alle popolazioni ». Cfr. A. LEPRE, *Contadini, borghesi ed operai nel tramonto del feudalesimo napoletano*, Milano, 1963, p. 92.

esclusiva e predominante nella stesura di quel decreto. Non si può, invece, supporre che il Palmieri, anche se non escludeva la possibilità che molti tenimenti di notevole estensione divenissero produttivi, non era del tutto contrario alla piccola proprietà? Egli criticava, in realtà, solo l'eccessiva frantumazione che non avrebbe messo i conduttori in grado di apportarvi le debite migliorie. Ed è da sottolineare che una tendenza a favore della piccola proprietà, che riuscì a prevalere, prima fra i riformisti, poi negli organi di governo, vi fu e fu rappresentata dalla corrente che, composta dal Cimaglia, dal De Gemmis, dal Ricciardi, dal Rosati e da altri, si batteva per la realizzazione di avanzatissime idee riformatrici. Si può presumere che essa facesse capo a Luigi de' Medici⁴⁵, il quale alcuni anni dopo, nel 1805, a proposito della questione del commercio della seta, firmava la prammatica che ne aboliva il dazio e ne decretava la piena libertà di scambio⁴⁶. È significativo nella memoria del Ricciardi, posteriore al 1788, il richiamo alla necessità di censuare i terreni anche ai braccianti: «Alli bracciali s'abbiano a censuare i terreni più vicini all'abitato di versure tre o quattro cadauno», brano che sarà ricalcato esattamente dall'articolo IV della prammatica del '92, anche per il riferimento alla necessità di concedere i terreni in prossimità dei centri abitati.

A convalida della ipotesi che in questo indirizzo politico e di pensiero, sia da rintracciare la matrice della prammatica del '92, come anche del progetto dell'82, interviene un manoscritto molto significativo. Ne è autore Giuseppe Rosati ed è intitolato: «*Introduzione alla storia di Puglia per la intelligenza del sistema doganale*»⁴⁷. Esso è posteriore al 1792 perché vi è menzionata, come già precedentemente edita, un'altra opera dello stesso Rosati, dal titolo: «*Discorso sull'agricoltura di Puglia*», pubblicata nel 1792. Il Rosati, in appendice alla trattazione dei problemi essenziali dell'agricoltura, riporta una *tavola* delle 23 locazioni del Tavoliere. Da essa

⁴⁵ Cfr sopra. Cap I

⁴⁶ A LEPRE, *Contadini, borghesi ecc*, cit., pp 134-150

⁴⁷ Giuseppe Rosati nacque a Foggia il 21 settembre 1752, studiò medicina all'Università di Napoli. Dopo 10 anni tornò a Foggia, ove, oltre a darsi all'esercizio della medicina, studiò meccanica, idraulica, geometria, architettura, agrimensura, scienze agrarie, astronomia e nautica. A Foggia ebbe la cattedra di agricoltura. L'opera sua più famosa fu quella intitolata *Elementi dell'agrimensura*, pubblicata a Torino. Fra gli altri suoi scritti sono da notare *Elementi per l'edificazione Industrie di Puglia*, *La geografia moderna teorica, istorica, pratica*, *I formi di Foggia*, *Saggio di storia della medicina*, *La miglioramento di alcuni terreni*. Fra i suoi scritti ancora inediti sono da ricordare *Gl'elementi della navigazione teorica e pratica*, *Esame di una macchina trebbiatrice*. Fu presidente della Società Economica di Capitanata. Morì a Foggia il 1814.

risulta che, dopo quella data, erano state censuate le terre delle seguenti località: *Lavoratorio del Casale*, *Reali siti di Orta* e *Camarelle* (nella locazione, quest'ultima, di Salsola) ed appartenenti tutte alle « terre salde » del Tavoliere, per un totale di carra 243,7, corrispondenti ad un'estensione attuale di ettari 4861,40. La lottizzazione delle « terre salde » appartenenti al fisco sarebbe stato il primo passo decisivo, a cui sarebbe seguita la censuazione delle « portate », delle « mezzane » e delle « mezzanelle », per una completa censuazione del Tavoliere ⁴⁸.

Bisogna dedurre che non soltanto il piano del 1782 fu una valida premessa per la legge di censuazione del Tavoliere, che sarà emanata nel maggio 1806 da Giuseppe Bonaparte e mediante la quale venivano, fra l'altro, abolite le servitù sulle « portate » nonché lottizzate ai coloni le « terre salde » così come ai proprietari di armenti le locazioni, ma occorre maggiormente rilevare che tale piano ebbe una sua attuazione, sia pur parziale ed iniziale, ma sempre concreta. Vieni fatto, perciò, di ridimensionare le conclusioni a cui è giunto, in proposito, il Lepre, il quale ha affermato che « se tarda fu l'azione governativa, tardi squillò il campanello d'allarme dei riformisti » ⁴⁹, laddove, invece, dalla maniera con cui fu formulato il programma di riforma agraria, con l'apporto, beninteso, della corrente dei pensatori meridionali, si evince che essi ebbero efficacia e validità nel determinare le decisioni governative.

4. *La « carta economica » per la utilizzazione dei terreni agricoli ed i « monti frumentari ».*

Connessi con l'iniziativa di censuare i terreni della « dogana di Foggia » erano due altri progetti ispirati ad un chiaro disegno programmatico. Essi consistevano, in primo luogo, nella compilazione di

⁴⁸ Rosati precisa, nella *Memoria*, che dopo le suddette « terre salde » sarebbe stata censuata « finalmente l'intera quantità di tutte le terre di corte lavoratorie che esistono attualmente nelle 23 locazioni del Tavoliere della Puglia ». Anche Rosati fu, inoltre, convinto dell'inscindibile complementarità fra agricoltura e pastorizia, in quanto afferma « Percorrendo tutti i tempi, nei quali si è posta in veduta la nostra Puglia, esaminando tutti i governi, che l'hanno signoreggiata e riflettendo a tutte le vicende, dalle quali è stata agitata, noi sempre ritroveremo che, ad esclusione di ogni altro uso dei suoi terreni, sempre alla pastura e all'agricoltura fu dedicata, che sono i due fonti inesauriti donde beviamo la nostra sussistenza » Cfr. A P d G B, *Riforme*, D

⁴⁹ A LEPRE, *Contadini, borghesi* ecc., cit., p. 108

una *carta economica* delle popolazioni e dei terreni del regno di Napoli, premessa fondamentale per la stima e conseguente valorizzazione delle aree agricole e, in secondo luogo, nel riordinamento dei « Monti frumentari ».

Consideriamo la prima proposta. Questa intendeva assolvere all'esigenza di eseguire rilevamenti statistici che, riportati in apposite mappe, potessero fornire un quadro dettagliato e preciso della situazione economica dei territori da utilizzare. In tali mappe si sarebbe dovuto precisare, in rapporto al numero della popolazione, l'estensione delle superfici, calcolate in « moggia », indicando la loro natura, se fossero montuose o pianeggianti, se coperte da boschi o montuose, quali adatte a coltura, quali a seminativi, la loro distanza dal mare e se vi fossero acque sorgive. Bisognava, inoltre, far presente quali zone fossero più fruttifere, quali meno e se di proprietà *feudale* o *allodiale*, quali appartenenti a *corpi ecclesiastici* o alle *badie*, oppure ai *Monti frumentari* o ai *luoghi pu laicali*. Dopo di che si sarebbe designata l'estensione del demanio feudale con i relativi diritti di pascolo o di semina nonché quelle zone del demanio delle università possedute dai cittadini o date in affitto, con la notazione degli introiti fiscali.

Furono incaricati i governatori locali, affinché si occupassero di darne disposizione agli organi dipendenti di loro giurisdizione, facendosi coadiuvare dagli amministratori delle università e da sei dei più esperti ed anziani cittadini. Il lavoro si sarebbe dovuto compiere entro due mesi, dopo di che i governatori avrebbero dovuto far pervenire le singole mappe al Consiglio di finanza. Queste istruzioni furono elencate in fogli d'ordine stampati e diffusi, per regio mandato, presso i *commissari di campagna* e i prèsidì locali. Uno dei fogli d'ordine è accluso, come esemplare, ai manoscritti facenti parte della miscellanea F⁵⁰.

Alcune carte *descrittive*, o fogli di « appuramento », già erano serviti, come si legge nel manoscritto intitolato: « *Per la descrizione dell'estensione delle terre del regno* », a ricavare, per gli anni 1779-80 e 1780-81, la situazione delle aree di terreni alienati dati a seminativo in rapporto a quelli usati per erbaggio⁵¹. Nella « rappresentanza » del Cianciulli si fa, del pari, riferimento a « carte venute

⁵⁰ Cfr doc I

⁵¹ Dall'estensione di *salme* 1299 dell'anno 1779-80 i terreni seminativi erano passati, nel successivo 1780-81, a *salme* 1521, prevalendo su quelli dati a pascolo Cfr doc VI

da Foggia » e ad una « mappa trasmessa a Vostra Maestà da Foggia »⁵², che aveva consentito un computo delle « mezzane » e « grosse masserie di terre di corte » del Tavoliere, destinate alla « riseca »⁵³. Ora si trattava di intraprendere un'opera di vasta mole, la quale, sistematicamente, partendo da ogni singola provincia ed unendo, poi, i risultati via via conseguiti, conducesse ad un esame appropriato dei terreni, non solo del Tavoliere, ma di tutte le province dipendenti da Napoli, unitamente al computo della popolazione ivi residente e delle sue condizioni di vita. Fino a che punto, c'è da domandarsi, fu condotto il lavoro e si eseguirono le dettate istruzioni? Quali furono le difficoltà incontrate? I succitati esempi sono sufficienti a spiegare solo uno stato di parziale avanzamento dell'opera. Non così è da dire della seconda parte di essa, quella che riguarda lo studio demografico del paese e per cui, come si vedrà in seguito⁵⁴ e come lo consente la documentazione, si poté addivenire alla esatta stima dell'entità della popolazione del regno suddivisa nelle singole province, facendo uso appunto di un'acuta indagine statistica, mossa da esigenze sociali di rinnovamento profondamente sentite.

Quanto al riordinamento dei « Monti frumentari », esso fu motivato dal proposito di venire incontro ai bisogni dei contadini nei difficili momenti della semina e del raccolto⁵⁵. I coloni soggiacevano da tempo all'usanza dei contratti cosiddetti « alla voce », consistenti in gare all'asta, in cui si stabiliva, per lo più a luglio, periodo del raccolto, il prezzo del grano come anche quello di altri prodotti. Il procedimento di tale contrattazione era regolato da precise norme governative. Ben presto, però, nonostante prammatiche e disposizioni regie, i contratti *alla voce* divennero monopolio di commercianti e incettatori senza scrupoli, che imponevano ad arbitrio i prezzi delle derrate, fissando altissime percentuali nel praticare prestito di denaro allorché i coltivatori erano costretti a ricorrere a loro, durante la

⁵² Cfr doc XXXVIII

⁵³ « Le stesse terre con le mezzane corrispondenti, rilevo dalle carte venute da Foggia, aver l'estensione di circa versure 39 000 » Cfr doc XXXVIII

⁵⁴ Cfr sg. Cap V.

⁵⁵ Gli studi finora condotti sui Monti frumentari non sono molti, tuttavia cfr A LEBRECHT, *Le Casse di risparmio italiane ed estere*, Verona, 1912 G TAMMEO, *I Monti frumentari e le società cooperative di credito*, Foggia, 1876. L FRANCHETTI, *Condizioni economiche ed amministrative delle province napoletane*, Firenze, 1878 G THEO, *I Monti frumentari in Terra di Lavoro*, Caserta, 1878 A SALADINO, *I Monti frumentari e l'istituzione dei Monti pecunari nel Principato citeriore*, in *Rassegna storica salernitana*, dicembre 1951, n 4, XII, pp 219-267 Possidenti e commercianti nel Principato citeriore durante il decennio francese, Salerno, 1958 G MASI, *I Monti frumentari* ecc, cit. *ibidem*

semina, per sopperire alle spese necessarie. Nella maggior parte dei casi, dovendosi pagare in grano il debito contratto, i coltivatori non riuscivano a trovare un margine di guadagno e il quantitativo, che dovevano versare agli « arrendatori », superava l'entità del prodotto. Ciò portava molti alla completa rovina.

Ben accetta era stata, perciò, fin dal secolo precedente, la fondazione dei Monti frumentari. Questi, sorti come istituzioni d'indole religiosa e a carattere prettamente associativo-popolare, erano stati propugnati entusiasticamente, nel 1697, da Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento, che, colpito « dallo squallore in cui gemevano quasi tutti i coloni della sua vasta diocesi, i quali per mancanza di denaro dovevano assoggettarsi ad avidi ed inumani usurai », volle provvedere sia ai vantaggi dell'agricoltura sia « al bene degli industriosi ma poveri contadini, campandoli da quelle usure smodate le quali, col non serbare alcuna proporzione fra il comodo che dà il denaro e l'aggio che se ne paga, assorbiscono in breve giro di tempo l'avere di un infelice »⁵⁶.

Si costituirono centinaia di Monti frumentari in molte regioni agricole d'Italia. Svolsero una benefica funzione, fornendo crediti a bassissimo interesse, specialmente in natura e prestando le sementi a piccoli coltivatori, di cui tutelavano il lavoro dal prevalere dell'attività feneratizia di famelici imprenditori privati⁵⁷. Dopo circa un secolo di esistenza, però, avevano cominciato a mostrare sintomi di decadenza. Senza controllo, senza registri, senza esatte regolamentazioni, caduti anch'essi in balia di approfittatori, si trovavano in una condizione di disordine che, nel suo aspetto prevalente, manifestava chiaramente che era venuto meno lo spirito animatore di pubblica beneficenza grazie a cui erano sorti. Nel 1741, perciò, in seguito al concordato con la Santa Sede, lo stato napoletano li pose sotto la vigilanza di un *Tribunale misto*, composto di laici ed ecclesiastici. Tale processo di laicizzazione, contrariamente al previsto, non fece che accrescere la loro insufficienza, tanto da poter dire che in molti casi erano divenuti « cartolari », esistenti, cioè, soltanto sulla carta. Intervenne finalmente un dispaccio del 17 ottobre 1781, firmato da Ferdinando IV⁵⁸, con cui, tenuto presente che, dei 500 e più

⁵⁶ *Annali Civili del Regno di Napoli*, vol XX, maggio-agosto 1839, Napoli, 1839, fasc XXXIX, pp 65-69

⁵⁷ V FRANCHINI, *Gli indirizzi e le realtà del Settecento economico romano*, Milano, 1950, pp 85-94

⁵⁸ G. FORTUNATO, *I Monti frumentari nelle province napoletane*, in *Scritti vari*, Trani, 1900, p. 405.

Monti frumentari delle province, molti erano interamente mancanti e moltissimi deteriorati⁵⁹, si prescriveva, non solo che fossero riordinati e attivati, ma che a vantaggio del bene generale fosse eretto un Monte governativo, perché gradualmente, praticando il modico interesse del 3 %, si potesse venire in soccorso delle province meno fornite.

Nuovi particolareggiati spunti d'indagine si colgono da tre documenti inediti, relativi a questo tema. Il primo contiene un « *Ri-stretto* » del piano del « *Monte frumentario generale del regno* », il secondo, con la data del 1781, reca un « *esame* » del progetto ed il terzo una successiva rielaborazione critica del piano di fondazione del Monte stesso⁶⁰. Il Monte frumentario « generale », come è detto nel primo documento, sarebbe sorto a Napoli con i fondi ricavati dalle rendite dei « Benefici vacanti », delle « chiese e Benefici di regio patronato », nonché dalla mensa vescovile di Mileto. Il fine della sua istituzione era codificato dall'articolo II così formulato: « Per legge fondamentale il grano dovrà distribuirsi ai poveri agricoltori e massari del regno per uso di semina con l'obbligo di restituirlo senza alcun aumento nella futura raccolta »⁶¹. Si badava, poi, a che la distribuzione delle sementi fosse eseguita a beneficio di gente realmente bisognosa, nei luoghi in cui ve ne fosse effettiva necessità, nel tempo adatto e nella quantità opportuna. La Camera della Sommaria avrebbe svolto un compito ispettivo sui fondi che avrebbero costituito il Monte e l'*avvocato della Corona* avrebbe avuto cura di far osservare le norme di legge concernenti penalità imposte per eventuali infrazioni.

L'*esame* del progetto contiene, a sua volta, una critica molto

⁵⁹ Sulle vicende dei Monti, pur allo stato incompleto delle ricerche documentarie su di essi, si è soffermato, dando uno sguardo generale ai vari periodi della loro esistenza, Giustino Fortunato. Questi ne ha indagato gli sviluppi anche dopo l'età ferdinanda. Ha notato che, dopo la rivoluzione francese, il capitale del Monte fu incamerato dal governo, fu abolito il Tribunale *misto* ed i Monti comunali vennero abbandonati a se stessi. Alcuni furono ceduti al demanio ed i più vennero sperperati dalle autorità municipali del tempo. Una ripresa vi fu nel successivo periodo borbonico, quando il loro numero ascese a più di 700 (anno 1830). Con il nuovo ordinamento dello stato italiano dopo l'unità (legge comunale e provinciale del 10 marzo 1865), furono sottoposti, come opere pie, alla tutela delle deputazioni provinciali, ma cominciò la loro decadenza, perché fu tolto l'obbligo della presentazione dei bilanci preventivi e del rigoroso esame dei conti consuntivi. Nel 1876 la commissione per la riforma delle opere pie propose genericamente la trasformazione dei « Monti inattivi » in istituti « che meglio corrispondessero al benessere delle classi agricole bisognose ».

Cfr G. FORTUNATO, *I Monti frumentari* ecc., cit., pp. 405-416.

⁶⁰ Cfr doc. IV-V-VI.

⁶¹ Cfr doc. IV.

avveduta di alcuni argomenti precedentemente trattati. In seguito alla quale critica fu prospettata al governo la possibilità di una revisione del piano. Uno dei punti essenziali contestati è che, contrariamente a quello che fino allora si era pensato, l'elargizione delle sementi non avrebbe procurato il vantaggio auspicato, in considerazione del fatto che non era e non è tanto la mancanza di grano che rendeva e rende inattivo un agricoltore, quanto un « concorso di differenti cause », fra cui occupa posto preminente la mancanza di denaro ⁶². È di denaro che ha bisogno il colono il quale, dopo aver seminato, non ha fatto ancora molto, perché ha bisogno di mezzi per condurre a termine la coltivazione. Sarebbe stato necessario non soltanto soccorrerlo durante la semina, come avevano sempre fatto i Monti, ma seguirlo nei non meno cruciali periodi della coltivazione e del raccolto.

Altro argomento oggetto di dibattito, che si rinviene nel suddetto *esame*, è quello secondo cui bisognava considerare errore fondamentale, commesso dalle amministrazioni dei Monti negli anni precedenti, il ridurre le sovvenzioni agrarie ad un solo tipo di prodotto e cioè al frumento, mentre si potevano estendere ad altre colture. Tale unilateralità comportava delle sperequazioni come quella di venire incontro solo ad alcune categorie di contadini ed abbandonare le altre. Non solo, ma si correva il rischio di distribuire sementi in luoghi non adatti e senza praticare le migliorie agrarie con l'uso, ad esempio, dei maggesi, laddove invece, secondo quanto insegnava l'*aritmetica politica*, le varie branche di agricoltura andavano tra di loro « bilanciate », perché ogni terreno potesse avere il tipo di coltura a sé confacente.

Considerato che l'istituzione di un Monte frumentario, strutturato secondo gli schemi che reggevano i vecchi Monti, avrebbe creato degli inconvenienti e poco vantaggio all'agricoltura, la nuova proposta contemplava la distribuzione non più di sementi, ma di denaro necessario a completare tutto il ciclo di lavorazione agricola. Si sarebbero avuti, così, tutti i vantaggi previsti dalla riforma, senza gli svantaggi precedentemente esaminati. Dovevano essere istituite, a tal fine, delle casse di prestito nelle più importanti zone agrarie del regno e particolarmente una a Foggia, un'altra a Barletta, a Lecce e via via a Taranto, Crotona, Cosenza, Matera, Salerno, Capua e infine due negli Abruzzi. L'operazione sarebbe stata agevolata dal fatto

⁶² Cfr doc V

che si sarebbero potuti indurre i banchi ad aprire in alcune località delle casse di prestito con interesse, per permettere la circolazione di denaro nelle province. Poiché i banchi erano 6, sarebbe stato opportuno che si aprissero in 6 differenti città altrettante casse di prestito con un capitale, ciascuna, di 30.000 dc. e con il compito di anticipare denaro con l'interesse del 6 % oppure con il rilascio di pegni, o infine con garanzia (*malleveria*) di testimoni sicuri. Il denaro prestato con pegni sarebbe stato soggetto alle modalità comuni al prestito, vigenti, in tali casi, nei banchi e quello dato a « malleveria » si sarebbe dovuto restituire alla fine dell'anno con l'interesse, anch'esso, del 6 %.

Le critiche mosse alla prima stesura del piano ebbero tale efficacia, che il progetto fu rielaborato *ex novo* e fu ispirato effettivamente al principio fondamentale del prestito non più in grano, ma in denaro. Fu accolta anche la proposta che, a procurare i fondi necessari, sarebbero dovuti intervenire i banchi. Pertanto la sovvenzione prevista sarebbe stata fornita, oltre che dai *Benefici* e dalle *sedes vescovili vacanti*, anche dai banchi esistenti a Napoli. Questi vi avrebbero dovuto contribuire per la metà, adoperando il denaro solitamente usato nell'operazione dei pegni.

Una deliberazione regia stabiliva che si cominciasse a creare un primo Monte con sede a Foggia, centro di grande attività cerealicola. Quanto al fondo iniziale, esso sarebbe stato di dc. 120.000⁶³. In tale deliberazione erano indicati i principi istitutivi. Veniva precisato che l'istituto sarebbe stato ubicato nell'edificio della Dogana, il denaro sarebbe stato fornito da uno dei banchi di Napoli, le rimesse in denaro sarebbero state eseguite a Foggia. L'articolo IV diceva: « Dovrà essere il fondo del Monte impiegato in soccorso delle spese necessarie per la semina, coltura e raccolta delle vettovaglie dei territori atti a semina ». Il denaro sarebbe stato dato, per ogni versura (ha. 1, 23, 45)⁶⁴, nella misura di 18 dc, cifra necessaria per la semina, coltivazione e raccolto. Altre disposizioni erano inerenti all'organizzazione del sistema di pagamento, all'ordinamento degli uffici di amministrazione (il Monte avrebbe avuto come direttore un delegato e 4 governatori scelti fra i più « ragguardevoli individui » della città di Foggia) ed, infine, inerenti ai singoli dettagli sul funzionamento e sul personale addetto (segretario, ragioniere, cassiere, ecc.).

Il decreto di istituzione è la prova che il piano non rimase nel-

⁶³ Cfr doc VII.

⁶⁴ Cfr sopra, nota 15.

l'ambito delle astratte teorie. Ugualmente dicasi del fatto che i delegati dei banchi furono interpellati e, con l'occasione, fu inviato loro un foglio di istruzioni contenente le suddette disposizioni. In risposta a tale foglio, essi fecero pervenire al Consiglio di finanza una « minuta », apponendovi delle aggiunte. Una di queste contemplava che l'interesse sarebbe stato non più del 3 %, come era nel primo progetto, ma del 6 %. L'aumento era motivato dall'esigenza per cui, dovendosi indennizzare i banchi del 6 %, ne avrebbero avuto nocumento i fondi dei *Benefici* e delle *vacanze*, il cui capitale sarebbe rimasto inoperoso per tutto l'anno, perché a disposizione dei coloni, cui andava distribuito nei periodi prestabiliti. Si sarebbe dovuto, inoltre, sopportare un nuovo carico di spese per pagamento di impiegati, uso di carta da scrivere, acquisto di libri, spese postali ed altro. Tale aumento, tuttavia, era irrisorio al confronto dell'interesse che di solito si praticava nei prestiti « alla voce », in ragione, cioè, del 30 % e molte volte di più.

Interessante è un bilancio inedito delle rendite e dei beni di uno dei cosiddetti *Benefici di regio Padronato*, nella fattispecie della commenda dell'ordine costantiniano di San Giorgio, affidata all'amministrazione del marchese Simonetti per l'anno 1788. Da questo bilancio, eseguito col fine precipuo di devolvere l'attivo a vantaggio della nascente istituzione, si ricava che le entrate erano di dc. 16.274,16,07, mentre le uscite di dc. 14.092,5,03,2, il ricavato e cioè dc. 2.182,11,03,4, sarebbe servito a sovvenzionare i Monti⁶⁵.

A prescindere da quella che fu la sorte dei Monti nel periodo successivo, non può negarsi che, per quanto attiene all'età ferdinandea, la proposta formulata dai novatori meridionali fu consistente ed opportuna. Con l'aggiornare e il riformare la struttura dei Monti, come avveniva per consimili enti nelle più progredite nazioni d'Europa, si dava nuovo impulso ai fini sociali perseguiti da quegli istituti negli anni migliori della loro esistenza e si antivedevano, con il chiamare in funzione la cooperazione dei banchi pubblici, iniziative che saranno tipiche dei giorni nostri. Mi riferisco agli istituti di risparmio, che attualmente praticano il credito agrario e che, avendo come fine precipuo quello di offrire tutte le condizioni necessarie al miglior andamento del ciclo di produzione, sono intesi a predisporre tutto quanto contribuisca alla rinascita agricola di zone depresse, in concomitanza con interventi riformistici.

⁶⁵ Cfr doc VIII-IX

CAPITOLO III
RIFORMA TRIBUTARIA

1. *Imposte dirette e indirette.*

Il campo tributario, a causa di sistemi ingiusti e vessatori, era dominato da squilibri altrettanto numerosi quanto quelli che abbiamo riscontrato nell'economia agraria. Di quella situazione si rammaricava Palmieri. Egli avrebbe preferito, a quanto afferma, veder praticato il metodo turco nell'amministrazione delle finanze, piuttosto che quello allora vigente¹.

Le leggi tributarie si attuavano attraverso tre forme di tassazione dette del «catasto», della «gabella» e del «testatico». La prima, istituita con il catasto del 1642 e lasciata in vigore con la riforma del 1741, era basata sul principio, secondo cui «chi più possiede più paga»: i fisiocratici lo ritenevano valido perché «conforme a retta ragione»². Avrebbero dovuto essere soggetti all'imposta catastale tutti i proprietari in proporzione del reddito. Sul piano pratico, però, sorgevano tanti ostacoli causati sia dalla immaturità dei tempi sia dal persistere di antichi privilegi, che si arrivò a tassare le piccole industrie artigianali e perfino le braccia dei contadini non possidenti. Riuscivano, invece, ad esimersi da ogni fiscalismo i baroni che adducevano a pretesto le spese, da loro sopportate, dell'«*adoa*»

¹ G. PALMIERI, *Osservazioni sulle tariffe*, in *Scrittori italiani di economia politica*, Milano, 1805, p. 12.

² F. LONGANO, *Viaggio per la Capitanata*, cit., p. 15.

e del « relevio »³, nonché quelle categorie di cittadini nelle cui mani era accentrata una effettiva ricchezza fondiaria⁴.

Riversate sul ceto meno abbiente, le imposte divennero inesigibili, sicché le *università* (i comuni) « furono alla vigilia di essere tutte rovesciate dapoiché, al maturo del terzo, i cittadini, per evitare il pagamento della testa, delle braccia e dell'industria, si espatriavano e li più piccoli possidenti fuggivano, onde gli esattori erano ridotti a far le più violente esecuzioni »⁵.

La Camera della Sommaria concesse alle università di scegliere la forma di tassazione cui attenersi; ma ben poche accettarono quella del catasto, preferendo vivere « a gabella », cioè con le imposte dirette, che consentivano loro di ricavare almeno i fondi con cui pagare le spese pubbliche.

Il sistema delle « gabelle » presentava, a sua volta, degli inconvenienti per le tasse che incombevano sui generi di prima necessità. Tutto cadeva sotto il torchio del fisco: vino, farina, olio, sale, carne fresca e salata, formaggio, pesce e verdura; non ne erano immuni neanche il fieno, la paglia e lo sterco per il concime ... Alcuni generi erano sottoposti a duplice ed a triplice gravame. Per il vino si pagava la « *trasitura* » o dazio sul vino messo nelle botti, il dazio del vino « *in taberna* », cioè sulla vendita e la tassa della *bandiera* o della « *frasca* » (insegna), che i venditori ponevano sulle facciate dei pubblici spacci. La carne era sottoposta allo « *jus scannagii* », o diritto di macellazione, alla tassa della « *bucceria* » o rivendita e a quella dei fornelli, che andava a favore dei baroni che avevano la privativa dei fornelli per la cottura. A Bari, a Trani, a Ruvo e ad Acquaviva v'era la « *giummella* », che si soleva prelevare dalle messi dopo la trebbia o battitura e consistente nel 5-6 % del valore di quanto veniva raccolto. V'era, poi, la tassa di molitura o di macinato, che arrivava fino ad 8 carlini a tomolo e che superava spesso lo stesso costo delle derrate. Non meno esose erano le imposte sugli equini. Il duca Caracciolo, secondo quanto narra il De Salis Marschlins, soleva spesso

³ A queste contribuzioni, consistenti l'una nel compenso per l'esenzione dall'obbligo del servizio militare e l'altra nelle spese di successione ereditaria, essi in realtà sfuggivano, facendo appello ad antichi privilegi feudali Cfr L. BIANCHINI, *Storia delle finanze*, cit., p. 294

⁴ « Il catasto colpì il capo e il lavoro, lasciando illesi i nobilmente viventi, ossia gli oziosi, tassò l'industria, il mestiere, senza distinzione di luogo né di tempo, applicato ai mestieri del secolo XVIII il reddito stabilito più che un secolo innanzi, al mestierante di un povero borgo egual tributo che a quello di una grande città » (M. SCHIPA, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli, 1904, p. 668)

⁵ Cfr doc XXXIII

recarsi in Puglia per amministrare direttamente i suoi feudi⁶. Aveva, anzi, costituito un'industria basata sull'allevamento e possedeva 3.000 capi di bestiame per lo più ovino, che gli permettevano una produzione notevole di lane e formaggi. Era riuscito, altresì, a creare relazioni commerciali con l'estero. Intervenne, però, il fisco ed oppresse talmente l'industria nascente, che questa cominciò ben presto a declinare e con essa l'esportazione.

Altra forma tributaria in uso era il « testatico », che ricadeva non solo su ogni singola famiglia, come il *focatico* e l'odierna imposta di ricchezza mobile, ma anche sui componenti di essa, non esclusi i minorenni da 14 a 15 anni. Il *testatico* lasciava immuni i proprietari terrieri, i « medici fisici », gli « spetiali di medicina », i « notari » e gli « uomini di scienza », perché la scienza « è dono di Dio e per nessun prezzo si può valutare »⁷. Quindi anche tale gabella colpiva le classi più povere. Gli scrittori coevi sono concordi nel notare che le imposizioni erano più gravose a causa dell'ingordigia di coloro che erano preposti agli uffici di riscossione come i *regi perceptor* o ministri baronali, cui il potere centrale demandava il diritto di « spremere e assassinare le province »⁸.

Ne scaturiva quel quadro desolante che tracciava, da scrittore contemporaneo, il Palmieri, dicendo. « Migliaia di uomini forti e robusti vivono nell'inverno col raccogliere erbe e funghi e colla caccia delle lodole alla fiaccola e, nell'està, col furto e colla rapina. Tali uomini non sono solo nella Puglia, ma formano una parte del popolo della più ricca città di tal regno, la città di Foggia, ove risiede un Tribunale, spettatore dei loro delitti. Tutta la Puglia offre simili spettacoli: gli abitanti di alcuni villaggi non hanno altra occupazione che il contrabbando e la rapina »⁹. Il pressante fiscalismo aveva, d'altro canto, impedito il formarsi di una classe industriale attiva ed operosa che potesse avvantaggiare l'economia. In Terra di Bari i feudatari detenevano il monopolio dei cereali, dell'olio e del vino, il che, nota il Riedesel, li rendeva « padroni assoluti del popolo »¹⁰ e questo, in gran parte, come può immaginarsi, viveva nella miseria¹¹.

⁶ U DE SALIS MARSHLINS, *Nel regno di Napoli* ecc, cit, p 51

⁷ C TIVARONI, *L'Italia prima della rivoluzione francese*, Torino, 1888, p 359

⁸ G PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al regno di Napoli*, Napoli, V Flauto, 1788, p 140

⁹ G PALMIERI, *Riflessioni*, cit, p 285

¹⁰ H VON RIEDESEL, *Riese durch Sicilien* ecc, cit, p 45

¹¹ G M GALANTI, *La Terra di Bari nell'ultimo quarto del secolo XVIII (relazione al re Ferdinando IV)*, in *Rassegna pugliese*, Trani-Bari, 1894, vol XV, n 9-10, p 423

Quanto poi alle *decime*, riscosse sulla produzione lorda, esse equivalevano alla quarta ed alla quinta parte dei raccolti. Nelle annate sterili si risolvevano in una vera e propria confisca a danno dei braccianti. Fra le assurde imposizioni che opprimevano la città di Valenzano, in provincia di Bari, v'era quella per cui, ogni sabato, i poveri mariti dovevano versare un certo contributo per aver avuto il privilegio, durante la settimana, di stare a letto con le proprie mogli¹². I cittadini di Acquaviva, nella stessa provincia, stanchi dell'oppressione dei principi De Mari, si rivolsero alle autorità, perché mettessero freno alla loro ingordigia. La domanda fu accolta e si eseguì un'indagine; ma furono tante le minacce e gli intrighi dei De Mari, che re Carlo di Borbone, sviato dalle false dichiarazioni degli « uditori » di Trani, con dispaccio emanato in Caserta il 16 febbraio 1756, ordinò d'infliggere « el competendo castigo » anziché al principe, a coloro che si erano fatti promotori della proposta, tra cui v'era l'arciprete di Acquaviva, Mons. Cantarella¹³. Vita grama conducevano, pertanto, molti strati sociali nelle varie università, le cui entrate erano affidate agli organi burocratici.

2. *Disordine e crisi delle amministrazioni comunali*

Dal punto di vista amministrativo e dei rapporti con il potere centrale, le città del regno, dalle più grandi alle più piccole, si dividevano in due categorie: demaniali e feudali. Le demaniali erano quelle che, per sottrarsi al dominio dei feudatari, si riscattavano, pagando loro denaro e proclamandosi demanio regio¹⁴. In tal caso, quando non erano affidate alla direzione di magistrati inviati dalla capitale col nome di delegati, erano amministrate da chi veniva eletto annualmente fra i maggiorenti di ciascuna città col sistema del bal-

¹² G. MONTI, *La feudalità napoletana nel 1737 e un oscuro riformatore*, Benevento, 1928, p. 115.

¹³ A. S. B., *Processi antichi*, fol. 12 fs. 2.

¹⁴ L'usanza era in vigore fin dagli anni del vicereame spagnolo « I duecento anni che durò la mala signoria di Spagna », dice il Carano, « rappresentano il periodo più duro ed infelice del nostro Mezzogiorno: liti giudiziarie dei Comuni che difendevano dinanzi ai tribunali i loro diritti ed averi e rivolte terribili! Vendite e ricompre di Comuni » (G. CARANO DONVITO, *Ordinamenti municipali del Reame di Napoli*, in *Annali di Giurisprudenza*, Bari, 1930, vol. I, p. 232) « L'animo di chi studia i documenti delle università del secolo XVII è preso da sgomento. La decadenza di molte terre e città nacque certamente da questa persecuzione fiscale! » Cfr G. CECI, *Normanni d'Inghilterra e Normanni d'Italia*, in *Archivio scientifico del R. Istit. di Scienze Economiche e Commerc. di Bari*, Bari, 1932-33, vol. VII.

lottaggio e secondo le norme stabilite dalle prammatiche. Nonostante il regime elettivo, non v'era, però, possibilità di disporre liberamente dei pubblici fondi. Per le spese d'interesse comune si attingeva ad un piccolo quantitativo di denaro sotto la voce di « spese straordinarie ». Non erano infrequenti i casi di alcuni funzionari i quali, per sopperire allo scarso guadagno, cercavano tutti i mezzi per approfittare delle casse comunali.

Causa di disordine era l'abitudine, secondo cui i bilanci presentati annualmente dai sindaci uscenti, venivano discussi dai *fiscali*, che in genere erano i sindaci che subentravano e che venivano designati con l'appoggio dei primi. È facile pensare quanto fosse partigiana e addomesticata l'approvazione di quei consuntivi. Identica era, del resto, la situazione dell'amministrazione dei *luoghi pu laicali*, che non dovevano rendere conto ad alcuno del proprio operato. A ciò si aggiunga che la corsa agli impieghi e l'avidità degli incarichi portavano a costituirsi dei partiti l'un contro l'altro armati in continui litigi elettorali, che ad altro fine non miravano che « ad avere in mano l'università »¹⁵. Ne conseguiva aggravio di spese e svantaggio della cittadinanza. « Oltre al danno che procurano alle particolari famiglie, distraendole dall'adempimento dei propri doveri, fanno massimo aggravio al corpo dei cittadini, atteso a spese delle università tali litigi si sostengono nei tribunali della capitale, dove si sentono tante cause di nullità di elezioni di amministratori »¹⁶. Non mancavano, poi, lotte motivate dall'esigenza, sentita fin da decenni addietro, di far accedere alle cariche pubbliche un più equo numero di rappresentanti del « popolo primario » al confronto di quelli dei nobili, che fin dal secolo XVI le avevano monopolizzate mediante i cosiddetti « sedili chiusi »¹⁷. Tranne alcuni casi sporadici, le contese erano originate da interessi privati. Quindi i veri padroni e arbitri delle città erano i partiti ed i potenti che li capeggiavano.

Le condizioni delle città *infeudate* non erano migliori, perché vi si aggiungevano le angherie dei baroni, che facevano in modo da regolare tutto a proprio vantaggio: scelta di amministratori, esazione

¹⁵ Cfr doc XXX

¹⁶ Cfr doc XXX

¹⁷ È da notare la controversia che si svolse a Bari durante il regno di Carlo di Borbone, allorché, nel 1745, la *piazza del popolo primario* chiese al governo che potesse accedere al consiglio cittadino, oltre la *piazza dei nobili*, anche un maggior numero di esponenti del proprio ceto, cui appartenevano commercianti e professionisti. La controversia durò per molti anni, finché nell'aprile 1798, durante il regno di Ferdinando, fu concesso a ceti più democratici l'accesso alle cariche pubbliche. Cfr BNB, *Fondo D'Addosio, Deliberazioni decurionali*, a 1565, 1583, 1745, 1798

di tasse e dazi e così via. Sulle università gravavano, perciò, le spese ordinarie e straordinarie dovute alla *regia Corte*, i pagamenti delle annualità dovute ai *creditori strumentari*, le contribuzioni spettanti ai baroni per concessione di *corpi giurisdizionali*, come *bagliva*, *zecca*, *portulania*, che i comuni demaniali avevano dovuto avocare a sé in compenso di essersi esentati dal mantenimento del governatore locale e infine gli altri pesi civici necessari al mantenimento degli impiegati. Tra questi vi era un medico, un chirurgo, un *orologiaio*, un *letterario* e le *nutrici* per gli *esposti*. Considerate le spese delle università, si rileverà che superavano in modo esorbitante le entrate. Da ciò il deficit più rovinoso; i comuni erano indebitati fino all'osso per migliaia di ducati, corrispondenti a quelli che oggi sarebbero molti miliardi di lire.

3. *Piano per l'istituzione delle Intendenze*

L'indebitamento dei comuni, se si consideri sempre più a fondo la questione, era dovuto oltre che ai furti, alla corruttela ed al favoritismo, anche al regime monopolistico connesso con l'uso dell'affitto delle gabelle e lo sperpero del pubblico denaro in spese inutili assorbite da una genia di approfittatori. Questi, non essendo sottoposti ad alcun controllo, abusavano in tutti i sensi¹⁸.

Dannosissima era, fra tutte, la categoria degli appaltatori di gabelle (*arrendatori*), esponenti di una pratica di usura o strozzinaggio legalizzato. Costoro in modo molto simile a quanto avveniva per i contratti « alla voce » riguardanti i prodotti agricoli¹⁹, approfittavano nella seguente maniera: i comuni non potevano pagare le pubbliche contribuzioni e vendevano all'asta le gabelle, ebbene gli arrendatori, prendendo l'appalto di queste, prestavano denaro ai comuni con la contropartita di esigerne gli introiti con alto tasso di interesse. Si dava a tali individui la possibilità di perseguitare e oltraggiare, sotto la tutela della legge, qualsiasi cittadino tacciato d'insolvenza fiscale.

Il sopruso veniva aspramente condannato da Filangieri, il quale richiamava l'attenzione sul fatto che, quando le rendite del fisco erano date in affitto e l'esecuzione si faceva in nome e per conto

¹⁸ Cfr doc XXXIII

¹⁹ Cfr sopra Cap II.

degli appaltatori, i disordini, invece di diminuire, si accentuavano. « Non sono io il primo ad attaccare », dice Filangieri, « questo metodo assurdo d'esazione, che dà in mano ai privati cittadini il diritto di perseguire in nome della legge i loro concittadini. Tutti gli scrittori patriottici, tutti gli ingegni che si sono consacrati al bene pubblico hanno declamato contro questo abuso distruttivo della tranquillità pubblica e del buon ordine dello stato »²⁰. Lo stesso economista paragona la figura dell'*arrendatore* di gabelle a quella del pubblicano della Roma antica. Roma aveva condannato a simile tipo di tassazione le province conquistate, ma ne aveva lasciato immuni i cittadini della metropoli. Nelle province imperiali, affidate all'arbitrio di loschi approfittatori, si giunse a tali eccessi che, secondo quanto narra Svetonio, un pubblicano delle Gallie, al tempo di Augusto, per accrescere l'introito mensile dei tributi, divise l'anno non in 12 ma in 14 mesi ...²¹.

L'esosità degli appaltatori del sec. XVIII raggiungeva forme così aberranti che alcuni di loro non esitavano a confiscare le tegole dei tetti e perfino gli attrezzi di lavoro di quanti non potevano pagare le tasse²². I tribunali provinciali non operavano il dovuto controllo e sfuggiva ad essi ogni notizia di illegalità a causa della frattura che esisteva tra la capitale e le province. Nel caso, poi, che le malversazioni venissero a loro conoscenza, non erano in grado di apporvi i necessari rimedi, anche perché la maggior parte delle leggi era a favore degli abitanti di Napoli e trascurava quelli delle altre città.

La mancanza di freno, se da una parte faceva abbandonare le province alla mercé delle malversazioni di privati approfittatori e cricche organizzate, dall'altra, lasciandole nella più grande trascuratezza, senza industrie o attività produttive, le rendeva terre di sfruttamento a vantaggio della capitale. Questa, come « un sifone », fagocitava tutte le sostanze del regno e le « rivomitava » all'estero per poter acquistare oggetti di lusso e « di comodo », di cui si era resa debitrice verso tutte le nazioni: « Nelle province del regno all'infuori di un po' di agricoltura e di pastura mal dirette per gli infiniti incep-

²⁰ G. FILANGIERI, *La Scienza della legislazione*, II ed veneta, tomo II, Venezia, 1796, p. 407.

²¹ G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., pp. 408-409.

²² « La specie più in voga sbocciata nel viceregno, fiorente nel regno borbonico, fu quella del capitalista che trafficava sulla pubblica finanza, prendendo in fitto o comprando le entrate pubbliche e traendo dal capitale investito il frutto del 7, del 10 e fin del 12 per cento. Era la forte, numerosa, audace e temuta consorteria dei fiscali, dei consegnatari di Adoa e degli arrendatori » Cfr M. SCHIPA, *Il regno di Napoli* ecc., cit., p. 670 Cfr doc. XXXIII.

pamenti che vi sono, non vi è altra risorsa, non solo non vi sono manufatture, ma mancano comunemente di tutti i mestieri necessari alla vita, in guisa che per avere le cose necessarie al comodo, conviene che si abbia ricorso alla capitale, dove tutto è riconcentrato e dalla quale come da un sifone sono assorbite tutte le sostanze delle province, per essere da questo vomitate fuori del regno per li tanti oggetti di lusso »²³.

Gli elementi fondamentali, diremmo, di rottura consistevano, a volerli sintetizzare, in un'eccessiva pressione fiscale a danno dei sudditi meno forniti di possibilità finanziarie e in un disavanzo incalzante nelle città delle province. Queste, a loro volta, erano in pieno disordine per la mancanza di medio circolante, per la corruzione degli impiegati, per l'arrivismo degli uomini politici e la povertà dei contribuenti, sicché i responsabili dell'amministrazione dei pubblici fondi, per non dichiarare bancarotta, erano costretti a vendere all'asta ad esosi speculatori le entrate annuali e gli introiti del fisco.

Come far fronte alla situazione? Bisognava innanzi tutto risolvere il problema più grave: arginare il dilagante disordine che affliggeva l'amministrazione delle rendite delle università. I riformatori, che, del resto, trovavano consenziente, in linea di massima, il supremo Consiglio di finanza, cominciarono subito a provvedervi. Le discussioni e gli interventi furono di un'entità che solo oggi è consentito di valutare appieno, in seguito alle testimonianze che sono venute alla luce²⁴.

Interessantissimo, perché fornisce nuove possibilità di approfondimento sugli istituti borbonici, dando modo di sottoporre a re-

²³ Cfr doc XXXIII

²⁴ Occorre rilevare che, a proposito della riforma tributaria, la metodologia sulla ricerca delle fonti si è rivolta spesso all'indagine sui catasti *onciari* e *carolini*, per la facilità che si ha di rinvenirvi dati sul reddito e sull'estensione della proprietà. Merito di aver propugnato questo metodo è del Ricchioni, per cui cfr *Saggio su l'estensione e distribuzione della proprietà fondiaria privata nel Mezzogiorno*, Città di Castello e Bari, 1946. Questo indirizzo ha avuto la sua funzione lodevolissima alcuni anni addietro, facendo volgere, per lo studio sulla distribuzione della proprietà, l'attenzione verso il campo del concreto e della fonte documentaria. Recentemente, però, si è visto che volerlo estendere a tutti i problemi riformistici e volersi rivolgere unicamente ai catasti per una ricostruzione storica sempre più aderente alla realtà dei fatti, significa seguire una prospettiva alquanto ristretta, specie se si consideri che i dati catastali presentano dei difetti di base. Sono spesso errati, o inconsciamente per imperizia degli addetti al catasto, o a ragion veduta per motivi di evasione fiscale. Pertanto ne risultano frequentemente deduzioni errate e inconsistenti. È il caso dello studio condotto da G. MASI (*Strutture e società nella Puglia barese del secondo Settecento*, Matera, 1966). Questi, facendo suo il metodo del Ricchioni, si è inibita la disamina di molti problemi e argomenti riguardanti il campo riformistico del Mezzogiorno.

visione vecchie interpretazioni, è un manoscritto rimasto finora del tutto sconosciuto. Esso ha il seguente titolo: « *Per le Intendenze o Camere Provinciali* » e contiene un piano dettagliato per la fondazione, appunto, delle Intendenze²⁵. Il documento s'inizia con una breve ma serrata critica all'amministrazione della finanza pubblica, quale era allora praticata tramite gli organi comunali. Il punto più delicato e i difetti più palesi insiti nel sistema finanziario, il che è sfuggito a molti studiosi, consistevano proprio nel disordine derivante dall'erroneo procedimento, con cui venivano approvati i bilanci. Questi, come si è già accennato, erano discussi anno per anno, dai sindaci neo-eletti, che giudicavano sulla passata amministrazione. Poiché, però, i sindaci uscenti appoggiavano la candidatura di coloro che subentravano, il procedimento comportava un ciclo vizioso di compromessi e malversazioni. È detto nel manoscritto: « È inutilissimo che gli amministratori successivi facciano da fiscali della precedente amministrazione poiché come essi a capo dell'anno sono soggetti alla stessa visione, non hanno altra premura che di autorizzare i disordini passati, per essere garantiti coll'esempio del passato di quelli, che vogliono impunemente commettere, vedendosi perciò generalmente in ciascun paese l'università in mano di un partito il quale esclusivamente dal resto del paese dispone del pubblico peculio »²⁶.

La facilità di approfittare del pubblico denaro e l'avidità degli impieghi si risolveva, in ultima analisi, a svantaggio dei cittadini e degli onesti: « Tutti questi disordini che tengono lontani i buoni cittadini dall'amministrazione del pubblico peculio producono il massimo dei mali ed è quello, che il popolo che compone la classe degli uomini i più utili alla società, atteso con le loro braccia si sostiene la pastorale, l'agricoltura, le manifatture, il commercio, viene oltre modo oppresso, atteso quella popolazione, che avrebbe bisogno di pagare come dieci per le tasse e per i pesi pubblici, che sostiene, paga come quindici per le cause al di sopra dettagliate e per tutto ciòché è maleversato »²⁷. Il far conoscere quelle gravi pecche, avrebbe fornito il mezzo di « eccitare l'attenzione dei governi », perché potessero, almeno in parte, apportarvi un salutare rimedio. Dopo tale premessa, nel documento vengono proposti i mezzi più idonei ad eliminare quei dannosi scompensi. Il più efficace sarebbe stato

²⁵ Cfr doc XXX.

²⁶ Cfr doc XXX

²⁷ *Ibidem*

quello d'istituire degli uffici di controllo, atti a sottoporre a ispezione l'operato degli amministratori, assumendosi il compito di esaminare i bilanci presentati dalle amministrazioni uscenti. Si sarebbe, in tal modo, posto fine alla pessima usanza di seguire un preordinato accordo per la ratifica dei rendiconti annuali e si « sarebbe fatto perdere a coloro che amministravano, la voglia di approfittare »²⁸. Questi organi ispettivi sarebbero sorti in ogni capoluogo di provincia che fosse sede di Udienza e sarebbero stati denominati « Camere dei Conti », o « Intendenze ». Ebbene, ci troviamo di fronte alla stessa idea e terminologia che saranno divulgate per quegli enti che, creati durante il decennio francese, assolveranno appunto al compito di impedire abusi di carattere fiscale e stabilire più diretti contatti fra il centro e le province.

La citata relazione si sofferma, in seguito, prescrivendo dettagli sempre più accurati, sulle norme pratiche, che avrebbero dovuto consentire la messa in atto del progetto. Le Intendenze sarebbero state subordinate ai prèsi delle province dal punto di vista politico ed alla Camera della Sommaria, per quanto concerneva i bilanci comunali. Per il controllo sui « luoghi più laicali », la *Camera dei conti* sarebbe stata integrata da un *tribunale misto*, formato, cioè, da laici ed ecclesiastici. Il nuovo istituto avrebbe avuto a capo un « Udiente » che, con stipendio di 40 dc. al mese, sarebbe stato coadiuvato da due *maestri razionali* e due *prorazionali* con retribuzione mensile rispettiva di 20 e 14 dc. I bilanci sarebbero stati trascritti in appositi registri. La *camera provinciale* si sarebbe anche occupata di far eseguire gli effettivi pagamenti contemplati nei rendiconti ed avrebbe messo a carico degli amministratori le spese per le cause di *nullità* nella elezione dei candidati agli uffici comunali.

A prescindere da altre particolari disposizioni in esso contenute, è da puntualizzare l'importanza di questo piano. Tale importanza emerge ancor più, se lo si paragoni con uno consimile a firma di Giuseppe Zurlo²⁹. L'argomento trattato dallo Zurlo è identico: il progetto che quel ministro, chiamato a dirigere la segreteria d'azienda nel dicembre 1798, presentò il 13 giugno 1801 all'Acton per la fondazione delle Intendenze nelle singole province. Esso è stato recentemente oggetto di attenzione³⁰. Si è asserito che l'istituzione ivi pro-

²⁸ *Ibidem*

²⁹ *Memoria sullo stabilimento delle Intendenze provinciali*, A.S.N., Archivio riservato di Casa Borbone, f. 691 *Affari esteri*, f. 3609

³⁰ P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari, 1962, p. 350 sgg.

pugnata, pur mostrando punti di contatto con quella realizzata dai francesi, in quanto avente le stesse mansioni, tra cui quella del controllo sull'attività dei comuni e sugli agenti del fisco, se ne differenziava, poi, totalmente nella forma e nella sostanza. I nostri documenti riportano ad un quindicennio addietro lo schema di riforma propugnata dallo Zurlo: non bisognò attendere l'apporto delle giornate del '99 ed il dominio francese, per vedere discussa l'opportunità di quell'istituzione. La necessità di essa fu individuata fin dalla seconda fase dell'età illuministica.

Nuove chiarificazioni si possono fare anche in riferimento a quelli che sarebbero stati i mezzi per dare inizio al progetto e che sono ricavabili dai particolari elencati nella relazione conservata nell'Archivio « De Gemmis » di Bari. Mentre a proposito del piano dello Zurlo si è detto che vi mancano norme specifiche e non sono indicati i rapporti, che gli intendenti avrebbero dovuto avere con le Udienze provinciali (essi, al massimo, sarebbero stati nella condizione di semplici funzionari della segreteria d'azienda); invece nella relazione da noi messa in luce troviamo con precisione puntualizzati quei rapporti sia dal punto di vista politico sia da quello amministrativo. Dalla maniera, altresì, con cui sono determinati quei rapporti, si ricava che, proprio come nel riordinamento operato successivamente dai francesi, il nuovo organo burocratico avrebbe assunto il ruolo di rappresentante del potere centrale.

È da supporre, pertanto, che lo Zurlo, nel compilare il piano, abbia ricalcato, anche se non sempre fedelmente, quello del 1786 e che l'istituto creato alcuni anni dopo, durante il governo dei napoleonidi, per cui si ebbe una nuova strutturazione, che portò alla ripartizione del regno in 14 province con a capo di ciascuna un intendente, tale istituto trovasse in quel primo progetto la sua più diretta matrice. È questa un'altra prova dell'infondatezza della tesi di coloro che intendono sminuire l'opera degli illuministi al confronto delle innovazioni attuate nel decennio. È più logico dedurre, invece, che durante questo non si fecero che perfezionare ed attuare idee e programmi già propugnati negli anni aurei del riformismo settecentesco³¹.

³¹ L'opportunità delle prescrizioni contenute nel piano viene convalidata dalla considerazione che anche durante il restaurato governo borbonico, venne ripreso in esame quell'ente di amministrazione pubblica, nonché perfezionato con appositi decreti legislativi, finché si giunse alla legge istitutiva del 1° maggio 1816, con cui si stabiliva che l'amministrazione dei comuni fosse affidata all'intendente Subordinati ai vari ministeri, questi organi ispettivi si sarebbero occupati di diversi settori, dal finanziario,

4. *L'imposta fondiaria*

Se l'istituzione delle *camere dei conti* rappresentava un rimedio immediato, quasi il tamponamento della falla cui soggiacevano le finanze pubbliche, di ben più vasta portata ed implicante un programma dalla realizzazione più complessa e a lunga scadenza, era il problema tributario.

La mole degli abusi inveterati da sradicare imponeva che intervenisse un'azione graduale e coordinata da condursi in un certo progresso di tempo, perché potesse raggiungersi un rinnovamento efficace e duraturo. La formulazione di alcuni principi programmatici sintetizzati, con il consueto stile dalla limpida e stringata logicità, tipica della prosa del De Gemmis, ci fa arguire, in una memoria molto significativa, qual fosse il fine precipuo cui doveva ispirarsi la futura azione riformatrice³².

Sottoposto ad accurata critica il sistema delle imposte indirette riguardanti i generi di consumo e di prima necessità, come quelle che incidevano sulle classi indigenti, unitamente al coacervo di pesi che interessavano i prodotti di scambio con il conseguente intralcio per il commercio, appariva la necessità di abolire il vigente sistema di dazi ed istituire un'unica imposta sui beni fondiari. La nuova imposta sarebbe stata proporzionata al valore della proprietà e sarebbe stata attribuita senza l'ostacolo di privilegi derivanti dalla nascita, dai titoli nobiliari e da varie prerogative. L'unica imposta atta a conciliare gli interessi della pubblica amministrazione con quelli dei privati cittadini sarebbe stata quella sui redditi annuali dei beni fondiari: « L'imposizione non può adunque essere meglio situata che su di una rendita annuale, dapoiché non vi è altro mezzo da soddisfare un debito annuale che una rendita annuale. Né vi è altra rendita annuale, che sulle terre e sulle proprietà »³³ L'idea aveva cominciato a farsi strada fra gli uomini politici e gli spiriti « più intelligenti », era

per quel che concerneva la finanza interna e le rendite pubbliche, a quello militare, per il reclutamento dell'esercito, da quello relativo alla vigilanza su coloro a cui era affidata la tutela delle rendite stesse, a quello di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico. Rimaneva sempre valido, però, il principio della funzione di controllo, come si deduce dall'art 8 della suddetta legge che, tra l'altro, prescriveva « L'Intendente riceve le domande e le doglianze dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei particolari nelle materie di sua competenza e vi provvede a norma delle leggi » *Repertorio amministrativo, ossia collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali regolamenti ed istruzioni dell'amministrazione civile del regno delle Due Sicilie*, Palermo, Dalla reale stamperia, 1841, III ed., vol I, p 10.

³² Cfr doc XI e XIII

³³ Cfr doc XIII

d'uopo far sì che questi la portassero « fino alla convinzione con le loro dimostrazioni »³⁴.

Significava, in parte, riprendere la teoria dei fisiocratici con la differenza e la novità di tassare redditi annuali, nel mentre che con energia si sosteneva l'abolizione di particolarismi che esentassero dal dovuto pagamento³⁵. Queste tesi coincidono in vari punti con quelle che proprio in quegli anni andava enunciando Gaetano Filangieri (la prima edizione della *Scienza della legislazione* è del 1780). Filangieri, infatti, affermava, di contro all'inutilità delle numerose imposte indirette, l'opportunità di istituirne una sola diretta e sui possedimenti terrieri. Faceva, in proposito, una similitudine molto appropriata: « I dazi sono come i salassi. Se noi pungiamo in cento punti il nostro corpo, noi ci metteremmo al martirio e non si estrarrebbe quella quantità di sangue che si fa uscire da una sola insensibile incisione di una vena »³⁶. Come nel salasso, che ha per fine la salute del corpo umano, è da preferire un'unica incisione alle cento che martirizzano il paziente, così, per raggiungere il bene dei cittadini e la ricchezza dello Stato, è da preferire un unico *dazio* diretto. Egli, inoltre, elencava i vantaggi che avrebbe comportato questa innovazione e che si potevano riassumere nei seguenti punti: 1) liberare i contribuenti dalle ben note vessazioni commesse dalla schiera numerosa degli esattori e appaltatori di gabelle, in quanto per le riscossioni di nuovo tipo ne sarebbe stato sufficiente un numero di gran lunga inferiore; 2) togliere tutti quegli intralci che il gravame fiscale provoca ai danni dell'agricoltura, del commercio e dell'industria, scoraggiando l'imprenditore e inaridendo le fonti della ricchezza, 3) essere più facile accertare l'entità dei beni fondiari appartenenti ai cittadini; 4) poter fissare la tassa sul quinto del prodotto netto, dopo aver attribuito ai terreni il loro giusto valore, senza che il contribuente si trovasse nella condizione di non poter far fronte al pagamento dovuto: gli interessi del popolo venivano, così, a coincidere con quelli del governo, diversamente da quanto avveniva nel sistema vigente ove, per il disordine delle imposte indirette, quegli interessi erano spesso contrastanti.

La trasformazione del regime tributario, lungi dall'avvenire in modo istantaneo e inconsulto, si sarebbe ottenuta mediante un'opera diligente e graduale: « Questo cambiamento non solo non dovrebbe

³⁴ Cfr doc XIII

³⁵ Cfr doc XI

³⁶ G. FILANGIERI, *La Scienza della legislazione*, cit., pp. 380-381.

essere istantaneo, ma dovrebb'essere con molta diligenza preparato e sempre per gradi eseguito »³⁷. Anche Filangieri era convinto che la vastità del lavoro era tale da implicare una serie di interventi preliminari ed una lunga preparazione.

Non sono, però, da trascurare le obiezioni rivolte alle tesi fisiocratiche. Ne faceva il Palmieri, secondo cui i vantaggi che in teoria avrebbe dato il mezzo di ricorrere all'unica imposta sulle terre, sarebbero stati frustrati, in pratica, dalle estorsioni ed angherie di coloro che erano preposti alle esazioni. Si cadeva nei difetti lamentati per la riforma catastale del 1741. In realtà, gravando con un'unica imposta sui fondi e sui possidenti, anche con l'espedito di tassare il quinto del prodotto netto, si correva il rischio di procurare all'agricoltura quei legami che ne impedivano lo sviluppo. Erroneo era, poi, per Palmieri dare la preminenza assoluta all'agricoltura come fonte di ricchezza. A lui premeva innanzi tutto porre in evidenza l'utilità dell'attivismo commerciale, come quello che avrebbe dato facile sbocco anche alla produzione agricola, che aveva bisogno di maggiori vie di espansione tanto nel mercato interno che in quello estero. Su questo punto si trovava d'accordo con i fisiocratici: sarebbe stato opportuno promuovere leggi appropriate che facessero argine agli ostacoli che danneggiavano i progressi dell'agricoltura e fossero in grado di eliminare quelli che si frapponevano all'espansione del commercio.

Il dibattito era fecondo di sviluppi. Salvo restando il principio che la comune base di partenza per il nuovo tentato progetto era l'equità distributiva e l'esemplificazione delle esorbitanti imposizioni indirette, il problema della riforma tributaria veniva a coincidere ed a fondersi con quello più immediato della riforma doganale.

³⁷ G. FILANGIERI, *La Scienza della legislazione*, cit., p. 400.

CAPITOLO IV
RIFORMA DOGANALE

1. *Abolizione del monopolio dell'acquavite*

L'aver constatato che molti illuministi erano d'accordo sulla necessità di abolire le molteplici imposte dirette, sostituendole con l'unica diretta, la fondiaria, ci ha riportati alla scuola fisiocratica. Come tutto porta a credere, questa, che sosteneva l'utilità di simile tipo di tassazione, può aver influito notevolmente sulle vedute dei nostri riformatori. In maggior misura le aderenze con la scuola economica d'oltralpe sono da tener presenti a proposito dell'orientamento che essi, sotto l'assillo di problemi concreti, che di volta in volta si presentavano, seguirono nei confronti della riforma doganale. Orientamento, questo, di netto favore per la liberalizzazione degli scambi e per la libera circolazione dei prodotti, uno cioè dei cardini della teoria fisiocratica, codificata, com'è ben noto, nella classica frase: « *laissez faire, laissez passer* ».

Maggior impegno e mi riferisco agli esponenti del movimento favorito da Luigi de' Medici, fu da loro assunto in ordine all'abolizione dei diritti proibitivi e delle barriere doganali che intralciavano il commercio. Lo si ricava da relazioni sui progetti di riforma concernenti il commercio di alcuni generi tipici come il vino ed i suoi distillati, nonché l'olio e la seta.

La *consulta* di Filippo Gatti, datata al 10 febbraio 1786, mette in chiaro tutti gli intralci che lo « *jus prohibendi* », o monopolio, apportava alla produzione ed al commercio dell'acquavite e degli alcoolici, sottoponendoli all'esosità degli emissari doganali, stabilendo limiti quantitativi di vendita. Gli imprenditori, anche più industriosi, venivano scoraggiati e allontanati da questo ramo di attività. In secondo luogo, i numerosi pesi fiscali, che incombevano, arrestavano ogni benefico movimento di scambio con l'estero.

Il Gatti faceva notare che il regno di Napoli, favorito dalla natura e dal clima, era atto a fornire vini eccellenti che non erano per nulla inferiori a quelli stranieri. Se fosse stata incoraggiata la produzione, si sarebbe avuto un incremento di quantità e qualità anche per i liquori. Si sarebbe potuto, inoltre, competere con la produzione estera. Invece il diritto proibitivo mortificava questo notevole fattore di benessere e costringeva i commercianti ad importare alcoolici dalle altre nazioni. L'essenziale era togliere siffatto ostacolo. « Lasciando tutti nella libertà di far dei liquori, ecco aperto il commercio di un genere che può far grande onore alla nazione e che non solo farà rimanere nello stato quel denaro che si manda fuori per aver un tal genere, ma venendo con ciò ad incoraggiarsi l'industria nazionale, farà altresì introitar denaro allo stato medesimo con lo scolo del nostro superfluo ne' paesi stranieri »¹. A ciò si aggiunga che le viti sarebbero state meglio coltivate e si sarebbe perfezionata l'industria chimica specializzata per gli alcoolici. Né questi benefici sarebbero stati neutralizzati, dice il Gatti, dallo svantaggio che ne avrebbe avuto l'erario, perché, tenendo presente la poco rilevante percentuale che lo stato riceveva dal diritto proibitivo dell'alcool, si sarebbe potuto ricompensarlo con il fissare piccole imposte sui generi di lusso, senza dire, poi, che per la vendita all'estero dei liquori ne avrebbe guadagnato la dogana con il diritto di estrazione.

Quindi, lasciare libera la produzione e il commercio tanto interno che estero, era la più sicura garanzia di benessere per i cittadini e per lo stato. Significava assecondare la natura nel libero corso delle sue leggi e nel pieno espandersi delle sue energie creatrici di prosperità economica. Affermazioni, queste, che avrebbero fatto invidia alle più avanzate dottrine della successiva scuola liberistica divulgate in Europa e precorritrici, a loro volta, dei più moderni postulati della politica del liberoscambismo².

A sostegno della solidità di quella teoria, intervenne nello stesso anno 1786, un decreto che aboliva il monopolio dell'acquavite. In sua vece l'erario si sarebbe avvalso degli introiti ricavati da altri dazi come quelli sulle pelli d'importazione, in misura di un *grano a pelle* e di 2 grana a *cuoio*, nonché di una percentuale di 10 grana su ogni *cantaio* (misura corrispondente a poco meno di 2 quintali, perché costituita di 200 rotoli, ciascuno dei quali era di kg. 0,89)

¹ Cfr doc XXXIV

² Non possiamo trascurare le acute critiche al dirigismo formulate dal Filangieri. cfr *La Scienza della legislazione*, cit., Cap. XXII.

di salumi e di 2 dc. su ogni *botte* di vino. Faceva eccezione la Sicilia, ove si pagavano 2 grana a *caraffa* per il vino. Per l'acquavite sarebbe stato valido il dazio di 2 dc. a botte, solo nel caso che fosse stata esportata su navi straniere.

Il passo avanti compiuto con quelle disposizioni era molto considerevole, se si pensi al danno che il diritto proibitivo dell'acquavite aveva apportato e continuava ad apportare a tale branca d'industria. Se nel 1679, quando fu istituito, rendeva all'erario circa 120.000 dc. all'anno, essendo adottato l'uso dell'acquavite per scopi chimici e farmaceutici, in seguito il ricavato di quella privativa andò diminuendo. Causa ne era il fatto che veniva amministrata da coloro che avevano crediti con lo stato e che frodavano i maggiori acquirenti nelle piazze napoletane, per lo più mercanti inglesi. Ne derivò una diminuzione di compere. Cominciarono a scarseggiare le offerte di *arrendamento*, nessuno volle più assumere l'onere dell'appalto di quel genere, tanto che nel 1696 fu ceduto ai suddetti creditori. Nel 1718 il governo giunse ad una transazione con gli appaltatori ed ebbe un prestito di dc. 20.000. In breve la privativa dell'acquavite passò nelle mani degli *arrendatori*, che ne fecero loro patrimonio esclusivo, avocando a sé il diritto di fabbricazione. Se qualche privato avesse voluto produrre (e ciò avrebbe potuto aver luogo solo a patto che lo stesso arrendatore gli avesse fornito la licenza), doveva venderla, al prezzo di grana 8,½ la botte, all'arrendatore, perché questi la rivendesse, poi, a grana 21. Per simili condizioni di decadimento la rendita, che il monopolio dell'acquavite fruttava allo stato, passò da dc. 120.000 a dc. 13.600. Si comprende bene donde nascesse l'esigenza di por termine a quel rovinoso modo di procedere e come i suggerimenti del Gatti indicassero la via più spedita ad una pronta soluzione.

2. *La questione olearia e il piano « Corradini ».*

Lunghi e contrastati furono i dibattiti svolti per liberalizzare anche il commercio dell'olio. Le condizioni del tutto particolari in cui essi avvennero, non vanno pretermesse.

L'olio costituiva una delle maggiori risorse del regno ed una delle più preziose fonti di guadagno, perché dava adito al movimento di esportazione; però i produttori, vessati dai pesi fiscali e doganali, sfruttati, altresì, dai contratti « alla voce » imposti dagli

*arrendatori*³, vedevano seriamente compromessa la loro sorte in vista dello smercio negli stati esteri Urgevano provvedimenti, che consentissero ampie possibilità di sbocco alle forze produttive ormai incontenibili nei legami di sorpassate clausole di sopravvivenza feudale.

Il Consiglio di finanza, costituito da non pochi liberisti, era favorevole a perseguire una politica di sganciamento da intralci estranei al libero commercio ed alla libera contrattazione. D'altro canto, però, non mancavano le remore di coloro che, esponenti della *deputazione* olearia, incaricati del rifornimento di questa derrata alla capitale, intendevano controllare sia i prezzi di mercato che i quantitativi da esportare. La *deputazione* olearia o annonaria rappresentava gli interessi della popolazione minuta di Napoli necessitata a comprare a basso costo e si proponeva di contenere i prezzi, affinché non sorgessero tumulti, disagi e malcontenti nel capoluogo. Esercitava pressione sul Consiglio, per ottenere tale scopo, sostenuta anche dalla stessa politica borbonica che temeva sommosse, ribellioni e disordini di piazza. Contemporaneamente, però, il Consiglio doveva ascoltare le istanze dei governatori dell'Arrendamento, cui facevano capo le richieste dei negozianti contrari alla politica di contenimento dei prezzi e favorevoli agli alti costi, ritenuti opportuni ad incrementare le esportazioni. Era questo il punto in cui si acuivano e scontravano le opposte concezioni del protezionismo e del liberismo, l'una propugnata dalla *deputazione* olearia, l'altra dal Consiglio di finanza, l'una consentanea con l'intervento immediato delle direttive governative, l'altra decisa ad estromettere ogni forma di dirigismo statale.

Una relazione del novembre 1786, intitolata: « *Per l'annona olearia* »⁴, ci rende edotti della controversia e dei progetti escogitati per cercare un punto di convergenza fra le due posizioni antitetiche. Proprio quell'anno cessava dalla carica di primo segretario di stato il Sambuca e gli succedeva il marchese Domenico Caracciolo. Spirito progressista ed antifeudale, formatosi « attraverso un lungo contatto con gli ambienti intellettuali più evoluti d'Europa e vissuto in intima consuetudine spirituale con i maggiori esponenti dell'enciclopedia francese »⁵, il Caracciolo dette prova di non comune ampiezza di vedute. La sua mentalità favorevole allo sviluppo del com-

³ Cfr sopra. Cap III

⁴ Cfr doc XVI

⁵ G. TESCIONE, *L'arte della seta a Napoli e la colonia di S. Leucio*, Napoli, 1932, p. 155

mercio interno ed estero, è nota ⁶; durante il suo ministero il Consiglio di finanza si impegnò a sollecitare vari pareri, per decidere della questione olearia. Si pervenne, così, alla formulazione del relativo piano, scelto fra vari progetti esposti.

Autore del piano di riforma del commercio oleario era il *consigliere* Ferdinando Corradini, che già dal dicembre del precedente anno, 1785, aveva rivestito la carica di *direttore* delle reali finanze. Quali erano i suoi suggerimenti e programmi? Bisognava assicurare alla città, secondo il sistema annonario, un rifornimento di 300.000 staia di olio ⁷ e per comprarle era necessario, secondo il parere della giunta annonaria, che i banchi concedessero un prestito di 200.000 dc., da restituire, poi, con il ricavato della vendita.

La proposta di Corradini era di *invitare l'arrendamento* ⁸, cioè indire una gara di appalto tra i grossisti della capitale. Quanto al prezzo da adottare, anche se non unico, il che sarebbe stato inattuabile, si sarebbe dovuto contenere nei limiti di un onesto profitto, non superando di 16-18 carlini quello stabilito dai contratti *alla voce* e non in maniera esorbitante. Si doveva, beninteso, regolamentare e disciplinare il sistema di questi contratti, avendo particolare cura per la piazza di Gallipoli, che era quella da cui proveniva il maggior quantitativo del prezioso liquido. Il che implicava l'impegno di affidare al preside dell'amministrazione delle dogane il compito di prevenire eventuali abusi. Per facilitare il progetto, sarebbe stata data facoltà ai negozianti di vendere all'ingrosso, a quel prezzo che avessero voluto, un minimo quantitativo non inferiore ad un quarto di staio ⁹.

Alla proposta di Corradini, discussa anche da un comitato, che dietro suggerimento dello stesso consigliere, fu scelto fra sei nobili della città, furono mosse alcune riserve. La deputazione obiettò che i negozianti avrebbero avuto occasione di abusare della libertà loro concessa ed avrebbero aumentato, a proprio arbitrio, i prezzi, tanto più che l'olio non costava, di solito, meno di 25-30 carlini la *soma* ¹⁰,

⁶ M. SCHIPA, *Nel regno di Ferdinando IV di Borbone*, cit., p. 130 sgg.

⁷ Poiché lo staio corrispondeva agli attuali litri 9,1, si può dedurre che 300 000 staia equivalevano a lt. 2 700 000 e cioè 27 000 ql. Cfr. C. AFAN DE RIVERA, *Tavole di riduzione dei pesi* ecc., cit., p. 265.

⁸ A quello dell'olio era da aggiungere quello del sapone, strettamente connesso con il commercio del primo. Cfr. doc. XVI.

⁹ Equivalente agli odierni lt. 2,½.

¹⁰ Dieci staia componevano una *soma*, sicché questa si può far corrispondere a poco meno dell'attuale quintale. Cfr. A. M. TRIULZI, *Bilancio dei pesi e misure di tutte le piazze mercantili d'Europa*, Venezia, 1775, p. 107.

oltre il prezzo stabilito secondo la « voce » e secondo l'offerta dell'arrendamento. Non solo, ma i grossisti, essendo in numero ristretto, avrebbero potuto monopolizzarne la vendita. Di rimando, Corradini faceva osservare che il metodo suo era il più indicato a limitare il rincaro. Il rifornimento all'ingrosso, infatti, permetteva di evitare quello al dettaglio ed esimeva il prodotto di passare attraverso molte categorie di intermediari: erano proprio questi che, come di solito avviene, facevano crescere i prezzi, quando una derrata doveva giungere dal produttore al consumatore. Non solo, ma *invitando* l'arrendamento, si sarebbe avuta la partecipazione di molti negozianti. sarebbe sorta, così, fra di loro la libera concorrenza che avrebbe apportato una maggiore offerta e quindi un ribasso dei costi: « La libertà moltiplica i venditori, dal maggior numero di costoro ne deriva l'abbondanza, dall'abbondanza la minorazione dei prezzi »¹¹.

In fondo il piano Corradini e le proposte della deputazione miravano allo stesso scopo: lasciare libero il commercio; ma nello stesso tempo impedire l'eccessivo aumento dei costi, con la differenza, però, che il primo garantiva un equilibrio di contrattazione fra i grossisti con l'espedito della libera concorrenza, mentre le seconde, pur stabilendo un quantitativo fisso (200.000 staia) ed a prezzo determinato, non preservavano dall'incertezza derivante da ulteriori acquisti. Infatti, se vi fosse stato bisogno di comprare nuovi quantitativi per esigenze annuarie, i venditori al minuto avrebbero avuto occasione di fissare i prezzi che avrebbero voluto, servendosi di quell'esosa speculazione che derivava dagli approfittatori del momento « Del resto, nel fondo i due progetti sono lo stesso », dice la relazione scritta a chiarimento del piano, « l'uno e l'altro contengono un misto di libertà e di forzoso, ma diversi sono i risultati. Il primo, che non incontra nel senso della deputazione, lascia la libertà della vendita all'ingrosso a chiunque ed a qualunque prezzo voglia, l'altro aggiunge all'ingrosso la vendita al minuto, la quale, o non seguirà o presto anderà a terminare il forzoso ch'è opposto al libero, l'abbiamo nel primo illimitatamente ed a prezzi moderati e nel tempo stesso costanti. Nel progetto della deputazione il forzoso si annida nelle 200.000 staia, le quali in pratica non sappiamo a qual prezzo costeranno. È una quantità confinata, se i prezzi saranno tali da poter vendere a meno dei negozianti, converrà farne nuovi acquisti a prezzi esorbitanti ed a quelle lacinazioni di cui si libera un appalto senza limiti

¹¹ Cfr doc. XIV

ed a prezzi sempre uniformi, dunque nel primo si ottengono gli effetti della libertà che può menare al minor prezzo e gli effetti della costanza ed uniformità che mancano nel secondo »¹².

Esaminate accuratamente proposte e controproposte, le difficoltà enunciate dalla deputazione e le ragioni del Corradini, il Consiglio volle, da un lato, tutelare la libertà di commercio e, dall'altro, assicurare la sussistenza annonaria, perciò si pronunziò a favore di una soluzione di compromesso. Consentiva di indire l'appalto, secondo l'opinione di quell'economista, ma al contempo era d'accordo sulla necessità di dover provvedere Napoli di un *perenne* deposito di 200 000 staia di olio, lasciando libertà di vendita sia all'ingrosso che al minuto. Quanto, però, a deliberare in proposito, data la « scabrosa indole di questo affare », si affidò, a sua volta, al « supremo discernimento del sovrano » per una decisiva soluzione

La soluzione auspicata non venne, la controversia si protrasse per alcuni anni ancora e si accrebbe durante la crisi olearia del 1792¹³. Un'annata poco favorevole aveva creato scarsità di olio, a cui si aggiungeva il fatto che anche quello *vecchio*, conservato dal precedente raccolto, era in quantità ridotta rispetto al fabbisogno. Il Consiglio fu messo, anche questa volta, a dura prova, per cercare di assolvere al duplice compito di garantire il rifornimento alla metropoli e far fronte alle esigenze mercantili e della domanda proveniente dall'estero.

Seguire i particolari della vicenda ci porterebbe molto lontano, ci basti dire che nel '92, allorché al Corradini era succeduto, come direttore delle finanze, Giuseppe Palmieri¹⁴, questi dovette usare molti accorgimenti diplomatici e mettere in atto la sua esperienza di economista, per affrontare la complessa situazione. Palmieri ebbe, tra l'altro, incontri con i negozianti, al fine di ottenere il maggior quantitativo possibile della derrata, ma tutto fu inutile, le disponibilità non erano sufficienti a provvedere alle necessità dell'annona. Nel dicembre dello stesso anno 1792 un dispaccio a firma del Palmieri e che aveva il fine di salvaguardare con una notevole scorta l'approvvigionamento di Napoli, decretava l'abolizione dell'esportazione. Decisione,

¹² Cfr. doc XIV.

¹³ A LEPRE, *Contadini, borghesi ed operai*, cit, p. 243 sgg.

¹⁴ Dal settembre 1791 il Consiglio era diretto dal Palmieri ed aveva come consiglieri Saverio D'Andrea e il duca di Cantalupo. Cfr. C. SALVATI, *L'Azienda ecc.*, cit, p. 70.

questa, presa dallo statista pugliese, certo contro voglia e comunque in evidente contrasto con le sue palesi idee liberistiche.

Vien fatto, ora, di chiedersi: si può tacciare il Consiglio di scarsa energia e incoerenza rispetto alle proprie opinioni? Per rispondere, bisogna fare questa premessa: per quanto riguarda il commercio dell'olio, i suoi propositi dovevano fare, come suol dirsi, i conti con la deputazione e con i governatori dell'*arrendamento*, forze uguali e contrarie che paralizzavano la sua azione

Esso, inoltre, come si ricava da una lettera scritta dal duca di Cantalupo all'amico Melchiorre Delfico, è stato paragonato, con spirito umoristico, alla « notte di Natale », nella quale si mangia assai e poi tutto termina « in una fiera indigestione »¹⁵, il che stava ad indicare che ai molti propositi non corrispondevano effettivi risultati. L'osservazione non era scevra da un intento polemico e da palese esagerazione. A nostro avviso, se un rilievo va fatto, è quello che riguarda un punto su cui si sarebbe dovuto intervenire con maggiore efficacia e cioè il problema dei contratti « alla voce ». Non si intuì che il vero intralcio a che la crisi fosse sbloccata, era costituito dal persistere di quell'arcaico sistema. In tal caso il rilievo va imputato sia al Consiglio che all'annona, ambedue danneggiati da quel retrivo modo di condurre la contrattazione.

Non mancavano occasioni di convincersi che il vero danno per il commercio era costituito dagli « arrendatori » o accaparratori di prodotti, che continuavano a servirsi di quell'usanza dall'incerta consistenza giuridica, per costituire monopoli e trarre esosi profitti. Gli incentivi erano dati dalle continue lamentele che giungevano da varie parti del regno contro quella genia di speculatori. Erano petizioni che, sin dal 1783 e non solo, come vorrebbe il Lepre, dal 1787¹⁶, erano cominciate a pervenire da parte delle province produttrici, perché vi si ponesse un freno¹⁷. Contro gli arrendatori le pro-

¹⁵ F VENTURI, *Illuministi ital* ecc, cit, pp 1110-1111

¹⁶ A LEPRE, *Contadini, borghesi ed operai*, cit, p 256

¹⁷ Nell'aprile 1783 un esposto dei negozianti di Gallipoli, in provincia di Lecce, protestava perché un regio dispaccio obbligava i creditori di prestiti « alla voce » a interpellare i debitori nel tempo convenuto per la consegna delle derrate, non interpellandoli, sarebbe stato valido il prezzo già convenuto senza alcun aumento. Che cosa significa ciò? Significa che già si cominciavano a stabilire norme restrittive contro quell'odioso metodo. L'esposto, tra l'altro, diceva « *Il procuratore dei negozianti di olio di Gallipoli = Lecce*, espone la reale determinazione del 5 aprile corrente anno in ordine alle voci da mandarsi dalle rispettive università nella regia Camera per procedersi devolutivamente in caso di gravame senza sospenderne l'esecuzione. Si duole che rispetto alle liquidazioni siasi stabilito, che nel tempo convenuto per la consegna delle derrate, debba il creditore interpellare il debitore e non interpellandolo,

vince non avevano alcuna possibilità di agire, anzi si vedevano abbandonate alla loro mercè senza la possibilità di reclamare sia per l'inefficienza dei *tribunali provinciali* sia per l'incolmabile distacco che si era costituito, e lo abbiamo visto¹⁸, fra la capitale e le province. La prima non faceva che sfruttare la produttività delle seconde, vivendo da parassita tra la corruzione ed il favoritismo, limitandosi a consumare o a sperperare¹⁹. Anche quando la produzione era notevole, le città delle province non risentivano alcun beneficio. Nella Terra di Bari e del Salento, ad es., le aree agricole non erano affatto mal coltivate e la crisi non era di produzione, ma di mancato sbocco ad essa, appunto per il motivo suddetto²⁰.

Di fronte alle lamentele che pervenivano da varie parti, il Consiglio e la deputazione annonaria, invece, vollero seguire il criterio casistico, sostenendo di volta in volta i diritti dei commercianti e degli industriali, per venire incontro al mercato d'esportazione, da un lato, e perseguendo i fini di utilità pubblica, dall'altro. Non fu preso, però, un provvedimento di carattere generale. Anziché ricorrere a rimedi temporanei e sporadici, diremmo oggi, sarebbe stato più opportuno decretare l'abolizione o una trasformazione basilare di quelle procedure ormai insostenibili. Eppure gli stessi noti economisti, che in quei giorni erano particolarmente ascoltati, come Galiani e Grimaldi, non erano fermamente contrari all'uso delle « voci ». Tutto l'intralcio che queste apportavano al movimento economico si sarebbe risolto, se-

debba valere il prezzo del tempo convenuto, quando non sia nel caso di non aver raccolto le derrate, nel qual caso sia tenuto al pagamento dell'interesse dell'otto per cento a tenore della regia prammatica...» Cfr. A P dG B., *Riforme*, L, ms.

¹⁸ Cfr sopra Cap. III

¹⁹ Di questa situazione fa un resoconto molto chiaro il Nostro, laddove dice « Come si vuole che vi sia comodo e felicità nelle province e come si pretende che queste soffrano i pesi dello stato, quando tutto è nella capitale, tutto conduce alla loro esenzione e ad un dispotismo sulle province e tutti i pesi sono per le campagne, quando il nome di provinciale è divenuto oltraggioso, quando la condizione di colui che vende la sua persona nella capitale al più offerente, è divenuta migliore di quella del cittadino che nutrice il sovrano e la patria, quando i clamori di questi infelici non si curano e si disprezzano, nel mentre che tutto si sacrifica nella capitale alle grida insensate di una turba di esseri senza beni, senza proprietà, senza onore, il merito dei quali è solo di essere sempre irritabili e sempre turbolenti, quando io dico questo è il sistema politico del secolo, qual meraviglia ci dovrà recare, ingrandito sempre più a spese delle province, questo colosso fastoso, il quale pare che contribuisca al decoro dello stato, ma in fatto l'opprime col suo peso e ad altro non serve che a perpetuare l'inganno nel quale il governo è circa la prosperità dei loro popoli » Cfr A P dG B., *Riforme*, L, ms

²⁰ Sullo sviluppo produttivo che, differenziando zona da zona, si aveva nelle varie province di Puglia, per cui alcune di esse, pur nel quadro di generale depressione, mostravano una certa ripresa economica, cfr. A. LUCARELLI, *La Puglia nel Risorgimento*, cit, p 50 sgg

condo loro, con l'impedire le numerosissime infrazioni alle norme con esse congiunte, facendo sì che queste fossero esattamente rispettate, secondo le prammatiche ed invitando gli uomini di legge, perché ne operassero il debito controllo. In ciò appunto erravano.

La mancata valutazione di quella nuova possibilità che si offriva come sblocco di quel grave stato di cose, ci è possibile cogliere da un brano molto esplicito del De Gemmis. Questi, nel riferire il pensiero dei due suddetti scrittori e nel fare i debiti roffronti, tocca il lato più delicato della controversia e dà prova di averla valutata con maggior acume, perché osserva che le loro proposte non erano abbastanza sufficienti a combattere la speculazione degli « arrendatori ». Dice, infatti: « Infelicemente ragiona Galliani, essendo le voci contraddittorie con la nostra legislazione, credute perniciose dalle nostre leggi, onde ristrette con la prammatica regia, fomentano li vizi, la mala condotta delle famiglie, autori di un interesse centesimo che rovina l'agricoltura »²¹. L'opinione del De Gemmis non sembra sia stata ascoltata. Né si può arguire che la riforma delle « voci » abbia avuto la sua piena attuazione ad opera del supremo Consiglio e degli altri organi allora responsabili. V'è tuttavia un lato positivo da cogliere nell'atteggiamento del Consiglio. Pur nel suo incerto procedere, come si deduce dal piano del 1786, in cui non mancano affermazioni che possono apparire contraddittorie, comincia, però, ad enuclearsi e a delinearci con sempre maggiore chiarezza e convinzione, una tendenza quanto mai favorevole alle istanze liberistiche. Convinzione, questa, che acquistava maggior significato, quanto più le idee riformatrici mutate dalla pubblicistica illuministica, venivano a trovare l'*ubi consistam* nel terreno delle realizzazioni pratiche. Non per nulla Luigi de' Medici, come apprendiamo dal Chorley, era favorevole all'abolizione di intralci protezionistici²². In una dichiarazione fatta da lui in merito al commercio oleario e diretta al Caracciolo, v'era più di uno spunto contro il dirigismo ed a favore della politica del « *laissez faire* »²³. Uguali critiche si colgono nel Nostro, che afferma: « Bisogna pregare Iddio di essere liberato dalla soverchia vigilanza del governo. Il voler tutto sapere, il voler tutto dirigere è una sorgente

²¹ Cfr doc. X.

²² « It would quite impossible to deduce that the reform of 1788, which applied to all voci, had ever taken place. Its stipulations were totally ignored by the local official appointed by the suprem Council » (P CHORLEY, *Oil, silk and enlightenment Economic problems in XVIIIth century*, Naples, 1965, a cura dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici in Napoli, p. 261)

²³ P. CHORLEY, *Oil, silk and enlightenment* ecc., cit., p. 248

di disordini non meno funesta della trascuragine e della negligenza ». Egli, poi, con acume diplomatico di chi conosce le vicende umane, i compiti che attendono chi è preposto al governo e gli eccessi cui può condurre il concetto di libertà male inteso, aggiunge: « Nella cognizione, nella scienza di quel giusto e difficile miscuglio di attenzione e di abbandono, d'ingerenza e di libertà, consiste tutta l'arte del governo »²⁴.

Che le tesi favorevoli alla piena libertà di commercio abbiano cominciato a far sentire il loro peso, con sempre crescente incisività, in seno al supremo Consiglio, è provato dal fatto che una più fortunata polemica rispetto a quella constatata per il commercio dell'olio, quella cioè per la produzione e il traffico della seta, trovava una felice soluzione mediante le prammatiche che si succedettero dal 1787 al 1792, fino al 1805, che, rispettivamente a firma del Corradini, del Palmieri e del Medici, contengono spunti sempre più attinenti alle argomentazioni liberistiche. La prammatica del 1805 poneva termine alla complicata vicenda del commercio della seta, decretando l'abolizione del dazio su di essa e la libertà di esportazione²⁵.

Quanto alla politica di Palmieri, essa ha prestato e presta il fianco ad alcune critiche. Qualche contemporaneo lo ha tacciato di scarsa energia. Nella citata corrispondenza epistolare del Cantalupo al Delfico si fa osservare che « i suoi sentimenti nel Consiglio si opponevano alle di lui massime scritte »²⁶. Dopo quanto abbiamo notato sopra, possiamo ritenere eccessivi quei giudizi. Egli spesso si trovava di fronte, come avviene in politica, a situazioni di forza maggiore. Doveva fronteggiare un momento particolarmente difficile quale era quello che precedeva di poco la rivoluzione del 1799 ed in cui venivano a confluire tutti gli slanci ed i fini riformistici, che da anni si progettavano sottoposto ad una mole immensa di lavoro, ebbe il grandissimo merito di esporre chiaramente e con coraggio il suo pensiero ed il suo programma anche rispetto alle deliberazioni sovrane, che erano quelle che decidevano in ultima istanza. Se, come abbiamo visto per il commercio oleario e per la prammatica del 1792, intervenivano ostacoli insormontabili, quando poi le contingenze lo consentivano, riusciva ad imporre i propri principî.

²⁴ A P dG B, *Riforme*, L, ms

²⁵ Per l'argomento rimandiamo al volume più volte citato del Lepre

²⁶ Per la controversa interpretazione dell'opera esplicita da Palmieri in quegli anni cfr F VENTURI, *Illuministi ital* ecc, cit, p 1110

3. *Incremento ai traffici marittimi il risanamento del porto di Brindisi.*

Un campo in cui gli sviluppi del pensiero liberistico collimavano senza riserve con effettive decisioni di carattere economico, facendo sentire su di esse il loro peso, era quello riferentesi alla politica di sviluppo dei traffici e dei rapporti internazionali, in previsione di un maggior impulso da imprimere all'attività commerciale.

Su tale argomento il pensiero e l'opera di Giuseppe Palmieri, per la chiarezza e la linearità che mostrano, assumono un significato del tutto particolare. In concomitanza con la scuola di Adamo Smith e dei fisiocratici, egli affermava la necessità inderogabile dello sviluppo del mercato interno ed estero combattendo l'isolazionismo ed il mercato chiuso. Non è azzardato affermare che egli concepiva la prosperità di ogni stato strettamente connessa con quella degli altri, nella interdipendenza e solidarietà internazionale.

Sul pensiero di Palmieri, precursore, con geniali intuizioni, di molte teorie economiche affermatesi in età successive, sarebbe bene soffermarsi più di quanto finora non si sia fatto da parte degli studiosi. Il suo volume « *Della ricchezza nazionale* » andrebbe maggiormente conosciuto e meditato²⁷. Il suo attivismo economico lo portava a sostenere, in quel libro, che la ricchezza è opera dell'uomo e che non v'è contrada la più impervia e desolata, che non possa essere trasformata dall'intervento del lavoro umano. Grazie a questo sono sorte città in luoghi che inizialmente sembravano destinati dalla natura ad un'eterna solitudine e barbarie. Grazie all'attività e industriosità umana sono state aperte vie di comunicazione terrestre e marittima, che hanno favorito l'accesso e lo sviluppo di contrade prima ritenute inabitabili. Non hanno forse i Cinesi e gli Olandesi asservito il più indomito degli elementi, l'acqua, sfruttandolo con la costruzione delle dighe, per scopi di grande utilità economica e sociale? Per converso l'inerzia e la dappocaggine procurano abbandono e miseria e sono i motivi per cui i popoli, i quali « fecero negli antichi tempi brillante figura, ora la facciano così meschina ». Senza il lavoro umano, dunque, « le regioni che diconsi ricche per natura, sarebbero povere »²⁸

Il Palmieri, inoltre, anticipava la teoria dell'*utilità decrescente*, quale sarà sostenuta dalla scuola austriaca *del valore*. Il che è dato

²⁷ G PALMIERI, *Della ricchezza nazionale*, Napoli, V Flauto, 1792

²⁸ G PALMIERI, *Della ricchezza nazionale*, cit, p 6

cogliere dalla seguente sua affermazione: « una ricchezza invecchiata non conserva gli allettamenti, che aveva quando era bambina e fanciulla, onde cader suole nella noncuranza »²⁹. In essa si vuole appunto indicare che il valore delle materie prime e dei prodotti subisce fluttuazioni e raggiunge spesso punte massime, che poi non è dato più rinvenire. Precorreva anche il pensiero del Ricardo e del Lassalle nel sostenere che l'utile degli operai non merita un tal nome, perché si riduce al salario, il quale di rado eccede i bisogni fisici e spesso non basta a soddisfarli³⁰.

Trattava magistralmente del « dumping », espediente spesso usato in politica economica e consistente nell'abbassare i costi dei manufatti d'esportazione anche con propria perdita momentanea, pur di battere la concorrenza estera, salvo poi ad aumentare i prezzi in un secondo momento più propizio. Tale teoria egli chiariva così: « Fra i mezzi adoperati, il più ardito e praticato sempre con riuscita, è stato quello di abbassare il prezzo delle loro manifatture ancor con grave perdita sino al segno di togliere qualunque spaccio all'opere delle fabbriche, introdotte in altri stati, che hanno in mira di distruggere. Conseguito in questa guisa l'intento, impongono l'antico prezzo alle loro manifatture e così si rimborsano della sofferta perdita, la quale si può considerare in tal caso come una spesa di anticipazione per ottenere un maggior profitto »³¹. Il mercato chiuso o isolamento veniva, infine, così criticato. « L'ipotesi del solo commercio interno, qualora si mettesse in pratica, potrebbe ricondurre una nazione all'antica semplicità; ma non potendo ravvisare gli antichi costumi, né estinguere i nuovi bisogni per la mancata o diminuita facoltà di soddisfarli, la renderebbe povera ed infelice »³².

La sua diatriba contro il protezionismo lo conduceva a sostenere la necessità di incrementare i traffici e la navigazione, particolarmente adatta, quest'ultima, a favorire i rapporti e gli scambi internazionali. Del pari caldeggiava la costruzione di navi, la messa in funzione di cantieri da tempo inoperosi e abbandonati, la bonifica e il riattamento dei porti. Le sue affermazioni in merito non possono,

²⁹ G. PALMIERI, *Della ricchezza nazionale*, cit., p. 10

³⁰ « Il salario non può essere molto grande nell'agricoltura, né eguale a quello delle altre arti. In questo si richiede tempo, talora spesa e particolari talenti per rendersi atto a prestare una data opera. Nell'agricoltura non vi bisogna né tempo, né spesa per acquistar la perizia necessaria nella maggior parte dei lavori » (G. PALMIERI, *Della ricchezza nazionale*, cit., p. 16)

³¹ G. PALMIERI, *Della ricchezza nazionale*, cit., p. 126

³² G. PALMIERI, *Della ricchezza nazionale*, cit., p. 158.

perciò, non aver influito sulla politica marittima, che proprio in quegli anni svolgeva il ministro Caracciolo, politica che sarà continuata dal successore Acton. Caracciolo, infatti, nell'ottobre 1786, stringeva accordi commerciali con la Sardegna e con Genova, per tutelare la navigazione delle navi siciliane nel Mediterraneo e premunirle dalla pirateria. Nello stesso anno, come apprendiamo dallo Schipa³³, trattava con la reggenza di Algeri e con il Bey di Tunisi. Divisava anche di aprire una diretta comunicazione con l'Oriente, facilitando scambi fra Napoli e Costantinopoli (fra l'altro si istituì un servizio di corrieri postali fra Napoli e Vienna)³⁴.

Per attuare tali fini, preminenza essenziale andava acquistando la funzione degli scali marittimi, molti dei quali dovevano essere valorizzati, rimessi in efficienza e ridestati dal secolare torpore. Entra nel quadro di sviluppo del sistema portuale adriatico il piano di risanamento e rimessa in funzione del porto di Brindisi.

Una memoria autografa di Nicola Vivenzio³⁵ è l'eco dei momenti culminanti e delle difficoltà affrontate per la realizzazione del progetto. Tale memoria, scritta sotto forma di lettera, è indirizzata alla regina Maria Carolina e reca la data del 15 maggio 1793³⁶. In essa il Vivenzio, prima di sintetizzare i problemi di quel porto, quali si presentavano al suo tempo, fa un breve *excursus* delle vicende storiche della città e della sua fondazione. Brindisi, nell'età antica e specialmente nella romana aveva un traffico intenso e proficuo. L'accesso al porto era ampio e consentiva l'ingresso di numerose navi. Cesare, però, durante la guerra con Pompeo, per ostruire l'uscita dei vascelli del suo avversario assediato, fece gettare dei grandi moli improvvisati a cui aggiunse una serie di pontoni galleggianti fermati

³³ M. SCHIPA, *Nel regno di Ferdinando IV di Borbone*, cit., p. 131 sgg.

³⁴ Caracciolo ebbe anche l'ufficio di corriere maggiore, destinato a curare le rendite derivanti dalle poste. È importante anche la sua opera volta al riordinamento del sistema postale. Poiché il centro di distribuzione, con sede in Roma, era in pieno disordine a causa della rivalità fra il direttore e il distributore, inviò, nell'aprile 1787, il fiscale Mattei per compiere un'ispezione e, fra l'altro, sanare il disavanzo del bilancio. Cfr M. SCHIPA, *Nel regno di Ferdinando IV* ecc., cit., p. 180.

³⁵ Nicola Vivenzio nacque a Nola nel gennaio 1742 da Felice Vivenzio, medico e filosofo, fu forbito scrittore e si rese noto negli studi giuridici. Ebbe la carica di giudice della gran Corte della Vicaria e dopo il terremoto del 1783, fu inviato in Calabria per provvedere ad opere di soccorso. Successivamente fu nominato avvocato fiscale della regia Camera. Fra i suoi scritti sono da notare una « *Rappresentanza* » per l'abolizione dei *diritti di passo*, un trattato sull'*adoa* ed uno sul *Tavoliere di Puglia* (*Considerazioni sul Tavoliere* ecc., cit.). Promosse anche opere di bonifica come il prosciugamento del Vallo di Diano in collaborazione con l'ingegnere idraulico Carlo Pollio. Cfr *Biografia degli uomini illustri* ecc., cit., vol. VI, 1819.

³⁶ Cfr doc. XXXVII.

da ancore. Da allora l'imboccatura cominciò a restringersi sempre più a causa dei detriti formatisi lungo i moli suddetti. Nell'età angioina Carlo II fece aprire un breve canale, che funzionò finché Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, principe di Taranto, per non cedere il dominio del porto ad Alfonso d'Aragona, secondo quanto dice il Giustiniani ³⁷, ne occluse l'imboccatura con il farvi affondare alcune navi cariche di massi, « né poi Alfonso e Ferdinando d'Aragona giunsero a ripristinare la bocca fatta da Carlo II e chiusa dall'Orsini » ³⁸.

L'inefficienza dello scalo marittimo, con la conseguente cessazione del commercio aveva dato il via alla decadenza della città. Era cominciato, inoltre lo spopolamento, dovuto alle epidemie alimentate dall'aria malsana proveniente dalle paludi che si andavano formando lungo il litorale. Nel Cinquecento, secondo quanto afferma Antonio De Ferrarius, detto « il Galateo », citato dal De Giorgi ³⁹, la popolazione era scesa a 3.000 abitanti; successivamente, secondo il Giustiniani, nel periodo dal novembre 1774 all'ottobre 1775, si era avuta una mortalità di ben 447 individui ⁴⁰.

Quale era, dunque, lo stato di quell'importante approdo nella seconda metà del Settecento? A causa delle condizioni di completo abbandono, in cui era lasciato, v'era l'inconveniente maggiore costituito dal fatto che l'imboccatura, che dava adito alla rada interna, era stata ostruita da materiale di deposito, formato da alghe e sabbie portate dalle correnti, sicché, per progressivo interrimento e impaludamento (si erano formate le cosiddette paludi delle « Torrette ») era divenuta inaccessibile ai vascelli ⁴¹. Non solo, ma, otturata la comunicazione con il mare aperto, si erano costituiti acquitrini pestilenziali nelle zone più interne della rada e nelle immediate vicinanze della città. Uno di questi specchi d'acqua malsana, presso il seno di levante, era detto palude di « Porta Lecce », l'altro si estendeva a ponente presso il ponte denominato « di Napoli ».

³⁷ L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli*, tomo II, Napoli, 1797, p. 372

³⁸ L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato ecc.*, cit., *ibidem*

³⁹ Il DE GIORGI (*La genesi naturale del porto di Brindisi*, Lecce, 1909) riferisce quel dato, ricavandolo dal « *De situ Japiguae* » del DE FERRARIUS, menzionato anche dal Giustiniani nella predetta opera

⁴⁰ L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato ecc.*, cit., p. 372

⁴¹ *Torrette*, dette così « perché vicino esistono due torri, d'una rimangono gli avanzi e l'altra esiste intera e serviva per alloggiare le guardie della dogana » Cfr A. PIGNATI, *Memoria del risanamento del porto di Brindisi sotto il regno di Ferdinando IV*, Napoli, presso Michele Morelli, 1871, p. 12

Con dispaccio del giorno 8 luglio 1775 Ferdinando IV affidò all'ingegnere Andrea Pigonati, coadiuvato da tal Vito Caravelli, il compito di un generale risanamento del porto. La relativa dettagliata relazione per l'esecuzione dei lavori sarebbe stata inviata al *presidente fiscale* Ferdinando de Leon. Il progetto di Pigonati aveva tre obiettivi principali: riaprire l'imboccatura del porto interno, bonificare le paludi suddette ed infine impedire che avvenissero nuovi riempimenti.

I lavori furono iniziati nel marzo 1776. È interessante seguire, attraverso una poco conosciuta memoria scritta dallo stesso Pigonati⁴², le vicissitudini trascorse per realizzare l'opera, i viaggi fatti alla capitale, dallo stesso ingegnere, per sollecitare l'invio di mezzi idonei, gli impedimenti dovuti alle condizioni di arretratezza delle attrezzature tecniche (occorreva costruire argini, scavare canali di deflusso, trasportare tonnellate di materiale, alzare terrapieni ed a volte si usavano mezzi rudimentali e di fortuna). Notevole fu, tra l'altro, l'aver fatto ricorso, quanto a manodopera, all'impiego dei forzati delle galere, il che coincideva con un'espressa proposta di alcuni riformatori, che appunto intendevano, con quell'espedito, apportare un contributo all'eliminazione della piaga sociale della disoccupazione e del banditismo⁴³. Si calcola che per i lavori del porto di Brindisi si occuparono più di 400 galeotti. Si ricorse anche all'uso di manodopera femminile. Si dovettero addestrare le operaie non senza fatica e, con antiveggenza di carattere sociale, si crearono vere e proprie scuole di preparazione, in quanto le operaie pugliesi, avvezze al solo lavoro dei campi, concepivano quello come l'unica attività e si trovavano inadatte ad assumerne altre. Significative sono, a tal proposito, le osservazioni scientifiche di indirizzo tutto settecentesco, che fa il Pigonati, il quale mette in luce una malattia sociale allora diffusa tra le donne, quella, cioè, del « tarantolismo », specie di infezione proveniente dal morso degli insetti o tarantole, a cui erano esposte durante il lavoro dei campi⁴⁴.

Durante quegli scavi portuali non mancarono, altresì, rilevamenti di carattere idrologico, come quello relativo alla presenza di una sorgente di acqua dolce, ricordata sin dai tempi romani, nonché

⁴² Memoria dedicata al marchese della Sambuca, *gentiluomo di Camera, primo segretario di stato e soprintendente generale delle regie poste*, cfr nota prec

⁴³ Come si vedrà nel capitolo successivo

⁴⁴ La malattia si curava in modo primitivo con danze e musiche, pertanto il nostro autore faceva notare l'opportunità che lo studio di quel male fosse oggetto di approfondimento (*Memoria*, cit., p. 67).

di carattere nautico riguardanti, cioè, le maree e l'« ora di porto ». Pigonati osservò anche tracce di una palizzata sottomarina, che ostruiva l'imboccatura e che egli, con la passione archeologica tipica degli uomini del Settecento, si soffermava a dimostrare che fosse quella fatta erigere da Cesare al tempo della guerra con Pompeo⁴⁵.

Dall'inizio dei lavori al novembre 1778 si giunse alla costruzione di un canale navigabile lungo 1000 palmi, largo 200 e profondo 19. I due argini laterali furono intitolati rispettivamente al re ed alla regina e detti « molo ferdinando » e « molo carolino ». Furono prosciugate le paludi delle « torrette » e parte di quelle di « Porta Lecce ». La spesa totale si aggirò sui 56.758 dc. Gli effetti utili dell'opera non tardarono a farsi sentire anche dal punto di vista dell'igiene pubblica⁴⁶.

L'opera del Pigonati prevedeva, però, un ulteriore completamento, che mirava a prevenire in futuro la rada da possibili riempimenti e ad impedire il deposito di materiale lungo gli argini laterali del canale⁴⁷. Fu previsto il prolungamento dei moli « ferdinando » e « carolino » per altre 80 « canne ». A questa seconda opera, appunto, si fa riferimento nella relazione del Vivenzio. Essa rende nota una nuova serie di lavori, che furono eseguiti negli anni successivi a quelli del progetto Pigonati. La nuova fase degli interventi per il risanamento del porto brindisino andò dal 1778 e giunse a qualche anno dopo il 1793, come si deduce dal manoscritto del Vivenzio, che, avendo la data del 1793, parla di lavori ancora in corso. Vi fu, così, un secondo progetto che fu affidato all'ingegnere idraulico Carlo Pollio, il quale, come abbiamo già accennato, lavorò anche al prosciugamento del Vallo di Diano. Furono prolungati i moli del canale

⁴⁵ A PIGONATI, *Memoria*, cit, p 47 sgg

⁴⁶ Con soddisfazione Pigonati osservava che da una lettera inviatagli da Annibale De Leo del giugno 1778, si poteva dedurre che già v'era una diminuzione dell'indice di mortalità, in quanto, per quell'anno, si calcolava che il numero dei nati superava di 52 unità quello dei morti Cfr A. PIGONATI, *Memoria*, cit, p 75 È da notare che appunto in quegli anni si dette il via ad una proficua attività per la città, in quanto fu impiantato l'allevamento delle cozze nere o mitilicoltura, tanto utile e redditizia che già a Taranto fruttava un guadagno di 30 000 dc annui.

⁴⁷ « Gli angoli dei moli e spiagge possono per ora contenere le quantità di alghe che il mare può trasportare in una invernata, ma gioverà in appresso prolungare i sopradetti moli con lo stesso metodo praticato per la lunghezza di altre canne 80, acciocché non solo giungesse il canale ad unire il gran fondo del porto interiore con quello del fondo esteriore alla profondità naturale di palmi 30, ma che, succedendo qualche straordinaria tempesta nel tempo che non si sono nettati gli angoli, si avesse maggiore spazio da ricevere le alghe e arene delle spiagge senza timore che n'entrasse nel canale a minorare il fondo e ciò serva di avviso ai posteri » Cfr A PIGONATI, *Memoria*, cit, p 76 sgg

e si procedé all'impresa più importante: la costruzione di un argine a piano inclinato, elevato affinché le acque piovane e di scarico, provenienti dalla città e dalle campagne circostanti, riversandosi nel porto, fossero raccolte in un canale collettore, lasciando depositare in esso i detriti solidi, tanto da poter poi defluire, depurate, nel porto stesso. « L'operazione, però, che a me sembra la più difficile », dice Vivenzio, « è quella d'impedire che i scoli della città non facciano nuovi riempimenti nel porto interno. La città di Brindisi è situata sopra un'altura, che domina il porto interno per ogni parte e le acque piovane e gli altri scoli della città, per la inclinazione del terreno, secondo torbide e limose (si versano) in questo porto. Per impedire dunque lo scorrimento delle materie dalla città nel porto, si è formato un largo piano dalle ultime case fino al mare, sostenuto da un muraglione che lo confina ».

A perfezionamento dell'impresa si cominciarono a costruire grandi vasche di deposito, in cui potesse sedimentare l'acqua e fosse impedito il formarsi di nuovi riempimenti e interramenti. A queste vasche l'acqua sarebbe stata addotta, nei pressi dell'abitato, da un canale coperto, la cui costruzione si cominciò ad eseguire per la lunghezza di mille *palmi*⁴⁸. Anzi, nello scavare il canale ed i *recipienti* suddetti, si rinvennero avanzi di una consimile rete idrica e fognante, la cui costruzione risaliva all'età romana, il che stava a dimostrare, nota lo stesso Vivenzio, che « i maestri in ogni arte o scienza si veggono sempre operare nel modo istesso sopra i medesimi soggetti »⁴⁹.

Quanto al prosciugamento delle paludi, si procedé alla colmata dell'acquitrino di levante per una superficie di 26 *moggia*, con l'aggiunta di un terrapieno costruito in modo che le acque piovane, anziché defluire nel porto interno, si riversassero in quello esterno. Rimaneva ancora da eseguire la bonifica di altre lagune malsane esistenti in zone più esterne della rada, lungo il litorale.

Il risanamento del porto di Brindisi, particolare rimasto finora pressoché sconosciuto agli studiosi, specie per quanto riguarda la seconda fase dei lavori, quella attinente, cioè, al progetto dell'ingegnere Pollio, è la prova tangibile che le opere pubbliche costituivano parte integrante di quel processo di trasformazione che avveniva nel regno di Napoli nell'età ferdinandea, processo in cui il ruolo di guida illuminante, assunto dai riformatori, non era di second'ordine.

⁴⁸ Poiché il *palm* era di cm 26, mille *palmi* corrispondevano a 260 m.

⁴⁹ Cfr doc XXXVII

Palmieri moriva il 2 febbraio 1793, lo stesso anno in cui Vivenzio stendeva la sua memoria sulla bonifica portuale suddetta, non ebbe, perciò, la soddisfazione di veder ultimata un'opera grandiosa e geniale, che senz'altro si confaceva alla vasta progettazione che egli aveva prefigurata nella sua mente con geniale vaticinio, quella, in altri termini, di un paese libero e aperto ai traffici d'oltremare.

CAPITOLO V
RIFORME GIURIDICO-SOCIALI

1. *Stato di decadenza dei « tribunali provinciali ».*

La fiducia che i filosofi del '700 avevano nell'efficacia delle leggi per la soluzione dei problemi essenziali della vita sociale, faceva sì che la riforma del Diritto si ponesse come cardine di ogni proposito innovatore e indirizzo progressista. Tale esigenza scaturiva dal bisogno di porre un freno alla criminalità diffusa e dilagante.

Il regno di Napoli era afflitto dalla piaga della delinquenza. I veri colpevoli sfuggivano alla giusta severità delle leggi, mentre gli innocenti non riuscivano a sottrarsi alla calunnia e all'impostura. La tranquillità pubblica era messa a dura prova e la libertà civile conculcata.

Le province erano soggette a scorrerie di fuorilegge e rapinatori a mano armata. La sicurezza personale era divenuta un problema assillante. Gli abitanti di Terlizzi si lamentavano perché la loro incolumità era minacciata da « fuggitivi di galera che commettevano ogni sorta di delitti »¹. I maggiorenti della città di Gravina muovevano istanze alle autorità centrali, affinché si ponesse fine al pessimo costume di esporre presso le chiese i cadaveri di individui ignoti trovati massacrati e abbandonati nelle campagne circostanti. Per alleviare tali malanni, l'uditore del tribunale di Foggia ebbe l'incarico di estirpare i malviventi che si aggiravano per le province di Capitanata, Trani e Lecce. Le prigioni furono, allora, piene di un numero eccessivo di carcerati, il che destò rilevanti preoccupazioni presso il governo. I cittadini di Mola si rivolsero al re, facendo presente che la « gente che non voleva faticare e voleva alimentare ogni

¹ A S T, *Dispacci del Tribunale*, 1791-94, fs. 48, fol 357.

vizio era numerosa, per cui molti erano i furti e gli assassinamenti e si impediva ogni traffico »².

Quali erano le cause di questo dilagante banditismo e di questo malcostume? Quali erano i moventi di questi fenomeni che procuravano alla « nostra nazione »³ fama di scostumatezza, malafede, abbandono delle *arti utili* e arretratezza rispetto agli altri popoli europei? Una delle prime cagioni consisteva nella cattiva amministrazione della giustizia. Questa era affidata ai tribunali provinciali, i più importanti organi di potere giudiziario esistenti nelle singole province dipendenti da Napoli. Però in quali condizioni penose di funzionamento e di organizzazione si trovavano! Detti anche *regie udienze*, nome acquisito sin dal tempo degli Aragonesi, si occupavano della giurisdizione civile e criminale. La loro struttura era basata sul sistema collegiale. Erano composti dal preside e dagli « uditori », che erano coadiuvati dal « caporuota », dall'« avvocato fiscale », dal « mastrodatti » e dall'avvocato « dei poveri »⁴. Tutti avevano nel collegio ugual diritto di voto. Il preside doveva essere soltanto un « primus inter pares » e presiedere le assemblee, senza partecipare alle votazioni⁵. Molte volte avveniva, però, che i compiti spettanti a ciascuno venissero confusi. I presidi, che rappresentavano le varie delegazioni o rami della giustizia *ordinaria* esercitata a Napoli, commettevano l'arbitrio di scegliere a loro piacimento gli assessori fra i cosiddetti « ministri della Ruota ». Il collegio dell'*udienza* veniva in tal modo estromesso dal tribunale « suddelegato ». Questo conflitto di competenze e di giurisdizioni si risolveva nell'affidare a gente incapace, nominata con il favoritismo e l'intrigo, le controversie giudiziarie e le relative deliberazioni. La magistratura era divenuta « il premio dei personali servizi »⁶ e le nomine venivano conferite non per meriti d'intelletto e valore personale, ma per i servizi resi ai potenti. Gli uffici più delicati, a cui avrebbe dovuto essere demandata la compilazione dei processi, l'*informazione* e la *procedura*, in una parola la tutela dell'innocenza e della verità, erano posti, per così dire, in vendita ed accaparrati, con il sistema della corruzione, dai meno adatti a rivestire quelle cariche.

² D MAGRONE, *La fine del domino feudale in un comune della Puglia*, in *Rassegna pugliese*, Trani-Bari, 1899, p. 128

³ Cfr doc XVIII

⁴ A LUCARELLI, *La Puglia nel Risorgimento*, cit., p. 89.

⁵ G ROSATI, *Il diritto pubblico nel regno delle due Sicilie*, Napoli, Tip Simoniana, 1820, p. 74 sgg. L. JACCARINO, *Ragguagli del regno delle due Sicilie*, Napoli, Carrucci, 1844, p. 12 sgg.

⁶ Cfr doc XVIII

Non ne potevano derivare che malversazioni e parzialità, le quali « il più delle volte facevano evitare ai veri rei il castigo dei loro misfatti e turbare la sicurezza promessa all'innocenza »⁷.

Una delle caratteristiche salienti dell'amministrazione della giustizia di quegli anni era, da una parte lo squilibrio fra pene inique ed eccessive contro i malcapitati spesso innocenti, che incorrevano nelle reti tese dagli avvocati e, dall'altra, impunità piena per gravi colpe. Per quanto le descrizioni coeve non siano scevre da una tendenza a calcare le tinte, tuttavia le voci di riprovazione sono così concordi e giungono da fonti così autorevoli, che non può negarsi che la situazione deprecata fosse fundamentalmente vera⁸. Molte pene che venivano inflitte, erano, nel loro rigore, antiquate e di carattere medioevale. A Sannicandro Garganico due giovani sposi, che avevano avuto relazioni intime prima del matrimonio, furono condannati a stare nella chiesa principale della città, durante le messe più affollate, l'uno con una croce al collo, l'altra con una candela accesa fra le mani⁹. Ad Altamura un contadino, che aveva rubato alcuni agnelli, fu percosso in piazza con cento legnate sul deretano in presenza di molti cittadini¹⁰.

Non erano infrequenti i casi in cui la mancata funzionalità degli uffici competenti metteva i cittadini in condizione di farsi giustizia da sé. A Bitonto tre ladruncoli che avevano manomesso un carico d'olio del valore di pochi ducati, furono esposti al linciaggio e poi, a quanto sembra da alcune testimonianze, addirittura impiccati¹¹. Gli esempi potrebbero continuare ancora.

Certo è che si assisteva ad espedienti non idonei ed inumani. In molti casi si usava la tortura. Spesso, per ottenere la confessione del reo, si praticava l'uso della frusta, nonché quello della tenaglia e della berlina, castighi che servivano solo ad abbruttire le popolazioni.

Contro questi metodi non mancarono di assumere una posizione

⁷ Cfr. doc. XVIII

⁸ Dice Palmieri « La bontà del costume è divenuta rarissima, la corruzione del costume, che ha alterato in tutte le classi l'idea della morale, che ha modificato i doveri a tenore delle passioni e che a seconda delle medesime ha fatto interpretare le leggi, penetrò ancora nel santuario » (*Della ricchezza nazionale*, cit., p. 186). « I due uffici del *mastrodatt* e del *segretario* sono i maggiori flagelli della provincia » Cfr. G. M. GALANTI, *La Terra di Bari* ecc., cit., p. 424 sgg.

⁹ M. SCHIPA, *Il regno di Napoli* ecc., cit., p. 145.

¹⁰ O. SERENA, *Altamura nel 1799*, Altamura, 1899; p. 32.

¹¹ A. SIMIONI, *Le origini del Risorgimento politico nell'Italia meridionale*, Messina-Roma, 1925, vol. I, p. 102.

decisamente polemica gli scrittori illuministi ed è superfluo ricordare i nomi di Beccaria e di Pagano ¹².

Altro oggetto di riprovazione era la venalità di coloro che istruivano i processi. Erano elementi per lo più impreparati e corrotti, che mettevano volentieri in pratica i metodi ambigui con cui si erano installati negli uffici ¹³.

L'avvocato « dei poveri », che avrebbe dovuto assumere la difesa degli imputati, rinunciava a sostenerla per motivi di opportunismo e disonestà, lasciando che la procedura avvenisse in modo superficiale e sommario. Opportune sono le critiche di Galanti contro l'uso di condurre le cause. Queste divenivano solo un affare personale tra l'avvocato « fiscale » o accusatore e l'avvocato « dei poveri » che, come sappiamo, era il difensore. I processi, pertanto, si svolgevano, come diremmo oggi, a porte chiuse come un mistero, in cui l'accusato non aveva alcuna possibilità di difendersi. In pochi giorni si inviavano alla gran Corte della Vicaria a Napoli, per l'approvazione, cause per il cui espletamento normale non sarebbero bastati interi mesi ¹⁴.

Di una tal situazione subivano le conseguenze coloro che, senza protezione e senza possibilità finanziarie, si trovavano alla mercé di gente « la più venale senza soldo e senza considerazione » ¹⁵. Il cittadino che, a sua volta, reclamava il proprio diritto e ricorreva al tribunale, era impelagato in un complesso sistema burocratico, che finiva per scoraggiarlo. Il più grave disagio era sofferto dagli abitanti

¹² « Se dalla spontanea e semplice confessione non può nascere la piena dimostrazione, qual forza avrà quella, che una feroce e barbara tortura, o l'angustie, o l'orror di un oscuro criminale strappa di bocca ad un infelice, che a confusi accenti del dolore mischia le voci della menzogna? », così si esprimeva il Pagano, il suo volume, pubblicato postumo, nel 1828, era intitolato *Principi del codice penale e logica dei probabili*, Napoli, dai torchi di Raffaello Di Napoli, 1828, p 103.

¹³ Il Lucarelli riporta, in proposito, un documento contenente le note informative, con cui l'avvocato fiscale di Trani riferiva sull'operato di tal Giuseppe D'Addiego, segretario dell'*udienza* di quella città. Il documento dice. « D'Addiego è di pochissima esperienza e scarsissima abilità, non facile a mantenere il segreto del tribunale, giocatore, disapplicato, impudente, estortore, ladro per fama, accerchiato da subalterni che nelle occasioni sono i suoi manigoldi e diventano testimoni ». A LUCARELLI, *La Puglia nel Risorgimento*, cit., p 90 e G BELTRANI, *Nelle province del Mezzogiorno*, Trani, 1921, p 36.

¹⁴ Il che è attestato anche da quanto afferma il Galanti in un documento che ho recentemente pubblicato. « La spedizione per le revisioni nella Vicaria, da farsi in un dato tempo, obbliga le Udienze a restringere il disbrigo di cento e più cause fra il breve corso di un mese, quando esser dovuta il travaglio di sei mesi, facendosi uso di tutti i riti delle leggi e delle formule del foro, ma attesa l'insufficienza dei ministri delle Udienze e il difetto di metodo, in questo caso si deciderebbero quindici cause appena ». Cfr il mio *La riforma del processo penale nel Settecento*, cit., p 10

¹⁵ Cfr doc. XXXIII.

delle province, i quali erano costretti a subire il sopruso dei tribunali *suddelegati*, che mettevano il preside in condizione di non dover rendere conto ad alcuno del proprio operato. Si creava quell'autonomismo negativo che, lungi dall'essere un decentramento utile ed opportuno, era solo un pretesto per sfuggire ad ogni controllo da parte degli organi superiori. Quando poi i malcapitati non ottenevano giustizia in loco, erano costretti a recarsi alla capitale. Qui si trovavano al cospetto di un interminabile ingranaggio di ordini burocratici, le cosiddette « ruote » che, dalla gran Corte della Vicaria, attraverso il *sacro regio Consiglio*, giungevano alla Camera Reale, massimo esponente del potere giudiziario. Rovinati dalle spese e sgoventati dalla lunga e difficile prassi, rinunziavano a reclamare i propri diritti e si arrendevano.

Si era diffuso fra molti il convincimento che le leggi, anziché per la felicità ed il miglioramento dei costumi, erano state escogitate, per rendere l'individuo schiavo ed aggravare lo stato di decadenza morale delle popolazioni.

È indubitabile, dunque, che un lato nevralgico su cui indirizzare la riforma giuridica era il funzionamento dei tribunali provinciali.

2. *Progetto di riforma del Codice.*

La decadenza dei tribunali provinciali apportava conseguenze deleterie all'amministrazione della giustizia, ma non era il solo fatto negativo; un altro, che implicava tutto il sistema giuridico, bisognava tener presente. esso consisteva nella mancanza di un codice ben ordinato ed accessibile, che rispondesse ai bisogni di una sana giurisprudenza. L'incerta ed arbitraria interpretazione delle leggi contribuiva notevolmente a far sorgere malintesi, ingiuste discriminazioni e favoritismi.

Anche questa volta, a fornire inattese fonti d'indagine interviene un manoscritto del nostro Archivio¹⁶. In esso, con ammirevole spirito critico, si mettono in chiaro le più remote ed intime scaturigini di quel decadimento. Vi si osserva che tutta la legislazione seguita nel regno di Napoli, nel Settecento, era il risultato di quanto era stato discusso e deliberato in materia di governo e diritto nei secoli

¹⁶ Cfr. doc XXIX intitolato « BOZZONE DEL SAGGIO SULLE LEGGI, E SULLA NOSTRA LEGISLAZIONE, IN PARTICOLARE PER SUA MAESTÀ LA REGINA ».

precedenti. Si erano affastellate norme su norme riguardanti gli argomenti più disparati. Da quelle pertinenti il codice penale a quelle che si occupavano del diritto privato, dalle procedure giudiziarie ai regolamenti sull'ordine pubblico, per giungere fino al diritto commerciale ed internazionale. A ciò si aggiungevano le *costituzioni* emanate da vari monarchi e le numerose ordinanze dei viceré che si erano succeduti al potere.

Una mole così vasta di materiale avrebbe scoraggiato qualsiasi esegeta che vi si fosse voluto orientare. È il caso di quella compilazione farraginosa e asistemica, che andava allora in voga e contenuta in quattro grossi volumi sotto il titolo di « *prammatiche* ». Vi erano raccolti decreti emanati a cominciare dalla metà del sec. XV e attraverso i diversi governi, fino al sec. XVIII¹⁷. In questa raccolta ogni prammatica era preceduta da un *proemio* contenente i motivi e le occasioni che avevano indotto a decretarle; seguiva, poi, la *costituzione*, cioè l'oggetto di cui si occupava ed infine la *sanzione*. Nonostante questi metodi, usare e compulsare quei volumi era difficile e poco pratico. V'è da aggiungere che erano state inserite, in quel corpo, leggi cadute in disuso perché troppo antiquate e riferentisi a condizioni di vita di molti secoli addietro. Esse, ormai sorpassate, sarebbero state utili solo come documento per la storia civile e delle istituzioni. Non mancava, inoltre, in quella miscellanea, l'influsso e la sopravvivenza degli elementi del diritto romano, improntati alla tradizionale divisione nelle due parti del *codice* e del *digesto*. A tali elementi si riferivano spesso articoli tratti dal diritto consuetudinario del Medioevo.

Adattamento sommario di leggi medioevali a quelle più antiche di età romana, insieme disordinato di prammatiche regie e ordinanze di viceré, dettate da chi, poco sensibile ai veri bisogni dei sudditi, intendeva soltanto imporre il proprio dominio, il codice in uso presentava i seguenti difetti: eterogeneità di formazione, disordine di impostazione, difficoltà di interpretazione e contraddittorietà di molte

¹⁷ Tentativi di collezione di prammatiche non erano mancati fin dal '500 e dal '600, come viene dimostrato da alcuni rari volumi a stampa di quei secoli, pervenuti ai giorni nostri in un notevole stato di conservazione cfr *Praxis beneficiorum utilissima, acquirendi, conservandique illa, ac amitendi modos continens, auctore D PETRO REBUFFO DE MONTEPESSULANO*, Venetiis, apud Dominicum et Cornelio de Nicholinis, 1560 Jo PAULI GALTERII ALTIMONTANI, *Practica criminalis instrumentaria*, Neapoli, ex Typographia Octavii Beltrani, 1627 *Praxis novissima SRC Neap in qua omnes fere legum materiae, quae ad ordinem Iudicij pertinent, in usu forensi, uti frequentiores receptae, quam brevissime tractantur Auctore I CAESAR GALLUPPO*, I C Neap, Neapoli, ex regia Typographia Egidij Longi, 1633

norme. Queste, inoltre, si riferivano a categorie sempre più ristrette ed a casi particolari, perdendo di vista quelli generali.

Dalle predette anomalie scaturiva uno stato di fatto deplorabile, per cui le leggi, anziché porgere ai cittadini quel necessario beneficio, che deriva dalla coscienza della giustizia concepita nel suo giusto valore e saggiamente amministrata, erano divenute strumento di dispotismo in mano ai magistrati.

Già Carlo di Borbone aveva cercato di attuare la riforma giuridica. Il compito di darvi inizio era stato affidato al giurista Giuseppe Cirillo, che avrebbe dovuto compilare un nuovo codice da denominarsi, appunto, « CAROLINO »; ma questo non fu mai realizzato ed il re continuò a provvedere con leggi *speciali* ai casi che di volta in volta si presentavano¹⁸. Era giunto il momento di intervenire in maniera decisiva e determinante. Il sopra citato manoscritto dà ragguagli sul piano all'uopo approntato¹⁹. Base di partenza di esso era quella di eliminare i gravi difetti che presentavano i repertori legislativi del tempo ed impostare il codice su fondamenta del tutto nuove. Nella compilazione si sarebbe dovuto innanzi tutto tener presente il principio della chiarezza e della sistematicità. Ad esso sarebbe seguito quello dell'adattabilità ad un contesto reale di luogo e di tempo, nel senso di un opportuno ed efficace aggiornamento. Tra le prime operazioni da fare vi sarebbe stata quella della scelta di esperti compilatori, che conoscessero a fondo le condizioni storiche, economiche e geografiche dei territori e delle popolazioni, il livello di civiltà di queste, i loro costumi nonché il clima delle regioni in cui vivevano.

Dopo la scelta dei compilatori si sarebbe passati ad un'accurata selezione e suddivisione delle singole materie, concernenti, cioè, le persone *fisiche e morali*, i *contratti*, le *successioni*, i *delitti*, le *pene*, i *magistrati*, la *giurisdizione ecclesiastica*, fino alla *pubblica istruzione*. Dopo di che si sarebbero aggiunte, sotto ogni articolo relativo, le opinioni degli antichi e dei moderni in merito a ciascun oggetto. Infine si sarebbero proposte le leggi nuove, ritenute opportune alle necessità profilatesi nei tempi di immediata attualità.

Per questo lavoro di raccolta si sarebbero potuti impiegare circa due anni. Preparato, in tal modo, il materiale, si sarebbe proceduto alla compilazione o stesura vera e propria, affidando a magistrati illu-

¹⁸ M. SCHIPA, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, cit., ed 1904, cap. sulle *risforme tanuciane*

¹⁹ Cfr. doc. XXIX.

minati la mansione di coordinare i risultati delle varie operazioni settoriali. Essi, però, avrebbero avuto l'obbligo di consultare gli esperti, giustificando per iscritto i motivi della esclusione o meno di una legge dal *corpus*.

Il progetto di riordinamento del codice doveva essere il primo passo e la « conditio sine qua non » di tutta la riforma giuridica. La sua messa in pratica avrebbe permesso di affrontare successivi punti del programma innovatore come la nuova strutturazione dei tribunali funzionanti nelle province²⁰, la moralizzazione degli organi burocratici, il riassetto delle carriere, il reclutamento dei magistrati secondo metodi più consoni alla dignità della loro professione²¹. La quale ultima prescrizione veniva a coincidere con la riforma, già in atto, degli studi universitari, per cui ci si ispirava, tra l'altro, al principio di dover eseguire giuste ed accurate selezioni di candidati, perché non vi fosse sperequazione e leggerezza nell'affidare titoli e compiti di responsabilità civica ed umana²². I fondamenti teoretici, che hanno guidato l'ideazione del piano, sono di indiscutibile valore. Nel venire ad apprendere come furono formulate alcune proposte per il superamento di incresciose situazioni, con riferimento, ad es., all'aggiornamento del codice e delle strutture burocratiche, si ha l'impressione di trovarsi di fronte a problemi dei giorni nostri. Il legame fra giustizia e problemi sociali, l'esigenza di una programmazione nella stesura del codice sono indizi che testimoniano la lungimiranza oltre che l'attualità di quelle idee. Certo, quel piano è incompleto, il suo stesso autore dichiara con estrema sincerità che egli si è limitato a porgere solo i « primi materiali », perché poi uomini più esperti lo rendessero più attinente ad una pronta e sempre più perfetta esecuzione. Ad esso va, però, riconosciuto il merito di aver dato il via e la spinta ad un nuovo fermento nel campo della riforma giuridica, precedendo, accompagnando e preparando la ripresa degli studi legi-

²⁰ Il che viene indicato espressamente nel doc XVIII che, dalla critica fatta al funzionamento dei tribunali provinciali, passa a indicare, via via, le singole fasi delle riforme da approntare

²¹ Notevole è il manoscritto relativo alla riforma della « professione di avvocato », in cui, tra i mezzi da adoperare per intervenire in quel delicato settore, era contemplato anche quello di « dare ad uomini veramente dotati il compito della difesa delle cause » Cfr doc XXII

²² Nel doc XXXII, intitolato « NOTIZIE PER SERVIRE ALLA RIFORMA DELLA UNIVERSITÀ », è precisato quello che dovrebbe essere il procedimento da seguire per il conseguimento dei titoli necessari a svolgere la professione. All'uopo è addotto l'esempio di quanto si praticava nelle più note Università europee da quella di Parigi a quella di Oxford, in cui vigeva il principio della gradualità negli studi e dell'accurata selezione dei candidati

slativi, di cui sono testimonianza alcune impegnative pubblicazioni, che proprio in quegli anni vedevano la luce, come il trattato del Rogadeo sul regolamento della giustizia, quello del Masci sui diritti e le prerogative baronali ed infine il « *Dizionario delle leggi del regno di Napoli* ». Pietre miliari, queste, che indicheranno la strada alla grande opera legislativa che sarà realizzata nel secolo successivo e che prenderà il nome di « *Codice per lo regno delle due Sicilie* »²³.

3. *Proposte per interventi di assistenza sociale.*

L'opera degli illuministi non mancò di manifestarsi nell'affrontare alcuni problemi sociali che proprio allora acquistavano notevole rilevanza. Innanzi tutto fu affrontato quello del vagabondaggio e della disoccupazione. Strettamente connesso con le varie manifestazioni di criminalità, era sintomo e causa concomitante di miseria e corruzione. Molti giovani, piuttosto che lavorare, preferivano, come avviene in ogni periodo di decadenza morale, organizzare bande armate e darsi alla macchia, commettendo furti, grassazioni ed omicidi: le carceri rigurgitavano di malviventi. Nel « *Bozzone di saggio rispetto ai vagabondi* »²⁴ vediamo messa a nudo tale dolorosa piaga, « la più funesta alla società e vergognosa al governo », rappresentata da coloro che cominciano dal « mendicare e finiscono col delinquere »²⁵.

Quali mezzi erano stati fino allora escogitati per debellare il triste fenomeno? Si soleva infliggere ai vagabondi 5 anni di galera. La pena, però, non aveva apportato alcuna validità ed efficacia. Lo riconosce l'autore del « *Saggio* », che la definisce « inutile », « sciocca » ed « incongruente »²⁶. Inutile perché, pur essendo in uso da molto tempo, non aveva dato modo di riscontrare alcun sintomo di diminuzione del triste fenomeno, anzi il numero dei vagabondi accen-

²³ Cfr G. ROGADEO, *Ragionamenti sul regolamento della giustizia e sulle pene*, Napoli, 1783. A. MASCI, *Esame politico-legale dei diritti e delle prerogative dei baroni del regno di Napoli*, Napoli, Stamperia Simoniana, 1792. F. AMMIRATI, *Il puro gius privato del regno*, Napoli, presso Ant. Verriente, 1794. *Dizionario delle leggi del regno di Napoli, tratto dai fonti delle Costituzioni, Capitoli, Riti, Assenti, Prammatiche*, Napoli, presso V. Manfredi, 1788. *Collezione delle leggi e dei decreti del regno delle due Sicilie*, Napoli, dalla reale tipografia della cancelleria generale, 1806-1832. *Codice per lo regno delle due Sicilie. Leggi civili*, Napoli, Stamperia reale, 1842-43. D. N. PETINO, *L'ordinato cammino delle Leggi*, Napoli, presso Luca Lorenzi, 1774.

²⁴ Cfr doc XXVIII.

²⁵ Cfr doc XXVIII.

²⁶ Cfr. doc idem.

nava ad aumentare; sciocca perché costringeva a vivere segregati, inoperosi ed a spese dello stato molti individui che avrebbero potuto mettere a frutto il lavoro delle proprie braccia; incongruente perché lo stato stesso avrebbe dovuto offrire ai suoi sudditi « tutte le risorse onde sussistere » così come alla società spettava porgere all'uomo la possibilità di « vivere col frutto dei suoi travagli »²⁷.

Perché, dunque, il vagabondaggio fosse colpito alle radici con provvedimenti idonei e duraturi, bisognava ricorrere ad altri mezzi più consistenti e salutari. Individuata la causa essenziale di quel malanno sociale nella mancanza di risorse economiche, attività industriali ed adeguate possibilità di lavoro con impiego di manodopera, un mezzo efficace per porvi fine sarebbe stato quello di venire incontro ai disoccupati, fornendo loro effettive occasioni di adoperare le loro energie in un lavoro onesto ed utile alla società.

A questo punto vediamo che è avanzata una proposta degna di rilievo per il suo contenuto di valore sociale ed umanitario: si consigliava, in altri termini, di istituire degli uffici di collocamento per operai disoccupati e per giovani « privi di beni e delle cure paterne »²⁸. Queste istituzioni, dette anche « *lavoratoi pubblici* », avrebbero permesso a quanti avessero voluto occuparsi, di svolgere un'attività che servisse a loro ed allo stato. Questo, a sua volta, avrebbe contribuito con tali sistemi a formare non più degli accattoni ma degli onesti operai. L'idea precorreva di molti decenni la celebre istituzione degli « *ateliers sociaux* » propugnati dal Blanc.

Per convalidare la sua proposta l'Autore del « *Bozzone* » non risparmia esempi tratti da alcuni periodi della storia, in cui i governi saggi e benefici incoraggiarono il lavoro, combattendo l'ozio in tutti i modi, come avvenne dal tempo dei Greci e dei Romani a quello di Costantino e Carlo Magno. Gli stessi Egiziani « senza mancare dei doveri dell'umanità verso coloro che si trovavano disgraziatamente caduti per colpa non loro nella mendicizia e nel bisogno, convinti che l'ozio più inevitabilmente che ogni altra cosa conduce alla miseria, stabilirono che in ciascuna provincia un giudice di polizia dovesse da tempo in tempo prender conto dello stato e della professione degli individui di ciascuna famiglia e dei mezzi che adoperava ogni padre di famiglia per sostenerla, e quelli che trovavansi convinti di ozio, erano condannati come sudditi nocivi allo stato. Per togliere però

²⁷ Cfr. doc. idem.

²⁸ Cfr. doc. idem.

ogni pretesto di ozio, gli intendenti delle province erano incaricati di mantenere nel loro distretto delle opere pubbliche, nelle quali chi mancava di occupazione doveva impiegarsi »²⁹.

È bene anche specificare che l'emergenza del *fattore lavoro*, strenuamente caldeggiata dal Palmieri come elemento valido a risolvere squilibri sociali ed a creare premesse per il benessere comune, trovava il suo naturale completamento e logico sbocco in un avveduto progetto riformistico.

Quanto al numero dei condannati di cui erano piene le galere (si calcolava che ogni anno giungevano dalle province 1160 carcerati, di cui 980 erano destinati ai lavori forzati), si sarebbe potuto ricorrere al seguente mezzo: invece di tenerli inoperosi, facendoli marciare nelle celle degli ergastoli, si sarebbe potuto utilizzarli adeguatamente, impiegandoli in maniera proficua e duratura. In proposito va notata una divergenza con un altro economista, Domenico Grimaldi. Questi pensava si potessero adibire alla costruzione di canali irrigui, ma erroneamente non aveva previsto che in quel caso occorreva della manodopera specializzata. Invece, nelle prescrizioni per l'impiego di forzati, quali leggiamo nei nostri documenti, si trovano adottati motivi di utilità pubblica nell'adoperare quegli uomini per la costruzione di strade e per escavazione di miniere, cave di marmo, o di *feltro dolce* ed altre che proprio in quegli anni si cominciavano a sfruttare³⁰. Era proposta anche la utilizzazione dei forzati per popolare isole disabitate come quella di Favignana, Marittimo e le Tremiti.

4. *La « carta demografica » ed il piano regolatore del « borgo nuovo » della città di Bari.*

Ad un'altra istanza di carattere prettamente sociale corrispondeva la decisione di eseguire una « carta della popolazione del regno ».

²⁹ Cfr doc idem

³⁰ Ciò si ricava da un'ampia relazione sull'*Impiego dei forzati nelle miniere*, che completa quanto è detto nel « *Bozzone* » (cfr doc XIX) Non è da trascurare un'altra relazione sull'impiego dei forzati molto simile alla citata e scritta dal Grimaldi, dal titolo « *Piano per utilizzare utilmente i forzati e col loro travaglio assicurare ed accrescere le raccolte del grano nella Puglia e nelle altre province del regno* » Quest'ultima ci sembra contenere una polemica con gli enunciati del nostro documento, perché vi si controbattono alcune argomentazioni fondamentali, da quella d'impiegare i forzati nelle miniere a quella di inviarli a popolare isole disabitate e abbandonate. Significativa è una recensione uscita nel 1783 sulla « *Göttingische Anzeigen von gelehrte Sachen* » (fasc 9), in cui si criticava appunto il progetto di Grimaldi circa l'opportunità dell'impiego di manodopera di forzati per lo scavo di canali irrigui

Contemporaneamente alla stesura della « carta economica », che adempiva, e lo si è già da noi osservato, allo scopo di ritrarre la situazione effettiva dei terreni da potersi utilizzare ad usi agricoli, la carta demografica sarebbe stata atta a far conoscere in maniera concreta e indiscussa l'entità numerica degli abitanti suddivisi per province. Sarebbe stato un mezzo validissimo per porre le basi di future azioni riformistiche a beneficio di essi. « L'utile pubblico » era la forza animatrice di quel progetto. Dal coefficiente di popolamento di un territorio, dalla densità o meno degli aggregati umani, dal raffronto fra territori scarsamente popolati e quelli sovrappopolati, si sarebbero potuti trarre dati necessari per eseguire « utili operazioni politiche ed economiche »³¹.

Questo proposito era sintetizzato nella seguente dichiarazione: « *Incoraggiato dalle giuste vedute del saggio ministro cui sua Maestà ha affidato il sommo dell'impero, ardisco presentargli alcuni dettagli, i quali, adottandosi, potranno servire a rettificare quella tavola della popolazione che ora si fa, facendola servire non già all'oggetto della curiosità, ma al fine della pubblica utilità* »³². Tale affermazione ci pone di fronte ad un fatto assolutamente nuovo in un simile campo di ricerche: il sorgere di una nuova scienza: la « statistica ». È appunto questa la disciplina che il nostro Autore propugna strenuamente e definisce con un termine tutto particolare ma dal vasto significato programmatico, e cioè « aritmetica politica ». « Altra volta », egli dice, « sulla scorta di coloro che c'istruiscono dei veri utili principi di pubblica economia, feci presente ai miei superiori, che noi eravamo assai addietro in molte cose e particolarmente nella conoscenza dell'*aritmetica politica* del regno, fondamento su cui poggiano tutte le necessarie operazioni politiche, ma con sommo mio rincrescimento, le mie idee ed i miei pensamenti nulla produssero, poiché finora il laborioso travaglio che in ciascun anno si fa della carta della popolazione del regno, ad altro oggetto non è diretta che ad ornare ed accrescere il volume del calendario di Corte »³³.

Si ritiene comunemente che sia stato il Cagnazzi a dare il via, nel 1807, agli studi di statistica³⁴. Il giudizio è stato ripetuto e sintetizzato dal Ricchioni. Questi ha sostenuto che le origini della « statistica » vanno ricercate nell'opera della « Società d'Incoraggiamento », sorta di accademia intesa a formulare progetti e destare energie

³¹ A P dG B, *Riforme*, C (statistiche), cc 64-71

³² A P dG B, *Riforme*, idem.

³³ A P dG B, *Riforme*, idem

per la rinascita della pubblica economia. Sarebbe stato appunto nel 1807 che, per impulso dato ad essa dal ministro dell'interno Miot e con l'apporto di molti intellettuali napoletani dal Galanti al Cotugno dal Cagnazzi al Monticelli, si sarebbero iniziate le prime indagini, nella fattispecie sul « regime delle acque », cui sarebbero seguite, nel 1811, le operazioni compiute dal Cagnazzi per compilare la « statistica generale del regno » Si ripetevano, in sostanza, quelle « simili che furono condotte in Francia durante il Consolato »³⁵. Che tali statistiche fossero dirette allora alla rilevazione e studio delle condizioni del paese, « delle sue forze, delle sue ricchezze e delle sue risorse », in una parola « di quegli oggetti che hanno rapporto diretto con la felicità pubblica »³⁶, siamo d'accordo, ma non consentiamo con il giudizio del Ricchioni che siano state le prime in Italia. Già fin dal 1793 erano state emanate disposizioni ed era avvenuta la compilazione di una prima mappa statistica di tal genere.

Quale era, ci domanderemo, la novità introdotta da questa operazione rispetto ai metodi prima usati per calcolare l'entità numerica degli abitanti? Essa intendeva innanzi tutto trasformare il sistema degli antiquati *Calendari della Corte*. In questi veniva indicato il tasso di natalità e mortalità quale era ricavabile, per ogni singolo anno, nei territori del regno. I rilevamenti venivano desunti dal cosiddetto « stato delle anime » eseguito per tutte le diocesi. Però i criteri di classificazione erano empirici e lasciavano notevoli margini di errori e inesattezze. Ebbene, si trattava di superare quel procedimento ed impostare il lavoro su basi scientifiche, evitando quegli errori, « che si rendono fatali alle nazioni e non sono conosciuti se non quando si rendono irreparabili »³⁷.

Nelle nuove tavole, invece, si sarebbe dovuto raccogliere, con una visione sintetica, o come dice il documento, « sotto un colpo

³⁴ F MAYR, *La statistica e la vita sociale*, Roma, 1879, p. 95 G GABBAGLIO, *Storia e teoria generale della statistica*, Milano, 1880, p. 84 G BELTRANI, *La r accademia delle scienze e delle lettere fondata in Napoli, nel 1778*, in « Atti dell'Accademia pontaniana », XXX, serie II, vol. V, Napoli, 1800 L VILLAT, *La rivoluzione francese e l'impero napoleonico*, trad. P. Serini, Torino, 1940, p. 461

³⁵ V RICCHIONI, *Una fonte per la storia economica del Mezzogiorno*, in *Annali della Facoltà di Agraria della Università di Bari*, vol. III, 1943, p. 5 *Contributo alla storia delle quotizzazioni demaniali del Mezzogiorno*, in *Rivista di Economia agraria*, Bari, 1949, a II-IV *Saggio sull'estensione della proprietà fondiaria privata nel Mezzogiorno*, Città di Castello, 1945

³⁶ V RICCHIONI, *Una fonte per la storia ecc.*, cit., p. 9.

³⁷ A P d G B, *Riforme*, cit., c. 71

d'occhio »³⁸, il valore numerico complessivo, non soltanto dei nati e dei morti con i relativi raffronti di percentuale, ma anche dei matrimoni contratti annualmente, la quantità degli ecclesiastici viventi, la differenza numerica tra maschi e femmine e far emergere il rapporto fra il tasso di natalità e quello di mortalità, in una parola l'*eccedenza* delle nascite e l'*incremento* demografico. Di tali « mappe » se ne conservano, tra i documenti da noi studiati, alcune datate a partire dal 1793 e per gli anni successivi, fino al 1801. Sono una nuova fonte di notizie preziose. Da quella del 1797-98 risulta che la popolazione totale raggiungeva la cifra di 5.028.666 abitanti, mentre nell'anno successivo scendeva a 4.574.080, il che significa che si ebbe un decremento demografico, invece dal 1800 al 1801 si passò da ab. 4.586.510 a 4.911.780. Si possono ricavare dati anche per ogni singola provincia: nel citato anno 1797-98 si viene a sapere che la popolazione di Terra di Lavoro era di 699.172 anime, quella di Salerno di 491.612, quella di Trani di 302.095 e così via.

Considerato il grande interesse che tali rilevamenti demografici possono acquisire, ci meravigliamo come non abbiano ancora attirato l'attenzione degli studiosi, eppure, proprio per il ventennio successivo al 1796 essendo stata lamentata una particolare mancanza di dati, si sarebbe potuto trovare il mezzo per colmare la lacuna. Che venga richiamata l'attenzione su di essi è opportuno specialmente nell'attuale ripresa di studi sulla demografia del Mezzogiorno. Da non molto si è iniziato a ricostruire gli indici di sviluppo demografico, compulsando i registri delle diocesi, contenenti lo *stato delle anime*, nonché le cosiddette *relazioni ad limina* (trasmesse dai vescovi alla Congregazione del Concilio) reperibili, queste ultime, nell'Archivio Segreto Vaticano³⁹. Però dalle *relazioni* finora pubblicate risulta solo, *sic et simpliciter*, il numero degli abitanti, senza alcuna distinzione tra incremento, matrimoni, mortalità ed altri fenomeni che, invece, sono ricavabili dalle suddette « mappe » di « *aritmetica politica* ». Non solo, ma la critica che recentemente si è voluta rivolgere ai *Calendari di Corte*, facendo notare in essi criteri poco rigorosi

³⁸ « In queste tavole, avendo per modello quelle usitate dalle altre nazioni intelligentissime in questa scienza, mi sono studiato di far quello che alcun altro non ha fatto, cioè di mettere in veduta sotto un colpo d'occhio tutte quelle essenziali notizie, le quali riputansi necessarie alle utili operazioni politiche ed economiche » Cfr A P d G B, *Riforme*, cit., c. 71

³⁹ P. VILLANI, *Documenti e orientamenti per la storia demografica del regno di Napoli nel Settecento*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, voll. XV-XVI, a. 1963-64, Roma, 1968

e sommari⁴⁰, vien convalidata dal giudizio dei nostri riformatori, che tacciarono d'insufficienza quei criteri, tanto che dalla constatata inadeguatezza e loro arretratezza addivennero al proposto di seguire un nuovo metodo. Per le prospettive di ricerca che offrono, sarà, pertanto, utile raffrontare i dati contenuti nei *quadri statistici* da noi messi in evidenza, con i risultati delle più recenti indagini sulla situazione demografica del Settecento.

Dimostrazione dell'indirizzo sociologico e degli studi demografici condotti nell'età del riformismo napoletano è, con riguardo al campo urbanistico, il piano regolatore del cosiddetto « *borgo nuovo* » della città di Bari, piano che fu disegnato proprio in quegli anni. Esso nacque, appunto, dall'aver constatato una rilevante sproporzione tra lo sviluppo demografico della città e la sua effettiva estensione, tra il numero degli abitanti e l'area vitale da essi occupata.

È noto che il nucleo abitato costituito dalla città vecchia, era il risultato caotico di varie fasi urbanistiche succedutesi nel tempo. Prevalsa la struttura medioevale con strade strettissime e case disposte senza alcuna planimetria, quell'aspetto prevalente si era protratto fino a tutto il sec. XVIII. In realtà si continuava a costruire e a vivere su di una superficie identica a quella occupata nei sec XII e XIII. Sicché, soffocate entro la vecchia cinta di mura, le case si assieparono e addossavano come per sopravanzarsi e sfociare in cerca di aria e di luce.

Fenomeno concomitante era la mancanza di igiene pubblica e privata. Le vie apparivano ingombre di sudiciume, non lastricate e spesso inondate di fango, le case erano per lo più misere ed anti-igieniche⁴¹. Questo era, evidentemente, lo stato della città che si offrì alla vista di Ferdinando IV, allorché, durante il suo viaggio a Brindisi, per ricevere l'arciduchessa d'Austria Maria Clementina, promessa sposa del figlio Francesco, dovette farvi una breve tappa. Tali condizioni di depressione e di abbandono erano, del resto, comuni ad altri centri pugliesi, tra cui specialmente Giovinazzo, Molfetta ed Altamura⁴². Nel gennaio 1792 i cittadini di Altamura mossero ri-

⁴⁰ P. VILLANI, *Documenti e orientamenti ecc*, cit., p. 60

⁴¹ V. MASELLIS, *Storia di Bari dalle origini ai giorni nostri*, Bari, 1965, II ed., p. 204. Cfr., altresì, un documento dell'Archivio di Stato di Trani, in cui si parla di « immondezze che si buttavano sulle pubbliche strade ed acque che ristagnavano nelle medesime », tanto che i cittadini si rivolsero all'autorità regia, perché intervenisse (A. S. T., *Reali dispacci*, 1791:93, fol. 245)

⁴² Giovinazzo, nonostante le buone condizioni delle campagne circostanti, appariva molto sporca allo Swinburne (cfr. H. SWINBURNE, *Voyages dans les deux Siciles*,

corso al ministro Acton, perché ponesse riparo « al grave danno che soffriva la sanità pubblica a causa del gran numero di immondezze di cui erano piene le strade e per i laghi di letame che erano nel selciato »⁴³.

Si sentiva, perciò, da tempo l'esigenza che si costruisse un nuovo complesso urbanistico al di là dell'antica cerchia di mura. La progettazione fu approvata proprio da Ferdinando IV. Un documento inedito contiene integralmente il disegno del piano regolatore della città nuova, inviato il 3 giugno 1790 a Ferdinando Corradini, direttore delle finanze. L'incarico di prepararlo era stato affidato il 30 aprile dello stesso anno, per ordine della Segreteria di guerra e del supremo Consiglio di finanza, agli ingegneri Giovanni Palenzia del *corpo del genio* e Francesco Viti ingegnere « camerale ». Il documento incomincia così:

« All'Eccellentissimo Signor don FERDINANDO CORRADINI, Direttore delle reali finanze,

Essendo giunte al real trono le suppliche degli amministratori della città di Bari, chiedendo fabbricarsi un borgo, si compiacque il Sovrano di permettere, che si fosse questo edificato fuor dell'attual recinto della città per l'estensione e comodo di quella popolazione.

In seguito, poi, in vista dei fogli rassegnati dal comandante interino del corpo del genio, dai quali risultava il pregiudizio, cui poteva recare alle fortificazioni della città lo stabilimento di detto borgo nel luogo ideato dai sindaci, si compiacque la maestà del padrone di risolvere ed ordinare, che io sottoscritto Giovanni Palenzia, ingegnere ordinario di detto real corpo, in accordo con me sottoscritto Francesco Viti, ingegnere camerale, avessimo stabilito il sito, ove sia più confacente l'erezione del borgo ed a tale oggetto si fosse formata una pianta esatta del terreno adiacente alla città, nel quale si creda più adatto al pubblico comodo di ergerlo, unendo ad esso la corrispondente posizione delle mura della città ed il castello, onde si veggia il rapporto dell'uno e dell'altro col borgo stesso, dovendo esser indicato colla dovuta regolarità, specialmente nelle strade, accompagnando la stessa pianta colle convenienti riflessioni.

cit, p 159) Anche Molfetta era descritta dal De Salis come « abbandonata alla sudiceria più ributtante » (C U DE SALIS MARSCHLINS, *Nel regno di Napoli ecc*, cit, p 151).

⁴³ A S T, *Reali dispacci*, 1791-93, cit, fol 245

Tali furono gli ordini a noi spediti nel real nome a' 30 aprile prossimo scorso per i rami delle reali Segreterie di guerra e del supremo Consiglio di finanza In occasione dei reali comandi essendoci giuntati in Bari, adempiamo all'ordinato ed ora umiliamo a Vostra Eccellenza le nostre deboli riflessiom, unitamente colla pianta prescritta ... »⁴⁴.

Dal contenuto del manoscritto risulta che non fu impresa facile eseguire una pianta adeguata dell'erigendo « borgo », perché sorsero subito molte difficoltà. Innanzi tutto si dovette pensare alla sua ubicazione ed al suo orientamento. V'erano due soluzioni: o costruire il nuovo complesso nell'area che si protendeva ad occidente della città vecchia a cominciare dalla via di Modugno, che passava dinnanzi al « convento dei Paolotti » e costeggiava il castello; oppure erigerlo ad oriente nei pressi della via di Mola. Quanto alla prima alternativa, vi si opponeva la considerazione che un'ampia superficie, costituita dagli spalti del castello, avrebbe rappresentato un'evidente frattura tra la vecchia e la nuova città. La zona, invece, ad oriente comportava il vantaggio di trovarsi presso il quartiere commerciale e la regia dogana, ma d'altro canto non era esente da un grave svantaggio: la poca salubrità dell'aria dovuta alla presenza di alghe in stato di putrefazione, sicché « il lido muscoso dell'Adriatico produceva un'aere niente perfetto, anzi dannoso per i cagionevoli di salute e per i venti non troppo salutari »⁴⁵.

Fu così che si scelse la zona intermedia fra le due suddette: « Il borgo, perciò, secondo il nostro sentimento deve principiare a linea delle fabbriche dei Padri della *missione* nel fronte di quella regia strada dirimpetto il fossato della città, con estendersi in dentro verso mezzogiorno per quel tratto di terreno che occorrerà occuparsi secondo il bisogno; girare per il proseguimento della medesima strada all'opposto di detto fossato e dirimpetto il torrione denominato di San Domenico e torrioni e fossati susseguenti, sino all'incontro, però, della via, che porta a Carbonara e Ceglie, dove sta la cappella de' Sartori, perché da detto sito in poi il terreno incomincia a declinare verso il molo e s'incorre in quell'inconvenienti di sopra rapportati di aria poco salubre, particolarmente nei tempi estivi. L'unica irre-

⁴⁴ « RELAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL BORGO, DEGLI INGEGNERI PALENZIA E VITI, DEL 3 GIUGNO 1790, INTORNO ALLA SCELTA DEL LUOGO PER LO IMPIANTO DEL BORGO DI BARI », cfr. A.S.B., *Atti del Comune di Bari*, 1790-1890, fol. 7

⁴⁵ A.S.B., *Atti del Comune*, cit.

golarità, seppure tale può chiamarsi, sarebbe che il borgo procede a seconda della stessa strada, la quale oggi in molte parti è alquanto tortuosa, ma colla confezione del nuovo regio cammino che per colà deve passare e colla correzione che può e dovrà darsi al medesimo, come anche alla situazione materiale del borgo stesso, fa cessare ogni menomo ostacolo »⁴⁶.

Nel disegnare questo piano regolatore si tenne presente, altresì, un perfetto orientamento geografico-astronomico e le strade, intersecandosi in maniera perfettamente ortogonale, dovevano essere dirette secondo i quattro punti cardinali. L'arteria principale, oggi corso V. Emanuele, orientato in senso E-W, seguiva e segue tuttora la direzione del parallelo geografico di 41 gradi (lat. 41°, 7', 30" - N); mentre le vie ad esso perpendicolari corrispondono anche oggi, in senso beninteso N-S, al meridiano di 16 gradi (long. 16°, 52', 30" E). Siffatto orientamento fu concepito affinché le abitazioni fossero in giusta misura soleggiate, impedendo che alcune rimanessero esclusivamente all'ombra, altre al sole, nel senso che quelle rivolte a sud acquistassero d'inverno i vantaggi che perdevano nell'estate e viceversa. Altro importante requisito dovuto a lungimirante tecnica urbanistica era che l'altezza degli edifici non doveva superare il richiesto limite di proporzioni con la larghezza delle strade e che, infine ogni isolato nell'interno dovesse contenere un'ampia superficie riservata ai giardini. quello che attualmente si definisce col titolo di « zone verdi » « La fabbrica del borgo deve compartirsi in tanti parallelogrammi, uno dall'altro separato, mediante le vie intermedie, tutte di lunghezza palmi 30, né più, né meno per il gioco dell'aria e della ventilazione ed ogni isola dovrà essere di fronte nella suddetta regia strada almeno palmi 20 e di fondato palmi 300, acciò ognuna di queste possa essere occupata da più possessori nel fabbricare secondo la loro condizione, ma tutte queste isole di case non dovevano eccedere l'altezza di palmi 40, o poco più, per serbare un'uguaglianza negli edifici, cosa che non deve riuscire di dispiacere e di più, incontrandosi nella situazione di queste isole di case quelle strade, che ora esistono in quel terreno e conducono alla Concieria, a Bitritto, al convento dei Cappuccini ed altrove, queste, acciò non formino sconcio nella simmetria del borgo, potranno dismettersi e situarsi nei vicoli laterali e paralleli all'isole medesime ... »⁴⁷.

⁴⁶ A S B., *Atti del Comune*, cit

⁴⁷ Non va trascurato quanto afferma G. PETRONI, in *Della Storia di Bari*, Napoli, 1858, vol II, p 372 sgg

Certo è che esso ancora oggi dà a pensare per la concezione lungimirante da cui fu animato. Vi si teneva conto soprattutto del decoro e della salute degli abitanti.

Senza alcuna variante il piano « Palenzia e Viti » fu adottato da Gioacchino Murat, che con decreto del 1813 deliberava l'inizio dei lavori, ponendovi la prima pietra il 25 aprile dello stesso anno. Anche se il nuovo complesso urbanistico della città di Bari, quale si venne completando in prosieguo di tempo, assunse il nome di *borgo murattiano*, in realtà l'impostazione del tutto *moderna* di esso appartiene all'età delle riforme, come espressione e frutto di una mentalità e di un'ansia di trasformazione che erano già di un ventennio addietro rispetto al 1813 e di cui la data del 1790 è indice sicuro.

5. *Conclusioni.*

I documenti da noi consultati hanno consentito di esaminare in concreto molti progetti elaborati nella seconda età riformistica, facendoci soffermare su quelli più significativi, tra i numerosi che furono dibattuti. Ne sono emerse importanti deduzioni. Innanzi tutto si è accertato in modo evidentissimo che, non solo gli illuministi non rimasero nel limbo delle teorie astratte, ma parteciparono con sincero impegno alla formulazione e realizzazione di quei progetti. Valga in primo luogo l'esempio del piano di censuazione del Tavoliere, che, presentato dal Migliano, può ritenersi il frutto ed il portato più genuino delle energie intellettuali degli studiosi di scienze agronomiche, fra cui merita grande rilievo Domenico Cimaglia. Ugualmente dicasi per altre questioni dibattute e che vanno dalla riforma tributaria a quella doganale e giuridica. Esse subirono l'influsso operante della giovane generazione di meridionali e pugliesi affratellati in un unico anelito di progresso economico-sociale. La loro azione trovò modo di estrinsecarsi vieppiù, in quanto non mancò tra di loro chi rivestiva cariche influenti presso gli organi di governo della capitale.

Appare, perciò, destituita di fondamento la tesi di coloro che intendono minimizzare l'apporto da essi dato al moto riformatore visto nel contesto storico-politico, quasi il loro intervento sia stato intempestivo o, peggio, anacronistico. All'uopo, invece, è stata rivelatrice l'azione svolta dalla corrente culturale post-tanucciana, tra i cui

appartenenti abbiamo potuto evidenziare ingegni di prim'ordine lasciati finora in ombra da parte della storiografia.

L'aver richiamato l'attenzione sulla loro personalità ha consentito di approfondire il valore e l'entità dello stesso pensiero illuministico.

Si può affermare che, interpreti ed eredi del razionalismo scientifico mutuato dalla migliore tradizione del pensiero italiano e napoletano, rinverdito dalle linfe della cultura europea ed in ispecial modo delle dottrine fisiocratiche, gli illuministi meridionali di fine Settecento seppero affrontare nella maniera più lungimirante e competente i problemi fondamentali del loro tempo. Questo spiega il senso di concretezza storica da essi manifestato e l'apertura umanitaria e di evoluzione sociale, che si andò sempre più enucleando in loro. Apertura che contraddistingue la seconda età riformistica rispetto alla prima, intesa principalmente a risolvere la controversia antif feudale-giurisdizionalistica e ad organizzare le strutture burocratiche dello stato. Essi seppero cogliere esigenze effettivamente sentite dal popolo meridionale, divenendo sensibili non tanto, come alcuni erroneamente ritengono, alle prerogative di una sola classe, la borghese, ma di tutto il contesto sociale della loro epoca.

Altro elemento nuovo ribadito dalla nostra ricerca, è la constatazione che molte riforme attuate nel « decennio » ed il cui merito è stato finora attribuito esclusivamente all'opera dei napoleonidi, furono in sostanza progettate, con i relativi piani, a mezzo dei riformatori di fine Settecento (istituzione delle Intendenze, statistiche demografiche, piano regolatore del « borgo nuovo » della città di Bari, ecc.).

L'esserci soffermati sui moventi e sui mezzi di attuazione di specifiche riforme, ci ha permesso infine di penetrare nelle più riposte ragioni di crisi morale, oltre che economica, del Mezzogiorno.

DOCUMENTI
RELAZIONI E MEMORIE
DI
GIUSEPPE DE GEMMIS



I

PER LA CARTA ECONOMICA (F/cc. 176-180)

Il bene dello Stato ha determinato il Re ad acquistare le notizie necessarie, che conducono ad avere una descrizione economica delle popolazioni e dei terreni, che compongono i suoi dominj. A tale oggetto la Maestà Sua ha fatto formare le accluse istruzioni delle quali Vostra Signoria Illustrissima, di sovrano comando, ne passerà una copia stampata ai governatori locali ed ai pubblici rappresentanti di ciascun paese affinché, nel tempo prefisso, adempiano a quanto in esse è prescritto Vostra Signoria Illustrissima invigili alla esatta esecuzione del Regio ordine, senza cagionare alcun dispendio alle Università ed ai particolari, prevenendo di non doversi comprendere nella descrizione i terreni di corte che formano il Tavoliere di Puglia, dei quali alla Maestà Sua è nota la qualità e l'estensione.

Prevenendole che per questi paesi di sua giurisdizione i quali mancano di governatori locali, ella debba destinarvi persona di sua confidenza nativa del luogo, la quale in questo disimpegno faccia le veci del governatore locale

ISTRUZIONI PER CIASCUNA UNIVERSITÀ DEL REGNO (copia stampata)

Le produzioni della terra, che formano il bene reale dell'umanità ed il più solido fondamento dello Stato, han reso l'oggetto più degno delle politiche speculazioni tutto ciò che conduce al miglioramento dell'agricol-

tura Per ottenersi un tale fine conviene che si abbia un'esatta cognizione dei terreni, che vogliansi migliorare o porre in valore. Quindi il Re Nostro Signore, le cui provvide e paterne cure sono dirette a far sì, che i suoi popoli, mercé l'agricoltura siano condotti a quel grado di opulenza alla quale vengono invitati dai naturali vantaggi della loro situazione locale, vuole e comanda per il maggior bene dei suoi amatissimi vassalli:

I. Che i governatori locali di ciascun paese tanto demaniale, che baronale, in unione degli amministratori e del cancelliere dell'Università e di sei dei migliori più anziani ed esperti cittadini, scelti dal pubblico Parlamento, nel termine di due mesi formino e rimettano nel Supremo Consiglio delle Finanze un Piano o sia Mappa, in cui descrivano primieramente la situazione del paese, se sia montuosa o piana, se abbia acque sorgive, o correnti, ovvero se faccia uso di piovana e qual sia la sua distanza dal mare.

II. Che descrivano il totale dell'estensione del territorio, che appartiene alla popolazione, computandolo per moggia, o siano tumolate; e quindi appresso distinguano quale quantità sia addetta ad uso di semina, quella che venga occupata da vigne, quella che sia destinata ad oliveti, o ad altri alberi fruttiferi, o giardini.

Che dinotino quanta sia la proporzione che rimanga per pascoli, distinguendo i piani dai montuosi. Qual parte sia boscosa e se questa sia piana, o montuosa; la quantità dei terreni paludosi, o sommersi dalle acque; e quelli che sono tutti affatto inutili all'agricoltura ed alla pastura. E conchiudano finalmente tale descrizione con dare la quantità dei terreni fruttiferi e di quelli che sono infruttiferi, soggiungendo quelle riflessioni, che crederanno proprie di umiliare al Real Trono, conducenti al miglioramento locale della loro agricoltura.

III. Notate le rapportate diverse qualità di territorio, passino a descrivere la quantità e qualità di terreno che si posseda dai laici, senza però entrare nel dettaglio dei nomi particolari dei proprietari, ma in grosso e senza entrare nella natura di tali terreni, se siano Feudali o Allodiali. Appresso si descriva la quantità posseduta dai Conpi di ecclesiastici secolari, dai vescovi e da badie e benefici ecclesiastici; indi si noti la quantità, che hanno gli ordini regolari di religiosi e di religiose ed infine ciò che si possiede dai Monti e dai Luoghi pii laicali di qualunque sorte.

Fatta questa dettagliata descrizione si passi a designare l'estensione del Demanio feudale, se ve ne sia, con i diritti di pascolo, o di semina, che i naturali del paese vi abbiano ed ancora si designi la quantità del Demanio delle Università e se questo si tenga per uso dei cittadini o se sia dato a fitto, onde il prodotto s'impiega nella soddisfazione dei pesi fiscali.

IV. È volontà della Maestà Sua che tale economica descrizione si faccia senza misura e senza obbligare alcuno a fare le rivele, acciò si eviti ogni dispendio dovendosi tutto con diligenza e con esattezza verificare con le notizie individuali da ritrarsi dalle persone pratiche e da coloro, che menano industrie

V. Badino perciò i governatori locali e gli amministratori delle Università a non cagionare spesa veruna o vessazione né al pubblico, né ai privati e si astengano dall'esazione di diritti sotto qualunque pretesto, per non essere dalla Maestà Sua severamente puniti, ma solo adoperino tutta la maggiore loro intelligenza ed avvedutezza, per corrispondere alle benefiche intenzioni della Maestà Sua.

Ed acciocché questa sovrana deliberazione venga a notizia di tutti e possa essere esattamente eseguita, vuole la Maestà Sua, che il Commissario di Campagna e i Prèsi Provinciali ne distribuiscano una copia stampata a tutte le corti locali e che invigilino all'eseguimento della medesima.

II

DOGANA DI PUGLIA (F/cc 319-331)

Dice che la rendita che si ritrae dallo stabilimento della dogana di Foggia, poggia sulla diminuzione dell'agricoltura.

Subito che in un suolo vasto e fertile, per legge è vietata la proprietà, deve ogni industria languire. È un assioma nella scienza di economia che la proprietà favorisce la vita della industria ed il miglioramento dell'agricoltura.

L'essere il Tavoliere della Puglia assegnato per pascolo, giusta la divisione, che in ciascun anno se ne fa con la professione, in novembre produce che non prima dei 22 del detto mese gli armenti possono trovarsi a portata di entrarvi. Quindi ne risulta che, se la stagione è rigida, sono esposti alle intemperie senza pascolo innanzi ai passi o ai fiumi, che non si possono transitare e, per conseguenza, ad una certa mortalità

Nel Tavoliere entrano ai 22 novembre, ma non essendosi fatta la ripartizione dell'erba, pascolano alla rinfusa, né prima della metà di dicembre sono ripartiti nei rispettivi distretti. E nel rigore dell'inverno devono attendere alla formazione dei ricoveri.

Fa vedere che il maggiore introito del fisco decide dello stato infelice degli armenti in quell'anno in cui avviene, volendo ciascuno cautelare gli animali con maggior quantità di erba, ciò che non avviene nelle buone stagioni, nelle quali ognuno è contento di uno stretto ripartimento proporzionato agli animali, che negli anni di grande mortalità il fisco è nelle circostanze di perdere porzione della mercede con dei rilasci per l'impotenza dei pastori e, non accordandosi, sono costretti a vendere gli animali per pagare e tutte queste ragioni influiscono nelle partite degli anni che seguono e fanno che questa rendita sia assai incerta e soggetta a vicissitudini e qualunque sia la rendita, influisce sulla rovina e spopolazione delle rapportate contrade e delle province limitrofe.

Che tali vicissitudini sieno vere, ce lo dimostra la professione dell'anno corrente, la quale è stata di ducati . . . = 154409
 e le poste di Lesina e Castiglione = 039980

Anno '81 per '82 = 194389

Ma nell'anno antecedente '79 per '80 il caccito fu di ducati = 032702
 E le poste di Lesina = 08167

In tutto = 40869

I quali due stati formano la differenza esorbitante di ducati 152720 e se si controporessero varie coacervazioni decennali, in tutto si ritroverebbero queste esorbitanti variazioni

Lo stato, dunque, della dogana dipendendo dal numero degli animali e dai prezzi di essi e dei loro prodotti, sarà sempre lo stesso e non sarà suscettibile di aumento, lasciandosi l'infelice sistema doganale nel piede in cui è.

Per potersi avere proporzionale avanzo, dovrebbero crescere di prezzo le terre che alimentano i bestiami e per conseguirsi ciò, vi si richiede la custodia di ripari per gli animali e la cura del proprietario per renderli atti a produrre maggiori erbe e foraggi. Quando ciò non vi sia, l'erbaggio naturale, senza arte alcuna darà sempre lo stesso prodotto relativamente alle stagioni e non sentirà altro aumento se non che quello che dipenderà dalla maggior massa del numerario, che farà crescere il prezzo dei generi e questo aumento si ridurrà a zero, quando vogliansi mettere a calcolo le calamità avvenute per la mortalità degli animali. A tutto ciò si aggiunga che, incominciandosi a pascere alla rinfusa, ciascuno procura di salvare

ciò che crede potergli toccare e siccome questo sentimento è generale, si scorre da per tutto, né vi rimane luogo intatto e non rovinato dal calpestio degli animali, ciò che influisce a minorare la naturale produzione. Ma, lasciando tutti questi argomenti, che danno una prova di convinzione, quella che sa di evidenza si ritrae dal prezzo diverso degli erbaggi dei particolari, proporzionati a quelli di corte

Le terre di corte non riscuotono mai prezzo maggiore di ducati 24 il carro e quelle dei particolari giungono al triplo ed in certi anni certe terre si sono affittate fino a ducati 200 il carro.

Questo prezzo non si potrà mai avere dal regio erario, non essendo semplice frutto della proprietà ma dell'industria. Potrà bene il principe con diverso metodo ottenerne assai maggiore di quello che ha di presente. Mille esempi si potrebbero addurre della buona riuscita di quanto si enuncia. Ma basterà accennare che l'Inghilterra deve la sua floridezza alla proprietà assicurata. Gemelli attribuisce a ciò il miglioramento della Sardegna, così ha praticato il granduca per le maremme di Siena (vedi *Monsieur Patulot* nel trattato *Amelioration des terres*).

Nello stabilire la proprietà nelle vaste tenute di Puglia, per far ispiegare ai coltivatori la loro industria, conviene medesimamente assodare il vantaggio del regio erario, maggiore della coacervazione decennale, che ora ne ritrae, ma non in modo gravosa ai sudditi, onde la loro industria rimanga scoraggiata dalla mancanza del censo.

Per conseguirsi questo fine, l'unico mezzo sarà quello della censuazione di tali fondi. Prima, però, di parlarne premetterò alcune notizie storiche, le quali ci serviranno di scorta.

Fin dal tempo dei romani vi era un dazio sui bestiami, che dagli Abruzzi e dalle altre parti del regno si conducevano nei pascoli di Puglia. Queste dalle fatali vicende del regno sofferte prima degli aragonesi. Alfonso, volendo rimetterlo, v'impiegò Francesco Montlubar ed assicurò i proprietari degli armenti che vi avrebbero ritrovato il pascolo. A tale oggetto, acquistò dai vari possessori vaste tenute, che ora formano il tavoliere ed appresso vi si aggiunsero delle altre.

I terreni acquistati furono soddisfatti con prestazione annua ed ora importano annui ducati 2800 che chiamansi erbaggi di Foggia.

Il piano acquistato è di carra 11215, distinto in locazione ordinaria: carra 7947 e versure 9; locazioni aggiunte: carra 1952; ristori: carra 697 e difese: carra 618, questo è il fondo proprio. Ha anche delle azioni sopra altri terreni, per alimentare un numero maggiore di animali, che la data estensione non potrebbe sostenere e sono le *portate*, dette così le masserie degli antichi possessori. Sopra di queste, che sono dell'estensione

di carra 4866, il fisco vi ha il diritto di pascere la quarta parte in tutto l'inverno e l'altra quarta parte fino al 17 gennaio, restando poi ai possessori la libertà di farvi le maggesi. Nei demani ha il diritto di pascervi le pecore dei locati e questo diritto è valutato in numero di pecore 179260. Ha diritto su di altri terreni detti *riposi*, ma non della stessa guisa di pascervi tutto l'inverno, giacché sopra alcuni, detti *generalì*, può pascere dai 15 di settembre fino ai 25 di novembre. Altri sono *particolari*, nei quali l'azione di pascere è per pochi giorni di novembre.

Delle carra 11215 e versure 8 ve ne sono 1920, dette terre *salde*, che si danno a semina. Di queste, carra 320 sono per il sostegno dei buoi aratori e non pagano cosa alcuna. Delle carra 1600 se ne semina ordinariamente la metà, che si paga a ducati 48 il carro e l'altra metà, in erba, a ducati 19 il carro, cosicché, unite le due somme a seminato ed erba, ricade ogni carro a ducati 36,50 e questa rendita forma in tutto 53600, che può crescere essendovi maggior semina.

Il pagamento delle pecore reali fisse, per le stime delle varie locazioni, ascende a ducati 176742, comprese tutte le azioni dei demani, riposi e portate e dette due somme formano annui ducati 230342,09. Oltre a questo vi è la professazione da tempo introdotta, con la quale con cabale dei ministri si procura un maggiore accrescimento di rendite, enunciando ciascun locato maggior numero di quello che possiede, per avere maggiore estensione di suolo e per ogni migliaio di pecore professato si paga 32 ducati, questo chiamasi *caccito* e questo è sommamente variabile, ma si può determinare dal decennio.

I terreni propri sono carra 11214 e versure 19. Le portate si possono valutare per la quarta parte, onde queste sarebbero carra 1226, essendo esse nella intera quantità carra 4866. L'azione sopra i demani è in pecore 179260, queste, ragguagliandosi a carra 12 per ogni migliaio di pecore, sarebbero 2156 carra. L'intera somma, adunque, di dette azioni e possessioni, ridotta in terreni, ascenderebbe a carra 14597 e versure 9. L'estensione suddetta si potrebbe censuare a ducati 42 il carro, che riviene a carlini 7 il moggio, prezzo che si potrebbe sopportare, quando si accordasse una competente porzione ad ogni censuario con la piena libertà di disporre da padrone e con abolire tutte le presenti leggi doganali. A questo modo ragguagliate, darebbero la certa rendita di annui ducati 633274.

Ma si dirà che la censuazione di Orta fu a carlini sei il tomolo e non riuscì. Si risponde che si fecero delle piccole censuazioni non maggiori di 12 versure e per legge fondamentale si diedero ai poveri, i quali perciò non divennero ricchi, ma, aggravati, furono maggiormente poveri.

Il ragguaglio di ducati 42 il carro non è capriccioso. La stima dei ter-

reni dati dalla Corte a semina è di ducati 48 e questa è antica e quando le derrate aveano un prezzo assai basso.

Si è veduto che il prezzo medio tra semina ed erba è 33,50 il carro. Il diritto di proprietà assicurato merita ducati 8,50 di più.

Si oppone che questa valuta non può essere eguale, essendo le terre diverse. Si risponde che non deve farsi affatto uso della stima, ma che i libri doganali serviranno di regola.

La bontà delle terre si ritrarrà dall'estima delle pecore, atteso che in alcune locazioni sono assegnate dieci carra, in altre 12, in altre tredici per ogni migliaio di pecore.

Tolte le masserie ad uso di semina, che tutte saranno valutate a 42 ducati il carro, il ragguaglio degli altri si farà sul numero delle pecore, operazione ben facile. La coacervazione decennale della rendita doganale, nello stato presente, importa annui ducati 379536 e nel nuovo piano vi sarebbe l'aumento di annui ducati 253737.

Vi rimangono le azioni, che il fisco ha sopra i riposi, che possono ragguagliarsi a carra 700 e queste formerebbero altri annui ducati 29400 ed a questo rispettabile avanzo si aggiungerebbe quello di essere disobbligato da molti stipendi di custodia.

Avrebbe ancora il vantaggio nel sale, che ora si dà ad una bassa ragione.

Solo dovrà transigere con gli antichi possessori l'erba estiva, che non è del fisco e questo si riduce a poca cosa.

Nel presente sistema il fisco ha contratto con i locati di dar loro l'erba e questi di condurre i loro animali. Lo spirito di questo contratto deve servir di base alla distribuzione delle terre. Giusta l'effettiva rivela del numero delle pecore verificate e discussa in presenza di tutti gli ascritti alla locazione, si farebbe la ripartizione a 12 carra a migliaio. Così si dividerebbero tutte le 11214 carra proprie del fisco e quelle dei demani fissate in carra 2156 e le portate in carra 1226.

I padroni dei territori si dovrebbero preferire nelle censuazioni. Coloro che hanno le masserie di corte si lascerebbero padroni ed avendo pecore, si darebbero i corrispondenti territori.

Propostosi questo piano nel supremo Consiglio di finanza, ha questo opinato di considerarsi:

I°) Che la proprietà porterebbe dei vantaggi considerevoli, ma che debba riflettersi la maniera come praticarsi.

II°) La libertà del fisco di ammettere nuovi locati e quali delle leggi doganali debbano rimanere in piedi.

III°) Se possa in qualche modo darsi legame alle leggi agrarie, cambiando il sistema.

IV°) Se porterebbe danno il non avere il re che la proprietà di sette mesi soli a sua disposizione e l'erba dei cinque estivi e degli antichi concessionari del fisco.

Fa l'apologia del suo piano e dice che fu fatto non per servire di modello alla esecuzione, ma fu abbozzato per esser messo solamente in veduta.

Rispondendo alla prima riflessione del Consiglio, dice che non ha bisogno di dimostrazione il vantaggio reale della proprietà assicurata e l'aumento dell'agricoltura. Gli esempi sono da ogni dove parlanti e che una tale proprietà non possa con altri mezzi conseguirsi all'infuori del proposto della censuazione.

Dice che si proponeva la duplicazione della fida, così che per tal mezzo si assicurasse la rendita reale, togliendosi e l'incertezza di essa e l'incanto, segreto mezzo illecito per procurare profitto al principe. L'esperienza del secolo passato rende testimonianza della poca riuscita di questo mezzo e la ragione è chiara, dapoiché la sicurezza della rendita reale risulta dalla conservazione degli animali: subito che con l'accrescersi la rendita si provvedeva a questa, non è dubbio che dovrà quella essere sicura; ma siccome si badò ad una parte e l'altra rimase nel piede in cui è presentemente, così la rendita fu sicura in carta ed i locati furono impossibilitati a pagare un debito maggiore di un milione. Non sembra dunque ciò ammissibile, se non si conservino insieme gli animali e sembrava potersi ciò ottenere, accordandosi la custodia dell'erba a ciascuna locazione. Lascio il considerare come lo farà ciascuno e che dovendosi necessariamente fare la ripartizione in novembre, venuti gli animali dove sarebbero, dovrebbero rimanere nelle locazioni e questo rovinerebbe l'erba, atteso che i riposi o non esistono, o non bastano a contenere un grosso numero di armenti. Lascio, poi, i disordini che avverrebbero nelle distribuzioni particolari da farsi dai locati. Non faccio parola del sentimento di potersi diminuire il vantaggio che hanno i padroni degli erbaggi, essendo questo indegno del Consiglio, non essendo lieve quello che soffrono di vendere l'erba dopo il fisco.

Lascio poi la considerazione che tali mezzi, ancorché conducenti all'aumento della pastura, non fanno che un aggravio all'agricoltura, che è la vera sorgente della ricchezza e la vagna della popolazione, che se il piano della censuazione incontra degli ostacoli, meglio sarà rimanere nell'attuale disordine.

Il mantenere al fisco la libertà di ammettere nuovi locati, subito che il fisco abbia tutto censuato, non veggio quale oggetto possa avere. Per esercitare questa facoltà, dovrebbe rimanere porzione del territorio senza censuarlo, ciocché sarebbe un male. Si aggiunge che il numero degli armenti non può estendersi assai per mancanza dell'erba estiva. Finora non

si sono riguardati, con l'imperfetta nostra legislazione, che gli armenti, col nuovo sistema si baderebbe al miglioramento dei fondi, dove questi sono.

Sul punto se alcuna delle leggi doganali debbano rimanere in piedi e se possa in qualche modo darsi legame alla legge agraria, questa riflessione si avrà presente, quando si formerà il piano sul luogo: del resto è da dirsi in generale che le presenti leggi doganali urtano con le buone massime per l'aumento dell'agricoltura, che forma la proprietà dello Stato.

La considerazione se porterebbe danno, il non avere il re che la proprietà di sette mesi: questa sarà una delle riflessioni, che deve entrare in calcolo nella formazione del piano ed i locati, nei loro ricorsi, l'hanno pensato. La riflessione di Mazzocchi, di non valere questo diritto nei terreni dati a semina, merita riflessione e che, per vantaggiare simigliante rendita reale, bisogna tassare la rendita degli erbaggi particolari.

Propostosi nel Consiglio un memoriale dei locati, in cui esposero i disordini del presente sistema doganale e chiesero la censuazione dei terreni di Puglia, riflettendo detto supremo Consesso su quanto fu messo in veduta nella savia memoria di Migliano ed in particolare sui vantaggi che procura la proprietà, pose in deliberazione di doversi considerare detto, che la proprietà produrrebbe dei vantaggi considerevoli .. (manca un rigo) ... ritrarsi qualche vantaggio dall'esame se meriti di essere alterato il presente.

III

CENSUAZIONE DI PUGLIA

(F/cc. 24-32)

È sicuro che la vita errante dell'uomo mal si confà alla politezza ed al progresso dei lumi e delle ricchezze di una nazione. Il sistema della dogana favorisce questa vita e, per conseguenza, si oppone ai lumi ed alla ricchezza della nostra nazione, la quale sola in tutta l'Europa dà l'esempio di tal vita errante.

È sicuro che il progresso delle nazioni è stato il seguente: selvaggi, cacciatori, pastori, agricoltori, manifatturieri e commercianti. La maggior parte delle nazioni presenti, che figurano in Europa, sono arrivate all'ultimo punto della progressione, onde quella che prendesse per oggetto di favorire la pastura, si troverebbe nel principio di tale progressione e per con-

seguenza in uno stato di avvilitamento e di miseria relativo a tutte le altre nazioni di Europa.

È un massimo errore nella pubblica economia, il far servire alla pastura quel terreno il quale, coltivato, moltiplicherebbe la sussistenza degli uomini e per conseguenza la popolazione, vero fondamento della ricchezza dello stato. Presso i Chinesi sarebbe condannato alla pubblica esecrazione quel proprietario il quale, invece di adattarsi a coltivare i campi per ritrarne la sussistenza degli uomini, li lasciasse incolti, per servire di pastura agli animali. Il sistema doganale ha in veduta gli animali e non già gli uomini e, per conseguenza, è ingiurioso e sciocco, opponendosi ai veri interessi dello stato.

Cheché dica l'autore della supplica, è un assioma ora nella pubblica economia, che la proprietà è il maggiore dei beni, stuzzicando tutti i talenti dell'uomo a migliorare ciò che crede di appartenergli, per ritrarne il maggior profitto.

Il sistema doganale si oppone non solo alla proprietà, ma ancora la malmena e l'opprime dove vi sia. Si oppone alla proprietà, facendo rimanere senza padroni estesissimi fondi, che messi in mano di proprietari, sarebbero coltivati e lo stato ne ritrarrebbe massimo profitto. Malmena ed opprime la proprietà con i diritti di pascolo stabiliti sugli altri fondi, onde il povero padrone non può chiuderli, non può migliorarli, non può stabilirvi quel genere di agricoltura che crede utile ai suoi interessi ed ha il dispiacere di vedere tutto ciò che vi abbia fatto, rovesciato, malmenato e strapazzato da un altro padrone, che vi ha il diritto di pascolo. Ed è possibile che principi così contraddittori alla felicità di uno stato ed al progresso della ricchezza di una nazione abbiano ad avere partigiani ed abbiano ad essere autorizzati dal governo?

La legge doganale, la quale tiene lontana l'agricoltura dalla pastura, è nata dall'ignoranza dei nostri padri, che l'hanno stabilita; credevano essi che, favorendo l'agricoltura, sarebbe finita la pastura. Ragionando ora allo stesso modo, ci attiriamo gli insulti ed il disprezzo di tutti i popoli di Europa, i quali ragionevolmente ci credono talpe e barbari. Sono così connesse l'agricoltura e la pastura che l'una non può esistere felicemente senza dell'altra. Isolandole, o si distruggono o si mantengono in un grado di avvilitamento che una nazione non ne ritrae profitto.

Sarebbe lungo fare il dettaglio di tale rapporto, basteria solo l'accennare che senza animali non si può coltivare la terra e senza greggi non si possono avere gli ingrassi ed i concimi, i quali forzano le terre le più ingrate a dare, loro malgrado, la sussistenza all'uomo ed a prestarsi al travaglio, che v'impiega. Le terre poste a riposo ed i prati artificiali manten-

gono in tutte le nazioni, che intendono i loro interessi, un numero proporzionato di animali, corrispondente ai propri bisogni. Si gitti un occhio sull'Inghilterra e finirà il panico timore che l'agricoltura possa nuocere alla pastura.

Mi si dirà, dunque: « Voi volete che all'istante si muti la faccia della Puglia e che si abbandoni il presente sistema stabilito, per corrersi appresso a tanti vantaggi che ci si propongono con la censuazione ». Ohibò! Non sono così imprudente da consigliarne l'esecuzione ad un tratto; quantunque il vantaggio fosse certo, non lascerebbe questo cambiamento (che chiamasi in politica colpo di stato), anche in meglio, di produrre una convulsione che sarebbe fatale al regio erario ed ai locati.

Per giungere a questo cambiamento, bisogna condursi per gradi ed a poco a poco, acciò si eviti il danno e la convulsione. La saviezza del Consiglio deve speculare tali gradi e conoscerli pienamente, per incominciarne l'operazione non già ad un colpo, ma a spezzoni e con ponderatezza e maturità. E suppongo che prima di tutto debba riflettere al consentimento dei locati e ad apparecchiare l'animo di costoro ad un genere di vita diverso. Gli esempi comparativi, pur non volendo essi, li indurranno, basterebbe che uno dei ripartimenti censuati prosperasse, per ispirare a tutti gli altri il desiderio della censuazione, la quale il governo dovrebbe stabilire man mano e non già ad un tratto.

Il Consiglio dovrebbe riflettere al modo come stabilire il nuovo piano nei fondi che sono nel pieno suo dominio e medesimamente quale essere dovrebbe il vantaggio da ritrarre dai fondi dei privati, su dei quali esercita la servitù del pascolo, affrancandoli da tale servitù ed insomma, con la sua saviezza, dovrebbe prevenire tutte quelle opposizioni, le quali si sono fatte da coloro che si oppongono alla censuazione; gli alti talenti di coloro che devono deliberare, li vedranno subito, giacché non sfuggono alle mie limitate cognizioni ristrette e richiamate in un periodo di tempo assai breve.

IV

RISTRETTO DEL PIANO DI UN MONTE FRUMENTARIO GENERALE PER TUTTO IL REGNO (H/cc. 170-174)

I frutti dei Benefici e delle chiese vacanti maturati per tutto dicembre '80 ascendono a ducati 24 mila in circa.

Gli altri frutti che maturano a tutto agosto '82 possono ascendere ad altri ducati 16 mila, onde gli uni e gli altri giungono a ducati 40 mila.

Debbonsi aggravare i frutti delle chiese ed i Benefici di Padronato regio, come anche della mensa vescovile di Mileto sequestrata per la contumacia del Vescovo, sono altri ducati 15 mila ed a questi uniti gli spogli dei Vescovi da importare altri ducati 25 mila, a queste somme unite fanno ducati 80 mila.

Formandosi tali somme dai fondi che diconsi patrimonio dei poveri, non potranno meglio essere impiegate, che in soccorso dei poveri utili con lo stabilimento di un monte Frumentario per somministrare il grano ai poveri agricoltori ai quali manca per la semina

Questa operazione sarà degna dell'attenzione del Sovrano ed utile allo Stato

I) Questo monte si erigerà in Napoli ed avrà per fondo il frutto delle chiese e dei benefici ecclesiastici vacanti di libera collazione e di Padronato regio e privato e degli spogli dei Vescovi. Il denaro che ne perverrà si depositerà nei banchi a disposizione della regia Camera, che ne avrà la sovrintendenza.

II) Per legge fondamentale il grano dovrà distribuirsi ai poveri agricoltori e massari del Regno per uso di semina coll'obbligo di restituirlo senza alcuno aumento nella futura raccolta.

III) Nel primo anno si somministrerà il grano a quei luoghi ove siavi più bisogno e mano mano a tutti gli altri siccome i fondi cresceranno. E quando tali fondi saranno cresciuti, s'impiegheranno ancora al regio Albergo e ad altre opere pubbliche.

IV) Trovandosi in ciascuna diocesi prescelto un regio Economo per la custodia dei beni delle chiese e benefici vacanti, in questi si sceglieranno i migliori per distribuire i grani ai poveri agricoltori.

V) Questa distribuzione si farà dal regio Economo con l'intelligenza del governatore locale e della persona ecclesiastica più degna del luogo.

VI) Il regio Economo incetterà quella quantità di grano che gli sarà ordinata e dovrà incettarlo al tempo della raccolta.

VII - VIII - IX) Fattone l'acquisto, dovrà conservarlo fino al tempo della semina, per distribuirlo non già alla gente ricca ma agli agricoltori poveri, che han bisogno di questo aiuto. E perciò, fatta la distribuzione, dovrà darne la nota alla regia Camera, che sarà sottoscritta da lui, dal governatore e dalla persona ecclesiastica

X) Chi riceverà il grano dovrà effettivamente seminarlo ed obbligarsi a restituirlo alla nuova raccolta senza dilazione, si dovrà esigere con priorità, senza potersi allegare privilegio di Foro

XI) La raccolta che perverrà dal grano del monte, sarà esente dalla prestazione delle decime ecclesiastiche.

XII) I magazzini dei monti frumentari, che sono nei luoghi rispettivi, serviranno per conservarli, dove questi mancano, i conventi o luoghi che avranno gli Economi medesimi.

XIII - XIV - XV - XVI) Questi conservatori saranno da tre chiavi chiusi, l'una da tenersi dall'Economo, l'altra dal governatore e l'altra dalla persona ecclesiastica e quivi si dovrà ricevere e consegnare il grano.

XVII) L'acquisto dei grani far si dovrà in tempo della raccolta con l'intelligenza del governatore e dell'ecclesiastico; e che gli agricoltori poveri siano preferiti, volendo vender grani atti alla semina.

XVIII) Prima della semina si dovrà rimettere una fede giurata del grano esistente nei magazzini, sottoscritta dai sopradetti tre, per vedersi se corrisponde all'introito che far se ne dovea e per vedersi qual altro grano debbasì incettare

XIX) Agli Economi regi si darà il profitto del tre per cento e l'aumento del grano e tutto andar deve a loro carico.

XX) Qualunque mancanza dell'Economo sarà punita con l'ammenda del danno, con la privazione dell'impiego e con altre pene arbitrarie e il

XXI) governatore con l'esser privato perpetuamente dell'esercizio della carica e l'Economo con la regia indignazione.

XXII) I regi Economi, che corrisponderanno alle mire del governo, saranno dichiarati nobili di nobiltà personale ed essendo nobile, sarà contraddistinto come primo cittadino e per i segnalati servigi sarà decorato con gli ordini di Cavalleria

XXIII) e gli ecclesiastici con la promozione e corrispondenti cariche e lo stesso per i governatori locali.

XXIV) La regia Camera avrà la generale ispezione così dei fondi onde il monte è costituito, che del monte medesimo e l'avvocato della Corona sarà incaricato della discussione dei conti dei regi Economi per le vacanze e dei deputati degli spogli, ma anche della sussistenza del monte

XXV) A questo ministro si apparterrà il provvedere all'incetta dei grani ed ai luoghi dove questo debbasi distribuire.

XXVI) Ai regi Economi dovrà egli spedire gli ordini per mezzo degli aiutanti della regia Camera e quando l'affare lo richiegga dovrà proporlo nella regia Camera.

XXVII) L'avvocato della Corona dovrà far osservare le leggi sotto le quali il monte è costituito ed ancora prendere cognizione degli altri monti particolari, che sono fino a 500, per regolarne l'amministrazione e la reintegrazione, occorrendo.

V

ESAME DEL PROGETTO DEL MONTE FRUMENTARIO

Anno 1781

(H/cc. 170-183)

Lo stabilimento di un monte frumentario, che si propone per lo soccorso dei poveri agricoltori, i quali mancano dei mezzi da far valere i loro terreni e da mettere a profitto le loro braccia, è il più utile e il più vantaggioso al regno e il più degno delle cure del nostro amabilissimo sovrano.

Egli ha, per oggetto, di favorire e di moltiplicare la sorgente reale della ricchezza e della prosperità della nazione, la quale unicamente si può conseguire dall'agricoltura, dapoiché, accrescendo questa i prodotti di prima necessità, dà la facile e comoda sussistenza ai popoli ed aumentando quelli di seconda, fa soddisfare ai bisogni nazionali e serve di base alle arti e di fondamento al commercio, onde, col cambio del superfluo, ci procura ciò che ci manca o, con la vendita, c'introduce quella quantità di denaro la quale, circolando, dà l'attività a tutte le cose.

I fondi, che all'opera di un tal monte si vogliono destinare, sono i più propri ed i più adatti a quel fine al quale furono designati. Invece di farli servire per una mal intesa pietà al sostegno della mendicizia e dei vagabondi, seminario di gente pernicioso allo stato, distribuiti ed impiegati con saviezza dal governo, serviranno al soccorso di una classe di poveri non oziosi ed utili ai loro simili.

Prima, però, che sua Maestà autorizzi il piano del monte, il quale somministrar deve per mezzo dei regi economi delle differenti province e diocesi, il grano necessario alla semina a coloro che ne han bisogno per

indi restituirlo al tempo della raccolta, conviene che con la maggiore attenzione se ne esamini il dettaglio e si vegga se tal soccorso in grano possa condurre al fine lodevole che l'autore si è proposto e se con mezzi più semplici e più spediti si possa influire all'incoraggiamento dell'agricoltura.

Non s'incoraggisce l'agricoltura, atteso che non è la mancanza dei semi che toglie la sua attività al colono e non mette a profitto la terra situata nelle differenti province; ma un concorso di differenti cause e principalmente quella della mancanza del denaro, che con difficoltà circola nelle province, essendo tutto ammassato e riconcentrato nella capitale, dapoiché, non circolando per le province, quella quantità ch'è necessaria ai bisogni dell'agricoltura, non avendo l'agricoltore modo di procurarselo o procurandoselo a condizioni gravosissime, uopo è che l'agricoltura languisca.

È noto a tutti coloro che sono intesi della coltura dei grani, che un moggio di terreno coltivato a grano richiede almeno ducati otto di spesa, denaro che non avendosi dai poveri agricoltori, con difficoltà seminano, essendo inutile il seminare, quando non gli riesce di avere o di ritrovare, senza aggravio, il denaro necessario a condurre a fine la coltivazione di un campo.

Posto adunque ciò, se il seme si darà dal monte a coloro che non mancano di denaro, per condurre a fine la coltivazione di un campo, in questo caso non saranno i semi distribuiti con giustizia e contro il fine del monte, poiché si daranno a coloro che sono comodi e non già poveri ed i comodi lo riceveranno unicamente per negoziarlo con aggravio dell'indigenza. O il seme si darà dal monte a coloro che sono effettivamente poveri e per conseguenza mancano del denaro necessario per proseguire la coltivazione ed in questo caso sarà a costoro inutilmente dato, poiché, non avendo forze da raccogliere, non semineranno e faranno servire il seme loro dato per la sussistenza di alquanti giorni ed al tempo della raccolta, non avendo essi seminato, difficilmente potranno restituire al monte il grano ricevuto e così fra poco tempo i fondi del monte saranno dispersi, qualunque possa essere la responsabilità alla quale si assoggetteranno i regi economi.

Non ha bisogno di dimostrazione per chiunque voglia avere picciola contezza e che, essendo nelle piccole cariche, ha dovuto riflettere sui mali del regno, quali han bisogno di riparo, che il maggiore dei mali, che ha avvilito gli agricoltori e scoraggiato l'agricoltura, è la mancanza della circolazione del denaro nella provincia e la difficoltà di procurarselo, questa difficoltà fa sì che gli agricoltori di ogni sorta, essendo nella necessità di coltivare i campi per sussistere, cerchino a qualunque condizione di procurarsi il denaro necessario alla coltivazione dai ricchi e dai negozianti posti nella capitale ed altrove e questi non altrimenti lo danno se non che con la dura

legge di tirare a loro profitto tutti i prodotti dei campi e dei travagli dell'agricoltore, essendo questi obbligato a consegnare al negoziante tanta quantità di grano od olio alla voce, quanta sarà corrispondente al denaro ricevuto. Fino a che tali rovinosi contratti, dettati dall'avarizia e dal bisogno sussisteranno, l'agricoltura sarà sempre nell'avvilimento del regno, saranno favoriti i monopoli ed i monopolisti, nel regno, autori delle rovinose voci e delle carestie e l'infelice agricoltore sarà nella necessità di fare l'altrui e non il suo profitto e per conseguenza sarà ributtato dal travaglio, ancorché vi sia chi gli somministri il seme da seminare.

Volendosi adunque dare un passo che possa favorire l'agricoltura, il più proprio sarà quello che ponga l'agricoltore nelle circostanze di procurarsi con facilità il denaro necessario alla coltivazione o con mezzi meno rovinosi di quelli che ora si adoperano. Chi tali mezzi additasse, farebbe uno dei maggiori vantaggi del regno.

Devesi inoltre riflettere che la beneficenza del monte non debba essere ristretta ad un solo ramo di agricoltura, come si è pensato, escludendo tutti gli altri. È una delle proposizioni dimostrate dall'aritmetica politica, che tutte le branche di agricoltura in una società debbano essere tra loro in modo bilanciate che l'una non nocca all'altra, specialmente quando i terreni sono differentemente situati e non tutti adatti alla medesima coltura. Favorendosi una e trascurandosi l'altra, è da temersi che, invece di bene, ne risulti danno; oltre a che non vi è ragione di favorire e soccorrere una sola classe di uomini e trascurare tutte le altre classi, le quali sono ugualmente utili allo stato con quei fondi che sono unicamente destinati al soccorso di tutti i poveri.

La scienza dei semi affacenti ai particolari territori è ben complicata ed unicamente può acquistarsi con l'esperienza dei particolari agricoltori, che sanno il valore dei loro terreni. Convieni che i semi di un luogo, perché con vantaggio producano e non vengano ... (illeggibile), siano in un altro luogo seminati. Questa avvedutezza ed altre, che sarebbe lungo il dettagliarle, è difficile che si abbiano dai regi economi distributori delle sementi, onde avverrebbe che il seme senza scelta e mal a proposito seminato, sarebbe inutilmente gittato a terra.

È tale la condizione delle cose umane, che qualunque ottimo stabilimento, passando per le mani degli uomini, si altera e si guasta. Una saggia amministrazione, perciò, deve fare in modo che le sue operazioni si riducano alla maggiore possibile semplicità, ma il monte frumentario, che si progetta, è architettato su di massime da queste difformi.

Qualunque possa essere l'attenzione del governo, non potrà mai ispirare agli economi quella cura ch'è propria dei padri di famiglia, per l'ot-

tuna scelta delle sementi e per la loro conservazione, non si potranno mai evitare le frodi nell'acquisto dei grani, nei prezzi, nelle misure con danno dei poveri coloni, tanto nel dare che nel ricevere il grano e nella vendita di quelli che si ricevono, non si potrà evitare l'incertezza che il grano effettivamente dato per seminare, venga seminato e su di ciò i regi economi non potranno mai essere responsabili. (Quanto fin qui si è rapportato pare che dinotò, che non possa attendersi dal monte frumentario quel vantaggio avuto di mira e che forse, adoperandosi mezzi più semplici, si potrebbe sperare il vantaggio e il soccorso degli agricoltori).

Veduti gli inconvenienti che risulterebbero dalla fondazione di un monte frumentario e che questo non procurerebbe quel vantaggio all'agricoltura che si è proposto, passo ora ad esaminare qual modo semplice si dovrebbe tenere, per soccorrere gli impotenti agricoltori.

È indubitato che il denaro è il rappresentante di tutte le cose e che chi ne viene provveduto, ha la facilità di procurarsi tutto ciò che gli fa bisogno.

Invece, adunque, di darsi il grano agli agricoltori bisognosi, quando a costoro gli si dia il denaro, gli si dà tutto ciò che è necessario per far fruttificare un campo e per condurre a fine un raccolto. A questo modo si avrebbero tutti quei vantaggi che l'autore del monte si ripromette dalla distribuzione del grano e si eviterebbero tutti quegli inconvenienti che si sono posti in veduta ed altri che si incontrerebbero nell'eseguimento del piano del monte.

L'operazione sarebbe ridotta alla maggiore semplicità, poiché altro far non si dovrebbe che distribuire il denaro con giustizia e avvedutezza ai coloni bisognosi, per riscuoterlo, indi, senza interesse e senza alcun accrescimento al tempo della raccolta e questo denaro dovrebbe essere distribuito nei luoghi nei quali ve n'è maggiore scarsezza e dove l'industria ha bisogno d'incoraggiamento.

E poiché ora si hanno già ducati 60000 in circa, bisognerebbe far passare tal somma nelle province per essere, secondo il bisogno, distribuita a coloro che effettivamente seminano e che han bisogno di aiuto, con doversi accertare dai sindaci dei luoghi rispettivi, che il tale che richiede il denaro sia persona industriosa, onesta e che effettivamente abbia un campo seminato della tale o tale capacità.

E siccome questi fondi andranno di mano in mano aumentando, così bisognerebbe moltiplicare queste casse e renderle le più comuni che fosse possibile, stabilendone una a Foggia, altra a Barletta, un'altra in Lecce, un'altra in Taranto, un'altra a Cotrone, un'altra a Cosenza, una a Matera, un'altra a Salerno, una a Capua e due negli Abruzzi.

Volendosi accelerare questa operazione, della cui buona riuscita arderei di chiamarmene responsabile, si potrebbero indurre i banchi ad aprirne in vari luoghi del regno delle casse di impronto con interesse, acciò nel regno vi fosse della circolazione del denaro

I banchi sono sei e non sarebbe mal fatto, che in sei luoghi differenti del regno aprissero non più che sei casse, ciascuna di ducati 30.000, dalle quali si desse il denaro col pegno e con l'interesse del sei per cento e, mancando il pegno, con una malleveria di persona comoda, con la legge che il denaro dato a malleveria, dovesse restituirsi indispensabilmente alla fine dell'anno con l'interesse del sei per cento e quello dato col pegno fosse soggetto alle leggi che sono qui, facendosi tali pegni e quei luoghi, come il monte della pietà e dei poveri, che impegnano senza interesse, dovrebbero far partecipare al regno questo vantaggio nelle loro casse.

Con l'apertura di tali casse i banchi non sarebbero interessati, atteso che hanno molti ufficiali, per destinarne alcuni dei più esatti al servizio di tali nuove casse e se qualche dispendio di più soffrissero, sarebbero rinfanciati dall'interesse del denaro.

VI

PER LA DESCRIZIONE DELL'ESTENSIONE DELLE TERRE DEL REGNO (L)

Dal foglio dell'appuramento si ritrae che le terre date ad uso di semina nell'anno 1779 per il 1780, nella maggior parte, furono a terraggi tre e qualche misura di più la salma. che una sola partita di salme 34 fu data porzione a sei terraggi e porzione a cinque terraggi la salma; e che sole salme 192 furono concesse a quattro terraggi la salma; che alcune anche a due terraggi la salma; e certa picciola porzione ad un terraggio la salma.

Ciò posto, che con sicurezza si ha dal citato appuramento, quantunque non si possa avere un calcolo dimostrativo onde fissare la rendita di tutte le salme di terra ad una certa ragionata, con tutto ciò, dalla descrizione fatta, pare ad evidenza, che fissandosi la rendita a quattro terraggi la salma, non sarebbe questa uniforme ai fatti appuramenti e che quella che con apparenza di verità si possa fissare, sia di tre terraggi la salma

Fatta questa ragionata, sarà facile avere la rendita ritratta da fondi

alienati l'anno che seguì alla vendita, dapoiché dall'altro foglio si rileva la quantità delle terre date a seminerio nel detto anno 1779 per 1780. Queste, giusta detto appuramento, sono montate a salme *milleduecentonovantanove*

Ragionando la rendita a ragione di terraggi tre la salma per i motivi già rapportati ed il frumento al prezzo di once due e tarì quattro la salma, siccome giuridicamente dicesi fissato, la rendita ritratta in detto anno sarà in once *ottomiladuecentotrentatré* e tarì 26.

Rendita di salme 1299 come sopra 8233,26

Si nota che della rapportata somma di salme 1299, mille e nove si ritraggono dagli appuramenti, ma le altre 290 sono portate in tal somma per congettura ricavata dal contratto fatto con Giambattista di Maggio.

Riporto della rendita in grano 8233,26

Nello stesso anno, in conformità del citato foglio le terre date ad uso di erbaggio sono salme *millecinquecentoquarantasette* e queste si veggono affittate a ragione di once due e tarì la salma: togliendosi tali tarì spuri, che in alcuni contratti vi sono ed in altri no e riducendo tutti gli affitti ad once due la salma, il risultato dell'erbaggio sarà once tremilanovantaquattro 3094 —

Il totale della rendita del primo anno risulterà in once *undicimilatrecentoventisette* e tarì 26 11327,26

Nel secondo anno, cioè nel 1780 per 1781, le terre date a seminerio si portano in salme 1521, vale a dire che in questo anno la semina è stata maggiore dell'anno antecedente in salme 222.

In questo medesimo anno le terre per uso di erba sono state salme 1406, vale a dire salme 141 di meno dell'anno antecedente.

Nel primo anno il totale delle terre tanto ad uso di semina che di erba, giusta il foglio, è di salme 2846.

Nel secondo anno tale totale è di salme 2927.

SAMBUCA (tale nome è scritto a tergo dell'incartamento)

VII

PIANO DEL MONTE FRUMENTARIO

(L)

Per facilitare la coltivazione della terra e la semina, donde le dovizie dello stato e l'abbondanza dipendono ed evitare la minorazione che deriva dall'impotenza di alcuni coloni e massari di campo per lo più oppressi dall'avidità di coloro che ingiuste prestazioni riscuotono, ha la Maestà del Re nostro signore, coll'alta sua sovrana intelligenza e provvido paterno consiglio, ordinato l'erezione di un Monte Frumentario per ora nella città di Foggia, luogo della Puglia dov'è stata sempre per la qualità del terreno più abbondante la semina, affine di accorrere al bisogno di chi ne sia meritevole, col fondo di ducati 120 000, da somministrarsi metà dai frutti pervenuti dagli spogli dei Benefici vacanti e l'altra metà dai sette banchi di questa capitale del denaro dei depositi, solito ad impiegarsi nell'opera dei pegni. E per la direzione e regolamento del suddetto Monte si fanno i seguenti stabilimenti.

I) Che il Monte debba erigersi nella casa della dogana, da destinarsi il luogo dal presidente governatore e che sia il più atto e sicuro per la conservazione del denaro e per la situazione degli ufficiali che debbono con gli avvocati trattare, miserbandò una camera separata per tenere la cassamaggiore del denaro con tre differenti chiavi, come si pratica in ciascun banco, da conservarsi una di esse dal delegato protettore, l'altra dal primo governatore e la terza dal cassiere, acciò non si possa aprire senza l'intervento di tutti

II) Il fondo del Monte sarà unito in uno dei banchi di questa capitale che venga destinato da sua Maestà, dal quale banco si faranno per tutto il mese di ottobre le rimesse in moneta nella città di Foggia in diverse partite e nel modo che dal delegato dello stesso banco e dagli altri suoi colleghi si crederà il più sicuro.

III) Per agevolare tal rimessa disporrà la Maestà sua che i percettori della regia dogana e della provincia di Lucera introitino nel Monte le somme che dovrebbero rimettere per tutto il suddetto mese di ottobre alla regia Corte, in questa capitale, col certificato del quale introito il banco depositario dei suddetti ducati 120.000 farà dell'equivalente introito alla regia Corte

IV) « Dovrà essere il fondo del Monte impiegato in soccorso delle spese necessarie per la semina, coltura e raccolta delle vettovaglie dei ter-

ritori atti a semina in beneficio dei massari, che tengono i propri territori e dei coloni che l'hanno in affitto, con somministrar loro per ogni versura non più di ducati 18 (ch'è la parte maggiore di quella spesa che l'attual stato della semina per esperienza dimostra di essere necessaria per semina, coltivo e raccolta di ogni versura) e questi ducati 18 a versura si debbono ripartire in tre disuguali quote siccome la perizia di tale industria suggerisce e richiede, cioè nel tempo della semina, dapoiché sarà dal massaro o dal colono disposto il terreno ad essere immediatamente seminato, nel tempo di coltivarlo e finalmente nel tempo prossimo alla raccolta, affinché vi sia la sufficienza per ogni quota corrispondente al bisogno. Con che però nell'esazione delle somme anticipate debba il Monte essere preferito ad ogni padrone del fondo, se il territorio sia stato affittato al debitore, escluso, però, il regio fisco doganale per l'estaglio dei territori che abbia dato a semina, il quale sempre nel concorso sia preferito allo stesso Monte ».

V) Ed acciocché, nel somministrar la prima quota per la semina, vi sia sempre mai la sufficienza per le altre due quote, si terrà un conto esatto del soccorso che siasi richiesto per la semina, distribuendo ogni anno tanta somma che sia corrispondente al denaro che tiene il Monte, per fare il pieno di tutte e tre le quote

VI) « Siccome il fondo del Monte, parte proviene dai frutti delle vacanze e degli spogli e parte dall'imprestito dei banchi, così chi riceverà la sovvenzione dal Monte dovrà pagare per interesse il sei per cento per la rata del tempo del denaro che riceve per la semina, coltivo e raccolta ».

VII) « I debitori del Monte debbano soddisfare la sorte e gli interessi con quel modo ed in quel tempo che il delegato protettore del Monte stimerà essere il più giovevole per l'opera ed il meno gravoso per i debitori, purché però al tempo della riscossione per la metà del debito non ecceda il mese di settembre e per l'altra metà non oltrepassi il mese di marzo di cadauno anno, acciò vi sia la maniera di cominciare gli imprestiti per la raccolta dell'anno seguente ».

VIII) Le sovvenzioni o siano prestiti dovranno darsi a quei massari o coloni che con la loro richiesta accompagnino il certificato del governatore locale, della persona ecclesiastica di maggiore dignità del paese (in considerazione di essere parte dei fondi del Monte il prodotto di rendite ecclesiastiche destinate dalla clemenza del Re a pii usi) e degli amministratori della propria università *sub pena falsi, et gratis*, col quale certificato si accerti la quantità del terreno che posseggono atto a semina, la loro impotenza a seminare e la buona fede con la quale siano essi soliti ad operare.

IX) « Per sicurezza del denaro che si dovrà somministrare, debba chi chiede il soccorso, dar la pleggeria di persona della città di Foggia o di altri luoghi, che si stimerà propria dal presidente governatore, beninteso però che non si debba riscuotere diritto alcuno per la pleggeria dal mastrodatti o da altro subalterno, perché a di lui carico non deve andare il pericolo dell'insufficienza del pleggio ».

X) « E perché la prima quota si somministra con la fede dell'università, dal governatore locale e della maggiore dignità ecclesiastica, con cui si accerti la qualità ed estensione del territorio atto alla semina e che il massaro o colono non sia nello stato di seminarlo; quindi se chi riceve la prima sovvenzione non l'impieghi effettivamente per la semina, ma ne faccia altro uso, debbono esser tanto egli, che il pleggio insieme tenuti alla restituzione del denaro col corrispondente interesse ed il massaro o colono debba soggiacere eziandio alla pena di mesi sei di carcere ».

XI) « Non si possa somministrar la seconda quota senza la fede *sub pena falsi et gratis* dell'università, dignità ecclesiastica e governatore locale, di essersi adempito alla semina e così abbiassi a praticare nella somministrazione dell'ultima quota, affinché l'ultima quota non si somministri in tempo che il grano sia stato già raccolto. E qualora le fedi precedenti come sopra a qualunque delle tre sovvenzioni fussero mendaci, siano tenuti coloro e ciascuno di essi insieme, che l'hanno fatta, alla pena del falso e del danno, che al Monte per tal cagione si arreca, anche ad esempio della determinazione della prammatica XXVIII *de Annona* ».

XII) Qualora i governatori locali, persone ecclesiastiche e gli amministratori dell'università non facessero le fedi gratis ai massari o coloni e riscuotessero qualunque menoma somma, resti in arbitrio del delegato protettore d'imponer loro quella pena che stimerà necessaria per tale controvenzione.

XIII) Contro i debitori si possa spedire dal delegato protettore il mandato esecutivo *contra infrascriptos* con la semplice fede del rationale, come debitori di danaro fiscale ed il delegato protettore abbia a procedere tanto contro dei debitori che contro gli amministratori dell'università e dei governatori locali, che non avessero adempito a ciò che loro è stato incaricato, con la privativa a qualunque altro giudice o supremo magistrato, ancorché i medesimi fossero locati nella regia Dogana.

XIV) Chi chiede la sovvenzione, ossia prestito, possa, per evitar la pleggeria, esibire per cautela del Monte il pegno d'oro o di argento (esclusi tutti gli altri pegni, per cui sarebbe d'uopo di molta estensione di camere per conservarli e molti ufficiali per riceverli) equivalente alla sorta ed interessi, qual pegno si farà apprezzare ed osservare dall'orefice, da destinarsi

dal governo del Monte, il quale dovrà tener conto della sorta somministrata e di un anno d'interesse; ed a pericolo dell'orefice si abbia a ricevere tal pegno con la descrizione, peso ed apprezzo in iscritto e riporlo nella cassamaggiore, con darne il riscontro o venderlo e con la provvisione e cautela che stimerà proprie il governo del Monte riguardo al suddetto orefice.

XV) Saranno preferiti i cittadini dei luoghi demaniali per esser solito ogni barone soccorrere i propri vassalli col grano che danno a semenza anche per il proprio interesse, riscuotendone il terraggio e nel caso vi fusse avanzo del denaro del Monte, oltre quello distribuito e da distribuirsi ai naturali dei luoghi demaniali ed il barone, dopo somministrata la semenza, ricusasse di dare altro soccorso per il coltivo e la raccolta, possano gli individui dei luoghi baronali ricorrere al Monte ed ottenere la sovvenzione corrispondente però al coltivo ed alla raccolta ed abbia il Monte ad esser preferito nell'esazione delle quantità somministrate e degli interessi allo stesso barone.

XVI) Se in qualche anno accade di mancare il raccolto, si passerà l'esazione del soccorso nell'anno seguente, sempre che il colono ne abbia fatto l'abbandono nel mese di maggio, il quale abbandono debba farlo agli amministratori, alla persona ecclesiastica e governatore locale, acciò questi, accertatisi del vero, ne riscontrino immediatamente il delegato protettore, poichè se vi fusse soltanto scarsezza, basta che il raccolto possa coprire il debito del Monte per doversi questo soddisfare nell'anno stesso dell'impronto.

XVII) Per la direzione e buon governo del Monte e della lodevolissima opera istituita col medesimo, verrà il Monte amministrato da un delegato protettore e da quattro governatori dei più abili e ragguardevoli individui della città di Foggia.

XVIII) Il delegato protettore sarà il presidente governatore della regia dogana. Il primo governatore l'avvocato fiscale pro tempore della medesima ed in sua assenza debba subentrare l'uditore. Il secondo governatore abbia ad essere uno degli avvocati di quel tribunale e gli altri due tra il ceto dei gentiluomini che menano masserie di campo.

XIX) Questi tre ultimi governatori debbono durare per un biennio da nominarsi per terna dal delegato protettore ed umiliarsene la nomina a Sua Maestà, acciò si degni eligere coloro che saranno di suo regal gradimento ed affinché contemporaneamente non termini il biennio per tutti tre i governatori suddetti, si debba per la prima volta, dopo il biennio, far la nomina dell'avvocato governatore, indi, elassi mesi sei dal dì del possesso del governatore novello, si abbia a far la nomina di uno dei due

gentiluomini ed elezione del delegato protettore sino al possesso del suo successore.

XX) Da questi tre governatori debbono farsi i mensariati e senza la sottoscrizione del governatore mensario e quella del delegato protettore, non si possa fare alcun pagamento per qualunque cagione, il quale debba essere eziandio roborato del vidit del primo governatore avvocato fiscale della regia dogana ed in sua assenza dell'uditore della medesima.

XXI) Il governatore del Monte dovrà per lo meno in ogni quattro mesi riferire così lo stato del medesimo che gli espedienti si stimano necessari per il migliore regolamento al delegato di quel banco, che sarà destinato da Sua Maestà depositario dei fondi del Monte, il quale poi, col consenso ed intelligenza dei delegati degli altri banchi, possa esaminare e pensare quei cambiamenti e quei stabilimenti, che saranno stimati opportuni e rappresentarli al Re, per attenderne la sovrana approvazione. E tutto quello che il governo del Monte riferirà, come si è detto, al delegato del banco, dovrà anche contemporaneamente riferirlo alla Camera di Santa Chiara, come quella che somministra al Monte la metà del fondo e che dee restituire ai banchi l'impronto dell'altra metà.

XXII) Anche sarà cura del delegato protettore di rimettere al delegato di quel banco, che sarà eletto da Sua Maestà, l'impronto dell'interesse che verrà ad esigersi in ogni anno dalle sovvenzioni somministrate dal Monte, dedotte le necessarie spese che dovrà fare dall'introito dell'interesse medesimo (da ripartirsi tutti i banchi e capitale degli spogli e sedi vacanti)

XXIII) La rata di tale interesse che spetterà al capitale del Monte provenuto dagli spogli e sedi vacanti, resterà in deposito nello stesso banco, per convertirsi da Sua Maestà, o per aumento della dote del Monte, o per rinfancare le perdite che forse patisse o per altri usi pii e di pubblico bene.

XXIV) « Per l'esecuzione dell'opera del Monte e di tutte le sue parti, per ora si stabiliscono quattro ufficiali, cioè il razionale con la provisione di ducati venti al mese, dei quali ducati cinque debbano somministrarseli come segretario e ducati quindici come razionale. un cassiere con la provisione di ducati venticinque al mese: un aiutante del razionale con ducati 10 al mese: ed un quarto ufficiale con la provisione di ducati otto al mese, che abbia il carico di conservare e tener conto delle pleggerie, con farvi i certificati per eseguire i pagamenti in beneficio degli avventori. E qualora tali cariche si conferissero a persone non abitanti nella città di Foggia, si abbiano a somministrare per la pigione della casa in ogni anno

al razionale ed al cassiere ducati trenta per cadauno, all'aiutante del razionale ed a chi conserva le pleggerie ducati venti per ognuno ».

XV) Il cassiere dovrà dare la pleggeria di ducati mille e sarà cura del governo di non far giammai tener dal medesimo nella cassa corrente più di ducati duemila e come questi andranno esitandosi, si abbia a prendere il denaro nella cassamaggiore.

XXVI) « Per piantare finalmente la scrittura del Monte a stile di scrittura doppia, giusta le istruzioni che in seguito si daranno agli ufficiali, si debbano mandare nella città di Foggia gli ufficiali dei banchi di questa capitale, col privilegio che durante la loro assenza si abbiano a riputare come presenti per la graduazione, acciò, ritornando, possano occupare quella carica che a ciascuno di essi si sarebbe conferita, se non fusse stato assente, riserbandosi la provvidenza da darsi dai delegati dei banchi, con l'intelligenza del governo del Monte se convenga far continuare coloro che saranno da questa capitale mandati per dar principio all'opera del Monte, o pure procedere all'elezione di altri individui ».

XXVII) « Che sia in libertà del governo del Monte di ammettere per ufficiali straordinari non più di quattro persone abili ed onorate senza provvisione per farsi merito con l'assiduità e con il travaglio, acciò, vacando qualche officio, possa ognuno secondo la sua abilità ed esattezza da ordinario occuparlo ».

Sulle savissime considerazioni rilevate dal foglio rimesso ai delegati dei banchi, hanno essi, nella seconda presente minuta delle istruzioni del nuovo Monte frumentario da istituirsi nella città di Foggia, aggiunte alle prime le seguenti riforme

Nel capitolo IV si è dichiarato che la prelazione stabilita a favor del Monte per i sussidi che presta ai massari non comprenda il fisco doganale per lo estaglio di territori che abbia dato a semina, il quale sempre nel concorso sia preferito allo stesso Monte.

L'interesse da riscuotersi dal Monte pel soccorso che somministra, si è fissato nel capitolo VI al 6 per 100. E le ragioni di tale stabilimento correttorio delle già pubblicate istruzioni, dove era determinato alla ragione del 3 per 100 tutto a beneficio dei banchi, anche per la metà della dote del Monte che si costituisce dal fondo degli spogli, sono quelle appunto che con le proprie parole del sensatissimo suddetto foglio qui si trascrivono. « Dovendosi indennizzare i banchi dell'interesse del 6 per 100 pel denaro che somministreranno, non potrà ciò farsi senza discapito del fondo

degli spogli e vacanze; per le ragioni che detto denaro non viene tutto a rimanere impiegato per tutto l'anno, ma rimane inutile nella cassa per distribuirsi nei dati tempi ai massari; ed appresso perché la manutenzione del Monte, avendo bisogno della spesa e per gli ufficiali che richiede, e per carta, libri, porto di lettere ed altro, non ritraendosi tutto ciò dall'interesse dei soccorsi, che interamente è destinato ad indennizzare i banchi, uopo è il fondo delle vacanze anno per anno discapiti in modo che alla fine di un dato periodo sarà tutto affatto assorbito; male che solo si potrebbe evitare, quando in ogni anno fatto il conto del discapito, questo venisse rimpiazzato col prodotto delle nuove vacanze ».

Queste riflessioni dovrebbero far sì, che l'interesse del danaro si proporzionasse sull'intera somma al sei per cento almeno nella fondazione e fino a che non si sappia l'effettiva spesa della manutenzione, la quale indi accertata, allora si potrebbe bilanciare la proporzione da tenersi tra l'interesse e dispendio

Tale interesse non deve sembrare esorbitante e gravoso, quando si faccia attenzione all'aggravio che gli agricoltori soffrono col denaro, che prendono alla voce, il quale produce loro almeno la perdita del 30 per 100 ed in certi anni di più.

Giungendosi con lo stabilimento del Monte a minorare tali contratti ed a far circolare nelle province con facilità porzione di quel numerario, che ora è riconcentrato nella capitale e nelle mani di pochi, sicuramente l'agricoltura acquisterà quel grado di attività che migliorerà tutto.

Vi è un'altra ragione per la quale l'interesse del danaro devesi proporzionare nel modo già detto ed è che, essendo l'interesse stabilito modico, gli uomini comodi, i negozianti e quelli ancora che sono nella capitale, avranno i mezzi da far passare il denaro del Monte nelle loro borse per farne negozio e per distribuirlo alla voce

E ad oggetto di toglier l'apparente ostacolo che sia produttivo d'interesse anche nel fondo che vien dagli spogli destinato al sollievo dei poveri, si è nel capitolo XXIII stabilito che quanto di lucro per tale interesse, dedotte le spese, perverrà al fondo degli spogli, resterà depositato per impiegarsi da Sua Maestà o per aumento della dote del Monte o per rinfrancare le perdite che potessero avere, o per altri usi pii e di pubblico bene.

Il capitolo VII provvede al preveduto dubbio, che lasciavano le prime istruzioni circa il tempo ed il modo col quale i massari dovessero restituire al Monte le ricevute sovvenzioni. Il modo di tali restituzioni si è rimesso alla saviezza del delegato protettore del Monte. Ed il tempo si è fissato nei mesi di settembre e di marzo, spiegandone l'oggetto, cioè di avere il modo da dar le sovvenzioni per il seguente anno, il quale mancherebbe

al Monte, se i massari non restituissero le sovvenzioni ricevute per la semina e raccolta dell'anno antecedente

Il capitolo IX abolisce per le sagge considerazioni adoperate nell'anzidetto foglio, la cautela proposta nelle prime istruzioni della malleveria degli amministratori delle Università, dei deputati ecclesiastici e dei governatori locali. Ed in vece di questa cautela, propone quella dell'obbligo solidale o della pleggeria che debba dar chi chiede soccorso di persona, che stimi propria il delegato protettore. Sarà di peso al massaro trovar persona che si obblighi insieme con lui o almen lo pleggi. Ma sempre è meno di quello grave interesse che soffrono ora i massari per il denaro che prendono in soccorso delle loro industrie di campo: né se ne può fare a meno, se non si voglia esporre il fondo del Monte ad una perdita certa che stingue sul primo nascere le pie ed utili intenzioni del Re per l'ampliamento della semina.

Nei capitoli X e XI si è confermato lo stabilimento delle fedi che debban precedere i tre soccorsi che si promettono a ciascun massaro, per evitare le frodi che questi potrebbero usare in danno del Monte e degli altri che han vero bisogno di soccorso, non impiegando i soccorsi che ricevono negli usi per cui si danno. E solo nel caso della non verità di tali precedenti fedi, si fanno soggiacer coloro che le abbian fatte a quelle medesime pene, che in tal caso prescrive la prammatica XXVIII « *De Annona* », le cui proprie parole si sono usate.

Per la vendita dei pegni di oro e di argento permessi solamente nel capitolo XIV, si è stabilito il tempo di ciascun mese di settembre per le ragioni medesime considerate sul capitolo VII.

Nei capitoli XXIV, XXV e XXVI si son fissate le provisioni ed il numero degli ufficiali, che si son creduti necessari per le opere del Monte relativamente al disimpegno delle istruzioni di suo regolamento.

E finalmente nel capitolo XXVII dietro al suggerimento dato col sopradetto foglio, si sono istituite quattro piazze di soprannumerari senza provisione, per abilitarli agli uffici del Monte nei casi di vacanza, dopo l'esperimento che abbian dato della loro assiduità, travaglio ed onoratezza nell'esser di semplici soprannumerari.

VIII

CONTO DELLE RENDITE E BENI DELLA REALE E MAGGIORE COMMENDA
DELL'ORDINE COSTANTINIANO DI S GIORGIO SOTTO IL TITOLO DI
S MARIA LA MAGIONE CONFERITA DI REGIO ORDINE A S.R. IL
PRINCIPE DON GENNARO DA 16 OTTOBRE 1786 TEMPO DELL'AMMI-
NISTRAZIONE AFFIDATA AL MARCHESE SIMONETTI PER LI 13 AGOSTO

1788

(L)

RENDITE

Da seguenti corpi da 16 ottobre 1786 a dicembre 1787

che sono cioè:	... 14972,17,06,
Resta dopo la morte del cardinal Branciforti . . . ,	1359,4,15
Dal feudo della Magione di Salemi . . . ,	3216,9
della Gulfa ,	3141,10
della Magione di Girgenti ,	646,27,14
di S. Andrea ,	80,15
Rebottone ,	425,3
Carzaria ,	243,3
della Mangana ,	2741,20
Da censi diversi ,	1080,14,17
Dal censo per lo Palazzo Adriano ,	2038
	<hr/>
	14972,17,06
Dagli stessi Corpi da gennaio per agosto 1788 . . . ,	1301,29,01
gennaio da Rebottone ,	171,22
febbraio per lo Palazzo Adriano e	
censi ,	488,16,10
marzo per censi ,	190,12,10
aprile vacuo ,
maggio per Rebottone ,	165,9
giugno per la Carzaria e censi ,	177,24
luglio per censi ,	90,14,07
agosto per censi ,	17,20,14
	<hr/>
	1301,29,01

Le rendite a tutto agosto 1788 sono : 16274,16,07

PESI

Da 16 ottobre 1786 a 31 dicembre 1787 per diverse amministrazioni spese per il mantenimento di feudi, estinzione di un capitale di 2700. Sul feudo della Gulfa ed altro , 6987,4,16

1788

In gennaio , 698,9,13

Comprese 500 delle 1000 ordinate da Sua Maestà al convento di S. Angelo di Prizzi per le fabbriche di nuovo ospizio

In febbraio , 357,0,5

In marzo , 485,5

In aprile , 202,17,10

In maggio , 1136,26,13

Compresi 975,10 all'amministrazione degli effetti di principe della Cattolica per restituirli ad agosto di detto anno

In giugno , 3253,15,7

Compresi 3110,21 per le lande e donativi ordinari e straordinari; per due annate a tutto maggio 1788. Con reale ordine del 17 di detto mese

In luglio , 625,6,11,4

In agosto , 346,9

7105,0,07,2

I pesi a tutto agosto sono 14092,5,03,2

Le rendite come sopra 16274,16,07

Restano in tavola per il 31 agosto 2182,11,03,4

IX

BILANCIO DELLE RENDITE E PESI DELLA REAL COMMENDA DI S. MARIA
LA MAGIONE CONFERITA CON REAL ORDINE A SUA ALTEZZA REALE
IL PRINCIPE D GENNARO DA GENNAIO PER AGOSTO 1788
(L)

RENDITE

Resta in tavola a nome del regio amministratore a tutto dicembre 1787 ,	7985,12,06
1788 da gennaio per agosto dalle rendite di diversi feudi e censi della real commenda ,	1301,29,01
	9287,11,07
Le rendite in tutto ,	9287,11,07

PESI

Gennaio = comprese 500 delle 1000 prescritte farsi da Sua Maestà al convento di S. Angiolo di Prizzi per la fabbrica di nuovo ospizio ,	698,9,13
febbraio ,	357,0,05
marzo ,	485,5
aprile ,	202,17,10
maggio = compresi 975,10 all'amministratore degli effetti del principe della Cattolica per restituirli nel mese di agosto detto anno ,	1136,26,13,2
giugno = comprese 3110,21 per le Iande e donativi ordinari e straordinari per anni due a tutto maggio 1788 Con real ordine del 17 detto mese ,	3253,15,07
luglio ,	625,06,11,4
agosto ,	346,09,07,2
I pesi ascendono a	7105,0,07,2
	2182,10,19,4
Resta in tavola per il 31 agosto 1788	2182,10,19,4

X

(F/cc 237-243)

Incaricato il tribunale della Camera della Sommaria di riferire con distinzione la regola che tiene nello stabilimento delle voci delle varie derrate: se sieno osservate le istruzioni stabilite da detto tribunale in che nasca il disordine e qual sia la regola, che tiene nel decidere i gravami: da qual tempo siasi introdotto l'uso di tali gravami: e se, pendente il gravame, siasi corso alle voci già fatte, o siansi sospese.

Riferisce che le voci delle varie derrate si fanno dal presidente governatore di Foggia e da talune università del regno. Per la formazione delle voci il solito e il regolare è di sentirsi i negozianti e i loro incaricati, ed ancora i proprietari dei generi e, tenendosi presente la qualità della nuova raccolta e la quantità di generi rimasti in quella provincia e tutte le altre circostanze necessarie ed opportune, dalle persone designate si fissano i prezzi ad una ragione discreta e doverosa. (La Camera non ha adempito esattamente all'incarico datole, dovea dire quali sono tali circostanze necessarie ed opportune e non ha parlato del coacervo: per potersi con precisione ragionare su di ciò, converrebbe avere sotto l'occhio i processi dei gravami).

Ma come o dai reggimenti delle Università sia per il loro particolare interesse e per favorire i proprietari o i negozianti si commettono delle frodi e monopoli in far apparire ubertosa o scarsa la raccolta, maggiori o minori i prezzi delle contrattazioni seguite dei generi, maggiore o minore l'esistenza dei generi vecchi, o cose somiglianti, onde la voce riesce di utile o di pregiudizio agli uni o agli altri, da tali cagioni nasce il giudiziario con questo degli uni o degli altri e la necessità della decisione di un magistrato

La Camera, nel decidere il gravame prodotto avverso la voce, la norma che tiene è di sentire prima la borsa per regio ordine del 1778, e quindi esamina sul riscontro degli atti il metodo tenuto nella formazione delle voci; e riflettendo sulla qualità dei generi, sulla spesa dei trasporti, sull'ubertosità o scarsezza del prodotto del regno e ai prezzi stabiliti o che occorrono negli altri luoghi del regno, rapportando tutti questi rapporti e somiglianti, determina o la moderazione o la conferma della voce stabilita. (In una massima distanza da luoghi, non si può avere l'idea chiara di tali rapporti e sempre la decisione sarà in certo modo ingiusta, quando anche non si mettano a calcolo le cabale degli interessati).

L'uso dei gravami avverso le voci non è nuovo ma di antichissima data, siccome lo dimostrano i processi che sono in Camera.

Per darsi corso spedito ai gravami, con regio dispaccio del 1778, è prescritto che debbasi decidere fra 16 giorni e il gravame di tal decreto nel termine medesimo devesi discutere, senza ingerenza della regia Camera a tenore della costituzione del 38

Li gravami che si producono dalle parti, altri riguardano le voci da farsi, altri quelle già fatte. Quando si ricorre prima di farsi la voce, nel dubbio di poter riuscire gravosa, si danno gli ordini, per procedersi alla formazione della voce nel modo solito e regolare, ma di non pubblicarsi, se non sarà approvata dal tribunale ed in questo caso si sospende il corso della voce.

Quando si produce il gravame avverso la voce già fatta, se tal gravame producesi dalla città di Napoli o dagli assentisti dei viveri e foraggi, in tal caso si ordina la trasmissione degli atti e si sospende la voce; ma se si produce da particolari negozianti o proprietari dei generi, si dà un perentorio per la trasmissione degli atti, quale elasso, si ordina l'esecuzione della voce.

Richiesto Galliani del suo parere sul punto delle voci, dice che la fissazione dei prezzi, che chiamansi di voce, è un uso antichissimo per facilitare i contratti di anticipazione di denaro. È un uso salutare, benefico e necessario. chi nelle presenti circostanze del regno proponesse abolirlo, o non capisce la cosa o non sa lo stato del regno o è un nemico del bene pubblico. Senza anticipazione di denaro non può andare avanti l'agricoltura e senza la sicurezza degli accaparramenti il negoziante non può soddisfare alle commissioni d'incetto, non può fare speculazioni, non può fare caricamenti (infelicitemente ragiona Galliani, essendo le voci contraddittorie con la nostra legislazione, credute perniciose dalle nostre leggi onde, ristrette con la prammatica regia, fomentano i vizi, la mala condotta delle famiglie, autori di un interesse centesimo, che rovina l'agricoltura).

La maniera di fare le voci fu dai nostri maggiori stabilita con certe regole e finché si osservarono, la cosa andò benissimo. Ma quando se ne altereranno le regole, si farà uno dei maggiori mali al regno, come è avvenuto. La Camera introdusse il nuovo uso dei gravami e siccome, nell'esame di questi, non seguì le regole ma il capriccio, crebbe a dismisura il male.

Della voce dice di averne parlato nel suo trattato della moneta alla pagina 186, dove riflette che a questa istituzione dobbiamo il giro del nostro commercio il quale, dovendosi fare quasi senza moneta, perché di questa il regno non è abbondante, senza la voce non si potrebbe avere tal giro. È solo da raccomandarsi in una sì bella ed utile costumanza, la quale

si sostiene unicamente per la fede che ha il popolo nella giustizia della voce; se questa fede si perdesse, noi saremmo intieramente perduti. Nelle note della nuova edizione ha aggiunto, che gli ripugna il cuore in vedere che la negligenza di alcuni magistrati provinciali sul giusto e ben calcolato prezzo delle voci ha fatto e fa maggiore danno al nostro commercio, dandogli la scossa la più pernicioso che abbia mai potuto avere e, per ripararvi, si è creduto ricorrere a metodi nuovi di gravami per la riforma della valutazione delle voci e questo metodo ha prodotto nuovi danni, nuovi incagli e nuova malafede. In tali mali vi è stato chi ha creduto necessaria l'abolizione della voce. Questo consiglio sarà utile allorquando l'opulenza delle province e l'opulenza dei coltivatori saranno giunte a segno, da liberare questi ultimi dalla necessità di un contratto, che in sostanza altro non è che una vendita di frutti immaturi con anticipazione di denaro, a cui si dà ludo d'interesse incerto.

Non ha altro da aggiungere o modificare a questi sentimenti e solo dice che, essendo utilissimo e degno di mantenersi il sistema delle voci, poiché è stato guastato da malizia e da inconsiderazione, altro non rimane a farsi che di ristabilirlo nel suo pristino antico vigore.

Si dovrebbe, adunque, inculcar l'ordine a tutti coloro ai quali spetta di formar le voci, di osservare esattamente le antiche regole nello stabilimento di esse. In caso di trasgressione, la pena esser dovrebbe la privazione dell'impiego e la pubblicazione dei beni, per ripartirsene il prezzo a tutti coloro che hanno sofferto danno dall'ingiustizia della voce.

Per vedersi se siansi seguite le antiche regole nella fissazione delle voci o siansi trasgredite, si ordinerà ai luoghi rispettivi, dove le voci si fanno, di rimettere a sua Maestà tali regolamenti, anche per esaminarsi se ve ne siano di quelli che abbiano bisogno di riforma.

Fatte le voci, non debbono queste essere suscettibili di gravame alcuno, ma debbono correre, ancorché contengano aggravio.

Devesi solamente ammettere sotto forma di giudizio criminale l'azione contro qualunque persona, che per negligenza o per dolo abbia trasgredito le regole stabilite alla fissazione delle voci. e il giudice dovrebbe esser la gran Corte Criminale ad esclusione di qualunque altro con facoltà delegata. E contro i magistrati che avessero avuto parte nello sregolamento delle voci, dovrebbe procedere la giunta di stato.

Conchiude che la voce non può, né deve servire in altro che in quei contratti di anticipazione di denaro e di accaparramento, nei quali spontaneamente si è convenuto di ricevere, in contraccambio di denaro dato, generi al prezzo della voce. In qualunque altro contratto deve essere proibito di avvalersi del prezzo della voce. La ragione chiara di ciò è, che il prezzo

della voce non è il prezzo vero ed effettivo del genere, ma deve essere minore di un otto o di un dieci per cento e se non fosse tale, sarebbe rovinoso per chi ha anticipato, dappoiché darebbe il suo denaro senza profitto.

Quando dunque non vi sia stata anticipazione di denaro, ma si trattasse di assienti, annone, ecc. sarebbe massima ingiustizia valutare o pretendere le derrate alla voce.

Siccome è fatale all'agricoltura il fissare le voci dei generi, basse, così lo è fatale al commercio fissarle alte: l'uno e l'altro devesi evitare; ma dei due mali è minore quello di fissarle un poco basse che farle soverchio alte.

(GRIMALDI) Il contratto di dare i generi alla voce, mercé l'anticipazione del denaro è di sua natura giusto ed altresì utile e necessario nelle presenti circostanze dell'agricoltura e del commercio del regno: debbonsi, però, scrupolosamente esaminare gli abusi introdotti tanto nell'esecuzione di tali contratti, quanto nel modo di fissare e di modificare la voce medesima.

Che sia giusto, non vi è luogo da dubitare: ogni contratto è lecito e giusto, quando è libero, quando vi è l'eguaglianza e quando non vengono lesi i diritti dei contraenti. Nel denaro, che si dà alla voce, non vi è alcuna forza, non resta offeso il diritto del proprietario e molto meno del negoziante Giustiniano nei contratti di compra e vendita permesse che il prezzo si stabilisca da un terzo: nel caso nostro non uno solo, ma una pubblica adunanza stabilisce questo. Sembra che questa difficoltà sia di facile soluzione, i contratti alla voce dell'antichità risulta che sono una cagione perché il numerario non si accresca mai nelle province, facendo passare tutto il prodotto dell'agricoltura o in mano degli incettatori, che risiedono nella capitale, onde è dissipato in vari oggetti di lusso o nei paesi stranieri a quei negozianti, che rimettono il denaro per acquistare alla voce.

Qualunque siano le precauzioni che possano immaginarsi, per far riuscire ragionevoli gli stabilimenti delle voci, saranno queste sempre eluse dalla malizia o dall'avidità degli uomini, per arricchire e i processi contro coloro che ne abuseranno, saranno interamente inutili e di nessun profitto.

La legge del più forte è la legge della natura e questa è infelicamente sviluppata in ogni sistema politico.

Le precauzioni con cui immagina i modi per impedire le liquidazioni, fanno vedere che non ha egli capito il sistema delle voci o che non lo ha riflettuto. Le liquidazioni derivarono da altro e non già dalle voci, la liquidazione della voce, in qualunque tempo fatta, non fa alcun danno al debitore.

XI

PER LO MIGLIORAMENTO DELLE SETE (F/cc 307-316)

Consulta del 30, settembre 1775 per
Gioacchino

Incaricato di dire il sentimento sullo stato attuale dei dazi sopra la seta e sul miglioramento di questo ramo di industria nazionale e di dire ciò che occorre sulle voci delle derrate del regno — . .

Quanto saviamente hanno opinato i due primi savj assessori su di un articolo così interessante, è di notorietà pubblica. Non vi sarà chi possa mettere in dubbio, che l'unica cagione della schiavitù della seta, dello scoraggiamento dell'industria, dell'imperfezione della tiratura e dell'avvilimento e poco conto delle nostre manifatture di questo genere dipendono dalla viziosa percezione del dazio. Tutti i regolamenti che hanno, con tante esorbitanze, ristretto questo ramo di industria, non hanno avuto altro oggetto che di assicurare una tal percezione, sicché, quando vogliasi favorire questo ramo di industria, sembra che debbasi incominciare dal rinvenimento di un mezzo più facile e più semplice nella percezione del dazio. tutte le altre preliminari operazioni che si propongono, o poco o nulla gioveranno, o condurranno a frodare i dazi, atteso tutte quelle restrizioni, che sono immaginate, non ad altro oggetto tendono

Ma come fare per assicurare tale dazio. Galliani dice che dovrebbero esigere su dei folleri e dice che questi si potrebbero pesare o misurare e sul peso e sulla misura esigere il dazio, aggiungendo di avervi meditato e che, richiesto, ne darà il metodo. Sarebbe desiderabile che questo metodo fosse sotto l'occhio del Consiglio, per esaminarsi se corrisponde alle mire del suo savio autore. Riflettendo, però, in generale, sembra che questo metodo possa contenere le vessazioni medesime, che ora sono poste in opera per assicurare il dazio sulla tiratura, coll'aggravio di più che, non avendo i poveri industrianti la facilitazione di pagarlo al tempo della vendita della seta, facilitazione che, essendosi creduta necessaria, ha prodotto il sistema di portarsi tutte le sete in dogana, produrrà lo scoraggiamento dell'industria e metterà i poveri industrianti nella necessità di dare a baratto i folleri senza profitto del loro travaglio.

A tutto ciò si aggiunga che, in questo sistema, dovendo il regio erario ancora aver bisogno di amministratori, di molti ispettori, di molti bilan-

cieri, il salario di costoro sarà sempre una perdita per l'erario, la vessazione dei sudditi la medesima e le frodi del dazio le stesse, perché dipendente la sua percezione da tante mani: del resto queste riflessioni potranno essere inutili veduto il piano.

Grimaldi propone che, per assicurare la percezione del dazio e togliere la vessazione ai sudditi, converrebbe stabilire dei partiti con le università e che dai suoi amministratori si esigesse il dazio e che lo corrispondesse all'erario in conformità dei partiti. Quantunque non mi sia riuscito di leggere lo sviluppo di questo piano, atteso si rimette alla sua operetta, che non ho, con tutto ciò sembrami che questo metodo altro non farebbe che cambiar vessatori, ma non farebbe finire la vessazione. Ora, i sudditi del re sono vessati dagli ufficiali destinati dagli amministratori e dagli appaltatori della seta ed allora lo sarebbero dagli amministratori delle università. Di tali appalti ne abbiamo gli esempi per i sali e per il tabacco ed ognuno che ha conoscenza delle province del regno, ne conosce i mali che hanno prodotto; del resto, avendosi sotto l'occhio il sistema di tali appalti, si potrà meglio riflettere.

Se fosse a me lecito di proporre ancora il mezzo della facilitazione del dazio, crederei che quello di ripartirsi sui fondi, sarebbe il più utile, perché farebbe terminare tutte le vessazioni e conterrebbe tutti i beni che contengono i dazi diretti. La ripartizione, però, dovrebbe essere regolata con giustizia e senza alcuna esenzione o privilegio. E per le sete che s'immettono in questa capitale, potrebbe ancora rimanere il dazio sulla derrata da esigersi in dogana. Del resto, piacendo questo metodo, allora con maturità e riflessione potrà distendersene il piano.

Tutto l'inzeppamento lo fa la maniera di esigere il dazio, pensata questa, ogni altra cosa finisce e tutte le altre operazioni necessarie al miglioramento di questo campo di industria saranno facilissime e non produrranno alcun imbarazzo.

Coloro che anticiperanno il denaro ai poveri agricoltori con la legge di niceverne derrate, potranno esser contenti di riceverle al prezzo che corre nel luogo e nella giornata stabilita alla consegna.

XII

(F/cc 307-316 bis)

Galliani conviene del decadimento dell'industria della seta e che il suo decadimento è avanzato a segno che ha bisogno di un urgente riparo, riflette, però, che sarebbe pazzia il fare con precipitazione certe grandi e totali mutazioni nei sistemi inveterati, ma che queste hanno bisogno di pausa e di maturità

Convieni ancora che da 50 anni in qua le manifatture di seta, non ostantine gli sforzi del governo, non han fatto alcun progresso.

Dice quali siano le cagioni dei mali attuali. 2°, e ciò che per l'urgente si può oggi fare prima della nuova raccolta 3°, indicar soltanto e come in una prospettiva di lontananza ciò che in avvenire con maggior quiete d'animo e con lunga ponderazione si possa andar facendo. Atteso l'arte di ben governare è simile a quella di far le grandi strade, non bisogna con gran furia mettersi a far cose e, dopo fatte, credendole eterne, scordarsene. Bisogna, per contrario, pensar sempre a mantenere ed a ritoccare il già fatto.

Le cause del deterioramento della seta, in questo regno, le ha descritte il marchese Grimaldi in un suo opuscolo e si riducono alle seguenti: la vessazione che i gabellotti danno ai produttori delle sete — gli incagli del commercio esterno ed interno delle sete crude — gli assurdi privilegi della nobil arte della seta di questa capitale e i falsi regolamenti sulla tintura e sul lavoro delle sete

Dice che la totalità del dazio che si percepisce in oggi sulla tiratura delle sete, benché alto, non pare gravosissimo e pensa che per ora non convenga sbassarlo, operazione che allarmerebbe gli interessati, produrrebbe delle querele di escomuti e darebbe altre scosse allo stato, che nell'urgenza attuale conviene evitare.

La maniera come oggi si percepisce il dazio sulla seta, non è in verità la più semplice, né la più comoda di tutte. Se ne potrebbe proporre una migliore, facendo percepire il dazio sui follemi non ancora tirati, che si peserebbero o si misurerebbero coi tomoli. Ma non stima doversi far ora tal mutazione, sebbene non bisogna perderla di mira per l'avvenire. Dice che si trova aver meditato su ciò qualche cosa, che a suo tempo potrà umiliare, credendola ora inopportuna.

1°. Per ora si restringe alle seguenti nuove ordinazioni, cioè che non sia lecito più agli appaltatori o amministratori della seta obbligare i tira-

tori di essa a prendere patente, ma che sia permesso a chiunque di tirar seta liberamente senza doverne chiedere né ottener permesso di veruno e che ogni proprietario di follieni possa servirsi di chiunque gli piaccia, per far tirar le proprie sete

2°. Parimente stabilirà che ad ognuno sia permesso far tirar le sue sete con quel mangano, di qualunque forma o grandezza gli piaccia, e cararne matasse grandi, piccole; sete sottili, grosse, come più gli aggrada giacché il dazio esigendosi sul peso e questo non mutandosi con la differente tiratura, è indifferente all'appaltatore in qual maniera si tiri, né è vero che, consumando l'organzino maggior tempo a tirare, egli sarebbe nel dispendio di dover salariare per più lungo tempo i commessi che vi assistono, perché, quando sarà libero e indefinito il numero dei tiratori senza la necessità delle patenti, allora crescerà il numero di essi e per conseguenza quello dei mangani e la totalità della seta si tirerà più presto.

3°. In fine si dovrà stabilire che la seta, dopo pagato il dazio, non debba essere più schiava, ma che ciascuno possa a suo talento commercialarla dovunque voglia per infra e per extra, senza l'obbligo di portarla a Napoli.

Niente di più crede per ora doversi fare; il di più da stabilirsi bisogna rimetterlo ad altro tempo. Spessissimo avviene che, dandosi buoni ordini ma soverchio in fretta e questi non eseguendosi affatto o eseguendosi male, non se ne prova il beneficio e poi si alza subito un grido contro chi li propone.

Grimaldi su lo stesso oggetto dice che nella sua opera ha dimostrato che il sistema presente di esigere il dazio sopra le nostre sete, contiene i seguenti disordini

I° Che si rende schiava una derrata la più preziosa, violando ogni diritto di proprietà, non potendo colui che fa la seta, anche dopo pagato il dazio, servirsene neppure di un'oncia per uso proprio, dovendola vendere tutta ad un negoziante matricolato.

II° Che tal sistema, invece d'impedire il contrabbando, vieppiù lo facilita, attesa la vile e miserabile condizione di coloro che annotano la seta e da questa annotazione dipendendo assolutamente l'esazione del dazio, ne segue che il solo povero la paga a rigore e il ricco lo froda a suo piacere. Il re fa gran perdita e i suoi sudditi sono vessati da una turba di miserabili ispettori.

III° Che alla gravissima perdita che fa il regio erario ed alla oppressione dei sudditi si deve aggiungere la diminuzione della coltura dei gelsti e il decadimento di questo ramo di industria = In molte province è interamente finito nella fine del secolo passato quella di Bari rendeva 20.000

ducato per il dazio della seta ed ora non dà un grano, né vi è un albero di gelso e lo stesso si verifica in quella di Lecce

IV° Che alle medesime cause della viziosa percezione del dazio si deve attribuire anche la pessima tiratura delle nostre sete mentre, secondo il sistema presente non si può cambiare il nostro malconcio mango, senza la qual mutazione si rende fisicamente impossibile la perfetta tiratura, ragion per cui le nostre manifatture sono tanto decadute, il commercio di seta grezza, che facciamo col forestiere, è tanto svantaggioso.

Propose nella memoria stampata, come si potesse sistemare il dazio con vantaggio del regio erario e dell'industriante, assicurare a questi la proprietà che oggi non hanno, render la seta libera, dal che ne sarebbe seguito l'aumento della coltura dei gelsi in quelle province che l'hanno e l'introduzione di tal coltura nelle altre province, nelle quali, per il dazio, è all'intutto distrutta. Si otterrebbe la perfezione delle nostre grossolane manifatture, l'impiego di molte donne che ora sono inutili e marciscono nella miseria, l'aumento del nostro commercio e per le nostre migliori nuove manifatture e per la maggior quantità di seta grezza meglio tirata, che venderemmo ai familiari e con ciò verrebbe ad introdursi nel regno maggior quantità di denaro, onde la circolazione e la ricchezza generale dello stato si accrescerebbe.

I nostri appaltatori della seta sono così grossolani, che fino all'anno scorso han creduto che le nostre sete non possono tirarsi alla maniera piemontese e che quello che si verrebbe a guadagnare in qualità si sarebbe perduto nella quantità, tirandosi a questo modo; ma le esperienze fatte devono averli fatti rivenire da tali errori.

Sono ormai tre anni che gran parte delle nostre sete resta invenduta e il prezzo è così avvilito che nelle Calabrie vi è chi la vende a carlini 10 la libbra. Questo fatale incaglio ed avvilimento influirà fuor di dubbio su la diminuzione di questa coltura e sull'abbandono dei bachi da seta, in modo che, se non vi si darà riparo, fra poco saremo alla vigilia di veder finito questo ramo d'industria nazionale.

In vero si dice che questo incaglio delle vendite delle nostre sete e l'avvilimento del prezzo dipendono dalle presenti guerre. Se ciò fosse, gli altri stati sarebbero nello stesso caso nostro. Ma non è così. ciò deriva dalla pessima qualità delle nostre sete.

I disordini del presente sistema sono stati ad uno ad uno notati di sopra e diffusamente nella memoria stampata. Se voglia sapersi il rimedio pronto, facile ed efficace per riparare a tali disordini, esso è: *libertà, riforma della percezione del dazio ed istruzione*

Finché l'industriante non solamente dovrà pagare il dazio, ma dappiù

esser vessato ed oppresso e perdere il sacro diritto della proprietà sopra la seta e fino a che la percezione del dazio si affiderà a gente vile, non potrà sperar bene alcun proprietario e il fisco sarà sempre fraudato. il dazio scemerà, la tiratura continuerà ad essere barbara e finalmente la nazione perderà questa industria preziosa.

Dunque, prima di tutto conviene togliere la schiavitù alla seta come prima sorgente di ogni male e rendere libera questa derrata al pari di tutte le altre del regno, cioè che, pagando al proprietario il dazio stabilito, sia in sua libertà di farne quell'uso che a lui meglio piacerà

Che si riformasse la presente percezione del dazio, che sembra immaginato per frodare il fisco e vessare i popoli. La riforma si potrà fare con stabilire gli appalti con le università relativamente allo stato presente e che tale dazio l'esigessero le medesime università dai proprietari della seta, restando quella libera al proprietario. Ciò è trattato nella memoria stampata, alla quale si rimette, soggiungendo che basterebbe mandar un manifesto ben concepito nelle province, se n'esprimessero i vantaggi ed in seguito si vedrebbe quanto sia facile il riformare il dazio della seta. Che se mai ciò non si trovasse eseguibile, si potrebbero adottare i regolamenti fatti nel Piemonte, i quali sono ammirabili specialmente riguardo al modo di esigere il dazio.

Resta il terzo mezzo, che consiste nelle istruzioni: con un atto della sovrana benefica autorità potrà finire la schiavitù della seta e potrà riformarsi la viziosa percezione del dazio; ma per la perfetta tiratura v'è necessaria l'istruzione, senza della quale è impossibile introdurla da noi.

Converrebbe aprire delle scuole nelle province, dove questa industria ora si fa e dopo quattro o cinque anni le nostre sete da pessime diverranno buone. Non credo che si possa immaginar mezzo più efficace, che di stabilire in ciascuna provincia una scuola composta di alquante abili tiratrici ed un intelligente direttore, come si pratica nello stato del re di Sardegna.

Proporrà il piano di tali scuole e come prontamente stabilirle e col minor dispendio e per il primo anno si dovrebbero stabilire per conto di sua Maestà e vostra Maestà non soffrirà dispendio per la sussistenza di tali scuole, come dimostrava nell'anno 1130 re Ruggero dopo la sua spedizione in Terrasanta stabilì una manifattura di seta in Salerno ed un'altra in Calabria.

Il re Ferdinando I° di Aragona introdusse in Napoli la nobile arte della seta, costituendo un *consolato* ed accordando privilegi ed immunità

L'origine dell'imposizione sulla seta incominciò sotto il regno di lui e fu di grana cinque a libbra per la seta delle Calabrie e fu questa venduta

a Luca Sanseverino, principe di Bisignano, per 18.000 ducati. Nel 1541 da Carlo V s'imposero altre due grana, anche al principe di Bisignano assegnate in ricompensa dello stato di Milano rivendicato dal regio fisco.

Nel 1580 per sicurezza dell'esazione si stabilì doversi il dazio pagare in tempo della nascita della seta. Dopo i rumori popolari rimase stabilito il dazio sulla seta in grana 38 per le Calabrie e in grana 37 per le altre province del regno.

Tutti questi ripartimenti delle sete furono dati in solutum a creditori di giustizia del regio fisco (Prammatica *de vectigalibus*) e per ognuno dei ripartimenti fu stabilito un delegato con diversi governatori.

Nell'anno 1751 i ripartimenti di seta di proprietà dei consegnatari furono presi al conto del fisco regio e ne fu fatto un affitto dai consegnatari per il diritto di grana 31 a libbra, giacché le altre grana sette erano di proprietà della Casa di Bisignano e tale contratto fu per annui ducati 2651 per la Basilicata e per ducati 129 000 per le Calabrie.

Dalla regia Corte si sono ricomprati alcuni ripartimenti delle sete, cioè Principato Citra da Eboli in là, Principato Ultra ed ancora l'intero ripartimento del regno di porzione dell'imposizione di grana 37, che hanno la denominazione delle prime e seconde, grana 5 a libbra di seta, in modo che tutti questi ripartimenti sono dell'ispezione della regia Corte. E dai consegnatari sotto l'ispezione di un delegato con governatori vengono amministrati i ripartimenti di Otranto e Bari, degli Abruzzi e di Principato Citra da Eboli in qua.

I ripartimenti delle sete di Calabria e di Basilicata, che si tengono in affitto, si amministrano in demanio dalla regia Corte. Gli altri di Terra di Lavoro, di Eboli in là, di Principato Ultra, che sono del fisco, si sono dati in affitto e da ciò si vede che l'industria è cresciuta negli anni fertili da un milione di libbre.

Le sete, che s'immettono in dogana, pagano un grano per il « conservatorio » dell'arte della sete e tornesi 5 per il minutillo abolito e ciò per stabilimento del 1779.

Passa alla descrizione degli stabilimenti fatti nel 1751.

I ripartimenti dati in affitto sono decaduti per le avarie degli affittavoli, atteso essi acquistano la seta o danno il permesso di acquistarla e fanno delle avarie ed oltre a ciò esigono grana cinque di più per mala intelligenza data al bando.

Dice che l'industria è garantita dall'equità.

Dice che la voce è un ostacolo, essa si fa in settembre a Cosenza, regolandosi dal prezzo del genere che corre in Napoli.

In Monteleone è antico privilegio del barone di far la voce il 12 luglio.

Nella città di Reggio la fa il governo, né queste voci si eseguono, essendovi dei reclami, richiedesi l'approvazione e l'esame del Sovrano. Altro ostacolo è il far venire le sete in Napoli, costume introdotto da 12 anni in qua. Ciò produce rovina, non essendo più gli industrianti padroni.

Per conseguirsi il miglioramento e l'aumento dell'industria, non pare di doversi fare innovazione sugli antichi e nuovi stabilimenti circa il regolamento della nascita e metodo di annotazione del genere, ma solo stabilire un sistema più sicuro per la voce, introdursi la tiratura alla piemontese, facilitarli l'istruzione delle province dove nasce la seta.

La voce in Terra di Lavoro si fa a somma della grangia dei padri certosini, per fissare le vessazioni del bando di Terra di Lavoro.

XIII

(F/cc. 9-19)

Le imposizioni sono un sacrificio di una parte della proprietà per la difesa e la conservazione dell'altra, allorché una nazione gode di una proprietà che possa tentare la cupidigia dei suoi vicini poveri ed ambiziosi, allora per garantire le sue frontiere, le sue province, per proteggere la sua navigazione, vi occorrono delle forze ed una rendita, che con giustizia si distribuisce a porzione dei cittadini occupati della pubblica sicurezza, ma tale rendita conviene che si ritragga da tutti gli ordini della confederazione.

Vi è stato un tempo nel quale fu assegnata una porzione del territorio per le spese comuni del corpo politico; ma, conosciutosi che un tale demanio era gravoso alla confederazione in tempo di pace, ed insufficiente in tempo di guerra, si è ricorso alle contribuzioni dei cittadini.

Stabilite le imposizioni, si son credute le più proprie quelle sulla consumazione. Si è affettato di riguardare questo tributo come volontario in qualche maniera, poiché la sua quantità dipende dalle spese che ogni cittadino è in libertà di aumentare o diminuire a proporzione delle sue facoltà, dei suoi piaceri.

Ma se questa tassa è diretta sulle derrate di prima necessità, è la maggiore delle tirannie. Prima di qualunque legge sociale l'uomo ha il diritto di sussistere. L'ha egli perduto per lo stabilimento delle leggi! Gravando la sussistenza dell'indigente, lo stato gli toglie le forze con gli alimenti, di un povero ne forma un mendicante, di un operaio un ozioso, di un infe-

lice uno scellerato, che per opera e volontà dello stato è condotto alla forca.

Se la tassa è diretta sulle derrate meno necessarie, le arti e l'agricoltura ne risentono assai e tutto conduce ad uno stato di guerra tra il principe ed il popolo, fra cittadini e cittadini e si forma una quantità di infelici, i quali dalla necessità e dall'iniquità delle leggi fiscali sono condotti alla frode e al contrabbando e per conseguenza alle pene e al castigo

L'avidità o il bisogno dei sovrani ha estesi i dazi dalle consumazioni alle mercanzie, che gli stati si vendono gli uni agli altri. Non si comprende che i diritti imposti su ciò che si offre allo straniero, fanno che questi ricadano su dei sudditi, atteso lo straniero comprerà men caro e non vorrà dare che il prezzo, il quale gli sarà pagato dalle altre nazioni e daranno la legge in domandandone minor quantità, onde la sovrabondanza ne diminuirà il prezzo per rinvenire dei compratori.

Le imposizioni sulle derrate, che il vostro impero riceve dai suoi vicini, non ha una base più ragionevole; il loro prezzo, essendo regolato dalla concorrenza degli altri popoli, i vostri sudditi pagheranno solo i diritti. Forse il rincarimento delle produzioni straniere ne farà diminuire l'uso, ma se vi si venderà meno, si comprerà molto da voi. Il commercio non dà che in proporzione di ciò che riceve. Non è, in realtà, che un cambio di valore per valore. Voi non vi potete dunque opporre al corso di questi cambi, senza far cadere il prezzo delle vostre produzioni, restringendo il loro spaccio.

Quale dunque esser deve l'imposizione la più propria a conciliare gli interessi pubblici con i diritti dei cittadini? È questa la tassa sulle terre ossia proprietà. L'imposizione non può dunque essere meglio situata che su di una rendita annuale, dapoiché non vi è altro mezzo da soddisfare un debito annuale che una rendita annuale. Né vi è altra rendita annuale che sulle terre e sulle proprietà

Da qualche tempo i politici hanno incominciato a gustare questa importante verità e spiriti intelligenti la porteranno fino alla convinzione con le loro dimostrazioni, il primo governo che ne farà la base della sua amministrazione, si eleverà necessariamente ad un grado di prosperità sconosciuto a tutte le nazioni ed a tutti i secoli.

Non è ora il momento, che possa permettere questo gran cambiamento atteso la nostra situazione, ma una saggia politica e rischiarata su dei veri principi tenderà a lenti passi e misurati verso un fine così salutare e distruggerà tutti gli ostacoli che i pregiudizi e l'ignoranza e gli interessi privati opporranno a questo sistema di amministrazione.

Perché niente diminuisca il vantaggio di questa felice innovazione,

bisognerà che tutte le terre indistintamente sieno assoggettate all'imposizione. Il bene pubblico è un tesoro comune, nel quale ciascun cittadino deve deporre i suoi tributi, i suoi servizi e i suoi talenti. Giammai i nomi e i titoli non cambieranno la natura degli uomini e delle possessioni. Sarebbe il massimo della follia e dell'ingiustizia il far valere le distinzioni che si sono ricevute dai nostri padri, per sottrarli ai pesi della società. Ogni preminenza che non fosse diretta al profitto generale, sarebbe distruttiva, ella non sarebbe giusta. Chi oserebbe allegare le sue dignità, per sottrarsi ai tributi ch'esige il servizio pubblico, sarebbe degno di castigo: che hanno di comune le tasse con i titoli? Esse non riguardano che le rendite e queste rendite appartengono allo stato, tosto che esse sono necessarie alla sua difesa.

La maniera secondo la quale l'imposizione dovrebbe essere situata, è più facile a ritrovarsi, certuni hanno pensato che le decime ecclesiastiche dovrebbero servire di modello; ma questa amministrazione richiederebbe delle spese immense. Da un'altra parte questa imposizione, sì eguale in apparenza, sarebbe nella realtà la più sproporzionata di tutte quelle che l'ignoranza abbia mai immaginate. Mentre non si esigerebbe da un proprietario che il quarto della sua rendita, se ne prenderebbe la metà e qualche volta di più da altri che, per avere così la stessa quantità di produzione, saranno stati obbligati per la natura del suolo ingrato o di una difficile esplotazione, a spese infinitamente più considerabili. Prendere per regola l'estensione dei domini, sarebbe formare una imposizione assai ingiusta. Vi sono delle terre, che possono pagar molto e ve ne ha delle altre che non possono pagar che poco e ve ne ha delle altre, che non possono soffrire alcun peso, poiché ciò che resta al di là delle spese è appena sufficiente per determinare l'uomo il più intelligente a coltivarle.

L'unico mezzo per regolar bene e con giustizia questa imposizione, sarebbe il catasto, col quale si misurassero con cura le terre e se ne avesse con equità il loro valore e dove tali catasti fossero difficili a farsi, lascerete agli abitanti di ciascuna popolazione la cura della ripartizione con richiamo ai magistrati, quando questa non fosse fatta con esattezza.

Ma qualunque governo aver deve una misura nelle imposizioni. Nella loro origine esse han reso gli uomini più attivi, più sobri, più intelligenti ed hanno così contribuito alla prosperità degli imperi; ma portate al di là dei limiti convenevoli e male distribuite, le tasse hanno arrestato il travaglio, estinta l'industria e prodotto lo scoraggiamento.

Benché l'uomo sia stato dalla natura condannato a continue veglie, per assicurarsi della sua sussistenza, questa cura pressante non ha punto concentrato tutta la sua azione. I suoi desideri si sono estesi molto al di

là e più sono entrati degli oggetti nel piano della sua mondana felicità, più egli ha moltiplicato gli sforzi per ottenerli. Quando egli è ridotto a non sperare da un ostinato travaglio che ciò che è di prima necessità, il suo movimento si rallenta, turbato, inasprito, disseccato dallo spirito oppressore del fisco, è ridotto languente nel suo miserabile tugurio o espatria per cercare un destino che spera meno infelice, o si riduce errante e vagabondo per le province e per le città. La maggior parte delle società in epoche differenti hanno sofferto queste calamità.

È un errore ed un grande errore giudicare della potenza di un impero dalle rendite del sovrano. Questa base di calcolo sarebbe la migliore che si potesse stabilire, quando i tributi non fossero che il termometro delle facoltà dei cittadini, ma allorché la repubblica è oppressa dal peso e dalla varietà delle imposizioni, lontano che questa ricchezza sia un segno di prosperità nazionale, ella è la dimostrazione del suo deperimento.

Inoltre non basta per dirsi giusta un'imposizione che sia ella proporzionata alle facoltà e che sia con giustizia ripartita, bisogna ancora che sia proporzionata ai bisogni del governo.

XIV

(F/cc 14-19)

Han considerato che i diritti proibitivi sono in opposizione con l'abbondanza e che la libertà delle vendite, il guadagno sono le molle efficaci da produrre la vivificazione di un corpo e per conseguenza l'abbondanza.

Posto tale principio, crede che il sistema da tenersi per questo ramo di annona sia il seguente:

che debbasì accordare a chicchessia la libertà di vender oli e nelle cisterne e nelle case e nelle botteghe e dappertutto così all'ingrosso che a minuto, riserbandosi solo al giustiziere la libertà e la facoltà di poter visitare i pesi e misure, acciò non si commettano frodi.

E rispetto al prezzo, che non debba questo essere limitato ad assise di sorta alcuna, dovendosi ciò lasciare alla contrattazione dei compratori e venditori. Dimostrando l'esperienza che i generi non soggetti ad assisa sono abbondantissimi, la libertà moltiplica i venditori, dal maggior numero di costoro ne deriva l'abbondanza, dall'abbondanza la minorazione dei prezzi. Crede che la vendita debba permettersi illimitatamente a tutti e

non restringendosi ai soli pizzicagnoli, tuttoché siano 800, dapoiché, formando questi corpo, potrebbero convenire tra loro sul prezzo e fare una specie di monopolio con aggravio dei cittadini.

E poichè sovente avviene che molti espedienti, che sembrano utili, col fatto non si rinvergono tali, perciò in un così serio affare, che tocca un genere di prima necessità, per la sicurezza della popolazione e per la tranquillità del governo, si crede necessarissimo che la città provveda di stare 200 000 da venderli all'ingrosso ed a minuto, secondo che sarà richiesta al prezzo che li costerà incluse le spese. Un tale incetto è necessarissimo fino a che non sia radicata la concorrenza e la libertà, per mantenere in freno coloro che amano uno smoderato guadagno e questo incetto potrà essere man mano diminuito negli anni appresso, secondo detterà la precedente condotta della città stessa, che ne avrà la vigilanza.

E per meglio assicurare la sussistenza del genere, sua Maestà farà insinuare nel primo anno ai negozianti d'immettere stara 100.000 o più da venderli nelle cisterne a minuto o all'ingrosso a quel prezzo che gli piacerà. La venerazione del regio comando farà che ognuno vi si presterà, tanto più di buon grado perché non ne risentirà interesse con limitazione di prezzo.

Per animare i negozianti ad immettere oli nella capitale, godranno essi quella stessa franchigia, che prima la città godeva e che oggi gode la colonna olearia. Con ciò il regio erario non sarebbe interessato, poiché farebbe quello che ora fa ed anzi vi troverà il suo vantaggio poiché i casali, che si provvegono nella capitale pel motivo del prezzo fisso, vi troveranno il loro conto in provvedersene altrove, onde il consumo della capitale diminuirà.

Si supplica sua Maestà a dispensare alla prammatica delle pigioni delle case per quelle da convertirsi in cisterne, acciò senza contrasto gli inquilini le lascino ai loro padroni.

Si supplica sua Maestà per l'impronto grazioso di ducati 400.000 dai banchi, per farsi l'incetto degli stari 200.000 i banchi non vi potranno incontrare ostacolo e perché cautelati sul genere e perché sempre han così fatto.

Per buon servizio del pubblico, credono che il partito far si debba coi negozianti dopo fissate le voci col patto d'immettere oli, metà in marzo 1788 e metà in aprile, con pagarsi la metà del prezzo, presentato il contratto del noleggio e l'altra metà immesso il genere, una tal prontezza nel pagamento contribuirà al buon mercato.

Che i negozianti che tratteranno con la città debbano esser franchi da ogni diritto di città, siccome si pratica con la colonna olearia.

Corradini par che meno approvi il sistema della libertà della vendita progettato dalla deputazione, tutto che dica di valutarlo assai, ma teme che, in pratica, non abbia a ridursi ad un'illusione. Dice che parecchi negozianti venderanno all'ingrosso, ma nessuno a minuto e se ciò si avvererà, i negozianti a minuto saranno di seconda mano e questi, per conseguenza, faranno rincarare il prezzo a minuto e non si conseguirà ciò che dalla libertà si propone, cioè il buon mercato.

Se non di meno avvenga che si consegua un prezzo più agevole dell'olio provveduto dalla città, l'effetto porterà che presto scomparisca per la concorrenza dei compratori e, finito, la città sarà nelle circostanze di acquistarne altro a prezzi assai alterati e dovendolo indi vendere a tali prezzi alterati, si sentiranno i clamori del popolo.

Riflette, inoltre, che ciò che converrebbe all'annona frumentaria non conviene all'olearia, la prima è a portata di tutti perché questo genere è nelle vicinanze, la seconda dipende da province lontane e richiede fondi e talenti che non sono per tutti. Peggio, poi, se si riflette all'acquisto da farsi di staja 200.000 per conto della città. I banchi si hanno a costringere a somministrare una somma soffribile; ma 400.000 ducati, dopo averli costretti a cavarne tante altre somme, non sa se sia plausibile secondo a chi si affiderà l'acquisto della somma rapportata. Per render semplice la cosa di cui si tratta, la riduce a due oggetti e sono: l'assicurar la sussistenza della città e ottenerne il minor prezzo possibile; io preferirei il prezzo corrente, questo non si può conseguire per mezzo di una brillante ma pericolosa e forse ideale libertà ma con gli appalti, così la Corte pratica negli affari dei viveri e foraggi.

Del resto nel fondo i due progetti sono lo stesso, l'uno e l'altro contengono un misto di libertà e di forzoso, ma diversi sono i risultati. Il primo, che non incontra nel senso della deputazione, lascia la libertà della vendita all'ingrosso a chiunque ed a qualunque prezzo voglia, l'altro aggiunge all'ingrosso le vendite a minuto, la quale, o non seguirà o presto andrà a terminare il forzoso ch'è opposto al libero, l'abbiamo nel primo illimitatamente ed a prezzi moderati e nel tempo stesso costanti. Nel progetto della deputazione il forzoso si annida nelle 200.000 staja, le quali, in pratica, non sappiamo a qual prezzo costeranno. È una quantità confinata, se i prezzi saranno tali da poter vendere a meno dei negozianti, converrà farne nuovi acquisti a prezzi esorbitanti ed a quelle lacerazioni di cui si libera un appalto senza limiti ed a prezzi sempre uniformi, dunque nel primo si ottengono gli effetti della libertà che può menare al minor prezzo e gli effetti della costanza ed uniformità, che mancano nel secondo. Nell'altro si otterranno gli effetti della libertà, non gli altri che rimarranno

esposti al pericolo dell'incertezza ed alle variazioni. Il progetto della deputazione merita tutta la lode, desidera che sia eseguibile col fatto, ma ha stimato fare queste riflessioni, perché tutto sia in veduta al supremo consiglio, che deve deliberare.

XV

FITTO DEL LOTTO

1785

(H/cc 33-38)

Eccellenza

Rendo a vostra Eccellenza distinti ringraziamenti per il piacere che mi ha procurato nel comunicarmi il più bel pezzo sulla pubblica economia nazionale riguardante il lotto.

Egli è così bello e così vero in tutti i suoi principi e in tutte le sue conseguenze, che merita di essere letto da capo a fondo, non essendovi pezzo inutile e superfluo e che rimane nelle mie mani sfigurato, quando voglia ardire in breve tempo farne l'analisi ed il ristretto.

Solo per soddisfare il comando di vostra Eccellenza, le accennerò i principi su dei quali l'autore della supplica ragiona, i quali, a mio parere, debbono passare per assiomi. Questi sono che il lotto contiene un'intrinseca ingiustizia per la disproporzione tra il prezzo e il premio. Dapoiché per serbare la necessaria uguaglianza, in cui solo è riposta in ogni contratto la giustizia, di cui l'autorità sovrana è la custode, è la tutrice, è necessario che il prezzo, ch'espone uno dei contraenti nei contratti di azzardo, sia contenuto nel premio che gli corrisponde con quella stessa proporzione, in cui sono tra di loro i casi fortuiti ed i contrari. vale a dire che, se uno dei contraenti esponga alla perdita dieci ed abbia casi contrari cento ed uno solo favorevole, il premio giusto debba essere 99 maggiore di quello che ha pagato. Ma nel lotto non è così, poiché il premio che ora si dà è 22 volte meno di quello che la giustizia richiederebbe.

Né, per salvare la tremenda ingiustizia di questo gioco, giova punto il dire che il consenso dei giocatori rende legittima questa enorme disuguaglianza, poiché, se questo fosse vero, tutti i più iniqui contratti sarebbero pienamente giustificati e difesi. Ma le leggi puniscono tutti i contratti dolosi e rescindono tutti quelli nei quali la lesione è massima e patente.

Né vale a giustificare questo gioco l'estensione di esso in altri stati,

onde la cupidigia delle persone avido di fortuna ne porterebbe il vantaggio negli stati stranieri, dapoiché si risponde che ad un governo savio e vigilante non mancano i mezzi onde prevenire questo sbocco di denaro negli stati stranieri a titolo di lotto.

Né vale il dire che il lotto sia un tributo volontario, dapoiché questa proposizione contiene un vero errore, poichè come potrassi credere volontario e spontaneo un tributo, cui precede la maggiore e la più straordinaria delle seduzioni, cioè l'idea di una straordinaria e facile fortuna, resa poi difficilissima e quasi impossibile nel fatto dalla infinità delle combinazioni dei numeri? Idea la quale si accresce in ragione della semplicità e dell'ignoranza e dei bisogni di chi gioca

E quando fosse vero che potesse essere considerato come tributo un gioco di questa natura, sarebbe il tributo il più iniquamente ripartito, che si fosse mai immaginato, poichè cade tutto sulla gente la più illusa qual'è il popolo e gli indigenti.

Che cada su di costoro lo dimostrano i registri del lotto, dai quali si rileva che le immense quantità delle partite, che formano il pieno, sono tutte piccolissime e per conseguenza della più bassa classe del popolo, la quale è rovinata da tale gioco, atteso le grana che azzardano non formano il loro superfluo, che il popolo non conosce, ma il necessario e il bisognevole. E chi potrà mai calcolare i delitti e i disordini, che derivano da tali speranze andate a vuoto? Chi ne intraprendesse il dettaglio e la storia, farebbe il quadro il più vivo dei mali che da tale gioco derivano.

Ora, la veduta dell'ingiustizia che contiene il lotto e dei danni che cagiona, invece di far riflettere i mezzi ad una saggia amministrazione di ritrovarne il prodotto con speculazioni più eque e più proprie e meno rovinose, fa ora mettere in deliberazione un progetto, qual'è quello dell'affitto, il quale ne moltiplica immensamente la seduzione.

Sembra degno della suprema giustizia e della vigile sapienza e dell'alta pietà di sua Maestà di non ammetterlo e di rigettarlo per i motivi che adduce.

1° Perché cresce a dismisura la intrinseca ingiustizia del gioco, poichè nel piede in cui ora è l'ingiustizia dei terni, è di uno a più di 22 e nel supposto della quaterna asciutta, che per patto l'autore del progetto ha chiesto ammettersi, è di uno a più di 42, poichè invece di ducati 6000 di premio che si promettono per un carlino, si dovrebbero dare più di ducati 250.000, giacchè le combinazioni dei quaterni contenuti nei 90 numeri, sono precisamente duemilionicinquecentocinquantamilanovanta.

2° Cresce la seduzione poichè il popolo, non avvezzo a calcolare, correrà a folle verso tale benefattore che promette ducati 6000 per un car-

lino, non conoscendone la impossibilità della riuscita e così rimarrà interamente rovinato ed oppresso.

3° Questa miseria e rovina trarrà seco uno strascico di mali assai maggiori di quelli, che ora si veggono, e la nazione si vedrà al colmo della sua depressione, della quale il governo sarà l'autore

4° Sparirà quel poco di moneta che ora circola, poiché sarà tratto dal seducente appaltatore il quale, essendo straniero ed unito ad altri stranieri, faranno passare il guadagno nei loro paesi, perdita che con tante savie leggi si è cercata sempre di evitare.

5° Non si sa capire la necessità di tale forma, o sia affitto, quando le partite sono certe e il guadagno sicuro per il povero, perché dunque darlo ad uno straniero?

Si dice che con tale ufficio si risparmierebbe al sovrano la manutenzione del lotto, che ora costa molto dispendio, con ciò si fa torto a coloro che governano, poiché si potrebbero usare quei mezzi che l'affittatore userà, con semplificare la percezione di tal preteso tributo.

Egual torto si fa a coloro che governano, col dire che s'impedirebbero le frodi che da tempo in tempo sono avvenute in discapito dell'erario, poiché chi sa immaginare savie leggi, conosce i ripari da opporsi a tali frodi.

Finalmente dice che il piano d'interessare il re in tale *ferma* ossia affitto, dando all'augusto suo nome quello di curatore, è lo stesso che farlo scendere all'infelice rango di mercadante, quando per i suoi bisogni e per quelli dello stato ha l'alto diritto d'imporci quei tributi che arricchiscono l'erario, non degradano il trono e non tendono all'aggravio della più misera classe dello stato, la quale la natura ha condannato ad una perpetua minorità, che debba essere perpetuamente retta dalla tutela del sovrano incaricato di pensar per lei, giacché non sa pensar da sé.

XVI

PER L'ANNONA OLEARIA

(11 novembre 1786)

(F/cc 1 bis-20 bis)

Applicatosi il supremo Consiglio all'esame del sistema da adottare per lo stabilimento dell'annona olearia, raccolse vari progetti, i quali furono rimessi alla giunta annonaria per parere.

Questa opinò di permettersi a tutti di aprir cisterne e magazzini d'olio, terminato il decennio della colonna olearia, restando solo gli olivendoli e bottegai obbligati a riceverlo dalla città, che coloro che apriranno cisterne, non possano valersi delle assise, che la città forma, né venderne meno di uno staio, per non togliere alla città lo smaltimento delle 300.000 staia, che dovea acquistarne. Che la città, con l'intelligenza del prefetto e della giunta annonaria, dovrà fare l'assise e i partiti con i negozianti e che i banchi far dovessero alla città un grazioso impronto di ducati 200.000, per restituirli col prodotto della vendita.

Dopo tale sentimento della giunta, Corradini propose il suo piano, che crede doversi adottare in questo ramo di annona, che fu ritrovato opportuno dal Consiglio e da sua Maestà e fu. che vostra Maestà dovesse invitare l'arrendamento dell'olio e sapone, o i negozianti di questa capitale, se se ne ritrovassero dei poderosi a prenderne il peso di assicurare la città di questa necessaria derrata, non a prezzi determinati, ch'è inesequibile, ma a prezzi che risulterebbero dalle voci, aggiungendo al risultato delle medesime per un onesto profitto carlini 16,17,18 di più, o ciò che si troverà meglio fattibile per la regolata economia e così venderli al pubblico con soccorrerlo, bisognando, dai banchi, gratis. E di facilitarne il progetto con permettere a tutti di vendere all'ingrosso non meno di un quarto di staio al prezzo, che loro tornasse conto,

che convenisse rettificare la voce in Gallipoli con l'intervento del preside dell'amministrazione delle dogane e dell'ufficiale destinato dall'arrendamento e che dovesse essenzialmente tenersi presente nella formazione di esse la quantità dell'olio vecchio e del nuovo e le richieste degli stranieri e che si dovesse rimettere al supremo Consiglio, per dare alle medesime il corso regolare e che per le altre voci dar si dovessero le regolari providenze, se il bisogno il richiedesse;

che convenisse far sentire, nel nome di vostra Maestà ai negozianti napoletani e della loro provincia, se non volessero incaricarsi del prezzo dello stabilimento annonario già detto, il sovrano gradimento di dare ciascuno una quota proporzionata di olio, per formarne il pieno ai prezzi della voce e dell'indicata aggiunzione e se i negozianti napoletani non volessero addossarsi un tal provvedimento, potrebbe invitarsi l'arrendamento dell'olio e sapone per mezzo del delegato.

Suggerì Corradini, che la spinosa indole dell'affare richiedeva che le sei piazze dei nobili eleggessero sei probi cavalieri i quali, congiuntamente con l'eletto del popolo, dovessero esaminare questo piano e proporre il loro sentimento.

Fu ciò da sua Maestà approvato e Corradini tenne due sessioni con i

cavalieri eletti, i quali rappresentarono i dubbi che entravano nel divisato progetto e ne proponessero un altro. I dubbi sul piano di Corradini furono, che dovea nascondersi disegno di frode sull'offerta dell'arrendamento di dare l'olio al più a 18 carlini più della voce, poiché la negoziazione non contrattava gli oli meno di carlini 25 e 30 più della voce e che si sarebbero fatte alterare le voci e così avrebbero profittato.

Corradini a questo dubbio ha risposto che la deputazione era su di ciò in errore, dapoiché non vi era stata affatto offerta dell'arrendamento, né di altri, ma che solo egli l'avea proposto, sperando di indurli a un tale partito e che perciò non doveasi piantare un argomento di diffidenze su di un'offerta, che non vi era mai stata e che egli la proponeva come una insinuazione da farsi dal supremo Consiglio, ma che non era certo di doversi abbracciare.

Che il guadagno di carlini 18 che al più ai negozianti si proponeva sul risultato della voce, era sufficiente per coprirli delle spese e di un giusto guadagno per la mora del denaro, venendo egli assicurato dal segretario dell'arrendamento, che il negoziante di Napoli, che contratta con quello di Gallipoli, non dà più del quattro o cinque per cento per l'acquisto dell'olio, quale premio diviso in cinque some, quante ordinariamente entrano in cento ducati, avendo egli, dal calcolo di un decennio, rilevato, che le voci non hanno ecceduto i ducati 19,77

Disse che era vero ciò che la deputazione sosteneva circa il maggior guadagno, ma che ciò si avverava nei negozianti di 2° e 3° mano, i quali compravano l'olio a 25 e 30 carlini più della voce.

La deputazione, all'incontro, propose di lasciar la piena libertà ai negozianti di provveder d'olio la capitale e di venderlo al minuto e all'ingrosso al prezzo che volessero. Di accordarsi le stesse franchigie di cui gode la città e di presente la colonna olearia, per maggiormente facilitare la bassezza del prezzo, che sarebbe data dal concorso dei venditori. D'insinuarsi a costoro, nel regio nome, di immettere per il solo primo anno staia 200.000 o più che converrebbe dispensare alla prammatica per le pigioni di case, per ridursi queste, senza ostacolo, a cisterne.

E, considerando che tali negozianti potessero abusare della libertà, incarando di soverchio i prezzi ed anche per un fondo di sicurezza, opinò di doversi dalla città fare l'acquisto di 200.000 staia di tal derrata ed a questo effetto far somministrare dai banchi ducati 400.000, per aprirne la vendita al prezzo che costasse e così mettere un freno all'avidità dei negozianti.

E infine che, dovendosi partitire dalla città per le 200.000 staia, ciò far si dovesse dopo fissate le voci, col patto d'immettere la metà in marzo

e metà in aprile e così pagarsene proporzionatamente il prezzo, dopo fatte le misure e che per maggior vantaggio del pubblico si fossero aboliti tutti i diritti di città in favore dei negozianti.

Ecco ciò che ha trovato in contrario il consigliere Corradini

Stabilisce che non tutto debba accordarsi alla libertà e che, come in tutto il resto, v'è una libertà utile e una nociva e che la regola suprema era di far servire la massima al bisogno e al vantaggio dello stato.

Dice che il piano da lui proposto contiene a un dipresso la medesima libertà, che la deputazione propone, di permettersi, cioè, a chiunque l'acquisto e la vendita degli oli con le medesime franchigie e che, sebbene la deputazione accordasse a tutti la vendita al minuto, di poco differiva dall'altra da lui progettata della vendita fino ad un quarto di staio e che in vano è da sperarsi la vendita al minuto da negozianti all'ingrosso, ma che, dovendosi questa eseguire da altri di seconda e terza mano, ne risulteranno prezzi alteratissimi, dovendosi dare due profitti, l'uno al negoziante e l'altro ai venditori al minuto

E procurando di dare dell'affare da determinarsi un'idea semplicissima, dicea che due sono gli oggetti da tenersi in veduta, l'uno la sicurezza dell'annona olearia e l'altro della moderazione dei prezzi.

Ha dimostrato che tali oggetti si ritrovavano chiari nel suo sistema e manchevoli in quello della deputazione e che si veggono verificati negli appalti delle truppe.

Che la sicurezza si ottenea nel suo, poiché, obbligandosi l'arrendamento, era validissimo l'appoggio e si aveva per qualunque quantità di oli che bisognasse, dove quello della deputazione non aveva altro fondo certo che di 200 000 staia e il resto fino a 560.000 che crede necessario la deputazione, tutto eventuale alla discrezione dei negozianti e che, volendosene provveder altro dalla città, oltre allo sbalzo dei prezzi, che, quando si può, devesi evitare, manifestava i pericoli ai quali sarebbe esposta la capitale dall'incertezza di ottenersi a tempo.

Che la moderazione dei prezzi neppure era sperabile dal sistema della deputazione, non per mezzo di negozianti liberi, poiché questi regolano tutto dallo spirito di guadagno, non per mezzo della città, poiché questa, acquistando le 200.000 staia di seconda mano, di necessità i prezzi riusciranno alterati. Che essa medesima aveva manifestato che non si potevano aver meno di carlini 25 e 30 la soma più della voce, mentre col progetto di Corradini non si eccede la somma di carlini 18 o 20 più della voce.

Che, richiedendo il bisogno di doversi altri oli acquistare dalla città, tale acquisto sarebbe eseguito a prezzi esorbitanti, onde ne risulterebbe l'aggravio della povera gente e la doglianza di costei, onde conchiuse

ch'era visibile, che nel di lui sistema s'incontravano la sicurezza e la moderazione dei prezzi. Conchiuse finalmente che gli faceva ancora peso la somma strabocchevole di ducati 400.000 che la città voleva.

Il supremo Consiglio, avendo tutto esaminato, siccome ha ritrovato di momento varie difficoltà promosse dal consigliere Corradini, così, volendo da una parte assicurare la sussistenza dell'annona olearia e dall'altra piantar una piena libertà, è concorso ad opinare che si debba invitare l'arrendamento dell'olio e sapone e prenderne il carico dell'intera sussistenza e ad un deposito perenne almeno di staia 200.000, se lo crederà sufficiente, lasciandoli la libertà di venderlo all'ingrosso e al minuto ai prezzi correnti, ma con la stessa libertà a qualunque altro negoziante così di questa città che delle contrade e piazze olearie, i quali anzi si dovessero invitare nel vostro real nome a concorrere nell'intelligenza di accordarsi a tutti costoro la stessa franchigia di cui gode la città e, di presente, la colonna olearia per gli oli che quivi si conservano e di dispensarsi al bando contro degli inquilini, che tenessero le cisterne per altro uso, siccome ha indicato la deputazione: ed inoltre di soggiacere alla visita della città e di chiunque si convenga per ciò che riguarda la regolarità dei pesi e misure, la polizia e il buon ordine.

Fa noto a vostra Maestà che, per mezzo del consigliere Corradini, avendo comunicato questo suo progetto alla deputazione, la medesima vi ha trovato in contrario il seguente motivo cioè:

Che, riducendosi il commercio oleario della capitale col progresso del tempo a due o tre negozianti, il governo dell'arrendamento, non avendo freno veruno e facendo la figura di libero negoziante, sarebbe stato d'accordo con i medesimi ed avrebbero rincarato i prezzi con un manifesto monopolio, per evitare il quale essa deputazione aveva proposto l'acquisto delle staia 200.000 per mezzo della città, che non si trattava di negoziare e far guadagno, ma di arrestare gli avidi prezzi dei liberi negozianti.

Ma questo motivo non ha fatto peso al Consiglio, il quale è persuaso che, dove si dia una illimitata libertà, molti negozianti concorreranno ad acquistarne e non pochi, allettati ciascuno dall'amor del profitto e che col tratto del tempo crescendo il numero, ne nascerà l'abbondanza, da cui la moderazione dei prezzi, prodotto solito della libertà e che era bene avvezzare il pubblico come negli altri stati e in tutto il resto del regno, a comprare le derrate al prezzo corrente, del quale non avrebbe avuto motivo di dolersi.

Ciò non ostante, non potendo il Consiglio difficoltà la scabrosa indole di questo affare, non ha voluto omettere di tutto far presente a vo-

stra Maestà che, come dotata di chiaro e superiore discernimento, potrà prescrivere ciò che crede più vantaggioso alla capitale

.

Crede la deputazione che non possa aver luogo il progetto, che i negozianti o l'arrendamento vogliano accettare l'offerta di somministrare gli oli a 16, 17 o 18 carlini più della voce a soma, che tale vantaggio non viene a proporzionare la mora del denaro e il pericolo dell'anticipazione, giacché oggi si stipulano i contratti per la prima prossima raccolta a 2,50 ed a 3 più della voce, e ducati 18,20 ai proprietari; ed è tale la richiesta del genere, che per la seconda raccolta si anticipano ducati 15 a soma ai proprietari e si promettono grana 60 più della voce.

Si calcoli la mora del denaro, il pericolo del fallimento della raccolta e dei proprietari ed avendosi in considerazione il maggior prezzo che ora si dà più della voce nei contratti e si vedrà che né i negozianti, né l'arrendamento possono condescendere a somministrare l'olio a carlini 18 più della voce e, condescendendo, dovrà sicuramente nascondere qualche artificio di danno del pubblico. Se fosse di aggravio alla popolazione la situazione del prezzo a carlini 18 più della voce, quanto maggiore sarebbe il danno, qualora maggiore prezzo si convenisse.

Dice inoltre che, per l'acquisto di 35 000 salme, annuale bisogno della capitale, vi occorre il contante di 1.200.000 ducati e che altrettanti vi bisognano per le anticipazioni del secondo anno, che i negozianti della capitale mancano di questi fondi e che l'arrendamento, spossato dalle perdite sofferte, è nella circostanza di farlo, onde il pubblico non potrà essere sicuro dell'incetto del genere e se nella capitale non vi sono tali negozianti, molto meno ve ne sono nella provincia.

Dice inoltre che, senza la privativa, non può un tal progetto eseguirsi e dovrebbe alla voce acquistare le some 35 000 e che da ciò deriverebbero i seguenti assurdi:

1) che sulla certezza del forzoso acquisto delle some 35.000 le voci sarebbero infallibilmente altissime ed i negozianti non solo non le impedirebbero, ma piuttosto le fomenterebbero, acciò dopo situata l'annona di Napoli, per il corso dell'anno decadendo i prezzi, allora acquisterebbero gli oli con molto maggior lucro i proprietari nel tempo stesso avrebbero eguale impegno, per potere con minor quantitativo di generi adempire al denaro anticipato, sicché regolandosi le vendite col barometro delle voci, la sola popolazione di Napoli ne risentirebbe il danno, senza sperar mai vantaggio nelle occasioni prospere.

L'arrendamento, all'incontro, assicurerebbe il suo vantaggio sulla ven-

dita dell'olio di Napoli, né gli mancherebbe lo smercio degli stranieri, i quali non comprano mai alla voce, ma come torna loro conto, regolandosi con i prezzi.

Il credere che i privati vogliano preferre il vantaggio pubblico al loro, non è da persuadersene

Lo sperare che un piano fondato sulle voci possa essere vantaggioso, sarà questa una chimera. Le voci saranno sempre un risultato dei particolari interessi di pochi e saranno i pubblici interessi della capitale sacrificati ed in pericolo.

Siccome la storia forma il quadro dei grandi avvenimenti, così si avvisa che questo ramo di economia annonaria ha fatto sempre la maggior attenzione. Dalle antiche carte si rileva che fin dal secolo XV questo ramo si è riguardato con la maggiore serietà. Nonostante i prezzi fossero stati di gran lunga minori dei presenti e il consumo di sole 13.000 some, pure le assise cambiavano a mesi secondo l'eventualità. Con tutto ciò questo impegno cagionò alla città gravissime perdite, le quali sono oltremodo cresciute dal 1761, tempo dal quale volle mantenersi un prezzo fisso ad onta di qualunque disagio.

Varie sono le ragioni per le quali il prezzo degli oli è cresciuto e difficilmente potrà decrescere e queste sono: l'aumento della popolazione, il commercio, la diminuzione del valore del denaro e le ricerche degli stranieri per gli usi della vita e per i loro bisogni e questa alterazione di prezzo, invece di riguardarsi di danno, è da riputarsi del maggiore vantaggio, per serbare la bilancia tra la capitale e le province e tra le nazioni estere e il regno, onde da loro debitori possiamo divenire creditori e saldare la nostra bilancia.

XVII

(F/cc 25-35)

7 febbraio 1787

Gli uomini si han formato una società civile e si sono tra loro uniti per la comune sicurezza e per il loro bene e vantaggio. Per conseguire questo fine si han formato delle leggi ed hanno unito la volontà di tutti in persona di uno, a cui hanno affidato l'autorità sovrana, la quale subito che

una nazione riconosce un principe per suo legittimo sovrano, tutti i membri di essa gli devono una fedele obbedienza, senza della quale la sovranità non potrebbe esistere e tutto cadrebbe nella confusione e nell'anarchia.

Perché, dunque, un sovrano possa adempiere i doveri del suo eminente carattere e corrispondere a tutto ciò che la nazione deve attendere dalla sua saviezza, conviene che venga esattamente obbedito dai suoi sudditi, i quali in tutti i casi ed ancora in quelli che sono suscettibili di qualche dubbio, non possono essi pesare la giustizia e la saviezza dei sovrani decreti. Se ciò fosse permesso, la sovranità sarebbe dipendente e per conseguenza non esisterebbe o sarebbe distrutta.

L'esame dei sovrani decreti al sovrano medesimo si appartiene ed egli solo, regolando tutto allo scopo del bene della nazione, ch'è il fine della unione, può riformare le leggi che non tendono a questo fine e cambiare i suoi decreti. Al suddito altro non si appartiene che il supporre gli ordini sovrani giusti e salutari e dettati per lo bene di ciascun individuo.

Questa obbedienza, però, non deve essere cieca, onde costringere i sudditi a violare le leggi fondamentali della umanità per comando del principe. Tutti gli autori del pubblico diritto convengono che è lecito rimostrare al sovrano ed anche disobbedire, allorché evidentemente vien lesa questa legge sacra anteriore a qualunque umano stabilimento.

Ma, lasciando questa spinosa discussione e venendo al caso in questione, egli è chiaro che il sovrano, destinato al mantenimento del buon ordine, per adempiere questo dovere ha bisogno di formare delle leggi, le quali, tutto che fossero concepite in termini chiarissimi, sarebbero inutili, se non si applicassero ai fatti particolari e questa applicazione, ch'esige il ministero degli uomini, chiamasi potere giudiziario e consiste nell'adattamento delle leggi ai casi particolari nelle differenze che insorgono fra i cittadini e nel punire gli infrattori delle leggi e coloro che abusano dei loro diritti. Questo potere giudiziario risiede essenzialmente nel sovrano; ma generalmente nelle monarchie essi l'hanno affidato ai magistrati, i quali rendono a ciascuno il suo diritto sotto l'autorità del sovrano.

Alle volte questo potere giudiziario viene dal sovrano medesimo esercitato, onde egli detta dei decreti sovrani nelle differenze che insorgono fra i suoi sudditi o in altri casi, che crede a proposito per lo bene dello stato. E poiché per le massime di sopra stabilite i sudditi debbono un'esatta obbedienza ai voleri del sovrano, da questi voleri non vi è alcun appello.

Vi sono, però, dei casi nei quali è permesso ai sudditi di rimostrare contro i suoi decreti e questi sono quando le sue determinazioni sono cadute su dei falsi fatti, quando queste si oppongono alle leggi da lui medesimo fissate e quando sono il prodotto dell'intrigo e del maneggio. in que-

sti casi, come il sovrano decreto conterrebbe una violenza e lederebbe il diritto di un suo suddito, ciò che non credesi che si voglia dal Sovrano stabilito per dare a ciascuno il suo diritto, allora questo suo suddito, senza incorrere nella taccia di disobbediente, può rimostrare al sovrano medesimo ed ottenere da lui la revoca dei suoi ordini. Questa è stata la massima adottata dai buoni principi in tutti i tempi e tralasciando i molti esempi che gli annali dell'umanità ci somministrano, ricorderò solo ciò che in somigliante proposito Filippo, re di Macedonia, disse ai suoi cortigiani, allorché gli si avvicinò un uomo, che doleasi di certe sue determinazioni, i primi voleano che lo mandasse via e lo castigasse; egli rispose. « Lo farò quando da noi non gli si sia data occasione di dolersi delle nostre determinazioni ».

Simile a ciò che gli autori del diritto pubblico e i buoni principati vi hanno insegnato è ciò che le leggi romane, fatte in un tempo in cui si cercava di stabilire l'obbedienza cieca nei sudditi e il massimo potere nei sovrani, ci hanno additato. La legge prima « De Appellationibus » « *quesitum est an ...* ».

Dal monarca fino all'ultimo dei cittadini non vi deve essere persona che non abbia il più grande interesse al mantenimento del buon ordine e della giustizia: ciascuno nella sua sfera deve esattamente adempiere a questo dovere ed in particolare il magistrato, nella cui religione e vigilanza ha affidato il sacro deposito delle sue leggi.

Qualora adunque il magistrato vigilante nell'esercizio delle sue funzioni, riconoscerà degli inconvenienti derivanti dai rescritti frapposti dal sovrano, con i quali rimanesse lesa la santa autorità delle leggi, oppresso il debole ed avvilito l'innocente, in questo caso, non solo rimostrando al sovrano non si discosterebbe da quella piena obbedienza che gli è dovuta, ma interamente l'eserciterebbe, perché concorrerebbe al fine del sovrano.

XVIII

(F/cc 47-52)

Sono i tribunali provinciali principalmente stabiliti per mantenere la quiete delle private famiglie e per garantire l'interna pubblica sicurezza. Essi con l'esattezza dei loro giudizi e con la severità dettata dalle leggi, spaventar dovrebbero coloro che tendono alla disobbedienza ed al turbamento

dell'ordine ed assicurar dovrebbero al resto dei cittadini quella civile libertà, che ci si promette dalle leggi sociali.

Ma disgraziatamente questi oggetti non sono adempiti, onde ne risulta che nelle province ogni sicurezza è sbandata, che queste sono assoggettate a perenni scorrerie: che i delinquenti il più delle volte si sottraggono alla giusta severità delle leggi e degli innocenti non sono al coverto della calunnia e dell'impostura

Questi mali sono a tutti noti e senza mancamento di buona fede non si potrebbero nascondere o sfigurare ed i più stupidi fra noi, nelle occorrenze degli infelici spettacoli che ci somministrano i supplizi dei delinquenti, rimangono perplessi e pieni di diffidenza, non essendo certi se colui che s'immola sia innocente o colpevole.

Essere non vi potrebbe oggetto politico più interessante per un ministro pieno di cuore e di sensibilità per i mali dell'umanità, quanto questo che conducesse a spiare le vere cagioni dalle quali la pubblica interna tranquillità è turbata e la civile libertà vilipesa. Facendo l'analisi ed apponendo a tali disordini i necessari provvedimenti ripari, la sue cure sarebbero preziose e il suo nome sarebbe all'immortalità consacrato.

Rendesi tanto più interessante un tale esame, dapoiché la pubblica corruzione da giudizi in gran parte deriva e questa forma, quella che dicesi scostumatezza della nostra nazione, mancanza di buona fede ed abbandono e distoglimento dalle arti utili, onde non potrà mettersi al livello delle altre nazioni che la circondano

Ma non è egli questo un oggetto di leggera meditazione, richiedendo esatta conoscenza di molti dettagli, per quindi giungere alle cagioni produttrici dei mali e ad architettare quei provvedimenti che potessero dissiparli, perciò esser non vuole l'opera di un piccolo foglio, né l'occupazione di momenti sottratti alla folla d'infinita bagattelle, che inutilmente ci occupano

Tanto, però, per eccitare le idee le più propizie su tale materia e le più conducenti a formare un piano utile a ridurre i magistrati e specialmente i provinciali, al fine per il quale il deposito delle leggi fu loro affidato, accennerò ora ad alcuni punti da tenersi in veduta per riuscire in tale utile riforma.

I°) E primamente merita esatta considerazione il piano sul quale la presente giurisdizione è architettata. Questa poggia su molti dettami dell'antichità, su di altri dei tempi della barbarie e su differenti pezzi, che negli ultimi tempi vi si sono aggiunti.

È possibile immaginare, che tutti questi materiali formati in tempi così diversi e così lontani da noi e dei quali appena possiamo ora indovinare le circostanze, possano essere adattati agli attuali nostri rapporti.

Chi meditasse seriamente sulla riforma dei magistrati, da questo principio dovrebbe incominciare.

II°) È degna della maggiore riflessione la maniera come ora le giurisdizioni sono divise, limitate e circoscritte a diversi brani che di esse si son fatti, in guisa che conseguentemente giudicherebbe chi immaginasse che non già da una fonte ma da più questa emanasse. L'inviluppo che queste chirurgie cagionano, non è facile il descriverlo, quello che con sicurezza ciascuno vede è, che le vessazioni sono moltiplicate e che queste il più delle volte fanno evitare ai veri rei il castigo dei loro misfatti e turbano la sicurezza promessa all'innocenza.

III°) Il credersi la magistratura un premio dei personali servizi, i quali in altro modo devono essere ricompensati, fa che non si usi quella vigilanza che sarebbe necessaria nel conferirla, non si cerca di sapere se coloro che debbono essere promossi abbiano un credito pubblico acquistato per le doti del loro spirito e per quelle del loro cuore. Fatti a questo modo, o promossi per aver servito i più potenti dello stato, con le largizioni dei quali sono divenuti ricchi, sarà il governo e la nazione persuasa, che questi vogliono abbandonare i rapporti della loro grandezza ed armarsi di tutto il potere delle leggi, per sostenere l'infelice, il mendico, il miserabile, il quale all'occhio del magistrato filosofo ed indifferente meriti lo stesso luogo che il potente!

IV°) Gli stabilimenti fatti per i bisogni del momento, i quali essendosi solo consigliato, hanno reso venali gli uffici più gelosi e con essi si è venduta quella che dicesi vessazione dei cittadini

È impossibile il persuadersi, che costoro, i quali oltre al sostegno della loro vita e degli impiegati debbono pagare una certa pensione ai proprietari di tali uffici, possano avere idea di giustizia e di rettitudine e che non abbiano da cercare i mezzi da mettere in gran valore questi loro fondi con accrescere la vessazione e l'inquietudine dei cittadini

V°) E con un sistema tutt'affatto sconosciuto al resto della nazione, costoro che al mondo guarda come l'ultima classe della nazione, sono i giudici di tutto, essendo in mano loro la compilazione dei processi e delle informazioni. Le quali necessariamente debbono essere sfigurate dalla maggiore o minore quantità di denaro, che le parti profondono. Lo sperare che vi possa essere verità in tali processi, sembrami cosa assai difficile, essendo la razza degli eroi, i quali unicamente travagliano per la gloria, da gran tempo finita.

V'è da aggiungere che la mano armata delle udienze è così male assoldata e mal ripartita che non può servire alla custodia dell'interno del regno e questo disordine crebbe maggiormente con essersene diminuite le piazze

nella formazione dei fucilieri di campagna, in modo che ora necessariamente, invece d'influire all'ordine, devono essi procurare il disordine per vivere. Tanti onori per coloro che ci garantiscono da nemici immaginari, i quali mercé le circostanze, nelle quali la provvidenza ci ha alloggiati, sono lontani e tanto vituperato per coloro che cercano l'interna quiete della nazione, sembrami che non sia un giudizio conseguente.

Si dica, inoltre, il sistema vizioso di far sedere dei militari nei tribunali provinciali, questi in niente di buono possono influire.

XIX

(F/cc 420)

È degno della massima attenzione e merita la massima riflessione di un ministro di stato ben intenzionato, l'esame del problema politico, cioè determinare la maniera come, senza scemare l'opinione della pena, si possano e forzati impiegare ad un genere di travaglio, che li renda utili e non già a carico dello stato.

Il deputato Mantenga, nella sua rimostranza, saggiamente riflette che il rapportato problema ne comprende ancora un altro, cioè determinare le vie, come si possa scemare il numero di quella gente, la quale, quando è confluente nelle galee, uopo è che sia mantenuta dallo stato, quando manchino i mezzi onde utilmente impregarla.

È certo che la copia dei condannati indica quantità di delitti e ciò è un sintomo di gravissimi mali politici, che affliggono una società.

Prima di badare all'uso al quale i condannati possano impiegarsi, una saggia amministrazione dovrebbe interessarsi di diminuirne il numero e tale diminuzione non può altrimenti avvenire che dall'esame particolare delle sorgenti dei delitti. Tali sorgenti suppongono un difetto nell'ordine politico, il quale quando si discopre, facile cosa sarà l'apprestarvi riparo e quando si trascuri, il governo non potrà isfuggire la taccia che la sua ignoranza ed oscitanza gli farà meritare e giustamente saranno imputati a lui i delitti che non cura di prevenire.

Dice Mantenga che le galee e li presidi sono popolati da tre ceti di persone: dagli esteri, dai provinciali e dai napoletani. La Sicilia ci paga in ogni anno un tributo di molti ladri e condannati. Roma e le altre città d'Italia e dei paesi di là dai monti ci mandano ancora molti vagabondi, che

alla fine piombano nelle galee. Dalle province ci vengono ordinariamente in ciascun anno 1160 carcerati, ciò che dice averlo ritratto dai registri delle catene e di questi, almeno 680 pagano alla giustizia il tributo della galea e gli stranieri e quelli della capitale, che pagano il tributo medesimo, possono ridursi ad altri 300, sicché il totale dei galeotti in ciascun anno giunge a 980. Lo stato adunque, non solo deve dare la sua sussistenza a tanta gente inutile e ribalda, ma oltre a questo peso, soffre due altri mali, il primo di veder tolta tanta gente all'agricoltura ed alle arti utili e il secondo che, mantenendosi questa gente disapplicata, finita la pena, necessariamente dovrà o ripigliare l'antico sistema o darsi alla poltroneria ed alla mendicizia e questa sarà una nuova sorgente di scellerati ed accattoni e formerà un flusso e riflusso di nuovi delitti e di nuove pene.

Dovrebbe dunque riflettere a disseccare questi rivi, donde i condannati confluiscono, per scemare il numero dei condannati. Per gli esteri, che confluiscono nella capitale, si è in parte riparato con la legge di polizia e deve sempre inculcarsene l'esecuzione, per non rallentarsene l'energia.

Rimangono due altri rivi, donde sgorgano tanti forzati e questi sono le province e la capitale.

Dandosi un'occhiata al nostro tribunale criminale, si troverà che nove casi di delitti provveggono lautamente i presidi e le galee, cioè scorrerie, furti, rapine, abigeati, falsità, omicidi, corruzioni di monete, asportazioni di armi e controbandi.

Mantenga dice che, avendo esaminato la qualità dei rei, che vengono dalle province, tre quarti sono inquisiti di scorrerie, di furti, di rapine, di omicidi per cagion di furto, ed essendo questa la sorgente maggiore donde i condannati derivano, mia cura sarà di dimotare le sorgenti di tali delitti ed i ripari, che vi si possono apprestare. E per incominciare dalle scorrerie, è sicuro che la natura nostra non va mai per salto all'estremo. Si commettono certe piccole colpe, indi le più grandi e finalmente si diventa scellerato.

Vi ha dappertutto certi spiriti stolidamente feroci, infiammati da un entusiasmo di segnalarsi con la crudeltà e con le soverchierie. Ve ne ha degli altri di miglior temperamento, ma intolleranti ed incapaci di abbassare la cervice sotto il giogo dell'ingiusta e indiscreta servitù che loro impongono i potenti ed i ministri, che abusano della loro potestà, ve n'ha finalmente degli altri che, per temperamento, aborriscono ogni travaglio ed applicazione e sono proclivi al piacere ed ai vizi. Da questi tre generi escono gli scorridori di campagna. I primi per temperamento sono disposti a soffrire il freno delle leggi, gli altri non soffrono le oppressioni e gli ultimi vogliono vivere di prede assolutamente

Quelli per la loro indole brutale e fiera facilmente incontrano la pro-

tezione dei potenti onde, animati, incominciano ad usar delle violenze e l'impunità dei loro primi delitti li rende più confidenti e baldanzosi, onde giungono al massimo delle scelleratezze, non facendo alcuna impressione quella giustizia debole, ch'è in mano dei privati e che si amministra nelle particolari popolazioni, associano indi compagni e diventano capi di fuorusciti ed infestano le intiere province e giunto allora il male a questo segno, i tribunali provinciali non possono ridurli a ragione, attesa l'inefficacia dei mezzi e la loro debolezza. I secondi, se da qualche famiglia potente, da un barone oppressore e da un iniquo amministratore vengono premuti per leggere mancanze o per odi privati, si mettono subito in disperazione, perdono il rispetto delle leggi e per vendicarsi delle oppressioni e resistere, cercano compagni. Gli ultimi, finalmente, premuti da un bisogno volontario e sollecitati dai vizi contratti, siccome sono più o meno coraggiosi, così diventano o vagabondi o semplici ladri o scomidori di campagna.

Quindi, se non vi fosse rilasciamento di disciplina, se l'energia dei magistrati si facesse dappertutto sentire, gli spiriti feroci si domerebbero a poco a poco, gli intolleranti non sarebbero spinti dall'oppressione a far uso della propria forza e gli ultimi si accostumerebbero a procurare i comodi della vita con un onesto travaglio. Ella, però, è così depravata dappertutto la disciplina nel nostro regno, che da ogni dove s'incontrano dei protettori di siffatta gente e degli oppressori, onde la debolezza dei magistrati è in ragione del potere dei primi.

Per la più chiara intelligenza di quanto si è detto, è bene il dare un'occhiata allo stato delle nostre province. Sono queste un aggregato di tante piccole popolazioni o soggette ai baroni o demaniali, le une e le altre governate da governatori locali. Nelle prime il più forte è sempre il barone e perché, se gli uomini non possono mettersi al di sopra, vogliono mettersi in equilibrio, da qui nasce che le famiglie relativamente ricche fanno dei partiti per opporsi ai baroni e subito che ciascuna di esse sente la sua forza, vuol arrogarsi un dispotismo nel suo paese. Ecco la ragione per la quale nelle province si trovano tre o quattro partiti che collidono tra loro. In mezzo a questi urti i deboli diventano schiavi dei partiti dominanti e per essere in sicuro, cercano la protezione di tali arroganti. Di qui nasce poi che le famiglie povere non conoscono altra potenza immediata, o poco o nulla temono la forza legittima dei magistrati. In questa situazione la giustizia non ha luogo e le forze dei magistrati non possono non indebolirsi grandemente; i baroni da una parte armano gente e per sostenere il loro interesse e per sostenere il loro partito, i potenti ne armano altri, i diritti proibitivi ne armano altri, molti si divezzano dal travaglio e dalla fatica e si piegano ad una vita oziosa, insolente, rapace ed ardità. Cresce la

corruttela per l'indole dei giudici locali, che ordinariamente, essendo la gente la più abietta sciocca e venale, necessariamente o per debolezza o per avvizia, prendono anch'essi partito ed o lasciano correre o sostengono con la loro autonomia questa pestifera corruttela. Sono comuni le doglianze della sciocchezza o della ribalderia di tali governatori locali. Quindi avviene che i feroci non sono depressi in sul principio, che gli intolleranti, premuti da ogni parte, scoppiano, s'armano ed infestano le campagne ed i paesi. Non basta. Uno spirito fiero ed intollerante, per divenir fuoruscito, si richiedono mille altre circostanze e sono: campagne aperte e boschive, altri delinquenti per associarsi, una mano potente che li sostenga ed una compiacenza negli esecutori della giustizia, che li metta al covertò da una ostinata persecuzione e tutte queste circostanze si hanno nelle nostre province.

Noi abbiamo, è vero, provvide leggi che riparano a ciò; ma il male perpetuo che ci affligge è nella esecuzione. Le udienze, che sarebbero i tribunali sovrintendenti delle corti locali, sono anch'esse attaccate di un letargo funesto. L'intiepidito zelo dei ministri, la poca pratica delle cose politiche e della scienza dell'uomo, l'oscitanza e l'arbitrio, mali dominanti nei magistrati, la supina confidenza nei subalterni, fan sì che queste sorgenti o non si conoscono o si lasciano correre o si fomentano o vi si adoperano freddi ripari. Vede, dunque, vostra Maestà che le fazioni ed i partiti nei paesi baronali, la corruttela nei giudici e nei magistrati, rilasciano la disciplina e danno occasione a tante scorriere, che infestano il regno ed a moltissime altre scelleratezze. Nel mondo morale tutto è forza di temperamento e di disciplina.

Ma egli è tempo di scovire le cagioni dei furti, delle rapine, degli abigeati, delle falsità e degli omicidi per causa di furto, che sono trascuratissimi nelle province: su di che fa mestieri riflettere che coloro, ai quali non mancano i mezzi ricreatori dei bisogni umani, difficilmente rubano, assaltano nelle pubbliche strade, tomano moneta, fanno falsità ed uccidono per rubare, dapoiché a chi niente manca, difficilmente s'indurrà a mettere in pericolo la vita, la libertà e la riputazione, ma per l'opposto, messo un uomo in necessità, subito si vedranno in scena i rapportati delitti, ond'è da conchiudersi che tali mali nascono dal bisogno.

L'impotenza, intanto, da soddisfare i bisogni, nasce sempre da ozio o da un'ardente passione del gioco e del lusso, che fa dimenticare l'aritmetica, onde si spende più di quello che si ha. I partiti, i potenti, la pessima distribuzione di fondi nel nostro regno, dove vi è gran numero di baroni, chiese e luoghi pii, le oppressioni dei poveri, onde, mancando a costoro i mezzi di sussistenza, producono tutti questi mali i quali, essendo aumentati dalle oppressioni dei potenti, dei finanzieri, dei giudici che dovrebbero

porvi riparo, vedendo di non trovar sussistenza, abbandonano ogni sorta di travaglio e si danno ad una vita licenziosa ed a vivere di rapina: questo era lo stato della Francia di Luigi XIV e questo gran sovrano vi appose riparo con stabilire un magistrato detto « gran giorno », il quale altro ufficio non aveva che di vendicare i deboli dalle oppressioni dei potenti, onde la riconoscenza dei sudditi gli conìo una moneta, che portava questa epigrafe: « PROVINCIAE AB INJURIIS VINDICATAE ».

Se, dunque, si togliessero le oppressioni dei potenti, si desse un freno ai partiti, si promuovesse l'industria e il travaglio e vi fosse maggiore attività nei magistrati, non vi sarebbero tanti delitti e per conseguenza diminuirebbero i condannati.

Vediamo ora quali siano i mezzi da conseguire questo fine.

Le vie dell'industria si aprono con animare il commercio, con promuovere le arti e l'agricoltura, a questo modo si rende la gente più comoda occupata e si diminuisce il numero dei delitti.

Perché si accostumi la gente ad una vita regolare, bisogna che sia bene istituita ed avviata ad agir bene. Bisogna, perciò, scegliere ottimi pastori.

Abbandonare il sistema dei prèsidì, che ora si mandano e scegliere fra i togati i migliori ministri per prèsidì, non essendo giusto che la popolazione di una provincia, ch'è rispettabile, sia alla discrezione di persone niente istruite delle leggi e delle massime del governo.

Gli uditori si dovrebbero ancora scegliere fra gli uomini i più illuminati delle leggi e delle cognizioni politiche, acciò possano mantenere il buon ordine nelle province e formare ancora dei piani politici da sottomettere a sua Maestà, ma a costoro bisognerebbe dare la comoda sussistenza.

Sarebbe necessario destinare di tempo in tempo due visitatori di non equivoca fede, per ricevere le doglianze dei sudditi, esaminare la condotta dei giudici locali e dei subalterni e riparare ai mali da costoro cagionati, la spesa di un visitatore sarebbe subito rinfancata dal minor numero dei condannati.

E qualora tutte queste riforme non si volessero fare, si dovrebbe almeno destinare nelle province un ministro dei poveri, col carico di prendere egli le informazioni a richiesta delle università e degli impotenti contro il fisco e gli oppressori e dovrebbe avere questi l'autorità di procedere contro qualunque persona privilegiata; ma compilata l'informazione, dovrebbe rimmetterla al tribunale competente, dovrebbe questo avere soldi corrispondenti e le spese dell'accesso, ritrovandosi vere le accuse, si dovrebbero pagare dai rei e, non trovandosi sussistenti, dagli avvocati, ai quali si dovrebbe comminare lo sfratto dal regno, nel caso che le accuse non fossero vere.

Sciolto il primo problema, passo allo scioglimento del secondo, prevenendo che, mancandogli le notizie sufficienti a poter fare un'operazione politica, che corrisponda esattamente alle mire salutari proposte da sua Maestà, non essendovi una storia naturale delle produzioni del regno, dei laghi, dei fiumi e dei luoghi che si potrebbero coltivare e migliorare, tanto però procurerò di dire ciò che far si potrebbe.

Quando si tratta d'impiegar condannati al travaglio, in guisa che possano riuscire profittevoli, bisogna inventare un genere di applicazione, che non iscemi punto l'opinione della pena, per non far moltiplicare i delitti.

Ciò premesso, bisogna anche distinguere i delitti e la durata della pena. Quelli che devono servire in galea da 10 anni in su e che sono rei di delitti infamanti, si dovrebbero impiegare ad uno stato di vita fruttuoso sì ma diverso dagli altri.

Or i generi di vita, cui si potrebbero assoggettire i condannati senza rompersi l'opinione della pena, sono i travagli alle opere pubbliche, alle miniere o alla deduzione di nuove colonie

Primieramente potrebbe il re trattare con il suo augusto genitore e dare uno scolo a quelli che sono condannati in galea sopra i venti anni, questi sua Maestà Cattolica potrebbe farli impiegare alle miniere del Perù, dove occorrono molti schiavi che si traggono dall'Africa, invece di questi si potrebbero surrogare i condannati oltre ai venti anni.

Quando ciò non fosse eseguibile, si potrebbero impiegare nel regno con molto profitto

Già sua Maestà ha incominciato la grand'opera delle strade del regno; ma ciò non basta, bisognerebbe fare delle strade intermedie, che a gran camini conducessero e bisognerebbe fare ancora le strade da luogo a luogo, acciò sia dappertutto libero il commercio e le derrate non ristagnassero. Occorrerebbe, adunque, fare un piano di tali strade e far passare i condannati da luogo a luogo e provvedere al loro mantenimento

La custodia si potrebbe incaricare ai baroni, i quali più degli altri profiterrebbero di tali strade e si potrebbe introdurre il sistema di certe nazioni, le quali con poche persone armate custodiscono delle gran masse di tali uomini. Il loro mantenimento, poi, si potrebbe ritrarre da quelle università, alle quali tali strade sarebbero utili.

Ma quando ciò non si credesse a proposito, propone i seguenti altri progetti, che crede eseguibili.

Il nostro regno per la fabbrica delle finestre, dei balconi e per la costruzione delle cisterne da olio e per altri usi, fa gran consumo della pietra detta di Lavagna, la quale si ritrae unicamente da Genova. All'incontro nel litorale di Palmuro e propriamente fra Pisciotta e la terra del Capo del-

l'Arena, si veggono in più luoghi filoni della mentovata pietra, se ne potrebbe, perciò, con gran profitto intraprendere lo scavo, precedenti i dovuti saggi ed impiegarsi i galeotti ed affinché il guadagno fosse sicuro, si dovrebbe vietare l'immissione di simili pietre in Genova.

Nelle vicinanze di Torchiarola si è scoperta una miniera di feltro dolce e se ne trova commessa la perizia al comandante dell'artiglieria, quando tal miniera fosse buona, vi si potrebbero impiegare molti altri forzati.

Dice, inoltre, che vi sono molte isole disabitate e queste sono la Favignana e Marittimo dell'estensione di circa sedici miglia, che potrebbero esser utili, essendo fruttifere ed avendo acqua. Vi è ancora Levanzo vicina alla Favignana dell'estensione di circa dodici miglia ed oltre a queste Lampedusa e Linosa al di là dell'isola di Malta, la prima delle quali ha circa 12 miglia di estensione e nell'Adriatico vi è San Domino e Caparara, che compongono Tremiti. Con piccola spesa si potrebbero queste isole popolare e renderle utili allo stato, facendovi trasportare i condannati specialmente in quella di Lampedusa e Linosa con il seguente sistema, cioè i condannati che non sono rei di delitti infami e la condanna dei quali non eccede i dieci anni, si potrebbero colà far trasportare come coloni, tutti gli altri poi si potrebbero impiegare al travaglio delle fortificazioni e delle case necessarie per abitazione.

L'autore della seconda memoria, abbandonando queste tracce, propone che, per diminuirsi il numero dei condannati, si dovrebbe grazia porzione di essi e dice che non è questa una novità, atteso che nel Codice vi è un titolo « De sententiis passis et restitutis », tanto è antico l'espedito di grazia ai rei, richiedendolo la causa pubblica, i vantaggi che ne risulterebbero sarebbero i seguenti: ridotta questa gente a minor numero, si potrebbe più facilmente custodire, l'erario farebbe un risparmio forte. Gli esempi di grazia riterrebbero gli altri dal cagionare disordini e fuggire, attenderebbero alla fatica nei travagli per meritarsi la grazia del re.

Maneggiata questa materia con circospezione e saviezza, mirabili effetti ne risulterebbero. Non si dovrebbe escludere dalle reali indulgenze quei rei nella condanna dei quali vi sia stato conflitto di voti. Sarebbero degni della regia commiserazione coloro che, divenuti già annosi, rotti ed infermi, non sono più atti alla fatica e tanto meno se ne possono temer disordini: sieno di esempio alla società ed alle loro famiglie, del come si soddisfa la giustizia. Quelli che, dopo la metà più o meno delle loro condanne per attestato dei loro superiori e dei cappellani mostrino di essersi migliorati nella religione e nel costume, i rei di delitti, che non crassino, quelli che più attendono alla fatica, che rendono importanti servizi denunciando le

frodi e rivelando i complotti e le diserzioni, potrebbero meritare la regia clemenza.

La regia clemenza, inoltre, saria da proporzionarsi alle norme tratte dal diritto romano secondo la gravezza dei delitti, secondo la lunghezza delle condanne e secondo le condizioni delle persone.

I°) ...introdurre per i rei esteri, che capiteranno in appresso nelle forze della giustizia, quando i loro delitti meritassero una pena straordinaria.

II°) Si dovrebbe cercare una nota di tutti i galeotti vecchi ed inabili al travaglio e del tempo della pena da costoro subita e a costoro si potrebbe accordare la grazia, restituendoli alle loro famiglie, ciò però si dovrebbe fare con la massima circospezione, nella presente circostanza e da tempo in tempo ed in certe giornate segnalate.

III°) Non sarebbe ancora incoerente di accordare la grazia a contrabbandieri di tabacco, quando di questi ve ne fossero nelle galee e nei presidi, essendo già finito tal diritto proibitivo e terminata la cagione di tali pene

XX

(F/cc 264-265)

A Sua Signoria Illustrissima
il Sig. Don TITTA STARACE

Caro amico,

desidero il vostro sentimento su questo caso: Di qual pena sia reo chi apre un dispaccio ed indi, senza alterare il regio ordine, ma un notamento che vi è dentro, lo richiude, alterando per conseguenza il regio suggello.

Si vuole reo di falso e per conseguenza soggetto alla legge Cornelia « de falsis ». Io credo che no, dapoiché tale apertura e cambiamento di nota non ha prodotto danno alcuno.

Vi prego di darmi il vostro sentimento con accerto e giustificato, poiché domani mattina manderò a prendere questa risposta e resto obbligatissimo.

GIUSEPPE DE GEMMIS MADDALENA

A Sua Signoria Illustrissima
Il Sig. Don GIUSEPPE DE GEMMIS MADDALENA

mi lusingo che avete le costituzioni; vedete dunque che vi scrivo, quelle parlano al caso — Constitutio regia (di Ruggero) — qui literas — Capitoli di Carlo d'Angiò, Carolus Dei Gratia. SAPPIA, *Ius regni*, libro V, titolo 27 *de Falsis AFFLICTO*, *Decisiones*, 404, Gramm dec. 25 — MATTHEW, « *Controversiae* », V « La pena capitale è per chi falsifica il suggello reale » — Carlo d'Angiò dice: « Cum satis maius delictum sit falsare sigillum quam falsam monetam cudere », però deve esserci il requisito del danno del prossimo.

FRANCESCO GIUSEPPE DE ANGELIS, *De delictis*, Parte I, capitolo 50: « In quam penam quoque incurrit », intenda del falso, « aperiens litteras alienas, nam non est excommunicatus, ut dicitur bene punitur iudicis arbitrio; imo pugna falsi si ostendat adversarii mittendis, radat vel comburat »

In appresso: « Sed dubium est, in exhibens falsam scripturam que non nocuet, possit puniri pena falsi pro eo, quod erat apta ad nocendum; decertant doctores, quorum alii dicunt posse tantum puniri pena extraordinaria, alii vero dicunt se puniri pena falsi ».

Capitolo 53. 1°) « Falsitas quoque est nomen sibi mutare, vel alias assumere qualitatem et potestatem, quam quis non habet, idcirco pegno falsi tenentur, qui dolose sibi nomen mutant vel alias dicant habere potestatem, quam non habent

7°) Verum si quis epistolam alteri directam, deleto sigillo aperiat, ipseque legat, sed alteri non ostendat, non punitur pena falsi sed extraordinarie tantum.

9°) Sed curiosa emergit questio an si nempe clericus delendo sigillum in aliena aperiat et legat ad sui vel alterius vitam tuendam, facere possit impune? Negatur, non enim sunt facienda mala, ut eveniant bona, alioquin esset dicere, quod permittitur periuriam et falsum committere ad vitam defendendam, quod doctores non probant ».

GIAMBATTISTA STARACE

XXI

(F/cc 297-303)

Archivio dicesi la raccolta delle antiche carte e titoli, che contengono i diritti, le pretensioni, i privilegi e prerogative di una famiglia, di una città, di un reame.

Tutti i popoli non meno antichi che moderni, i quali non sono stati barbari ed hanno avuto l'uso della scrittura, hanno con massima gelosia ed attenzione conservato tali carte nei luoghi pubblici. I romani conservavano il loro archivio nel tempio di Saturno ed i francesi hanno unito i loro archivi nella Camera dei Conti.

Registro dicesi quel libro pubblico, che serve a guardare le notizie, gli atti e minute, per avervi ricorso nelle occasioni e per servir di prova nelle materie di fatto.

Il primo esempio di tali pubblici registri si ebbe dal Parlamento di Scozia sotto Giacomo IV.

Nello stato di turbolenza e di vessazione in cui era allora quel regno, non fu ritrovato altro garante che conservasse i contratti dei privati, quanto tale registro, dei quali il generale fu stabilito ad Edimbourg ed i particolari nelle contee e gli ufficiali addetti a tali particolari registri dovevano mandarne gli estratti al gran registro, che veniva diretto dal lord Register.

Fuori di un tale registro di contratti dei privati, non vi ha altro che sia a mia notizia per le ricerche le più esatte da me fatte. In Francia fu stabilito un registro, in cui si annotavano i fedecommessi e maggiorascati dei privati. E vi sono quegli altri ultimamente stabiliti, rapportati dall'autore della memoria, cioè in Boemia ed in Ungheria dal presente imperatore nel 1774 nel granducato di Toscana per il dazio apposto sui contratti, in Roma stabilito da Urbano VIII, in Venezia e Torino, ma per le notizie che da me si è cercato di avere, sono tali registri assai imperfetti e quasi inutili.

Il censo, poi, è la dichiarazione autentica che i cittadini di ogni sorte fanno dei loro nomi, beni, residenza, stato, estimazione, il che in Roma era fatto dai censori e nelle province e colonie dai censitori ed era unicamente diretto alla regola dei dazi ed alla forza dello stato. I vantaggi che gli stati ben regolati hanno ritratto da tale censo, sono evidenti e sarebbe una cosa molto lunga l'annoverarli.

L'autore del preteso progetto ha unito nel suo piano tutti questi arti-

coli, cioè archivi, registri e censimenti. Questa unione, per quanto sia regolata da uomini i più esatti e i più intesi dei dettagli da tenersi, i quali sui tavolini alle menti limitate sembrano facili, altro non produrrà che risvegliarsi l'idea del caos descritta dagli antichi ed appresso una convulsione generale nella capitale e nel regno, la quale esser potrebbe fatale nelle presenti circostanze nelle quali si rattrova, ciò che occorrendo si dimostra.

L'autore per i magnifici e brillanti giudizi di vantaggio pubblico, ristabilimento di buona fede e commercio mercé l'archivio progettato, che, a suo credere, con la sua materialità e meccanismo sarà il restauratore del regno, cerca di gittare la polvere agli occhi del governo, per tirar nelle sue mire interessate e degli altri, che vi hanno parte, dando ad intendere che la nostra barbarie è tale che manchiamo di archivi, di registri e di censi, onde siamo nella confusione e nell'incertezza di tutto, ma non ha agito in buona fede.

Per archivi pubblici noi ne abbiamo dei più speciosi e dei più belli

Vi è l'archivio della zecca, monumento prezioso dell'antichità il quale, veggendosi così mal tenuto e mal regolato, fa la vergogna del governo ed a questo sono uniti tutti gli antichi censi del regno, tutti gli antichi registri di cancelleria e quanto insomma si è dai magistrati trattato fin dall'anno 1559.

Vi è, inoltre, un altro archivio detto della Camera, o sia patrimoniale, in cui sono notati i canchi di tutte le università per le imposizioni ordinarie e straordinarie che il regno paga e le alienazioni che di queste si son fatte ed i passaggi da privati a privati.

Vi è il Cedolario, in cui sono notati tutti i feudi del regno, i loro passaggi e il registro di coloro che ne sono gli attuali possessori.

Vi è l'archivio o sia registro dei quinternioni, nei quali sono notati tutti i contratti fatti relativamente a tali fondi fiscali e feudi

Oltre ai rapportati archivi tutti della dipendenza del tribunale della Camera della Summaria, vi è il grande archivio detto della Cancelleria, in cui sono registrati tutti i diplomi di grazie, cariche, concessioni, onori, titoli e contratti fra privati, i quali non sono di alcun vigore senza l'assenso del principe. Tutti questi archivi, però, sono mal tenuti, mal regolati ed in mano di persone che non hanno la pubblica confidenza (registri degli arrendamenti).

Che adunque andar cercando un nuovo generale archivio, le cure del governo devono essere dirette unicamente a mantenere in ottimo stato i rapportati che vi sono ed affidarli a persone probe ed oneste e che godesero della pubblica confidenza.

Passo all'articolo del censo e rifletto, come sopra è detto, che di questi censimenti ne abbiamo gli antichi e gli ultimi ordinati da sua Maestà Cattolica, i quali non hanno, i più antichi, data più rimota del 1752 ed allora furono fatti con la maggiore esattezza della quale gli uomini sono capaci e poiché tali censimenti sono intieramente inutili senza l'estima dei beni, il principale oggetto nella formazione dei catasti fu tale estima, per porzionare i pesi tra i proprietari.

Non so se siamo ora nel caso di ordinare un nuovo censimento, serbando quella savia regola che allora fu prescritta e che leggesi nelle istruzioni di Camera, si dimostrerà ad evidenza però, che il censimento proposto dal progettante non sarà affatto utile, ma anzi inutile e dannoso, poiché non si avrà l'estima e per i titoli e possessi si starà allo stato attuale delle cose, che è ordinariamente falso, poiché sarà regolato dall'amor proprio di ciascuno, che è ordinariamente portato a magnificare lo stato suo attuale, i suoi titoli, le sue proprietà, per non comparire da meno degli altri, né le pene a contenere tutti giovano, come a suo tempo si dimostrerà.

Passo ai registri dei contratti di privati, la inutilità e la difficile esecuzione di questi, che la nostra legislazione ci presenta, dovrebbe far accorto il governo a non dare nuovamente questo passo, il quale, quando altro non operasse, lo renderebbe ridicolo e assai pernicioso.

Non gli intrighi della città ne hanno da due secoli e mezzo ritardata la esecuzione, ma la difficile buona riuscita dei medesimi, atteso quando ciò voglia darsi, ridotto in legge, qual'è la prammatica dei contratti, non è da credersi che gli intrighi ne abbiano ritardato l'eseguimento, ma la sua difficoltà ed allora tali registri furono ordinati non solo per la capitale, ma ancora furono designati i luoghi nelle province, dove doveansi stabilire.

Come ora vorrà eseguirsi, con obbligarsi tutti gli individui del regno a venire o mandare in Napoli al grande archivio tutti i più inutili contratti, subito giungono al valore di ducati dieci.

Come aggraverà il regno di un dispendio oneroso per la mutazione di un tale archivio, per il registro di tutte le sue carte, per le copie che le parti debbono presentare, per gli uncompensati che devono avere per mandarli, per le fedi che dall'archivio debbono ritrarre e per l'ostacolo che necessariamente s'incontrerà nella registrazione di tante inutili carte!

Ma mi si dice che con questo archivio si stabilisce la buona fede; ma anzi io dico che servirà per stabilire il contrario, come a suo tempo si dimostrerà.

Le leggi non devono direttamente . (illeggibile)

La legge di Pertinace per i proprietari ... (illeggibile).

Le pene la riflessione della loro inutilità, quando sono di certi mali generali.

Tutte queste cose non sono che l'inizio di ciò che conviene seriamente maturare.

I tribunali dovrebbero avere un registro esatto dei loro processi ed affari che si spediscono e questi dovrebbero essere nei tribunali medesimi e non già nelle case dei privati. Un registro generale dei fidecommessi sarebbe necessario non meno nella capitale che nelle capitali delle province, con la legge della nullità a chi non lo facesse registrare.

XXII

(F/cc 333)

La professione di avvocato ha meritato sempre presso tutte le nazioni colte un rango di distinzione, di nobiltà e di onore considerevole, raggirandosi nella difesa delle fortune, dell'onore, della libertà e della vita dei cittadini e destinati a consigliare i più interessanti affari delle private famiglie, dai quali la loro tranquillità dipende. E divenuti magistrati, essendone il ceto degli avvocati il seminario, debbono rendere a ciascuno questa imparziale giustizia, onde ciascuno possa essere sicuro del sacro deposito delle leggi loro affidato.

Richiedendo l'esercizio di un tale incarico le principali facoltà dello spirito, per le cognizioni delle quali fa bisogno e le maggiori virtù del cuore per non abusarne, tutte le savie legislazioni han provveduto in guisa che gli uomini a tal professione consacrati, fossero formati al torno delle conoscenze e delle virtù necessarie ed i nostri passati sovrani, che meritano un rango distinto tra gli altri legislatori, non hanno trascurato questo articolo.

In tutti Federico II, con una costituzione, provvide che gli avvocati di qualsivoglia foro fossero obbligati a giurare di condursi con esattezza nella difesa delle cause, abbandonando le tergiversazioni e che promettessero di non intraprendere la difesa di liti ingiuste e che tal giuramento si rinnovasse tutti gli anni, comminando ai contravventori una multa in denaro, la privazione dell'ufficio e l'infamia.

Questa costituzione, andata in dimenticanza, fu richiamata alla sua osservanza da Ferdinando I con la prammatica XXI « *De Officis S R C* »

ed appresso lo stesso sovrano con la prammatica XXII dal titolo rapportato ordinò che non si ammettessero alla difesa delle cause nel foro se non coloro che, con esatto esame dal sacro Consiglio, si fossero ritrovati idonei e per le conoscenze e per le loro virtù. E dal viceré, duca di Alcalà, fu stabilito che, per assumersi la qualità di avvocato, fosse necessaria l'approvazione del collegio dei dottori di diritto.

Tutti questi e somiglianti stabilimenti, prescritti dalle nostre leggi non meno per gli avvocati che per i procuratori destinati alla difesa delle cause nel foro, ha veduto il re che siano passati in dimenticanza e messi in disuso onde, essendo ad ognuno aperto il campo del foro senza scelta e senza cognizione, si vede che in un ordine vi si intrudono persone che lo disonorano e che corrompono i buoni.

Quindi la Maestà sua, per darvi riparo, mi ha comandato di incaricare alla regia Camera che, tenendo presenti le qualità che si richiedono nel vero carattere degli avvocati e di coloro che si impiegano alla difesa delle cause in qualunque foro e quanto è prescritto dalle leggi, che sono nel corpo della nostra legislazione, proponga alla Maestà sua una nuova costituzione, con la quale, nel tempo medesimo che si lasci ai talenti di qualunque ceto il campo libero per distinguersi nel foro, ne limiti il numero a coloro che abbiano le vere facoltà dello spirito e le essenziali virtù del cuore.

XXIII

(F/cc 398-410)

Titolo « De Scholaribus doctorandis »

Con la prammatica VII P.I., è stabilito che niuno sia ammesso a sentire niuna facoltà senza che prima sia esaminato della latinità dal cattedratico di retorica e che non sia ammesso nella matricola del cappellano maggiore e non presentando la cedola del detto esame ed approvazione firmata dal detto cattedratico di retorica, la quale cedola restar debba in potere del mastro d'atti del detto cappellano maggiore e non adempiendo puntualmente, non possono guadagnare il corso degli studi, né essere ammessi al grado di dottorato.

Per essere ammesso al dottorato in virtù della detta prammatica e di altre, richiedesi la matricola di aver studiato per cinque anni le leggi, sette mesi la medicina e che debba ciò costare cumulativamente con la fede della matricola e con l'informazione veridica cumulativamente di aver studiato per detto corso.

.....

Con la prammatica del 1737 dell'augusto Re Cattolico furono le matricole dei regnicoli ridotte a tre, rimanendo cinque quelle dei napoletani, come sta disposto nella prammatica T.P. IV di detto titolo.

.....

La regia Camera nella sua savia costituzione proposta a sua Maestà per la riforma del foro, suppone che la gioventù, la quale va ad intraprendere una tal carriera, sia pienamente istituita in tutte quelle conoscenze preliminari che bisognano e che abbia compiuto lo studio delle leggi, immaginando forse che le savie leggi, le quali si contengono nel corpo delle prammatiche sotto il titolo « De Scholaribus », con le quali vengono diretti gli studi della gioventù, sieno in tutta la loro osservanza. Ma non è così: queste, siccome molte altre sagge istituzioni, o sono andate in dimenticanza o sono ridotte ad inutili formalità di veruna conseguenza.

I mezzi, che ella ¹ propone, tendono a mantenere nel ceto dei legali la buona disciplina e conducono ad impedire che nel foro non vi si intrudano soggetti tali dai quali possa rimaner sporcato il santo deposito delle leggi.

Fa d'uopo, perciò, accertarsi che i candidati, i quali una tal carriera intraprendano, abbiano talenti sufficienti e che li abbiano impiegati in quegli studi necessari a manodurli nel foro.

Non ad altro oggetto furono emanate dai nostri sovrani molte leggi, le quali conducono ad una tale certezza, acciò la laurea dottorale fosse caduta su di persone che ne fossero state degne.

Quindi sotto il rapportato titolo leggiamo che coloro, i quali volevano intraprendere lo studio delle leggi, prima di essere ammessi alla matricola, debbano presentare nella curia del cappellano maggiore la cedola del cattedratico di retorica, di essersi esercitato nella lingua latina con profitto, la qual cedola si debba fare da detto lettore, precedente esame, e che indi

¹ L'Autore ha ricopiato il ms con la variante « Detto supremo Magistrato » anziché « ella », come è qui.

non possa essere ammesso al dottorato, se non quando abbia le matricole notate nel libro di detta curia, che sono le testimonianze di aver studiato per cinque anni le leggi e che detta prova far si dovesse, e con la fede di tali matricole², e con informazione veridica cumulativamente.

Questi tali savi stabilimenti sono ora ridotti a pura formalità, basta mandare chiunque dal cattedratico di retorica con diritto di un tarì, che egli, senza alcuna conoscenza del soggetto, spedisce la fede di aver compiuti gli studi di lingua e studiata la retorica e questa fede, presentata nella curia, procura a chiunque, ancorché sia un facchino, le matricole, in seguito delle quali si consegue la laurea.

Occorre, adunque, richiamare alla vera ed esatta osservanza tali leggi e far sì che, invece di una pura formalità, producano l'effetto che ebbero di mira, cioè l'istituzione della gioventù.

E perciò, senza aggiungere maggiori restrizioni a coloro che intraprendono la professione legale, per aversi certezza di aver questi fatto il corso legale, prima di essere ammessi nel foro, dovrebbero aver l'obbligo di presentare la fede delle matricole, la quale debba esser registrata e conservata dai sei censori che si stabiliranno.

E perché tale matricola non sia un'inutile formalità, ma effettivamente sia la testimonianza dello studio delle leggi già fatte dalla gioventù, conviene stabilire che la fede del retore, che ora capricciosamente si fa a chiunque, debba essere nella forma stabilita dalla prammatica, cioè che debba farsi precedente esame, dandosi senza esame, il retore, la prima volta che mancasse, debba assoggettarsi alla penalità di ducati 50, la seconda volta di 100 e la terza alla privazione della cattedra. Da dover cedere tali pene in beneficio dei regi studi. E per evitarsi che uno vada ad esaminarsi per un altro, avrà il retore, in ciascun anno, un libro, in cui di proprio carattere dell'esaminato, sarà scritto il suo nome, la data del giorno e del mese dell'esame e la sua approvazione.

Quando, nonostante tal precauzione, alcuno assumerà il nome di un altro per l'esame, se sarà minore, sarà escluso dall'intraprendere la laurea dottorale e la carriera del foro e se maggiore, sarà soggetto alla medesima negativa e punito come reo di falso. Incaricandosi il prefetto degli studi di invigilare sul retore, perché adempia al suo dovere e non si commettano delle frodi e sarebbe ancora espediente si facesse due volte al mese nei pubblici studi e che il profetto vi deputasse due persone probe degli studi medesimi per assistervi.

² Variante: « con la fede di tali matricole ora ridotte da sua Maestà cattolica a tre per i regnicoli »

Conseguita a questo modo l'approvazione del retore, il giovane la presenterà nella curia del cappellano maggiore e presenterà ancora la fede di quel maestro di diritto che sceglierà, il quale attesterà che il giovane abbia intrapreso il corso legale e detto giovane di suo proprio carattere si noterà nel libro.

La stessa fede nella seconda matricola dovrà presentare e nel modo medesimo si dovrà scrivere e così ancora nella terza si praticherà, avvertendosi, i lettori di dover notare nelle fedì che fanno, se assistano allo studio e se dimostrino di profittare

Si avvertano i lettori, che facciano con verità tali fedì e che le facciano a quei giovani, che *actu* assistano ai loro studi, ritrovandosi non vere, saranno puniti con la stessa pena prescritta al retore che fa le fedì senza esame e i giovani che ardiranno di scriversi per un altro nel libro delle matricole, saranno assoggettati alle pene medesime al di sopra dinate per il libro del retore.

Queste precauzioni suppongo siano necessarie, per richiamare alla vera osservanza le rapportate nostre leggi e perché vi sia certezza che chi intraprenda la carriera del foro o aspiri alla laurea dottorale, sia passato per quegli studi che sono necessari.

Ciò, però, debba aver luogo per le matricole da spedirsi dopo la pubblicazione di quest'ordine e si avverta ancora a non doversi accordare dispense di tali matricole, se non che nei casi di conosciuto merito e di età provetta e nelle circostanze che uno sia chiamato a qualche carica luminosa o magistratura, onde abbia bisogno della laurea, altrimenti incorreranno nella taccia della presente rovina, che ha posto mille ostacoli per essere nelle circostanze di dispensarvi³.

XXIV

(F/cc. 411-417)

Fra i mezzi che rendono florido e felice uno stato è sicuro che meritano il primo luogo le lettere e specialmente quelle, le quali tendono alla conoscenza di tutto ciò che possa essere utile all'umanità, che ci danno la

³ Variante: «Ciò che mi do l'onore di umiliare all'intelligenza di Vostra Eccellenza, sarà rettificato dalla sua alta conoscenza degli affari dello stato e per rendere profittevole tutto, è necessario di chiudere la porta alle dispense»

vera conoscenza dell'uomo, qual'è e quale dovrebbe essere, che ispirano la virtù a tutte le azioni e ci rendono giusti e finalmente quelle che ci rischiarano dei nostri doveri, delle leggi e dei veri rapporti della società. Perché l'uomo possa giungere a tali conoscenze in modo che i suoi talenti siano utili ai suoi simili, conviene che si adatti di buon'ora a questa nobile carriera e che con la sua assidua e regolare applicazione, tolga di mezzo quegli ostacoli, che s'incontrano nella carriera delle scienze e che negli elementi di questa sia bene istituito.

A tal uopo dai sovrani benemeriti del regno fu fondata ed accresciuta l'università dei regi studi di questa capitale e il Re, nostro Signore, che alle vedute dei suoi serenissimi antecessori aggiunge una bontà ed una intelligenza diretta espressamente al benessere dei suoi popoli, vi ha aggiunto quanto era necessario, per condurla alla sua perfezione. Per la buona direzione degli studi della gioventù e perché alcuno inutilmente non barattasse il suo tempo nelle lezioni di filosofia e di giurisprudenza credute degne di laurea, quando mancasse delle conoscenze preliminari, con le prammatiche che leggonsi sotto al titolo «De Scholaribus», tra le altre cose fu stabilito che alcuno non abbia l'ingresso alle lezioni di filosofia e di giurisprudenza, se non quando vi fosse la certezza dello studio della lingua, nella quale le leggi ed i migliori fondi della letteratura sono scritti; e prescissero che, per aversi una tale certezza, il cattedratico di retorica avesse dovuto esaminare i giovani ed, esaminati, in testimonianza della loro capacità spedir loro una cedola, in seguito alla quale se gli permise di intraprendere lo studio delle leggi e della filosofia. E per aversi una sicurezza della loro applicazione ai corrispondenti studi, vollero la necessità della matricola nei tempi prescritti, da notarsi in un libro da conservarsi dal prefetto degli studi e della sua curia, senza delle quali matricole e senza un'informazione di essersi fatto il corso necessario della facoltà, fu chiuso l'adito alla laurea e fu comminata la pena a coloro che la conseguissero in contravvenzione di tali stabilimenti, di essere inabili a conseguire grado, onore, privilegio, dignità ed amministrazione di giustizia.

Ma queste leggi, le quali ebbero un fine così lodevole e necessario, qual'è quello di assicurarsi della capacità e dell'assiduità dei giovani allo studio di quella facoltà che vogliono professare, vede ora la Maestà sua, che sieno ridotte ad un inutile rito, col quale unicamente è ristretta la libertà dei suoi sudditi, senza che alcun bene se ne ritragga, ma del massimo danno, atteso che dal darsi la cedola di approvazione a chicchessia senza esame e dalla libertà delle matricole, senza conoscenza dei soggetti, è derivato che sia massimo il numero dei dottori e non già dei dotti. Quindi la Maestà sua, il quale vuole che tutte le sue ordinanze abbiano la

caratteristica ed il suggello della ragione e che s'inducano delle restrizioni per la gioventù, solo per dirigere i loro talenti per il cammino il più sicuro, il migliore del loro proprio bene e del bene della società, richiamando alla loro vera osservanza le leggi dei suoi predecessori, che leggonsi sotto al rapportato titolo del corso della prammatica, comanda che la cedola da speditarsi dal cattedratico di rettorica sia giusta i termini della prammatica VII P V., cioè che debba farsi precedente esame del giovane che la domanda e tal esame far si debba una volta la settimana nella cattedra di rettorica dei regi studi con l'assistenza di altri due probi cattedratici pubblici da designarsi dal cappellano maggiore, prefetto dei medesimi.

Trascurandosi un tal esame dal cattedratico, che spedisce la cedola, sia la prima volta multato in ducati 50 e la seconda volta nel doppio e tali multe s'impieghino a beneficio dell'Università degli studi e quando per la terza volta mancherà, dopo di essersi constatata per le vie regolari da Vostra Signoria Illustrissima una tale trasgressione, lo rappresenterà alla Maestà sua, acciocché in seguito possa dichiararsi decaduto dalla cattedra e privato di ogni esercizio della sua facoltà.

Per evitarsi che non si mentisca nell'esame e che uno per un altro non si esami, comanda la Maestà sua che il cattedratico di rettorica in ciascun anno formi un libro, in cui gli esaminati, di loro pugno, scriveranno il loro nome, il cognome e la patria, la data dell'esame e la loro approvazione e terminato l'anno, passerà questo libro presso Vostra Signoria Illustrissima e del suo ufficio.

Quando, non ostante tal precauzione, taluno farà che un altro assuma il suo nome nell'esame, tanto l'autore quanto l'esecutore di questa frode, se saranno minori, incorreranno nella pena di essere esclusi dalla laurea di quella facoltà alla quale aspirano e dall'esercizio di qualunque carriera nel foro e, se maggiori, oltre alla rapportata pena, incorreranno ancora in quella di falso.

Conseguita, con questa esattezza, la cedola di approvazione sarà presentata nella curia di Vostra Signoria Illustrissima ed unitamente presenterà il giovane la fede di perquisizione e quella del parroco di sua buona vita e costumi ed ancora l'attestazione del maestro, che avrà scelto per suo lettore fra il numero di quelli che sieno da Vostra Signoria Illustrissima e dai suoi successori approvati, nella quale attestazione accerterà che abbia il giovane già incominciato il corso degli studi di quella facoltà che vorrà professare e quindi di suo proprio pugno scriverà nel libro dell'ufficio di Vostra Signoria Illustrissima la prima matricola e nel modo stesso scriverà la seconda ed infine la terza e, nel tempo di ciascuna di dette ultime due

matricole, dovrà presentare la fede del suo lettore, in cui questi accerterà l'assiduità del giovane allo studio e se profitti.

S'inculchi ai lettori di fare con verità tali fedi e di farle unicamente a coloro che, *actu*, assistono alle loro lezioni, atteso che, non ritrovandosi vere le loro attestazioni, saranno puniti come il cattedratico di retorica che dà la cedola senza esame e i giovani che mentiranno o faranno mentire i loro nomi nel libro delle matricole, subiranno lo stesso castigo prescritto per simili frodi nel libro delle cedole. Vuole la Maestà sua che Vostra Signoria Illustrissima, usando di tutto il suo zelo, invigili con la massima cura all'osservanza di quanto dalla Maestà sua è prescritto, acciocché quelle giunte che si formano nelle lettere, possano acquistare le vere conoscenze che bisognano e possano con i loro talenti rendersi utili allo stato.

E poiché le più savie ordinanze si rendono inutili, quando non vi sia chi invigili all'esatta loro esecuzione, vuole la Maestà sua che Vostra Signoria Illustrissima usi di tutto il suo zelo e della maggiore esattezza, acciocché quanto da sua Maestà si prescrive venga inviolabilmente osservato.

Dichiara inoltre la Maestà sua che, senza alterarsi ciò che trovasi prescritto nelle antiche prammatiche circa il numero delle matricole delle rispettive facoltà, la esattezza prescritta col presente vostro ordine debba praticarsi per sole tre matricole e non già per l'altre che occorran.

Prescrive ancora la Maestà sua, che questa sua sovrana deliberazione, unicamente diretta ad aversi una certezza pubblica degli studi della gioventù, non debba aver luogo per coloro che siano maggiori di anni 25 e che finora non abbiano curato di prendere le matricole, ma che si accordi loro il termine di due anni per prenderle, elasso qual tempo, venga loro preclusa la strada da prenderle e che sia loro negata ogni dispensa.

Dichiara inoltre la Maestà sua che, siccome dalle antiche prammatiche è essenzialmente richiesta la fede delle matricole per la laurea di diritto, così vuole che la necessità medesima abbiano coloro i quali senza la laurea si vogliono avviare per la professione di procacciante avvocato e procuratore o di avvocato nel foro napoletano e chiunque, ritrovandosi ora minore di 25 anni, non possa essere notato nell'albo se non quando avrà presentato ai censori la fede delle tre matricole, che sarà sempre la testimonianza di aver fatto lo studio delle leggi e che così debbasi sempre praticare in appresso.

XXV

(H/cc 9-30)

Il monte generale delle vedove dei militari fu opera di sua Maestà Cattolica, il quale, usando di sua sovrana generosità, somministrò ad esso non lievi somme per il primo suo fondo.

Da questo monte sono esclusi i corpi degli ingegneri, dell'artiglieria e della marina, i quali hanno i loro monti particolari ed ancora i reggimenti di capitolazione.

Per la propria sussistenza di questo monte la sovrana munificenza lo ha colmato di considerevolissimi aiuti. Quindi ha egli ottenuto il cinque per cento sopra tutte le pensioni della regia tesoreria, della giunta degli allodiali, della giunta di ricompra del fondo dei lucri, il cinque per cento per tutti gli uffici vendibili e il cinque per cento sul terzo pensionabile di tutti i regi padronati e finalmente ha ottenuto la facoltà della ricompra dei fiscali per investire l'aumento in suo beneficio: non ostante tutte queste significanti largizioni, lo stato del monte è nel massimo languore.

Pretese il governo del monte nel 1762, vedendolo in stato rovinoso, che al monte si fossero incorporati tutti gli averi addetti alle fondazioni ed ai legati di pubblica opera, disposti dai testatori spagnoli e le limosine che dai banchi si fanno, ma la giunta di guerra ebbe una tale domanda per irregolare ed esorbitante ed il parere della giunta fu da sua Maestà secondato.

Quantunque le circostanze del monte, per i rapportati aiuti, creder si dovessero le migliori, con tutto ciò dicesi rovinato in modo che appena è sufficiente a supplire al quinto degli ordinari suoi obblighi. Ed in mezzo a tali circostanze ha progettato l'erezione di un collegio per accogliersi e mantenersi le abbandonate orfane dei militari, oggetto che, per il suo esequimento, ricerca ingente spesa e considerevolissimi fondi, senza però gravare il regio erario, né pregiudicare i diritti di alcuno.

Per l'eseguimento di una tale lodevolissima opera, i mezzi che si proposero furono l'incorporazione di tutti gli averi addetti alle fondazioni ed ai legati di pubblica opera disposti dai testatori spagnoli, incorporazione che felice incontro non aveva meritato nel 1762.

Rimise quindi la rimostranza dei governatori del monte alla regia Camera nel 1778, alla quale manifestando di essere il suo regio animo disposto a far sentire alle orfane dei militari gli effetti della sua innata regia pietà senza detrimento della giustizia, le comandò di esaminare se ritrovava

regolare e legittima l'applicazione dei rapportati legati per lo stabilimento del conservatorio, con tener presenti l'istituzioni dei legati e delle fondazioni di cui si tratta. E che quando in parte od in tutto i suddetti legati non fossero suscettibili dell'intento, determinò che la regia Camera consultato avesse altri mezzi più proporzionati e praticabili sui banchi, monti ed altri luoghi pii della capitale e del regno.

Per l'adempimento del sovrano comando la regia Camera si è applicata all'apparamento delle 23 fondazioni prese di mira dal monte delle vedove dei militari. Comprendono esse l'adempimento di quattro cappellanie, di varie limosine giornaliere ed annuali, di moltissimi maritaggi e di taluni monacaggi e di poche prestazioni *ad ornatum ecclesiam*

Delle limosine talune riguardano particolarmente il sollievo dei soli poveri nazionali spagnoli, talun'altre dei soli italiani ed altre promiscuamente così degli uni che degli altri.

Per quanto poi si appartiene ai maritaggi, che forman l'opera più estesa, le condizioni sono varie: in buona parte veggonsi destinati per le donzelle della nazione spagnola o nate in Spagna o di donzelle figlie o nipoti o discendenti di Spagnoli o di figlie orfane di Spagnoli, altri a pro' delle donzelle e delle orfane napoletane o del regno ed altri a pro' delle figliole dei soldati acuartierati e delle persone abitanti nel Castelnuovo.

Questo è il ristretto dettaglio delle varie fondazioni, che formano il soggetto dell'attual contesa, le quali per lo addietro sono state nel loro essere, come tuttavia ora lo sono.

Per sostenere la giustizia della commutazione, l'avvocato del monte cerca di dimostrare che i legati stabiliti dai pii fondatori sono di opera pubblica e dirette a persone incerte, che legati di tal natura sono nella piena disposizione del sovrano e che possa senza ledere la giustizia, convertirli in quegli usi che crederà più affacenti al bene e al bisogno dello stato.

Che non vi possa essere opera più utile di quella che si propone di un collegio per il sostentamento delle orfane dell'esercito e che, trascurandosi, si trascura uno dei principali doveri e che quantunque l'opera voluta dai fondatori sia buona, quella che si propone sia migliore

Aggiunge che la commutazione proposta sia ancora conforme alla stessa volontà dei testatori spagnoli, poiché questi o han considerato le figlie degli spagnoli oneste e ben nate o che tali debbansi riputare le figlie della truppa o le figlie dei militari, che essi sono stati o militari o ufficiali di signoria, che debbonsi ancora riguardare per tali.

E finalmente che una tale commutazione merita di essere esaminata dall'uomo politico e non già dal legale con le regole della ragione civile, la

quale è in mano del sovrano e può allontanarsene quando il bisogno il richiegga.

Aggiunge che, dovendo le pupille dei militari essere educate ed alimentate dallo stato, ed essendosi sua Maestà decisa di volere l'erezione di un tale collegio, quando non vi si adattino tali fondi, bisognerà che vi si adattino altri fondi e che ciascuno vi contribuisca.

Nella memoria, poi, fatta in esclusione della commutazione pretesa dal monte delle vedove, si sostiene che, avendo la clemenza del Re incaricato con regio dispaccio del '78 e '79, che volea sapere se la commutazione delle opere dal monte proposte e l'applicazione di tutti i loro feudi sia regolare e legittima e se possa in buon diritto e senza detrimento della giustizia eseguirsi, in questo esame questa sia la regola da tenersi.

Che la commutazione dimandata lede il diritto di proprietà, che le leggi han sempre rispettato come utile e vantaggiosa allo stato, nei casi nei quali non sia in opposizione al diritto e al fatto e per conseguenza contenga una impossibilità di diritto e di fatto.

Che nei casi di questa eccezione, cioè dell'ostacolo delle leggi e nell'impossibilità del fatto, poiché le ultime volontà restar doveano come non scritte ed immerse nella caducità, provennero poscia le commutazioni, supplemento necessario che, nella inesistenza dei testatori, non altronde apprestarsi potea che dal potere legislativo e dalla suprema direzione del principe, massimamente dove di pubblica opera si trattasse. Ne risulta perciò che il diritto delle commutazioni, per l'esser suo, è pedissequo della caducità, mentre ove questa non risulti, rimane sempre in piedi e nell'originario suo vigore quel preciso dettame della inviolabile osservanza delle ultime volontà dei defunti. « Si testamentum jure factum sit et haeres sit capax auctoritate rescripti nostri rescindi non oportet »: così pensarono gli imperatori Diocleziano e Massimiano (Legge X, codice *De Testamentis*). Ed Ulpiano nella specie precisa delle disposizioni di pubblica opera: « Quod ad certam speciem civitatis reliquitur, in alios usus convertere non licet » (C. 2 D. « De administratione ad cives pertinenti »).

Da tali premesse deriva che fuori del caso di qualunque caducità, le disposizioni delle quali si tratta, si trovano elleno da tanti e tanti anni esattamente eseguite e l'adempimento perenne delle rispettive opere è nello stato il più vegeto e della più esatta osservanza e che perciò non sia uniforme alle leggi ed alla giustizia la commutazione che se ne domanda. E al dire di Gottofredo sarebbe *unum altare cooperire et aliud discooperire*, ciò che l'ottimo principe disdegna sempre mai per l'essenzial rispetto suggerito da Cicerone: « Qui alius nocet, ut in alios liberales sint in eadem sunt iniustitia, ut si in suam rem alienam convertant » (*De Officiis*, Lib. VI,

par. 13) e che il principe non possa mutare con pregiudizio del tempo ciò che ridonderebbe in altrui vantaggio (Samuele Strichio).

A tutto ciò si accoppia eziandio che, nella specie della pretesa commutazione, l'opera surroganda del nuovo collegio, ella non sia neppure del caso, poiché non combina tutti gli essenziali rapporti, che l'usata economia del diritto indispensabilmente rilevava, poiché il favore della commutazione non ricade a coloro che furono cotemplati, né viene eseguita da coloro che i testatori vollero e si restringe alle orfane, sebbene siano stati contemplati con gli stessi rapporti dei sussidi e limosine i maschi, le femmine, di maritate, di vedove gli infermi e la specificata nazionalità e qualificati maritaggi: in tale posizione qual legittimità si potrà accordare alla domandata commutazione?

Né giova il dire che, trattandosi di legati di pubblica opera, essenzialmente la pubblica causa richiegga di doversi investire in quella destinazione che sia la migliore, dal che poscia efficacemente si ritrae, che nel nuovo collegio debbano commutarsi.

Dapoiché la discussione, il calcolo dei rispettivi gradi di eccellenza delle opere controvertite sono per non dir altro problematici e quella che si cerca di commutare è più estesa, sicuramente si aggiunga che riguarda l'abbandono di un ceto di persone per favorire un altro, il quale per l'opera che si propone può avere altri mezzi da eseguirla.

XXVI

(H/cc. 45-50)

ARCHIVIO

Benché manchino le antiche memorie, dalle quali possa ritrovarsi di esservi stato tra noi pubblico archivio, con tutto ciò devesi credere che vi sia stato.

Tra i romani i fatti e i pubblici avvenimenti riponevansi nei registri pubblici presso il pontefice massimo e questi denominavansi « annali massimi ».

Sotto il governo di Augusto fu stabilito il censo e i libri si conservarono nel pubblico archivio.

Con le vicissitudini di quella repubblica finirono tali archivi; ma Giu-

stiniano con la sua costituzione (Capitolo V, 9-11), ordinò al prefetto pretorio che in tutte le città si stabilisse un pubblico archivio, dove tutti gli atti fossero conservati.

Con la dominazione dei barbari finì tale economia, ma i normanni e gli svevi la ristabilirono.

Carlo I d'Angiò, per sue mire politiche, mise in noncuranza i pubblici archivi, ma dopo incominciò ad ordinare un pubblico archivio detto *Regiae Siclae*, nel quale oggi si conservano i registri dall'anno 1267 al 1439.

Sotto gli aragonesi Alfonso ebbe in veduta questo interessante oggetto e stabilì tre archivi, il primo dei quinternioni, destinato al registro delle concussioni feudali, il secondo dei rilevi, della gabella e della numerazione del regno e il terzo della regia Cancelleria, che comprende le carte reali di concessioni di titoli, di uffici, di feudi ecc. e finalmente nel 1614 fu ordinata la registrazione degli assensi sui contratti delle università del regno. I primi due si comprendono nell'archivio grande della *Summaria* e il terzo esiste nel regio palazzo, dal quale mancano circa 24 000 volumi bruciati nell'anno 1647 nella rivoluzione popolare detta di Masaniello, perché esistevano allora nella casa privata del duca di Caivano, segretario del regno.

Ferdinando I, successore di Alfonso, con la sua prammatica « *De notariis* », ordinò che si registrassero in pubblico archivio le copie di tutti gli originali dei notai e con le susseguenti due prammatiche diè la norma ai notai di ciò che far dovevano.

In occasione di un donativo fatto dalla città di Napoli di ducati 60.000 a Carlo V, fu a quel principe domandato un pubblico registro di scritture. Fu la grazia accordata, ma poiché si stabilì che l'ispezione e la scelta degli ufficiali fosse del sovrano, non ebbe un tale archivio il suo effetto.

Nel 1586 in un generale parlamento, tenuto per farsi un donativo di un milione e 200 000 scudi a Filippo II, fra le altre grazie fu ancora domandata questa di un pubblico archivio e tre anni dopo fu accordata con la deputazione presso la regia Corte.

Insortero delle contese per l'esecuzione e la città chiese la rievocazione della grazia. Ma con decreto della Camera della *Summaria* ne fu prescritta l'esecuzione e nel 1609 si ordinò l'esecuzione del decreto e l'economia di un tale archivio è contenuta nella prammatica 3 « *de Contractibus* ». Nonostante tutto ciò, rimase l'opera abortita e fu il pubblico defraudato di un tale vantaggio.

Nel 1737 Vincenzo Leone e Francescantonio Marino progettarono questa medesima opera coll'aggiungersi il revelo ed il registro di tutti i beni dei cittadini e il registro di tutte le scritture stipulate nei passati tempi, ma non ebbe questo piano alcuna voga.

Sulle orme di costoro Francesco Russo nel 1761 fece a sua Maestà lo stesso progetto ed esaminatosi dalla Camera della Sommaria, quantunque questa avesse confessato l'utile che allo stato ne sarebbe derivato, conchiuse ch'era di dubbia e di difficile esecuzione con sua rappresentanza del 1777.

La regia Camera, incaricata di un tale esame, per evitare le difficoltà che s'incontravano nella esecuzione del piano di Leone e Marino, si è uniformata all'utile di un pubblico registro di scritture, dopo un'istanza della città, che lo ha chiesto e con sua consulta lo ha a sua Maestà rappresentato.

Crede il Russo che quest'opera da tanto tempo desiderata, abbia a cambiare la faccia del regno, facendo finire le frodi che nei contratti si commettono e che abbia a favorire il commercio con la libera circolazione del denaro, onde esagera i vantaggi di tale archivio, che sarà per ora stabilito per la capitale e per i suoi casali ed appresso per il regno.

Legge da precedere all'erezione dell'archivio.

Con legge devesi stabilire la necessità di registrare nel pubblico archivio tutte quelle scritture, che producono azione reale ed ipotecaria, come strumenti di vendita, donazioni, istrumenti, capitoli matrimoniali ecc. ed ancora tutti i decreti di magistrati relativi a tali scritture ed ancora gli assensi per le ipoteche o rendite dotali.

Saranno esenti da tale registro gli assensi feudali, che si registrano nella Cancelleria, le polizze di somme modiche e le lettere di cambio come scritture volanti.

Le scritture da registrarsi saranno quelle che si stipuleranno dai notai di Napoli e del distretto, ancorché fossero tutte in altri paesi.

I decreti da registrarsi saranno quelli che si spediscono dai tribunali di Napoli e dalle corti dei suoi casali. Di ciascuna scrittura se ne porterà la copia nel pubblico archivio e questa avrà forza di originale, nel caso che questi si disperdessero.

Oltre la copia si manderà nell'archivio un riassunto del contratto e sarà quello che dovrà essere registrato. Ed un duplicato di tale riassunto dovrà essere consegnato al notaio o attitante con la sottoscrizione dell'archivario, per esservi la certezza del registro di una tale scrittura.

Tutte le scritture, che saranno in questo modo registrate, saranno riputate illegali e non avranno alcuna forza in giudizio.

Fra due mesi i notai, *sub poena falsi*, saranno tenuti a far registrare le loro carte nell'archivio e dello stesso modo gli attitanti per i decreti delle loro banche.

Per evitarsi le frodi che alle volte si commettono dagli eredi, di farsi spedire il preambolo *ab intestato*, quando vi siano testamenti chiusi, dovranno i notai, allorché stipuleranno testamenti chiusi, darne notizia all'archivio, acciò, seguendo la morte, possa indi aprirsi e la Vicaria non potrà spedire decreto di preambolo senza la fede dell'archivio di non esservi testamento chiuso.

Per non far danno ai conservatori delle originali scritte, l'archivio non potrà dar fuori copie legali, all'infuori del caso di essersi tali originali scritte disperse, potrà bene fare le fedes dell'esistenza o non esistenza di tali scritte

Per sapersi tutte le schede dei notai defunti e del numero dei protocolli, se ne terrà un registro nell'archivio e così si continuerà alla morte dei viventi notai.

Il diritto da pagarsi per i registri di ogni scrittura, sarà di un tarì e questo diritto potrà produrre l'annua rendita di ducati 30.000.

Il diritto per le fedes sarà ancora di un tarì.

Il diritto di cercatura sarà ancora di un tarì, limitandosi ad un anno ed essendo di più anni, oltre al tarì si pagherà un carlino per anno

Il diritto della copia intiera, nel caso fossero disperse le carte originali, sarà regolato dalla tassa notaresca.

ESECUZIONE PRATICA DEL PIANO

Sarà questo archivio sotto la sovrana protezione e dipenderà per l'emanazione degli ordini sovrani dal ministro di stato del ramo del commercio.

Avrà il suo delegato e questi sarà uno dei consiglieri togati del Consiglio delle finanze, che ne farà spesso la visita e regolerà tutti i pagamenti con suo ordine e firma e con la firma del razionale e dell'archivario.

Avrà ancora 29 persone, le quali saranno sufficienti all'esecuzione pratica del piano ed alla buona direzione della sua azienda. Passa a descrivere l'esecuzione pratica di ciascun ufficiale ed aggiunge che i soldi, nel modo che la regia Camera li ha fissati, sono tenui.

Dice che il luogo proposto dalla regia Camera per la fissazione di tal archivio è quello accosto l'infermeria della Trinità Maggiore. Aggiunge che la carica di archivario dar si dovrebbe all'autore del progetto Don Francesco Russo, col carico di scegliere gli ufficiali con l'intelligenza del mini-

stro delegato ed approvazione del ministro di stato, offrendosi egli di fare tutte le spese per il cominciamento dell'opera, per indi rinfrancarsele dall'esazione dei diritti.

XXVII

(H/cc 155-165)

MONETE .

Per la nuova monetazione di argento proposta dal machinista Sorger, la Camera, dopo un'altra rappresentanza con la quale fece presente che, dovendosi fare secondo il progetto proposto dal Sorger la nuova moneta di minor qualità della corrente, era inutile e pericoloso qualunque saggio che si proponesse: poiché, se non si dubitava che alla nuova moneta di minor qualità e peso si proponesse d'argento dalla Corte, niente giovava che il prezzo eguagliavasi col maggior peso, che non altrimenti poteva riceverlo se non dalla sua maggior liga ed era inoltre pericoloso, poiché il punto di cui si trattava era un punto ben geloso, potendo il solo sospetto far perder l'opinione alla nostra moneta e dar motivo di discreditar la nostra moneta, la quale ora è in buona opinione presso le nazioni estere e nel commercio. Quindi la Camera non trovò suscettibile di menoma approvazione il progetto di Sorger, sostenuto da Coppola, di variare la qualità e peso della nuova moneta di argento e pel pregiudizio che apporterebbe al regno e pel discredito in cui cadrebbe presso le nazioni estere; perciò allora ed ora detto tribunale è nel determinato e fermo sentimento di non doversi fare menoma novità rispetto alla qualità e peso della nuova moneta di argento; ma che far si dovesse, essendovi il modo nella qualità stessa e peso di quella che al presente vi è, per non cadersi nei mali rapportati, siccome ancora ha rappresentato la giunta di tutte le piazze di questa capitale.

In seguito di tal rappresentanza sua Maestà fece intendere alla Camera che, per venirsi in chiaro delle difficoltà insorte sul progetto di Sorger circa la nuova monetazione, siccome avea risoluto che qui si facesse il proposto saggio di due monete, una di quella che attualmente è in commercio ed un'altra uniforme al progetto del Sorger, per vedersi se così dall'una che dall'altra risultava l'istessa qualità di fino, così avea ancora ordinato

ai ministri residenti in altre corti, di informarsi dai direttori delle altre zecche di Europa se, essendovi in due pezzi di argento un egual peso e quantità di argento fino, ancorché nell'uno vi sia maggior quantità di lega che nell'altro, abbiano questi due pezzi di argento ugual valore intrinseco e se la maggior quantità della lega deteriori l'argento fino o minori il prezzo, che alla qualità e peso dell'argento fino corrisponde

Fu adunque incaricato alla Camera un tale saggio o sia esperimento ed ancora l'esperimento del valore intrinseco delle monete estere, per fissarne il prezzo

Per tale esperimento fu incaricato di darsi dai periti il sentimento e di farne subito relazione. Furono creduti sospetti dalla Camera i credenzieri della città ed i maestri di prove della zecca e furono destinati Don Antonio Supino e Don Guglielmo Montorio per un tal esperimento.

Uniti nella zecca tutti, fu pesata una moneta fabbricata nel 1766 del valore di dodici carlini e fu ritrovata di peso di trap¹ 25 ed acini 10, indi fu pesata quella di Sorger e fu ritrovata di onces 1 ed acini 12, $\frac{3}{4}$.

Indi si procedé al saggio della moneta del Sorger e si ritrovò della bontà di onces 10.

Indi, coppellata l'una e l'altra moneta, dalla moneta del Sorger se ne ritrassero trap.¹ 25 ed acini 13, $\frac{3}{4}$ e dalla corrente trap¹ 25 ed acini 7, $\frac{3}{4}$, essendovi la diversità tra l'una e l'altra di acini 6 vale a dire di un quinto di sterlino.

Sottoscritto l'esperimento, poiché si considerò che nel progetto stampato dal Sorger si manifestava la diversa bontà dell'argento, che sarebbe corsa nelle diverse monete, poiché confessava che la moneta proposta da lui si faceva della bontà di onces 10 e la corrente di onces 10 e sterlini 18, si stimò dai ministri intervenuti nella faccenda di appurare se, attenta la diversa bontà, la nuova moneta fosse della stessa valuta e dello stesso pregio della corrente.

Furono perciò incaricati i periti a fare questo saggio ed avendolo fatto, ritrovarono che il 12 carlini della proposta nuova moneta ha il valore minore di grana 3 meno mezzo cavallo.

Questa diversità di valore non fu contraddetta dal Sorger nel suo piano e perciò, avutasi presente, opinarono non essere espediente alterare la condizione della moneta corrente

Egli, il Sorger nel piano suppone che ogni libra di moneta corrente abbia di valore intrinseco ducati 14 e grana 17 ed, all'opposto, ogni libra di nuova moneta progettata contenga il valore intrinseco di ducati 13 e grana 91, $\frac{2}{3}$.

Or, se l'inferior qualità di argento di 10 onces, come si propone di

fare, costituisca in confronto della qualità dell'argento dell'attuale moneta, che è di 10 once e 18 scellini, minor valuta, certamente si farebbe un'alterazione notevole nei cambi e conseguentemente nel commercio e nei reali interessi.

È vero che, eseguendosi il sistema della nuova moneta, può compensarsi col maggior guadagno la spesa della monetazione, che non riesce, nel monetare in conformità della corrente, non di meno, messo a parte che questo motivo, che si allega, conferma il giudizio dei cennati periti nel minor valore della nuova moneta, giacché non altrimenti che dal minor prezzo intrinseco della moneta dipender deve il maggior guadagno, considera la Camera che un tal punto d'interesse sarebbe da ponderarsi, laddove vi fosse positiva necessità di monetare, perché mancasse la moneta che bisogna per l'interno commercio.

E pure in tal caso sarebbe da riflettersi se debba diminuir di condizione la moneta, ovvero far soggiacere la città, costringendo il pubblico a soccombere in ciò che possa rifondersi di spesa per monetare secondo la valuta corrente, come altra volta si è praticato, considerandosi di minor peso al pubblico il soggiacere una volta ad un limitato disborso che darsi luogo alla decadenza e rovina del commercio.

Ma è da rimarcarsi che, facendosi moneta d'inferiore condizione, lungi da recare maggior abbondanza di moneta, ne deriverebbe nel regno assai più scarsezza, come l'esperienza e la ragione ci convincono.

Quando si è fatta nuova moneta e si è voluta discapitare la condizione, si son vedute sparire le antiche di maggior qualità e valuta. Così è avvenuto ai ducaton, patacche e carlini 13-2, che quasi all'intutto sono scomparsi, dopo fatte le monete di minor calibro e nel 1743, ridotti i carlini sei e i carlini dodici dalla qualità di once undici ad once 10 e sterlini 18, alterazione che fu da sua Maestà Cattolica disposta per bilanciare le monete di questo regno con quelle del regno di Sicilia.

E la ragione è manifesta, perché gli artefici fanno guadagno in manifatturare l'argento monetato, che contiene maggior intrinseco valore della moneta che corre, né mai, a giudizio di tutti i periti, un poco più di tempo che occorre in depurare l'argento della maggior lega, può arretrarli dal guadagno che gli produce il depurare l'argento.

Sicché, la maggior lega, invece di rendere più abbondante la moneta, la fa mancare e diminuire.

Conchiude essere rovinosa l'esecuzione del progetto.

Coppola dice che la Camera per ostinazione non vuole ritrattare il suo sentimento, che con l'esperienza ha veduto che la sua moneta proposta contiene l'egual quantità di fino, che contiene la corrente e che sua

Maestà, informata dai direttori delle principali zecche di Europa, ha saputo che, quando la quantità e il peso dell'argento fino sia eguale in due pezzi di argento, in uno dei quali vi sia maggior quantità di lega e nell'altra minore, questi due pezzi avranno lo stesso valore intrinseco, né la maggior quantità della lega, ch'è in uno, deteriora punto il valore intrinseco dell'argento fino a cui è unita.

Dice che l'argomento della Camera è fallace, poiché crede che la moneta, la quale contenga once dieci d'argento, sia minore di un'altra che sia della qualità di once dieci e sterlini 18. Scioglie questo argomento col paragone delle doppie spagnole e degli zecchini veneziani. Dice che le prime, tuttocché di 22 carati, valgono più dei secondi che contengono 24 carati di oro.

Fa vedere che la stessa quantità di argento fino, che vi è nella sua moneta, vi è nella corrente con alcuni calcoli, che egli solo intende e aggiunge che, se egli vedesse il danno del pubblico, non sosterebbe il progetto del Sorger.

XXVIII

BOZZONE DI SAGGIO RISPETTO AI VAGABONDI
(H/cc 279-290)

L'oggetto che Vostra Eccellenza mi ha fatto l'onore di propormi sotto una veduta limitata, mi ha richiamate molte idee, che per la brevità del tempo non saranno ben digerite né ben ordinate, ma tanto ardisco di sottometerle, qualunque sieno, all'intelligenza e saviezza di Vostra Eccellenza, sicuro che saprà ritrarne ciò che vedrà conducente al vantaggio del pubblico e della umanità.

Vagabondi diconsi coloro che, validi di loro persona, non hanno alcuna dimora fissa, che mancano di professione e di beni per sussistere e che non hanno alcuno che possa accertare la loro buona condotta, onde per tirare innanzi la vita incominciano col mendicare e finiscono con delinquere.

Non vi è stato di persona più funesto alla società e più vergognoso al governo quanto quello dei vagabondi onde, conosciutasi questa verità fin dai primi tempi che le società civili furono stabilite, da per tutto si rinvengono dei regolamenti, per impedirne il progresso, ma generalmente le leggi si rinvengono viziose e non adatte al fine, dapoiché quelle nazioni,

che non hanno avuto filosofi per legislatori, hanno immaginato che le pene possano darvi riparo dopo di averli lasciati crescere, senza esaminare le cagioni che li producono, per prevenirle.

Gli Egiziani, padri delle scienze e del governo, senza mancare ai doveri dell'umanità verso coloro che si ritrovavano disgraziatamente caduti non per loro colpa nella mendicizia e nel bisogno, convinti che l'ozio più inevitabilmente che ogni altra cosa, conduce alla miseria, stabilirono che in ciascuna provincia un giudice di polizia dovesse da tempo in tempo prender conto dello stato e della professione degli individui di ciascuna famiglia e dei mezzi che adoperava ogni padre di famiglia, per sostenerla e quelli che trovavansi convinti di ozio erano condannati come sudditi nocivi allo stato. Per togliere, però, ogni pretesto di ozio, gli intendenti delle province erano incaricati di mantenere nel loro distretto delle opere pubbliche nelle quali, chi mancava di occupazioni, doveva impiegarsi. Questa fu la condizione degli Israeliti nel periodo di tempo che dimorarono in Egitto, onde erano obbligati tutti i giorni a somministrare un dato numero di mattoni

Con la guida di queste leggi, che appresero dall'Egitto, i Greci regolarono questo ramo di polizia pubblica ed i romani adattarono al loro governo somiglianti stabilimenti. Quindi uno dei doveri dei censori era quello di cercar conto ai cittadini del loro tempo: « cavebant ne quis otiosus in Urbe aberraret », e quelli che da loro medesimi non sapevano procurarsi un mestiere, erano assoggettati alle opere pubbliche e questi stabilimenti furono con esattezza mantenuti per tutto il tempo della repubblica, in modo che le leggi parlano nel modo che segue: « Potius expedit inertis fame perire, quam in ignavia fovere »

Gli imperatori, che vennero dopo, alterarono questa polizia. Le loro largizioni verso la plebe ed i granai pubblici aperti al popolaccio per sottrargli la veduta della tirannia, moltiplicarono il numero dei vagabondi e degli oziosi e il numero di costoro crebbe a dismisura con l'editto di Costantino per il sostentamento di tutti i cristiani, che erano stati condannati alla schiavitù, alle miniere ed alle prigioni, facendo degli spaziosi ospedali, nei quali tutti furono ricevuti. Ma questi ospedali, divenuti là preda di coloro che li reggevano, buona parte di coloro che vi erano contenuti, amarono meglio di scorrere il paese ed offrendo le cicatrici delle catene agli occhi di tutti, trovarono i mezzi da convertire la mendicizia in una professione lucrosa, che prima era punita dalle leggi.

Il loro esempio contagioso fece un numero eccessivo di sfaccendati e di vagabondi libertini, i quali abbracciarono ancora essi una tal professione, la quale divenne il seminario di tutti i delitti e fece sì che altri im-

peratori furono obbligati ad autorizzare con le loro leggi i particolari ad arrestare tutti i mendicanti vagabondi, per appropriarsegli come a servi perpetui e Carlo Magno adottò un consimile stabilimento delle leggi romane ed aggiunse che ai mendicanti validi, che ricusassero di travagliare, si negasse il nutrimento.

Il parallelo tra lo stato della società dei tempi di Costantino e il nostro presente non sarebbe difficile, ma come questo mi chiamerebbe ai dettagli che han bisogno di tempo per discuterli e che sarebbero pericolosi, lascio ciò alla saviezza dell'Eccellenza Vostra e solo mi limiterò in farle riflettere che, esistendo tra noi tutti i mezzi che favoriscono i mendicanti e per conseguenza i vagabondi, la pena di cinque anni di galea stabilita dalle nostre prammatiche è inutile, sciocca e incongruente. Inutile, dappoi- ché moltissime volte rinnovata in vari tempi, non ha mai prodotto il fine propostosi di estinguere questa razza pernicioso e tale sarà sempre fino a che non si adopereranno altri mezzi e fino a che non si stabiliranno nelle differenti province di questo regno e nella capitale delle case di travaglio, per arrestare efficacemente i progressi del male.

È sciocca atteso rende inutile un cittadino, il quale con la forza del governo potrebbe impiegar con vantaggio le sue braccia ed a questa perdita, che non deve essere riguardata con indifferenza dal principe, vi si aggiunge l'altra di aggravarsi della di lui sussistenza, dissipando a questo pubblico spettacolo, che accresce il numero degli infelici, quel denaro che potrebbe essere utilmente impiegato.

È, finalmente, incongruente quando lo stato non presenta ai suoi sudditi tutte le risorse onde sussistere. L'uomo nella società non ha altro diritto che di vivere con il frutto dei suoi travagli, ma la società gli deve i mezzi da esistere a questo prezzo.

Non è giusto il dire al vagabondo, che mi si presenta, « va a travagliare ». Bisogna dirgli vieni: « eccovi il luogo dove col travaglio puoi onestamente sostenere la vita ». In questo caso, imperversando l'uomo nella professione di vagabondo, è giusto che sia castigato e l'impunità sarebbe pernicioso ed eternizzerebbe l'abitudine del vizio, ma il castigo non deve essere quello che le nostre leggi danno. Bisogna assoggettarlo ad un travaglio duro, acciò l'esempio ammonisca il contagio.

Siccome, adunque, è necessario che vi siano delle leggi che si oppongano ai vagabondi, acciò queste siano utili e conseguenti, bisogna che siano precedute da un apparecchio di travagli pubblici, per occupare gli uomini e nutrirli.

Bisogna che provvegga a tre stati nella vita, che sono insuscettibili di travaglio, cioè alla vecchiaia, alla debolezza delle malattie, e all'infanzia.

A questi stati deve provvedere ed assicurare la sussistenza e specialmente che l'infanzia di coloro che nulla posseggono, sia diretta al travaglio, che possa loro, divenuti adulti, dargli i mezzi da sussistere. Quando ciò si trascura, il governo si rende egli responsabile della vita vagabonda, dei delitti che la necessità consiglia e che la dura necessità della sussistenza fa commettere.

Mi si dirà. quali sono le risorse per occupare questa folla di uomini oziosi? Questa difficoltà sarebbe di qualche peso, quando tutti i rami dell'industria, dell'agricoltura e del commercio fossero pienamente in vigore, quando la marina fosse ben equipaggiata, l'armata in abbondanza reclutata, non avessimo fortificazioni a riparare, porti a costruire e nettare, delle strade a farsi ed arsenali a mantenere. Ma esistendo tutto ciò, sarà una quistione insensata il domandare a che impiegare i vagabondi. Mi si aggiungerà, una volta impiegati, donde ritrarremo i fondi per nutrirli. La risposta è semplice. lo stato ora li nutrisce senza averli impiegati e la limosina fatta all'uomo ozioso ed inutile, sarà il salario dell'uomo utilmente ed onestamente impiegato.

Veduti i mezzi coi quali si debba render utili i vagabondi ed in quali casi è indispensabile la legge contro i vagabondi, passo ora ad esaminare la pratica introdotta dalla gran Corte, cioè di arrestare i vagabondi e di indi liberarli, fatta l'obbliganza d'impiegarsi ciascuno ad un qualche mestiere e di esercitare quella arte che ha appresa. Non è a mia notizia su quale sovrana risoluzione sia questa pratica fondata, atteso nel corpo delle prammatiche non vi è alcuna legge dalla quale venga autorizzata e l'ultima di queste leggi è quella del '51 di sua Maestà Cattolica con la quale si danno ai vagabondi cinque anni di galea, quando non sieno usciti dal regno, essendo esteri nel termine di tre giorni e quando dopo tal termine continuassero a fare i vagabondi.

L'inutilità di tale pratica è patente, non facendo altro che per poco vesare nel tempo stesso un cittadino e togliergli il peso di sussistere senza affatto migliorarlo, né miglior effetto una tal pratica produrrebbe quando, dopo liberati dalle carceri, si consegnassero ai capi dei mestieri per farli travagliare. Ordinariamente questi vagabondi che piombano nelle carceri, sono adulti ed incapaci di apprendere dei mestieri ed ancorché l'avessero, tale è l'effetto dell'abito di una gran miseria che li ha ridotti a vagabondi, che difficilmente senza la forza vi si possono staccare ed essere ridotti a travagliare. Senza adunque alcun bene si darà agli artieri una certa vessazione chiamandoli a ricevere questi accattoni e si distoglieranno dal travaglio e si restringeranno in mille timori e specialmente in quello di dover ammettere nel proprio laboratorio gente attaccata all'ozio ed intinta di

quella infamia che la vita vagabonda all'ordinario dà e come questi esempi sono contagiosi, ancorché rimanessero nei lavoratori, servirebbero essi a corrompere i buoni. Si aggiunge che, per non togliere il necessario incoraggiamento ai mestieri, sarebbe cosa pernicioso assoggettarli alla necessità di ricevere cotesta gente incapace di apprenderli. Gli uomini nella loro prima età, per la definizione data, non possono meritare il nome di vagabondi, ma a questi le cure del governo devono essere dirette, per non incorrere nella ignominia di voler egli mantenere il seminario dei vagabondi e la scuola dei vizi, invece di quella delle arti.

Applicando le cose generali al di sopra dette, i mezzi da tenersi, per impedire che questa razza di uomini non accresca, sarebbero: lo stabilimento dei lavoratori pubblici, dove di buon'ora i giovani privi di beni e delle cure paterne, potessero concorrere. Le opere pubbliche gravose alle quali si potessero addire coloro che sono già caduti nella vita vagabonda.

Lo sfratto dal regno esattamente eseguito a tutti coloro che, essendo esteri, non vogliono impiegarsi. Ed anche per coloro dei regnicoli che imperversano nella vita vagabonda, i quali ritornando, dovrebbero assoggettarli alla galea, appresso dividere in varie classi i vagabondi che cadessero in mano di un magistrato saggio che ne avesse la delegazione, cioè tra napoletani e regnicoli e questi tra inabili ed abili. I vagabondi inabili ed i regnicoli inabili rimandarli ai loro paesi ed obbligare i vescovi e parroci a badare alla sussistenza degli inabili e dagli abili sceglierne coloro che potessero reclutare la marina e la truppa e gli altri rimandarli ai loro paesi e raccomandarli ai vescovi, sindaci, baroni e governatori, perché, per quanto sia possibile, li inducano a travagliare e che disertando dal paese, i sindaci dovessero darne notizia ai prèsidì e questi al giudice delegato della città e lo stesso praticarsi per quelli della capitale, raccomandandoli ai parroci ed ai deputati dei quartieri, perché l'inducano e s'incarichino di procurar loro i mezzi da poter sussistere.

Questa materia, che è degna della più alta e seria riflessione, merita maturo esame, ma queste idee mal arrangiate possono servire di guida e di fondamento ad una esatta discussione da farsene.

XXIX

BOZZONE DEL SAGGIO SULLE LEGGI E SULLA NOSTRA LEGISLAZIONE IN PARTICOLARE, PER SUA MAESTÀ LA REGINA (H/cc 122-149)

Di tutte le conoscenze umane che possano fare l'oggetto delle nostre ricerche, non ve n'ha alcuna che sia più utile e più necessaria quanto quella delle leggi specialmente a chi dalla provvidenza è stato modellato espressamente per fare la felicità dei suoi simili. In leggendole, però, bisogna avere la prevenzione.

Egli è ben difficile di rinvenire presso qualunque nazione, anche delle più colte di Europa un codice di legislazione che contenga generalmente buone ed ottime leggi. Ciò deriva dal perché sono esse l'opera degli uomini, i quali, quantunque abbiano fatto delle molte utili ed ottime invenzioni, nel genere però di quelle che diconsi morali sono assai indietro, non avendo ciascuno in veduta che i particolari propri interessi, non sapendo con questi combinare l'interesse dei suoi simili. A ciò si aggiunga che, essendo le leggi nate a poco a poco nella società ed a misura che i suoi rapporti si sono o alterati o cresciuti o che il bisogno di rimediare ai disordini le abbiano suggerite, queste non sono riuscite buone che per riparare ai bisogni del momento ed a medicare i dettagli, senza produrre la conservazione e la tranquillità dello stato, finì che unicamente sono il prodotto e il risultato di savie leggi, le quali unicamente possono essere dettate da uno spirito filosofico, rischiarato, placido ed amico della umanità, il quale a queste doti accompagnasse la conoscenza particolare del genio, del clima, della fertilità, del carattere, dei rapporti di religione, di commercio di quella nazione alla quale volesse dittare le leggi.

A quanto fin qui si è detto è anche a riflettersi che i principi, occupati o dalle guerre o da altri affari, ai quali danno essi un carattere di serietà, che non meritano o distratti dai loro confidenti ed accorti ministri, l'interesse dei quali è di allontanare le vedute del sovrano dal potere che essi esercitano, o urtati dai loro confidenti a cercare delle continue distrazioni, perché non rimangano oppressi dalle loro cure, siccome danno ad intendere, ma effettivamente per allontanarli da ogni riflessione, da non far sentire il valore delle loro cure, lasciando ai ministri l'amministrazione dello stato, questi nella formazione delle leggi non hanno per oggetto la felicità dei popoli, ma dei particolari interessi o privati di quei lumi, che fanno conoscere all'uomo di stato che l'interesse dei principi è di fare i loro sud-

diti buoni, giusti, virtuosi e felici, per l'ordinario han fatto delle leggi opposte a quei fini, piene di basso interesse e che, invece di ricompensare la virtù, tendono a ricompensare i vizi che loro sono utili. Perciò la società, invece di veder formati allo stato dalle leggi cittadini, i quali distinguano i loro doveri in ragione dei vantaggi che procurano alla patria e che conoscano le virtù, sono piene di uomini perversi e non veggono che le oppressioni dei deboli ed uno stato di guerra e di misintelligenza fra tutti gli ordini, onde il terrore del supplizio è assai debole contro la necessità, contro le pessime abitudini e contro una organizzazione pericolosa non fortificata dall'educazione.

La vera conoscenza dell'uomo, che deve necessariamente accompagnare le buone leggi, è interamente negletta. Si suppone dappertutto che l'uomo sia tristo, corrotto e ribelle alla ragione, ma non è così: egli è ugualmente disposto a divenire buono o cattivo, secondo che si modifica o secondo che gli si farà conoscere il suo interesse ad essere l'uno o l'altro

Un governo giusto, rischiarato, virtuoso e vigilante non deve avere altro scopo che il bene pubblico. Persuasi di ciò, i sudditi ed istruiti dei loro doveri da leggi eque e ragionevoli, di buon grado vi si assoggettiscono, atteso sentono il bene, che si ha idea di procurar loro e non vi è bisogno di castighi severi per indurli; ma dove il debole si vede schiacciato dall'arbitrio del potente, dove le leggi staccano l'interesse dello stato da quello dei sudditi, dove si sforzano d'impedire che la ragione si coltivi e si migliori, dove infine si cerca di rendere l'uomo schiavo con le leggi, uopo è ch'egli abbia i vizi dello stato nel quale si vuol mettere e che sia pieno di bassezza, che non conosca la virtù, che per un sacrificio di sé medesimo, da per tutto sarà infelice e perciò cercherà di nuocere ai suoi simili per tirarsi di pena, invano per contenerlo gli si mostrano le pene, egli vuol essere felice ad ogni passo e le leggi che non hanno provveduto né alla sua istituzione, né ai suoi costumi, né alla sua felicità, lo minacciano inutilmente e lo puniscono della negligenza ingiusta delle leggi, le quali lo han fatto cattivo.

Se la politica più rischiarata si occupasse dell'istituzione e del benessere dei popoli, se le leggi fossero più giuste, se ciascuna società meno parziale si occupasse della cura dell'educazione e del soccorso di tutti i suoi membri, egualmente se i governi più vigilanti si proponessero di rendere i loro sudditi più felici, non si vedrebbero tanti intrighi nella società, né si vedrebbe un così gran numero di malfattori, di ladri e di inquieti, che infestano la società, non si sarebbe nella necessità di toglier loro la virtù per punirli delle scelleraggini, che non sono dovute per l'ordinario che alla pessima loro istituzione derivante dalle leggi. In una parola, se le

leggi fossero architettate in modo onde ne risultasse l'istruzione e la felicità dei popoli, la politica non sarebbe nel caso, per contenerli, di distruggere tanti sfortunati, i quali corrono dietro al necessario, alla sussistenza, all'uscire dal travaglio e si procurano sul comodo dei loro concittadini quello che le leggi loro non procurano, riguardandoli come abbandonati.

Questi difetti generali, che quasi in tutti i corpi legislativi delle ordinanze di tutti i popoli di Europa si veggono, alcuni o tutti si veggono ancora in quel corpo di leggi del nostro regno, contenute in quattro volumi, che vi si presentano e che sono conosciute sotto il nome di prammatiche.

Questa compilazione contiene le leggi incominciate nella quarta dinastia dei nostri re, cioè degli Aragonesi, che incominciarono a regnare in queste fertili ed amene contrade l'anno 1442 ed è continuata fino ai nostri tempi, onde vi sono tutte le leggi formate da sovrani aragonesi, austriaci e borbonici, felicemente regnanti.

Esse riguardano non meno il pubblico diritto per i trattati di pace, guerra e commercio, che in vari tempi sonosi fatti, per il sistema delle finanze, del commercio, per la regola della pubblica esterna sicurezza, per molti punti di polizia relativi alla religione dello stato e per la regola della successione sovrana stabilita da Carlo III nonché dei diritti della corona sui sudditi, non meno che, dicevo, il diritto dei privati, la regola da tenersi nei giudizi, le diverse giurisdizioni, magistrature e tribunali e, infine, la misura delle pene e dei castighi da tenersi nei delitti.

Questo codice non forma un sistema generale di legislazione municipale, né la divisione dei suoi titoli è avvalorata dalla pubblica autorità, essendosi questi titoli formati di mano in mano da compilatori, siccome le leggi sono conosciute ed aumentate

In questa compilazione vi sono delle costituzioni dei principi e dei viceré che in loro luogo han governato, le quali nuove cose e nuovi sistemi prescrivono, vi sono degli editti e delle leggi temporanee, le quali, avendo avuto la loro esecuzione in quella data occasione, al bisogno della quale furono fatte, nulla altro ci dinotano che la storia del fatto e la conoscenza di ciò che in somiglianti casi si convenga praticare, vi sono delle interpretazioni e delle ampliazioni delle antiche leggi dei normanni, degli svevi e degli angioini, che il periodo e l'epoca degli aragonesi han preceduto e vi sono delle correzioni delle antecedenti prammatiche, con quelle che dopo si sono pubblicate e queste correzioni sono avvertite al margine delle prammatiche corrette.

Fuori delle corrette che, siccome è detto, sono notate al margine, ve n'ha di molte altre le quali, quantunque non abrogate, sono in dimenticanza o per l'oscitanza dei magistrati, che nelle occasioni di ricorsi sono eccitati

ad eseguirle o andate in disuso ed antichate per la contraria osservanza sotto l'occhio del sovrano stabilita o perché credute contrarie agli usi nuovamente stabiliti, motivi che credono sufficienti a non obbligare all'osservanza, il che è cagione nei magistrati di agire a loro modo.

Le leggi, in questa compilazione contenute, siccome è detto, sono denominate prammatiche ed ordinariamente sono composte del proemio, della costituzione della sanzione. Ordinariamente nel proemio si dinotano i motivi, le cagioni, le occasioni, che han determinato il governo a pubblicarle, acciò istrutto il popolo di tali motivi, di buon grado le avesse ricevute, conoscendone la necessità e l'utilità, la costituzione contiene l'ordinanza ossia il punto che si vuol stabilire, la sanzione è il fine della legge in cui, o con la speranza del premio, o con la comminazione delle pene, si cerca di determinare l'inclinazione dei popoli ad eseguirle.

Non è da meravigliarsi se la serie delle leggi dagli aragonesi fino ai nostri di sia così smisuratamente cresciuta, onde componga quattro ben grossi volumi, la cui mole scoraggisce i leggitori, se si rifletta sul cambiamento dei principi che s'introdussero nel governo, i quali ebbero bisogno di nuove costituzioni, di nuovi sistemi di finanze, di nuove forme di giudizi, di emendazione di antichi abusi, oltre a ciò, come questo regno dopo di aver avuto i suoi propri re, ebbe la disavventura di essere ridotto in provincia, i viceré che la governarono dal 1500 fino al 1734 con un potere arbitrario, siccome erano ministri poco rischiarati e poco curanti del vantaggio dello stato, che appena conoscevano e non ne sapevano gli interessi, né potevano acquistarne la conoscenza, perché avevano un'esistenza assai corta, così però volevano che il loro nome fosse alla posterità tramandato e perciò fecero delle leggi con le quali per l'ordinario furono ripetute quelle dei loro antecessori e ciò fa che si accresce il numero delle leggi inutilmente.

È da avvertirsi, inoltre, che le prammatiche non furono l'intero corpo della legislazione municipale, essendovi le *costituzioni*, le quali contengono le leggi dei nostri re normanni e svevi, che furono compilate d'ordine dell'invittissimo re Federico II imperatore, i *capitolari*, ossia capitoli dei re angioini, ai quali ancora dobbiamo la raccolta delle *consuetudini* napoletane, dei *riti* della regia Camera e della gran Corte, che tutti formano una parte del nostro diritto municipale.

Ma oltre alle rapportate leggi municipali, noi viviamo ancora con il diritto romano, questo è ancora il diritto comune e generale di questo regno, siccome ancora di quasi tutti i popoli di Europa e vi si è ricorso in mancanza delle leggi del paese; le leggi romane hanno il pieno loro luogo in tutto ciò che non è determinato nelle antecedenti e queste leggi romane

si contengono nei libri compilati nel VI secolo dell'era cristiana d'ordine dell'imperatore Giustiniano e sono le Istituzioni, le Pandette, il Codice e le Novelle.

Quanto sia deplorabile lo stato delle leggi che governano queste belle ed amene contrade, non vi è chi non conosca. Ai difetti generali che nei codici di tutte le nazioni si rinvencono, che nel principio di questo saggio si sono notati, bisogna aggiungerne degli altri particolari alle leggi sotto le quali viviamo. Tutta la nostra legislazione è un risultato di ciò che dagli uomini si è pensato nel corso pressoché di ventidue secoli in materia di governo.

Il corpo del diritto romano è stato riguardato come una unione di principi fondati sulla ragione e sull'equità e perciò quasi tutti i popoli di Europa vi han ricorso in mancanza delle leggi particolari del paese. Bisogna però convenire che, malgrado tutte le bellezze del diritto romano, ha esso dei gran difetti. Il Digesto non è che l'unione dei frammenti tirati dai differenti libri degli antichi giureconsulti. Il Codice non è che il composto di spezzoni di differenti costituzioni degli imperatori. Qualunque sia stata la cura che siasi presa per aggiustarsi insieme tutti questi pezzi distaccati, essi non possono avere tra loro una connessione giusta, onde veggonsi tra loro delle leggi, che formano delle contraddizioni. Un altro difetto di queste leggi è che la maggior parte, in luogo di contenere decisioni generali, non sono che delle decisioni particolari e il tutto insieme non forma un sistema metodico di giurisprudenza, se se ne eccettuano le istituzioni, che sono molto abbreviate per contenere tutti i principi del diritto.

Nel Digesto si trovano delle leggi, che sono state riformate dal Codice e l'uno e l'altro contengono delle ordinanze abrogate dalle Novelle.

È ancora da riflettersi che molte di queste leggi non sono più adattabili alle circostanze del nostro regno, la diversità dei secoli, le differenti mire di legislatori di un governo estero e differente, il diverso genio delle nazioni alle quali furono dettate, non possono punto convenire alla presente nostra situazione, al cambiamento che si è fatto nella religione, negli usi, nei costumi e nel commercio. Malgrado, però, tutti i rapportati difetti ed inconvenienti, bisogna convenire che il diritto romano è la miglior sorgente dalla quale menti savie e filosofiche possono trarre un sistema di leggi e di governo.

La giurisprudenza municipale è composta, poi, di tante parti eterogenee nate nei tempi di barbarie, di povertà e d'ignoranza, nei quali inondate queste regioni dai popoli barbari, non si conosceano i veri principi del potere dei principi e della felicità dei popoli e nei quali, per gratificare coloro che aveano fatto parte della conquista, fu introdotto il vizioso si-

stema feudale e le subalterne giurisdizioni, senza riflettersi che la regia autorità scemava in ragione delle dette subalterne giurisdizioni. Ella contiene un gran numero di leggi incominciate dal periodo di questa monarchia, delle quali alcune sono ad altre contrarie, le une sono dalle altre corrette ed altre in disuso ed in niuna osservanza. Altre agli usi barbari, derivati dal settentrione, vi han voluto adattare i romani, altre, fondando nuovi magistrati, nuovi giudizi, nuova immunità nuovi privilegi, hanno fatto tanta contraddizione, facendo sussistere gli antichi ed han prodotto tale confusione ed incertezza che han gittato i popoli nella necessità di rovinarsi con lunghi giudizi ed hanno accresciuto a dismisura il numero degli interpreti e dei consulenti, che han fatto cadere nel massimo gergo e nella massima incertezza una conoscenza che esser dovrebbe certa ed alla portata di tutti.

Di qui è nato il dispotismo legale e dei magistrati, di qui l'incertezza delle possessioni, di qui la mancanza di quella libertà civile promessa ai cittadini con l'osservanza delle leggi, di qui l'impunità dei delitti, di qui la necessità di continue dispense e la necessità del sovrano di degradarsi e di ridursi al rango di magistrato, per accorrere con la sua autorità ai difetti generali e per rimediare ai mali di dettaglio ed entrare in tutti i particolari piati dei privati, onde ora la compilazione dei suoi rescritti forma un'opera ben voluminosa.

Chi ha la conoscenza delle nostre leggi, vede quale sia stata la progressione dei nostri lumi e quantunque da tempo in tempo abbia avuto dei gran re, le mire dei quali siano state generali, con tutto ciò i loro sforzi sono stati vani, poiché l'esecuzione dei loro piani è stata affidata a persone le quali o avevano vedute limitate, che non conoscano tutti i rapporti della gran macina del governo, la quale vuol esser condotta con pochi organi ma unisoni o aveano il cuore corrotto e le loro determinazioni erano il risultato dei bassi e dei privati interessi.

Del genere di tali ministri sono stati la maggior parte dei viceré ad eccezione di pochi stranieri, non conoscano essi le vere forze dello stato alla loro cura affidato e non ne sapeano le risorse e le molle, né l'indole dei popoli ed i mezzi da ridurli a non cospirare alla grandezza del sovrano. Riguardando le loro cariche assai temporanee e precarie e dipendenti da intrighi, che per l'ordinario avvolgono tutte le corti, ad altro non si limitarono che a far passare le tasse che bene o male esigeano alle loro corti e ad arricchire. Di qui nacque che le loro ordinanze, che sono contenute nelle prammatiche, ad altro non condussero che a ridurre il regno alla capitale, che era sotto i loro propri occhi e che esser poteva la miniera delle loro ricchezze; le false leggi di economia e di annona utili alla capitale e

dannose al regno, isolando quella da questo, i malintesi favori accordati alla nobiltà locale di questa capitale, trascurando il resto del regno, senza riflettere che il formare dei corpi, i quali indipendentemente dal sovrano dar potessero tali distinzioni, non si confà con la monarchia ed è un furto che si commette sull'autorità sovrana. Di qui tutte le leggi che hanno attinto tutta l'autorità ai tribunali della capitale, di qui tutti gli stabilimenti che favorirono tutte le gran fondazioni di arti, di mestieri, di luoghi di pubblica autorità, di qui tutte le esenzioni dai dazi e il diritto dato a questo corpo di tassare il resto del regno

Fattosi un tale afflusso nella capitale a carico del resto del regno, attesa la forza del principato, dal quale era lontano, fu una tale moltitudine, quivi concorsa, creduta rivoltosa, quando non lo era e dai viceré, invece di prendersi i mezzi propri ad allontanare questo sospetto e questo timore, attesa la loro debolezza, furono favoriti e protetti dagli stabilimenti che unicamente conduceano a renderla baldanzosa e furono pensate tante esenzioni accordate ai corpi sotto altri apparenti pretesti, ma in realtà, dati per debolezza, timore e desiderio di guadagno e come per dare occupazione a tanta gente quivi radunata e per distrarla da vere vedute (atteso allora non avevamo arti utili, non commercio, non ottime manifatture con i quali mezzi poteansi occupare e il governo lontano non era a portata di darvi riparo, atteso non vedea tali disordini che con gli occhi interessati dei viceré, ch'erano il loro organo) vedute che avrebbero potuto effettivamente farla tumultuare, si procurò con le leggi di introdurre una generale misintelligenza fra tutti gli ordini e, con favorire la molteplicità dei giudizi, si procurò di dare alla maggior parte degli uomini la distrazione del foro (la molteplicità delle leggi del regno e il numero di coloro che l'interpretavano e di coloro che consigliavano guidati dal proprio interesse, fecero cadere nel massimo gergo e nell'incertezza una conoscenza che esser dovea certa e alla portata di tutti).

Grazie all'Altissimo! Questi mali finirono con averci concesso nuovamente i nostri propri re, i quali con la loro vigilanza e paterna cura possono ripararvi. Infatti il nostro augusto Re Carlo, in metter piede in questo regno, ad un colpo d'occhio li vide ed incominciò subito a dettare delle leggi particolari, con le quali ai rapportati mali avesse potuto dare giusto compenso; ma, avvedutosi che ciò non dava riparo che a mali di dettaglio, atteso che nonostante le sue leggi, sussistevano le antiche fondate sulle antiche massime e sugli antichi pregiudizi, quindi fu che da grande re concepì l'alto progetto di un nuovo codice *carolino*. La brevità del suo regno e il non aver fatto prima passare quest'opera per le mani di filosofi intelligenti delle buone massime di governo e della sana politica, ma l'averla

affidata a persone unicamente addette alle particolari decisioni del foro, fece sì che questo piano abortisse, onde, quando fu da loro compilato sotto l'illuminatissimo regno del nostro re Ferdinando, non fu creduto degno di essere pubblicato

Questi materiali e somiglianti, ci presentano tutto il corpo del diritto comune e municipale nei felici tempi presenti, nei quali, quantunque il regno non ci presenta dei grandi uomini, ce ne mostra molti che tali possano divenire sotto gli auspici di un Ferdinando e di una Carolina, i cui talenti sono così estesi e il cui cuore è così ben formato che han saputo portare così oltre l'umanità, onde si sono avvicinati ai loro sudditi, dimentichi del vuoto immenso che li separa, in modo che ci fanno sperare doversi loro questo capo d'opera della umanità, in cui possano vedersi al meglio combinati gli interessi del principato e il benessere dei sudditi.

Vero è che non si potranno fare giammai leggi che impediscano le liti, che prevengano intieramente i delitti, che contemplino ogni caso ed ogni accidente e non è alla portata degli uomini che tolgano ai legali i mezzi da trappolare un'opera così compiuta. Ma se di siffatte leggi non possiamo inventare, almeno però ci verrà fatto, quando si usi la debita prudenza, di comporre leggi tali che non siano esse la causa delle infelicità pubbliche, dei perpetui litigi, delle ingiustizie e delle frodi che si commettono. Ci verrà fatto di dettare leggi, che si confacciano meglio ai nostri tempi ed ai nostri costumi, ci verrà fatto finalmente di mettere fuori leggi chiare, intelligibili e che lascino addietro minori occasioni di controvertire e di dover piatire nei fori.

Se a me fosse data l'incombenza di dover comporre di sana pianta delle leggi civili per un qualche paese, io crederei di dovermi governare nella maniera seguente: sceglierei uomini diversi di talento e di cuore, che siano in uno politici e legali, che sappiano la storia degli antichi popoli, che conoscano i loro governi, le loro leggi ed i loro costumi, che abbiano notizia dei governi e delle leggi che vi sono presso i popoli moderni dell'Europa, perché possano sia dalle antiche che dalle moderne nazioni pigliare gli esempi migliori. Soprattutto ricercherei che conoscano a fondo la nostra storia e le nostre leggi, il clima, il governo, i costumi, la maniera di pensare, le professioni, le arti, i bisogni, il terreno ed il commercio del nostro paese, cui le leggi debbonsi adattare.

Fatta questa scelta, dividerei quelle materie intorno alle quali hanno da esser fatte le leggi, una parte assegnerei alle persone fisiche, un'altra alle morali, un'altra ai contratti, un'altra alle successioni, un'altra alle azioni, un'altra ai delitti ed alle pene ed un'altra ai magistrati e loro giurisdizioni, un'altra alla polizia ecclesiastica ed un'altra alla pubblica istru-

zione ed educazione dei popoli, ciò fatto, a ciascuna delle persone scelte adatterei uno dei rapportati dettagli, con la limitazione di dover notare sotto ciascun articolo quanto dagli antichi e dai moderni si è pensato in materia di legge su tale articolo e quanto dal diritto romano e municipale si ritrovasse prescritto

Fatta una tale raccolta, l'incaricato, con dei lumi al di sopra richiesti, dovrebbe scegliere quelle che stimasse cadere in acconcio del particolare proposito ed a queste dovrebbe finalmente aggiungere quelle che sapesse egli inventare per il vantaggio della nazione e per fare questa raccolta, due anni di tempo sarebbero sufficienti e forse di avanzo.

Fatti questi materiali, si dovrebbero affidare, poi, ad un corpo di magistrati illuminati, per farne l'intera compilazione con l'obbligo di sentire in tutto i particolari compilatori, ai quali si dovrebbe dare il permesso di sostenere in iscritto la legge che non si dovrebbe ricevere, di dare la ragione della esclusione dal corpo della legislazione della legge scelta e da lui pensata e su di ciascun articolo consigliare il Sovrano ed attendere la sua approvazione.

Questo saggio non presenta che i materiali a mano più esperta di farlo migliore, di ciò è da accusarne i ristretti miei lumi, la brevità del tempo e le materie inette sulle quali sono occupato, le quali hanno interamente logorato il mio spirito

XXX

PER LE INTENDENZE, O CAMERE PROVINCIALI
(H/cc 89-97)

Tuttoché siasi applicata la massima serietà ed attenzione al governo economico delle particolari popolazioni, che compongono questo regno, per esser queste le miniere onde si ritrae la sussistenza e la ricchezza dello stato, pure le leggi fin qui promulgate sono difettose, atteso non sono giunte ad allontanare le frodi, che dai rappresentanti di tali popolazioni si commettono con aggravio dei popoli, amministrando il pubblico peculio unicamente destinato a soddisfare i pesi dello stato ed i particolari bisogni di ciascuna città.

Per conoscerne i difetti, sarà bene di dare un piccolo dettaglio di tali leggi, mettere in veduta i disordini che ne derivano e quindi proporre i mezzi per evitarli.

Con le nostre prammatiche è prescritto che ciascuna popolazione, ossia università, abbia i suoi rappresentanti detti sindaci ed eletti, dai quali il pubblico peculio venga amministrato. Sono questi eletti dal corpo della popolazione convocato in pubblico parlamento e durar devono per un anno, terminato il quale, si procede all'elezione dei nuovi e di due razionali, i quali devono discutere i conti di coloro che vanno a terminare ed in tal visione fanno da fiscali i sindaci successori.

Questo sistema di amministrazione da se medesimo si annuncia per vizioso ed imperfetto, dapoiché non sembra possibile che si usi esattezza nella discussione di tali conti, da coloro destinati a discuterli, i quali sono quelli stessi che altra volta furono amministratori o che possono esserlo in appresso, che sono dipendenti di costoro ed eletti con la loro assistenza e dipendenza.

Appresso è da riflettersi che nelle particolari città e paesi avviene ciò che generalmente si vede avverato, cioè che i più forti dispongono ed opprimono i più deboli, quindi si vede per tutto il regno che le università sono regolate dai più potenti del paese e l'amministrazione è in mano di loro o dei loro dipendenti e, per conseguenza, sono in mano loro i parlamenti, onde, dipendendo l'elezione dei razionali dal loro arbitrio, i conti sono veduti da loro medesimi con aggravio del pubblico e dei poveri e la visione dei conti altro non è che un capriccio, non serbandosi la regola che per ciascuna università è prescritta dal tribunale della Camera nella discussione dello stato.

Ed è del tutto inutile che gli amministratori successori facciano da fiscali della precedente amministrazione, poiché come essi a capo dell'anno sono soggetti alla stessa visione, non hanno altra premura che di autorizzare i disordini passati, per essere garantiti, con l'esempio del passato, di quelli che vogliono impunemente commettere, vedendosi perciò generalmente in ciascun paese l'università in mano di un partito, il quale esclusivamente dal resto del paese dispone del pubblico peculio.

Come tutti i cittadini sono nel caso di esser giudici e rei l'uno dopo l'altro, ne segue che l'uno covre le malversazioni dell'altro e se per avventura si rattrova alcun onesto cittadino, il quale voglia far argine a tali pubblici disordini, è l'oppresso, l'aggravato, il malveduto dal resto del paese come colui che cerca di frastornare i profitti del resto dei cittadini e i suoi richiami difficilmente giungono ai supremi magistrati, sotto la cui tutela le università sono.

Dalla facilità che ciascuno ha di poter profittare del pubblico peculio, deriva per conseguenza il desiderio e la premura di moltissimi, di voler essere a parte dell'amministrazione pubblica, onde questo principio di avi-

dità, unito all'ambizione di figurare nel paese, riempie tutte le città e luoghi del regno di odi, di fazioni e di partiti, che producono funesti e dispendiosi litigi, i quali altro fine non hanno che il profitto, volendo l'un partito soppiantare l'altro per aver in mano l'università. E tali liti, oltre al danno che procurano alle particolari famiglie, distraendole dall'adempimento dei propri doveri, fanno massimo aggravio al corpo dei cittadini, atteso che tali litigi si sostengono a spese delle università nei tribunali della capitale, dove si sentono tante cause di nullità di elezioni di amministratori. E merita tutta la riflessione il considerare che le povere università non solo soffrono le spese del partito dominante, che vuol sostenersi nell'amministrazione, ma anche dell'altro che aspira ad averla, vedendosi che quando giunge ad aver in mano l'università, il primo denaro di cui si covre, è quello che ha speso per tali cause. E quando ancora non giunga a ciò, il partito dominante presso cui rimane l'università, compra la tolleranza dell'altro con rinfrancarlo delle spese sofferte ed accordargli altri profitti in danno dell'università.

Tutti questi disordini, che tengono lontani i buoni cittadini dall'amministrazione del pubblico peculio, producono il massimo dei mali ed è quello che il popolo, che compone la classe degli uomini i più utili alla società, atteso che con le sue braccia si sostiene la pastorale, l'agricoltura, le manifatture, il commercio, viene oltremodo oppresso, atteso che quella popolazione, che avrebbe bisogno di pagare come dieci per le tasse e per i pesi pubblici che sostiene, paga come quindici per le cause di sopra dettagliate e per tutto ciò che è maleversato dai rappresentanti delle università, regolando ciascuno a suo modo l'amministrazione, senza che loro arrechino alcun riparo il rendimento dei conti, essendo questi veduti non dai giudici imperiali ed amici del giusto, ma da coloro che altra volta furono amministratori, dai loro amici e dipendenti o dai deboli che temono i potenti che hanno in mano l'università o da uomini pattuiti quando l'università è in partiti.

I disordini fin qui descritti, relativi all'amministrazione delle rendite delle università, veggonsi ancora nell'amministrazione dei luoghi pii laicali, atteso che gli economi che li amministrano non temono di rendere i conti, essendo i razionali scelti da loro medesimi e nei loro corpi, nulla producendo il deputato ecclesiastico che unicamente, per formalità, vi assiste, vedendosi con rincrescimento che tante opere pubbliche, fondate dalla pietà dei fedeli per il vantaggio e il soccorso dei loro simili, vengono così mal impiegate.

Tutto ciò che fin qui si è detto deve eccitare l'attenzione del governo per proporzionare mezzi tali che possano, se non in tutto, almeno in parte.

rimparare a tali disordini, fissando un sistema tale, onde coloro che amministrano perdano la voglia di approfittare e siano indotti a bene amministrare dalla considerazione che i loro conti, in fine della loro amministrazione debbano essere veduti da un giudice imparziale e che avrà unicamente per norma la giustizia e ciò che dalle leggi del regno viene prescritto.

Tali mezzi esser potrebbero lo stabilimento in tutte le province di una Camera di conti provinciale, da dover risiedere nella capitale della provincia dove l'Udienza risiede, subordinata, però, al preside, acciò abbia ancora il suo capo, ma dipendente dalla Camera della Sommaria per ciò che riguarda le università e dal tribunale misto per quanto sarà relativo ai luoghi pii. Siccome è detto, nelle province tutte risiederà dove l'Udienza risiede, ma nella provincia di Terra di Lavoro, siccome non vi è Udienza, risiederà in Capua e sotto gli ordini di consigliere governatore di quella città.

Questa capitale avrà ancora la sua Camera di conti per la visione di conti di tutti i luoghi pii che sono nelle medesime e questa sarà unita alla delegazione della giurisdizione e dalla medesima si darà la revisione al tribunale misto.

La Camera provinciale sarà composta di un ministro col titolo di udiente della Camera, di due maestri razionali e di due prorazionali. L'udiente della Camera avrà ducati 40 al mese di soldo, 20 per ciascuno i due razionali e 14 i due prorazionali ed oltre a tale soldo, avranno ducati 10 al mese per carta ed altro che occorra, con dovergli essere disdetto di ricevere qualunque diritto per liquidazione di conto presentata dal medesimo o di altra scrittura e per spedizione di significatoria.

Sarà tale Camera dipendente dalla Sommaria per ciò che riguarda le università e dal tribunale misto per rapporto ai luoghi pii e la sua giurisdizione si aggirerà unicamente sulla visione delle università e dei luoghi pii.

Quindi, a tenore di quanto è scritto nelle prammatiche, i nuovi sindaci, dopo dieci giorni che avranno preso possesso delle loro cariche si faranno esibire i conti dei loro antecessori e li rimetteranno alla Camera provinciale, per essere questi discussi con l'assistenza dei procuratori delle Università con quella sollecitudine che si potrà, avvertendosi la Camera, che tutti i conti della provincia che ne dipende, debbano esser discussi fra un anno da contarsi dal giorno che il sindaco o l'amministratore avrà dimessa la carica e discussi che saranno tali conti, quando non vi sia il richiamo della revisione della regia Camera, pagate che saranno le significatorie spedite, i conti si restituiranno a quei corpi ai quali appartengono e solo nella Camera provinciale si conserverà il registro delle significatorie

in un libro, che in ciascun anno si farà e da tale registro, in fine di ciascun anno, si farà un breve stato del dare ed avere di ciascuna università o si rimetterà al tribunale della Camera per intelligenza di detto tribunale.

Allo stesso modo si farà per i luoghi pii, si farà per questi un registro separato e lo stato dei medesimi si rimetterà al tribunale misto.

La discussione di tali conti si regolerà a tenore di quanto viene disposto nelle nostre prammatiche sotto al titolo « De administratione Universitatum » e degli stati discussi dalla regia Camera e tali stati, per ora, serviranno di norma alle Camere provinciali.

Per quanto riguarda i luoghi pii, per i quali non è stato discusso come regolarsi le visioni dei conti, Sua Maestà si riserva di dare le provvidenze convenienti, per la Segreteria del dipartimento ecclesiastico, del modo come tale discussione necessaria far si debba.

Perché dagli amministratori delle università e dei luoghi pii non si sposino partiti e col pretesto di cause non dispendino le comunità affidate alla loro direzione, si prescrive che le spese di qualunque nullità di elezione di ufficiali, correr debbano a danno di chi produce le nullità e mai della comunità o del luogo pio e che per le altre cause, mai la spesa debba correr a carico della comunità o del luogo pio, quando non sia preceduto il pubblico parlamento e l'approvazione del tribunale della Camera o del tribunale misto a tale parlamento e, facendosi differentemente, la Camera provinciale porrà a carico degli amministratori tali spese.

Discussi tali conti, sarà cura della Camera provinciale far eseguire l'effettivo pagamento delle somme significate, quando avverso il decreto di discussione non siasi prodotto il rimedio della revisione per le università in Camera, e per i luoghi pii nel tribunale misto e l'esecuzione si farà a danno del debitore.

Ciò che si ritrarrà da tali significazione e gli avanzi che forse alcuna università avrà, si conserveranno in una cassa pubblica con due chiavi, l'una da tenersi dal sindaco e l'altra da un deputato eletto in pubblico parlamento a tenore di quanto è prescritto nella prammatica « De administratione Universitatum », per esser questi, siccome in detta prammatica si determina (5-9), impiegati in dismissione di debiti o altri usi, vantaggiosi alle particolari popolazioni, siccome la regia Camera, esaminando le particolari circostanze di ciascuna università, potrà determinare coll'intelligenza ed approvazione di Sua Maestà per le università e il tribunale misto per i luoghi pii. Avvertendo le Camere provinciali a tenere un esatto registro di tali avanzi e dei tempi nei quali in dette casse sono riposti, acciò si eviti ogni qualunque frode che possa immaginarsi.

Se avverso il decreto di discussione vi si produrrà il rimedio della

revisione, questo si ammetta per le università al tribunale della Camera e al tribunale misto per i luoghi pii, prima però di trasmettersi i conti al tribunale suddetto, si eseguirà la significatoria e rimarrà la somma significata effettivamente depositata nella Camera provinciale

XXXI

BRANO DELL'AGGREGAZIONE DELLA RENDITA DI ALCUNI CONVENTINI ALL'OSPEDALE DI COSENZA

(H/cc 316-321)

1°) Ricevendo quell'ospedale i proietti e gli infermi della città e delle popolazioni della provincia, si propone di supplirsi al bisogno di tal pio luogo con l'avanzo e con il superfluo delle rendite dei regolari di Cosenza e della provincia.

2°) Dice che l'esperienza dimostra che l'abolizione dei conventini non reca il profitto che si desidera; atteso che i laici ai quali si affida l'amministrazione delle rendite, mancano di direzione e di quella industria che conduce a vantaggiarle ed oltre a ciò, sono a carico di tali aziende per i loro soldi. Propone di lasciarsi le rendite in mano dei regolari ed obbligarli ad un'annuale perpetua contribuzione in aumento dell'opera dell'ospedale.

3°) Volendosi divenire a soppressioni, propone i seguenti. 1° - quello dei Teresiani di Cosenza; 2° - quello del terzo ordine; 3° - il collegio dei Teatini, che non ha religiosi, onde l'ordinario vi tiene un prete per servizio della chiesa e questa dar si potrebbe alla parrocchia di S. Lorenzo, la quale ora è assai infelice.

I conventi ora esistenti in Cosenza sono 11, cioè: Osservanti, Riformati, Cappuccini, Agostiniani, Domenicani, Paolotti, Conventuali, Carmelitani, Teresiani, Terz'Ordine, Bernardini. Dice che i Domenicani ed i Paolotti sono di numerose famiglie, hanno studio e sono utili al pubblico.

Che gli Agostiniani sono necessari, atteso che nelle loro chiese concorrono i contadini delle vicine campagne per l'esercizio del culto pubblico. In luogo della soppressione del convento degli Agostiniani di Cosenza, propone di sopprimerli i seguenti dell'ordine medesimo Campo di Arato, quello di Castiglione Marittimo; Zumpano; Bucchieliere ed altri che sono nella provincia, lasciandovi solo i conventi di Cosenza, di Paola e di Belvedere.

Crede che debba rimanere il convento dei Conventuali di Cosenza, somministrando l'assistenza spirituale ai vicini campagnoli ed essendo di numerosa famiglia. Aggiunge che in quel quartiere non vi è parrocchia per essere rimasta diroccata, il parroco non ha la congrua e celebra la Messa nella Congregazione di San Giovanni. invece di sopprimersi tal convento, propone la soppressione dei Conventuali di Carpenzano, Altilia, Spezzano Piccolo.

Il convento dei Carmelitani di Cosenza potrebbe lasciarsi, ma restringersi i frati in un solo appartamento e il più delle fabbriche adattarsi per uso dell'ospedale, ch'è dirimpetto al convento ed invece di esso si potrebbero sopprimere i Carmelitani di Carolei e Mongrassano.

Per il monastero dei Cistercensi di Cosenza dice che sono nella casa degli espulsi, per acquisto fattone alla Corte, che in esso vi sono le regie scuole e che tali fabbriche sono in mezzo a due monasteri di monache, onde conviene che continuino ad essere popolate da regolari. Conchiude che debba accrescersi il numero dei religiosi di Cosenza, mancandovi ora la conventualità e che si sopprimano i seguenti monasteri di tal ordine posti nella provincia, cioè Sambucina, Persano, Fonte Laureto.

Posto ciò, in Cosenza solo tre conventi debbono sopprimersi, cioè i Teresiani, i Teatini, il Terzo Ordine.

Propone, inoltre, la soppressione degli Agostiniani Scalzi della Terra di Lago ed ancora la soppressione del ritiro dei preti della Terra di Rende, che ha molta rendita senza pesi. Dice che i tre parroci delle parrocchie della città di Cosenza mancano di congrua, onde non possono neppure avere degli economi per la istruzione dei parrocchiani. Crede opportuno che gli si stabilisca la congrua.

Aggiunge che debbonsi proibire tutte le questue che si fanno nella provincia anche ai religiosi, acciò non venga la provincia vessata dai questuanti.

E poichè ora l'ospedale di Cosenza viene malamente amministrato da un assistente scelto dal sindaco, che non dà conto, prescrive il metodo da tenersi nell'amministrazione.

Il preside deve essere il delegato dell'ospedale, acciò proceda in tutte le cause appartenenti all'ospedale, abbia l'ispezione sull'amministrazione ed obblighi i governatori, in ciascun anno, al rendimento dei conti. Per lo spirituale la cura esser debba dell'ordinario, il quale insieme con il preside curerà che gli infermi siano assistiti e gli esposti ben allevati.

I governatori esser devono quattro, l'uno del ceto dei nobili, l'altro del ceto dei dottori e gli altri due del ceto dei negozianti.

L'elezione si faccia dal preside, dal vescovo e dal sindaco dei nobili per il solo governatore nobile e tali governatori devono essere perpetui.

Vi siano due preti per l'amministrazione dei sacramenti agli infermi e per l'istruzione degli ignoranti.

Vi devono essere quattro medici, due fisici e due ciruscici, un razionale per tenere il registro dei conti.

Le rendite si somministreranno da tutti quattro i governatori, faranno le sessioni nell'ospedale e, nei dubbi, saranno questi dirimuti dal preside.

Agli ammalati si daranno il letto, il medico ed i medicamenti e, fino a che non saranno licenziati dai medici, il vitto.

I bambini saranno ricevuti con cartella firmata dai governatori nell'intelligenza che gli esposti saranno tutti ricevuti, ma i bambini, che si presenteranno da persona certa, dovranno avere le fedi del parroco, che l'abbia battezzati, per evitarsi la frode delle madri, che per guadagnare la mercede dell'ospedale, fanno presentare i propri figli.

Le nutrici che allevano i bambini, avranno la mercede in fine di ogni mese con la fede della vita e nel dì dell'Annunziata dovranno presentarli ai governatori col bollo del luogo messo al collo, come si pratica nell'ospedale dell'Annunziata di questa capitale e, finiti gli anni tre, passeranno nelle scuole di educazione, che saranno ancora erette.

Alle nutrici, che dimoreranno nell'ospedale, si darà il vitto in genere e non in denaro. Il governo interiore dell'ospedale, rispetto al salario, sarà regolato con la proporzione. Vi saranno ancora nell'ospedale due donne mature.

XXXII

NOTIZIE PER SERVIRE ALLA RIFORMA DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

(L)

Università è un termine collettivo, che s'impiega per designare l'unione di molti collegi stabiliti in una nazione o in una qualche città, nei quali i principi, per la istruzione dei loro sudditi, vi hanno destinato ed assoldato professori in differenti scienze per insegnarle, accordando a tali collegi dei privilegi e il diritto di conferire i gradi e di spedire i certificati a studenti della loro applicazione ed assiduità nelle differenti scienze o siano facoltà.

Le antiche nazioni colte non ebbero di tali corpi tra noi stabiliti dopo il rinnovamento delle scienze e dopoché le nazioni di Europa incominciarono ad uscir dalla barbarie, sul piede in cui oggi sono, ma ebbero delle pubbliche scuole, nelle quali la filosofia e le altre cognizioni utili furono professate ed insegnate, che inutile e lungo sarebbe rapportarle. Nel vasto impero romano vi furono ancora delle scuole pubbliche di diritto e furono quella di Roma, quella di Costantinopoli e l'altra, la più antica di tutte, in Berito. Ivi, coloro che vi studiavano, vi acquistavano successivamente differenti titoli, uno dei quali corrisponde al nostro di baccelliere o sia di licenziato e l'altro a quello di dottore in legge e per conseguirsi, i candidati doveano essere distinti e per i loro costumi e per la loro abilità *moribus primum, deinde facundia*. Né ad essi si davano tali gradi, senza un esame rigoroso e senza il suffragio di coloro del loro ordine. ordine che ora corrisponde alle nostre facoltà. « Quisquis docere vult, non repente; nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu » (*Lege sexta de Professoribus et Medicis*), legge che dai dotti viene attribuita all'imperatore Costantino.

Senza andare rintracciando le origini delle più antiche e rinomate Università di Europa, egli è sicuro che le più antiche e le più celebri furono quelle di Bologna, di Parigi e di Oxford, le quali incominciarono a stabilirsi su di un piede regolare ed a formar corpo mercé i privilegi e le distinzioni loro accordate da principi e da papi, il concorso dei quali, per le circostanze dei tempi, fu allora creduto necessario. All'esempio delle rapportate man mano sorsero in Europa dappertutto molte Università e quella di Napoli non fu delle ultime, atteso che riconosce la sua origine da Federico II nell'anno 1224; ma la fatalità ha fatto che, siccome le altre hanno acquistato una celebrità, che le ha rese rinomate in Europa, così la nostra è rimasta in uno stato di mediocrità, dal quale solo l'amore patriottico del nostro principe può rilevarla. Queste università, così formate, ebbero i loro ufficiali e le loro esenzioni per i membri che le componevano, ebbero delle rendite sufficienti e degli alloggiamenti, dove coloro che concorrevano a studiarvi, potessero abitarvi. Questi alloggiamenti furono prima simili a locande, dove ciascuno che vi abitava aveva la cura, il carico di spersarsi, ma dopo vi assegnarono delle rendite dove potessero essere alloggiati e spesati coloro che non aveano mezzi da mantenersi. Vi furono ancora annessi degli ospizi, nei quali alloggiavano i religiosi di vari ordini che concorrevano a studiarvi e dei seminari per i preti delle differenti diocesi, nei quali s'istruivano coloro che si avviavano al chiericato.

Ordinariamente le Università degli Studi comprendono quattro facoltà,

la prima quella che dicesi delle arti, la seconda quella di teologia, la terza è quella di diritto e la quarta di medicina

La facoltà delle arti che servono d'introduzione alle scienze sublimi, comprende tutto ciò che noi chiamiamo umanità e filosofia. Coloro i quali aspirano al grado di maestro delle arti, devono subire un esame rigoroso, sostenere dei pubblici atti e sostenere delle quistioni e dopo avere per due anni studiata e professata la filosofia, allora col voto della facoltà, che sceglie un determinato numero di censori, acquista il grado di maestro delle arti e si apre la strada ad essere ammesso alle altre facoltà; due voti negativi non gli fanno conseguire il grado di maestro e gli precludono la strada alle altre facoltà.

Le scuole di teologia, nei primi tempi della Chiesa, altro non erano che le case dei vescovi, nelle quali i vescovi personalmente spiegavano la scrittura ai loro preti ed ai loro chierici. Qualche volta i vescovi affidavano questa cura a preti illuminati della loro diocesi. Indi queste scuole passarono nelle chiese cattedrali e nei monasteri ed ivi si sono mantenute fino al X secolo, nel quale tempo, stabilite le Università, vi si formarono delle scuole regolari di teologia, nel piede che ora sono ed i principi ed i papi condussero ad illustrarle, accordando loro dei privilegi ed il diritto di spedire le lauree, diritto che alle Università d'Italia non fu concesso prima della fine del XIV secolo.

La facoltà di teologia è composta di molti dottori di questa scienza, dei quali alcuni non sono in Francia di alcuna società ed altri appartengono al collegio di Sorbona e di Navarra. Nella Università di Parigi vi sono sei dottori di teologia, i quali leggono questa facoltà tre la mattina e tre il giorno e la loro lezione esser dee di tre ore per ciascuno. Chi vuole essere ammesso in questa facoltà deve avere il grado di maestro delle arti e dee aver studiato due anni di filosofia e, per giungere al grado di dottore in teologia, deve prima ottenere quello di baccelliere e di licenziato. Per ottenere il grado di baccelliere, deve per tre anni fare il corso della teologia, finito il quale si presenta all'esame che si fa da quattro dottori e l'esame si aggira sulla prima parte della Somma di San Tommaso. Se uno dei quattro censori dà il voto negativo, il candidato ha il diritto di richiarsi ad un esame pubblico della facoltà, ma se due sono i voti negativi, è escluso per sempre dal grado e dalla facoltà e lo stesso avviene se il suo costume non sarà creduto ottimo.

Dopo tale esame dee sostenere una tesi e conducendosi lodevolmente nel sostenerla, gli si conferisce il grado di baccelliere.

Il baccelliere, per progredire innanzi nei gradi, dee essere in licenza. La licenza si apre da due in due anni, chi vuol essere ammesso, dee soste-

nere due esami, l'uno su tutti i trattati di teologia di San Tommaso, l'altro su dei sacramenti, la scrittura e la storia ecclesiastica. Durante il corso dei due anni i baccellieri, che sono in licenza, sostengono molte tesi per dar prova della loro abilità ed infine sostengono tre tesi ed avuti i suffragi dei dottori che preseggono al loro esame, il baccelliere è licenziato, cioè dichiarato di aver terminato il corso degli studi teologici e riceve la benedizione di licenza del cancelliere nella cattedrale di Parigi.

Per indi ottenere il grado di dottore, deve sostenere due nuovi atti, l'uno alla vigilia della sua promozione, l'altro la mattina nella sala dell'arcivescovo di Parigi, onde dicesi aulico, dopo del quale atto è installato dottore di teologia ed ascritto nel catalogo dei dottori, ma non gode di tutti i diritti e privilegi ed emolumenti attaccati al dottorato; non può assistere alle assemblee della facoltà, aver diritto di suffragio in qualità di censore, dirigere gli studi dei giovani teologi, vegliare sul costume dei baccellieri, di opinare secondo le loro coscienze sulla censura dei libri e sugli altri affari nei quali la facoltà è consigliata se non dopo sei anni che corrono, che si contano dal giorno del dottorato, alla fine del qual periodo sostiene l'ultima tesi che dicesi *resumpta*, vale a dire un ristretto della teologia, dopo della quale è ammesso al godimento di tutte le prerogative del suo grado.

Simile a questa maniera dell'Università di Parigi, è quella che si usa nelle altre di quel regno e simile ancora è il sistema adottato nelle celebri Università della Gran Bretagna e specialmente in Oxford e Cambridge e la differenza consiste, che quivi si usa maggior rigore e che i gradi sono due cioè di baccelliere e di dottore, ma i corsi degli studi per questi due gradi sono più lunghi. Le Università di Germania hanno ancora adottato un simile sistema, ma in Italia le Università, che vi sono, non conoscono tali gradi all'infuori di quello di dottore.

La spesa del dottorato in Francia è di 100 scudi per i regolari e il doppio per gli scolari ed in Inghilterra di 100 lire sterline. I dottori della Sorbona e di Navarra pagano cento pistole. I maestri delle arti in Inghilterra pagano 30 lire sterline e solo gli ecclesiastici possono prendere il grado di dottore in teologia.

Le lezioni di diritto si fanno da un numero di lettori più o meno considerevole secondo le Università. In quella di Parigi vi sono sei professori di diritto, il più vecchio dei professori è chiamato *primicerio*: ciascun professore acquista, con venti anni di esercizio, la qualità di conte, con la facoltà di far fare da un altro le lezioni, conservando egli il suo posto ed i suoi appuntamenti. Si fa un decano di carica che si sceglie tra essi e si avvicinda in ogni anno. Il decano assiste al tribunale del rettore dell'Università ed ha voce conclusiva nell'assemblea della facoltà. Essi eleggono

ancora, in tutti i due anni, un decano di onore, ch'è una persona costituita in dignità e si sceglie dai dodici aggregati di onore. Tali dodici aggregati di onore furono stabiliti dal re con l'ordinanza del 1680: questi sono nominati dalla facoltà senza precedervi concorso ed eletti dal re a misura che vacano i luoghi ed esser devono due ecclesiastici, otto magistrati, e due avvocati del parlamento, che abbiano difeso cause da 20 anni. La funzione di tali dottori onorari è di dare il voto in tutti gli atti della facoltà, ma intervengono di rado.

Vi sono ancora i dottori aggregati all'Università. Per ottenere questa piazza, conviene esser dottore ed avere almeno l'età di 25 anni, la piazza, vacando, si dà con pluralità di voti. Essi hanno diritto di suffragio nelle assemblee con la restrizione, però, che come i dottori aggregati sono in più gran numero dei professori, essi non hanno voce che in numero eguale dei professori presenti.

Coloro che vogliono avviarsi per questo studio, devono iscriversi nel registro della facoltà e per esservi ammessi, devono avere l'età di 16 anni compiuti e debbono far constare il loro cattolicismo, il corso legale dura tre anni giusta l'ordinanza del 1700, dopo del quale devono sostenere delle tesi per'essere ammessi al grado di baccelliere ed appresso delle altre per essere licenziati ed infine ottenere il dottorato.

In Francia gli avvocati ed i magistrati che amministrano giustizia devono essere licenziati nelle leggi per opinare e giudicare; ma per essere baccellieri e licenziati in diritto non hanno la necessità di avere il grado di maestro delle arti.

Perché possa un candidato passare al grado di baccelliere nelle leggi, deve fare due esami fra due mesi innanzi a quattro dottori della facoltà tirati a sorte: un solo voto esclusivo non lascia al candidato che la strada dell'esame pubblico, che può domandare alla facoltà: se ha due voti contrari, è escluso per sempre dal grado. Rimasti gli esaminatori unanimamente contenti della capacità del candidato, fra l'anno deve sostenere una tesi. Dieci dottori, chiamati censori, vi assistono col diritto di suffragio, un solo biglietto esclusivo lo esclude dal grado. ma se il candidato è approvato, si presenta alla facoltà e riceve le sue lettere di baccelliere, indi la sua licenza ed infine il dottorato.

Il titolo che si dà a tutti coloro, che hanno diritto d'insegnare le parti di quella scienza, che previene e cura le malattie che affliggono il genere umano e che praticano per il bene di esso, è: dottore in medicina. Questo diritto non si acquista che con il dare delle prove autentiche della loro capacità innanzi ai giudici, i quali godono della confidenza pubblica e questi sono coloro che sono uniti nella facoltà medica in tutte le università

celebri di Europa, alla quale si è unita la scuola per insegnarla. La scuola della Università di Parigi è composta da otto professori che la facoltà sceglie tutti gli anni fra i suoi membri e che insegnano la fisiologia, la patologia, la chimica, la farmacia, la materia medica, la chirurgia latina e la francese, la notomia e l'arte delle levatrici. Il professore di chirurgia ne dimostra tutte le operazioni manuali su dei cadaveri, che la città fornisce all'Università. Il professore di farmacia e di chimica fa ancora le sue esperienze ed operazioni pratiche e il botanico nella primavera è obbligato a condurre i suoi allievi nei campi botanici, per far loro conoscere i semplici, dei quali insegna le virtù e le proprietà. Di questi otto professori, due sono destinati, unitamente al decano di medicina, all'esame degli aspiranti in farmacia e per visitare le droghe delle botteghe di Parigi.

Vi sono ordinariamente nella facoltà di medicina di Parigi cento dottori regolari, di cui uno viene eletto ogni anno per essere il capo e per badare a tutto ciò che le concerne. Vi è ancora un censore, la cui principal funzione è di assistere il rettore dell'università nella visita dei collegi e di invigilare alla stretta osservanza degli statuti.

Queste sono le formalità per mezzo delle quali quasi in tutte le università oltremontane si passa ai gradi, dove con più e dove con meno rigore, solo nelle università d'Italia non si conoscono questi gradi, ma dopo certo determinato corso di studi, si dà la laurea.

I graduati con la laurea godono molte prerogative in Francia, bisogna essere graduato per essere ricevuto nella maggior parte degli uffici di giudice, almeno nelle corti sovrane, nei baliaaggi e nelle siniscalchie, ma soprattutto il massimo dei privilegi che godono i graduati in qualunque facoltà, è quello che riguarda i *benefici* e tali graduati hanno diritto sopra i *benefici* del regno, o *padronati* o di « libera collazione »: questo diritto è molto antico ed in effetti fin dal XIII secolo i papi conferivano i *benefici* ai graduati, secondo il registro che mandavano loro le università, ma i graduati non avevano un diritto certo ai *benefici*. I graduati erano negletti dai collatori e dai padroni, onde si fecero delle grandi doglianze nel concilio di Bale, il quale accordò loro la terza parte dei *benefici*, ciò che fu confermato in Francia con la prammatica sanzione di Carlo settimo e dopo col concordato fra Leone X e Francesco I, ma come non era facile dividere tutti i *benefici* del reame in tre parti uguali, lo stesso concordato ordinò che l'anno sarebbe diviso in tre parti uguali e che i *benefici* che vacerebbero per morte, durante il terzo dell'anno si sarebbero dati ai graduati.

Vi sono i graduati semplici e dei graduati nominati.

I graduati semplici sono quelli i quali non hanno altro che le lettere del loro grado spedite dalla università

I graduati nominati sono quelli che hanno delle lettere di nomina spedite dall'università, dalla quale hanno avuto i gradi, con le quali vengono presentati ai collatori ed ai padroni, per essere provveduti dei benefici che vacherebbero nei mesi, che loro appartengono, e questo diritto sui benefici è esattamente in osservanza in Francia, venendo ancora, con l'ordinanza di Luigi XII e con il rapportato concordato, stabilito il tempo degli studi, per essere dichiarati capaci di godere di un tal privilegio e con detta ordinanza viene abbreviato il tempo di cinque anni, per ottenere il grado di baccelliere, a tre, quando siano nobili *ex utroque patente*

È con detta ordinanza ancora fissata la rendita dei benefici, che ciascun graduato debba avere.

Passo alla descrizione degli stabilimenti delle università d'Italia ed incominciando da quella di Bologna

NOTIZIE PER SERVIRE ALLA RIFORMA DELLA UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI NAPOLI (*bis*)
(L)

Fedemco I nel 1158 la seconda volta che calò in Italia accordò ai professori di Bologna e discepoli della scuola, di poter viaggiare senza alcuna molestia e che niuno potesse far uso con essi del diritto di rappresaglia (Tomo III, pag. 331) Come pure pose ad arbitrio, tanto dei professori quanto dei discepoli, scegliersi quel giudice che loro piacesse nei litigi e servirsi anche dei vescovi, come può osservarsi nella sua celebre legge inserita nel Codice sotto il decreto « Ne filius pro patre ».

Federico II nell'anno 1224 stabilisce un'università di Studi in Napoli e stabilisce per maestro Pietro Ibernese con lo stipendio di dodici once d'oro Si vietò, perciò, ad ognuno di uscire fuori del regno per causa di studio (Tomo IV, pag. 39).

A Vercelli fu stabilito nel 1225 un pubblico studio composto di varie nazioni. Si assegnano cinquanta ospizi per gli scolari e si stabiliscono i seguenti professori: un teologo, tre maestri di legge, due decretisti, due decretalisti, due medici, due dialettici, due grammatici e l'elezione di essi dee farsi dai rettori di diverse nazioni (Eodem, pag. 45)

Dopo la morte di Federico, Corrado, di lui figlio, aprì uno studio in Salerno, ma per la sua morte accaduta nel 1254 non vi restò che quello di medicina (Eodem, pag. 52).

Fra gli altri privilegi concessi da Carlo I d'Angiò all'Università di Napoli vi fu quello di concedere un giustiziere non meno agli scolari che ai

professori e tre assessori di diverse nazioni secondo l'origine degli scolari, che vi avea chiamati.

Benedetto XII con la sua bolla concedé all'accademia di Pisa nel 1343 il privilegio di conferire la laurea in tutte le scienze e lo stesso privilegio fu confermato dall'imperatore Carlo IV nel 1355.

Benedetto XII, nell'anno 1339, concedé all'università di Verona i consueti privilegi di conferire la laurea nell'uno e nell'altro diritto e nelle arti (Tomo V, pag. 57).

Il costume di conferire la laurea in teologia non si estese, per le università d'Italia, che nel fine del secolo XIV.

Lodovico il Moro, duca di Milano, alla sua Università fece esenti tutti i collegi degli studi da gravezze nel 1496.

Devesi avvertire che in tutte le università degli studi è stato concesso il privilegio di conferire la laurea nelle facoltà rispettive.

XXXIII

(L)

Il quadro dello stato attuale delle province di questo regno merita la maggiore attenzione di coloro i quali sono stati chiamati dalle paterne cure del nostro beneamato principe alla riforma degli abusi radicati nell'amministrazione delle sue finanze, alla rettificazione dei piani che possono migliorarle senza aggravio ed a proporre i mezzi, che possano procurare la felicità e il benessere dei suoi sudditi con l'aumento dell'agricoltura, delle arti e del commercio, fondi reali della ricchezza dei popoli e delle nazioni. Le sue auguste intenzioni comunicate personalmente al consiglio, siccome lo fanno riguardare come l'idolo della nazione e come il principe filosofo, il quale non sa scompagnare la sua grandezza dalla felicità e benessere dei suoi sudditi, che ha sublimati al rango dei suoi figli e lo faranno riguardare dalla posterità come l'amico dell'umanità ed il modello su di cui i principi giusti e ragionevoli debbonsi misurare, così debbono impegnare tutti coloro che sono stati chiamati a parte delle sue sante mire a strappare il denso velo dell'ignoranza che avvolge lo stato attuale della nazione, a recidere con cuore intrepido la testa dell'idra dei pregiudizi ed a marciare con confidenza verso lo scopo prefisso della grandezza del sovrano e della felicità dei suoi sudditi, calpestando gli interessi privati e quei vantaggi

momentanei fatti apposta per abbagliare gli occhi degli imbecilli e le teste degli sciocchi.

Ogni svista, ogni errore, ogni trascuraggine, ogni veduta interessata sarebbe fatale alla nazione, dapoiché la confermerebbe senza risorta in quell'avvilimento dal quale la mano benefica del suo re vuol trarla e renderebbe rei, coloro che vi avessero parte, di alto tradimento e di un perpetuo rimordimento, il quale è il maggiore delle pene per un'anima sensibile e ben formata, che amareggerebbe ogni fasto ed ogni lustro apparente delle loro cariche e queste cariche non li garantirebbero dal divenire l'obbrobrio della nazione e l'esecrazione della posterità.

Perché, dunque, possa da vicino esaminarsi questo quadro, converrebbe discendere all'esame dei suoi gruppi, delle sue tinte, delle sue proporzioni e dei suoi chiari oscuri ed indi vedere se convenga conservarlo o se meriti di essere cassato per la gloria del suo re e pel vantaggio dei suoi popoli.

Le province del regno sono divise in tante piccole popolazioni, dette città, terre, castella, casali e di queste altre sono demaniali, altre infeudate. Le demaniali nella maggior parte sono ridotte in patrimonio, perché obrate da pesi fiscali e civici o date alla direzione dei magistrati di questa capitale col nome di delegati. Queste, quantunque eleggano i loro amministratori in ciascun anno, giusta le prammatiche, l'amministrazione dei pubblici fondi è loro interdetta e solo dispongono di un piccolo peculio tassato sotto nome di spese straordinarie. Alla soddisfazione dei pesi pubblici, per i quali conviene che vi siano dei fondi, bisogna aggiungervi degli altri fondi, i quali servono al mantenimento di tutti gli ufficiali, avvocati e procuratori, che perpetuano tal sorta di amministrazione, perché vi sono interessati.

Tutto che le savie mire di Sua Maestà Cattolica, con suoi reiterati ordini avesse inculcato alla Camera la dismissione di tali patrimoni, tuttavolta rimangono esistenti e lo saranno fino a che il governo efficacemente non si determinerà a dismetterli. La sorte adunque di queste università è quella di essere vessate dai suoi amministratori, i quali, avendo assai poco, cercano i mezzi di avere qualche profitto, di esserlo dal subalterno, dal patrimonio, dall'avvocato e procuratore e qualche volta anche dal ministro, che vi è il commissario, ed a tutti questi vi si aggiunge la vessazione di un appaltatore, il quale, senza pietà e senza riguardo, le riduce alla disperazione; questi tali appaltatori sono arrivati finanche a togliere le tegole da sui tetti, la zappa e gli altri ordigni necessari all'agricoltura per esigere la tassa dai poveri agricoltori, che non altro hanno per vivere che le braccia.

I mali delle università che hanno un delegato non sono dissimili da quelle ridotte in patrimonio, e le une e le altre, per avere delle liberazioni per gli urgenti bisogni della popolazione, conviene che sacrifichino porzione di quello che va loro liberato.

La condizione delle università delle terre e città infeudate è assai peggiore delle prime. Fra queste, molte ancora sono in patrimonio ed alle tristi conseguenze del patrimonio aggiungono i mali che derivano dalla pressione del barone, il quale fa che tutto sia regolato a suo modo, scelta di amministratori, esazioni di tasse, dazi, gabelle e il suo potere fa che o poco o nulla corrisponda dei pesi pubblici proporzionati alle sue vaste tenute.

Le altre università del regno, poi, che sono esenti dall'interdizione dell'amministrazione, se sono demaniali, sono alla discrezione dei principali cittadini del paese, ciò che produce una perpetua divisione e dei partiti, i quali si fanno tra loro la guerra e il più delle volte dissipano il peculio pubblico in capricciosi puntigli e nelle popolazioni infeudate sempre avviene lo stesso, essendo il barone ordinariamente dalla banda del più forte per essere al coperto di ogni vessazione e per non essere tassati proporzionatamente ai loro possessi e non essere vessati sulle usurpazioni fatte alla università. E quantunque le università del regno siano sotto la protezione di un tribunale fiscale, i disordini che derivano da quanto si è rapportato, o non giungono alla sua notizia o non sono interamente noti o, non sapendosene le vere cagioni, non è nel grado di apprestarsi i necessari ripari ed ancorché lo voglia, non ha il potere di farlo, derivando la maggior parte dal sistema vizioso che vive.

Da quanto fin qui si è detto si rileva che le università sono gravate dai seguenti pesi, cioè da pagamenti alla regia Corte per le imposizioni ordinarie dei fiscali e per le imposizioni straordinarie. (Sono gravate) da pagamenti delle annualità dovute a creditori strumentari, il numero dei quali è assai grande, non essendosi mai capito che l'oberare le università di molti debiti strumentari, era lo stesso che l'oberare i fondi pubblici dello stato, dapoiché quando questi particolari patrimoni, dall'unione dei quali si forma la cassa dello stato, sono gravati da pesi estrinseci, come potrà pretendersi che possano sostenere senza aggravio i pesi dello stato, da pagamenti dovuti a baroni per concessioni di alcuni corpi giurisdizionali come bagliva, zecca, portulania e cose somiglianti, che le università han dovuto contentarsi di prendere a loro carico mercé certo pagamento per alleviarsi dalle vessazioni dal mantenimento del governatore locale per le città demaniali e da tutti gli altri pesi civici, che occorrono pel comodo e pel mantenimento di medici, chirurghi, orologiaro, letterario, pagamento di nutrici per

gli esposti, dispendio per le litu' e cose somiglianti, predica quaresimale, pagamento di congrua ai parroci per quelle università, che han voluto sottrarsi alla vessazione delle decime per i loro cittadini ed a tutti questi pesi si aggiunga quello del dritto dell'esazione per quelle università le quali vivono a catasto in guisa che una università, la quale avesse un catasto di 10.000 ducati, ha bisogno di un altro aggravio di ducati 1000 per farne l'esazione, onde il suo peso non sarà più di 10 ma di 11 mila ducati, atteso fino al 10 per cento le istruzioni catastali permettono che possa esigersi per una tal esazione.

Ora, se si esaminino con attenzione i particolari stati delle università, per molte si rileverà che il coacervo di queste sopravanza di molto ciò che ciascuna paga per le contribuzioni ordinarie e straordinarie all'erario: come dunque potrà lo stato ritrarre vantaggio dai suoi fondi, quando questi tali fondi a tutt'altro servono che al pagamento di ciò che gli è con giustizia dovuto?

Descritti tutti i pesi che le università del regno soffrono, passo a vedere quali mezzi queste tengono per il pagamento di esse, i mezzi sono o i dazi diretti o gli indiretti, o i particolari corpi, che esse posseggono come ogni altro particolare cittadino.

I dazi diretti furono da Sua Maestà Cattolica creduti, siccome effettivamente lo sono, i meno gravosi ai sudditi, onde con le sue savie determinazioni volle che tutte le università del regno formassero dei catasti nei quali si descrivessero i fondi dei suoi cittadini e che questi, corrispondentemente a ciò che possedevano, pagassero in corrispondenza dei pesi pubblici. Nell'esecuzione di questa savia legge del Sovrano, vari errori si commisero, altri derivanti dalla costituzione presente delle cose, altri dalla malizia degli uomini, i primi furono di tassare le braccia dei poveri agricoltori non possidenti e l'industria dei cittadini, il secondo di esimere dalla tassa tutto ciò che vi è di feudale nel regno, che forma la maggior parte, sull'appoggio che i baroni sono sottoposti al pagamento dell'adoa e dei relevi, il terzo di esimere dalla tassa tutti gli antichi fondi degli ecclesiastici, e luoghi più dal pagamento ed assoggettare i nuovi acquisti alla metà della tassa, detratto però prima ciò che vi era di peso di messe o di altro su tali fondi, sicché la tassa per essi si ridusse a poca cosa. Appresso si lasciò all'arbitrio di tali università la formazione dei catasti e, come queste per l'ordinario sono all'arbitrio dei potenti, nelle città demaniali tali tasse dipesero dal capriccio dei primi cittadini e dei più ricchi, i quali cercarono di migliorare la loro condizione disgravandosi e di aggravare i poveri ed i piccoli possessori e nelle università infeudate avvenne lo stesso poichè tutto fu regolato dai baroni e dai loro partigiani e i primi fecero vedere

che tutto ciò che possedevano era feudale e perciò esente dalla tassa. Il risultato di tali catasti fu quale dovea essere, piombata la tassa sul terzo dei sudditi del Re per l'esenzione accordata agli altri due terzi, questa riuscì gravosissima e per conseguenza inesigibile, le università furono alla vigilia di essere tutte rovesciate, dapoiché, al maturo del terzo, i cittadini, per evitare il pagamento della testa, delle braccia e dell'industria, espatriavano e i più piccoli possessori fuggivano, onde gli esattori erano ridotti a fare le più violente esecuzioni, le quali, non giungendo a procurare il pagamento, finalmente la Camera della Sommaria dové recedere dal sistema propostosi del catasto e dové dare la libertà alle università di tassarsi nel modo che volevano, per contribuire ai pubblici pesi, onde, all'infuori di poche le quali ora vivono a catasto, la maggior parte vivono a gabella, cioè con i dazi indiretti, dai quali ritraggono i fondi per il pagamento dei pubblici pesi. E qui è da riflettersi che la malversazione delle rendite delle università non deriva dai ladronecci diretti che si fanno dai suoi amministratori, siccome generalmente si crede, non essendovi nel regno esempio che negli stati si nasconda un corpo di rendita o che si porti di meno la rendita di esso corpo, essendo in ciò avveduti gli amministratori, ma le frodi si commettono nei monopoli, negli affitti delle gabelle, nelle spese voluttuose, che gli amministratori credono di poter fare, atteso mancano di una immediata ispezione, nelle spese delle liti che hanno ed in simili cose, come passaggi di soldati, pedatici per dispacci o altri ordini che si comunicano, passaggi perenni di subalterni, ora per informazioni, ora per pretesi controbandi e sotto la rubrica di tali spese profittano, portando più di quello che effettivamente spendono.

Per ciò che riguarda, poi, i corpi che le università posseggono come ogni altro cittadino, questi ordinariamente cadono in mano dei potenti o dei baroni, i quali li prendono a fitto da quelli a quella ragione, che essi vogliono, non parlando dei demani, i quali, essendo aperti, sono stati per lo più occupati dai baroni e dai potenti, onde in alcuni luoghi non vi è rimasto altro che il nome ed in altri, quantunque esistenti, non sono di alcun vantaggio alle università, perché sono occupati dagli animali dei rapportati.

Da ciò che fin qui si è detto, si rileva che male è la distribuzione dei pesi pubblici, che due ceti di persone ne sono esenti e che tutto ricade su di un terzo ceto miserabile e che non sono le frodi dirette che si commettono dagli amministratori delle università, ma le indirette per la necessità nella quale sono posti di fare alcune spese al nome delle quali profittano.

Passo ora a vedere la condizione di questo terzo ceto di persone quanto sia infelice e come il governo lo ha abbandonato, onde è ridotto

allo stato miserabile in guisa che non può sostenere i pubblici pesi. Nelle province del regno, all'infuori di un po' d'agricoltura e di pastura mal diretta per gli infiniti inceppamenti che vi sono, non vi è altra risorsa, non solo non vi sono manifatture, ma mancano comunemente di tutti i mestieri necessari alla vita, in guisa che, per avere le cose necessarie al comodo, conviene che si abbia ricorso alla capitale, dove tutto è riconcentrato e dalla quale, come da un sifone, sono assorbite le sostanze delle province, per essere da questo vomitate fuori del regno per i tanti oggetti di lusso e di comodo, dei quali ci siamo volontariamente resi debitori di tutte le nazioni, mancano le province di luoghi di pubblica utilità, dove il povero gentiluomo che ha servito lo stato, possa veder messi in educazione i suoi figli e figlie orfane, dove l'utile agricoltore possa vedere soccorsa la sua miseria, reso inabile ed impotente, mancano degli ospedali per gli infermi, per gli esposti, per gli storpi ed inabili e tutti questi sono riconcentrati nella capitale e così mal diretti che unicamente servono per favorire l'ozio e la poltroneria. Mancano i rappresentanti della ricchezza, poiché, essendo i gran proprietari riconcentrati nella capitale, quello che dovrebbe in parte esser dato alla terra per moltiplicare le sue produzioni, vien dissipato negli oggetti i più vili e i più capricciosi, e l'agricoltura e la pastura unicamente per dare la sussistenza e non già dare un superfluo, sono nella dura necessità di aver ricorsi a quei pochi famelici negozianti che quivi sono, i quali o per loro conto o per conto degli esteri, dei quali non sono che fattori, somministrano denaro alla voce per tutti i prodotti dell'agricoltura: voce la quale contiene tanti mali e tante scelleratezze, che non intendo come finora abbia il governo potuto con indifferenza sentirla e sostenerla, essendo la distruttrice dell'agricoltura, l'autrice delle carestie e dei monopoli, la quale solo cancellata dal nostro dizionario, produrrebbe dei gran beni. Appresso manca ai poveri abitatori delle province la sicurezza reale e personale, la giurisdizione posta in mano di certi rifiuti dell'umanità, inutili a qualunque cosa ed a qualunque mestiere, i quali coronano appresso i governi delle particolari città e sono dei flagelli delle province del regno. Questi, senza talenti e con massima ingordigia, invece di proteggere la giustizia, la vilipendono e non fanno altro che multare i cittadini o servire al più forte, non curando che quei delitti che possono loro esser utili. E l'onesto cittadino, per svilupparsi da una rete che gli sarà tesa, ha la necessità di percorrere infinite giurisdizioni, fino a che non giunga alla capitale, dalla quale finalmente non esce o, ritornando, rimane rovinato. Appresso, ogni povero cittadino è ora così distratto dalla ciurma introdotta in ogni singolo paese, che non vi è più cosa di sicuro. Chiunque, ritornato dalla capitale col privilegio in ogni piccolo paese, si crede

sollevato al grado di giureconsulto e tutta la sua occupazione altra non è che di mettere a soquadro il paese con litigi e con istanze alla corte.

Ma ciò non basta. Le udienze poste nelle province per il mantenimento della giustizia e del buon ordine, invece di servire a questo oggetto, servono alla corruzione delle medesime. Per una pensata la più bizzarra e capricciosa quelli i quali apprestano i materiali della decisione e che debbono servire all'accertamento dei fatti da misurarsi con la legge, sono la gente più venale, senza soldo e senza considerazione, onde necessariamente debbono servire al più forte ed a colui che gli dà maggiore sussistenza ed un povero cittadino, dopo di essere stato rovinato, per rilevarsene, ha bisogno di spendere moltissimo denaro all'accesso di un ministro, ciò che ordinariamente produce la rovina di una famiglia, quando ogni cittadino senza altro straordinario aiuto è nel diritto di chiedere quella garanzia che gli è stata promessa, vivendo in società e pagando i pubblici pesi. Ma qui non finiscono le vessazioni dei poveri cittadini, debbono soffrire dei pagamenti, nascendo, maritandosi, morendo. Hanno degli ostacoli per gli stati che vogliono intraprendere e questi ostacoli non altrimenti che col denaro non possono essere tolti, hanno degli ostacoli per ricevere il possesso di quei fondi, che i loro maggiori hanno dedicato alla pietà pubblica e al pubblico culto.

Facendo il dettaglio di quanto fin qui ho rapportato, non è stata mia volontà di screditare la presente legislazione e di fare una satira ai vari nostri stabilimenti, che si son fatti, ma unicamente il dimostrare col fatto che la miglior legislazione è quella la quale è la più adatta allo stato attuale di una nazione per la quale è fatta e che la nostra, la quale produce tanti disordini quanti se ne sono dimostrati, non è più in istato da produrre il buon ordine per il quale fu dettata e che perciò merita di essere cambiata, cambiamento al quale la miglior legislazione di questo mondo è soggetta. Gli esempi delle antiche e presenti nazioni possono rendere istruito ognuno che le migliori leggi, per il cambiamento delle circostanze, possono divenire le peggiori e che le più utili in un tempo possono divenire le più perniciose per lo stesso popolo in un altro tempo. Sicché le nostre leggi, ancorché le migliori e le più adatte alla nazione per il tempo in cui furono dettate, hanno ora potuto divenir pessime per il solo cambiamento di questo regno dallo stato di provincia, in cui era, in quello di monarchia, col suo proprio principe, in cui è passato.

Come dunque fare per migliorare lo stato attuale delle province ed accrescere le pubbliche rendite? Conviene passare ad una riforma la quale, quando non sarà maneggiata con talento, nulla produrrà all'infuori di quello di screditarne l'autore e farlo passare per un fanatico, attesi i clamori de-

gli interessi privati, che si debbono unire, più seducenti delle grida dell'interesse pubblico e la venerazione del volgo per tutto ciò che è antico, e il suo irritante disprezzo per tutto quello che è nuovo, rendono difficile una tale operazione.

Spinto in tanto da vero amore per il mio sovrano e da vero spirito di patriottismo, ardirò di proporla sottomettendola al giudizio dei savi che devono esaminarla; essi però, nell'esame, devono essere prevenuti, che i beni e i mali hanno la loro filiazione. Da un solo male nascono molti mali, da un solo bene nascono molti beni e che i beni distaccati non possono mai condurre a formare un sistema che migliori una popolazione.

Seguitando l'ordine medesimo propostomi nel descrivere lo stato presente delle province del regno, incomincio dalla maniera da tenersi nell'amministrarle: queste devono avere già i loro amministratori scelti nel pubblico parlamento, la elezione deve esser libera e per quanto sia possibile lontana da intrighi, una deve esser la forma dell'amministrazione a ciascuna Università, fatto il suo particolare carico, ogni altra spesa debba a costoro essere interdotta senza il permesso del magistrato che a tutte le Università del regno sovrasterà. Debbonsi dismettere tante particolari direzioni che tengono avvolte le Università in infiniti dispendi e semplificare al possibile l'amministrazione di esse.

Debbonsi evitare le liti di elezione e queste debbonsi decidere dal magistrato provinciale, debbonsi assicurare i possessi delle università, onde queste non siano nelle circostanze di piastre e di litigare e, per conseguenza, di dispendiarsi. Finita l'amministrazione, i suoi governatori devono leggere il conto dell'introito e dell'esito nel parlamento e di ciò devesi fare un atto, con la libertà a ciascuno di poter contraddire, dopo si passerà al magistrato, che deve discuterlo e di questa discussione si darà l'appello ai magistrati della capitale

Siccome di sopra ho detto, i furti che si attribuiscono ai sindaci e rappresentanti delle università, non sono quelli che si credono, non essendo così ovvio che si commettano frodi tali, onde si faccia diminuire la rendita. Le frodi che si commettono, dipendono dai litigi nei quali le università sono involuppate, si spende dieci e si fa comparir quindici. Dipendono dalla continua tela dei subalterni, che girano per le università del regno sotto specie di controbandi e d'informazioni e gli amministratori del pubblico, per non veder rovinati i cittadini, sono nella necessità di contribuire a queste contribuzioni e come non sono pagamenti legittimi, uopo è che si covrano sotto altre specie di dispendi e a questo modo si dà ad essi il modo di frodare. Appresso, il continuo passaggio di truppe fa molto dispendio alle università; è vero che queste nulla possono ricevere,

ma se nulla danno, gli amministratori sono esposti a mille violenze. Vi è dippiù un altro perenne dispendio delle università e questo deriva dagli algonzini, che si spediscono dalle udienze o per la comunicazione di ordini generali o particolari, sempre dall'università si paga il pedatico e tali algonzini sono in un continuo moto.

Fissato un piede di retta amministrazione, conviene ritrovare i mezzi per evitare tali disordini, altrimenti nessuno vorrà amministrare il pubblico peculio e non essere alle perenni vessazioni, che gli verrebbero o da una signoria o da altra parte da tutti i rincontri.

Se si volesse dar riparo a questi mali, senza dei quali l'amministrazione sarà imperfetta, bisognerebbe entrare nel dettaglio di molte cose, ma per accennarle in generale, dico che è da proibirsi questa perenne tela di subalterni, che i soldati siano arrestati dalla giurisdizione locale, facendo avarie o soverchierie, che si dismettano gli algonzini e si stabiliscano le poste sul piede che le altre nazioni hanno con un pagamento di più, cioè che oltre al grande vantaggio che apporterebbe al regio erario, toglierebbe le università dal dispendio di avere i procaccioli per prendere le lettere dai cammini lontani della posta.

Passo ora a vedere quel che esser dovrebbe quel magistrato, che dovrebbe avere l'ispezione di questi particolari patrimoni dello stato: e per darne un'idea piena, premetto che ora il denaro, che dalle particolari università si paga, cade nelle casse dei tesorieri provinciali, i quali altro non fanno che riceverlo senza che nulla spendano per riscuoterlo, essendo ogni università obbligata a pagarlo a suo rischio sulla tavola del tesoriere: in tanto questo tesoriere ha il suo pagamento dalla corte ed ordinariamente tali tesorerie sono vendute e chi acquista non solo compra i diritti legittimi, ma ancora il diritto di vessare e grandi sono le vessazioni che queste fanno alle università, poiché quelle che sono povere, all'incapacità di pagare i pubblici pesi aggiungono le diete gravose dei subalterni, che spediscono, e quelle che facilmente possono pagare, come alle volte i loro amministratori e cassieri si servono del denaro, da costoro i cassieri, per ritardare i pagamenti, esigono delle contribuzioni. A questi mali che le tesorerie fanno, conviene aggiungere i fallimenti che spesso avvengono, onde il regio erario perde delle grosse somme. Ciò che adunque dalle università si esige, va in mano di tali tesorieri; ma nelle province, oltre a tali ufficiali del regio erario, vi sono gli altri che diconsi amministratori, in mano dei quali va a cadere tutto ciò che il regno paga per dogane e per altri fondi regi e le avarie, che costoro fanno, e le ricchezze che hanno, succhiando il sangue dei poveri vassalli del re, sono grandi. Sicché tutti questi particolari uffici andrebbero aboliti ed in vece di essi si dovrebbe stabilire in vari luoghi

del regno delle intendenze provinciali con la dipendenza dal tribunale che loro corrisponde nella capitale, a queste intendenze si dovrebbe dare tutta la direzione e l'esecuzione delle rendite del ripartimento che loro corrisponderebbe, i tributi delle università a queste intendenze si pagherebbero ed a queste le università renderebbero i loro conti ciascun anno senza bisogno di patrimoni delegati ed altro e per gli altri rami di azienda avrebbero, come ora vi sono, gli ufficiali i quali sotto i loro occhi li regolerebbero: beninteso che si dovrebbero abolire i tanti uffici comprati, che ora vi sono, i quali fanno il massimo torto al governo, vessano i sudditi ed esigono tanti piccoli dazi, che fanno l'aggravio dei sudditi. Questo sembra il sistema della più propria amministrazione, atteso l'affitto dei corpi fiscali; al dire di un valente calcolatore politico, è il sistema più improprio e più infelice che mai si possa immaginare.

Veduto come possa farsi per rettificare l'amministrazione delle università, passo ora a vedere come fare per diminuire i pesi delle particolari università, le quali, come ho detto, debbonsi credere i particolari patrimoni dello stato.

Si è al principio detto che i popoli sono tassati non solo per ciò che giustamente devono allo stato, ma ancora per altri pesi e questi sono debiti strumentari, dai quali molte università sono oberate, pagamento di medici per le popolazioni, pagamenti pel sostegno degli esposti, dispendi per lettere, dispendi per algonzini, dispendi per passaggi di soldati, di subalterni, dispendi per litigi. Avviene che ordinariamente l'unione di tutte queste somme in certe università è maggiore di ciò che si corrisponde alla regia Corte e per soffrire tutti questi pesi civici e pubblici, le università sono aggravate in modo che non sono suscettibili di altro piccolissimo peso, che il governo, per il vantaggio pubblico, fosse nelle circostanze di imporre. Quindi, perché possano le università essere in grado di contribuire, più di quello che ora fanno, il capo d'opera sarà quello di sgravarle da tanti pesi civici; tanto maggiore sarà la somma della quale le università rimarranno disgravate, tanto maggiore sarà il profitto e la contribuzione che il fisco potrà ritrarre = ma se non pensa a questo disgravio, ogni altro piccolo peso da parte del fisco farà disertare la popolazione e farà finire quel poco d'industria che nel regno rimane.

Ma come fare per giungere a disgravare le università del regno da tanti pesi civici? Quantunque la cosa sembri ardua, con tutto ciò, quando il governo ponga attenzione ad alcune cose, non sarà difficile il ritrovarvi le risorse.

Ed incominciando dai debiti strumentari, la prima cosa che far deve il governo, è quella di fare il ribasso delle annualità che le università pa-

gano ai loro creditori, uguagliandole a quelle che si esigono da partite di arrendamento, con aggiungersi solo il diritto di bonatendenza, che le università ritengono; non è giusto che tali interessi ora si mantengano a quella ragione che fu fissata circa un secolo e mezzo fa, con la prammatica dell'anno 1650, al cinque per cento, quando tutti gli altri creditori, e per stabilimento del governo, e per la necessità, han veduto diminuita la loro annualità. E questo stabilimento esser deve generale, qualunque sia la natura del credito.

Fatto questo primo passo, il quale è poggiato sulla giustizia, conviene farne un secondo ed è quello di formare una cassa generale di ammortizzazione o sia ricompra, dalla quale possano estinguersi i debiti strumentali di tutte le università, è sicuro che questa cassa, a capo di un certo periodo di anni, giungerebbe a estinguere tutti i debiti delle università e netterebbe in modo tali particolari patrimoni fiscali, che con facilità l'estinzione dovrebbe essere maneggiata con giustizia e con esattezza, senza veduta di privati interessi e senza parzialità, incominciandosi dalle università più oberate. Questa cassa sicuramente sembrerà chimerica, ma ecco i fondi dai quali potrà essere formata.

Cadranno in questa cassa ciascun anno gli avanzi, che qualche università potrà avere e sarà cura delle intendenze provinciali il rimettere alla medesima il denaro, il quale non debba affatto per momenti rimaner ozioso, ma subito impiegarsi in estinzione di debiti strumentali.

A questa cassa si faranno ancora cadere tutti i prodotti dei benefici vacanti e delle sedi episcopali e gli spogli delle medesime: dovendo bastare per la formazione dei monti provinciali quella somma, che finora si è ritratta, accompagnata dall'altra che i banchi di questa capitale possono somministrare. Né miglior uso di questo, in sollievo e disgravio dei popoli, tal denaro potrebbe avere (i banchi dovrebbero essere obbligati ad aprire delle casse nelle province dove manca il numerario).

Appresso, è sicuro che il regno è provveduto di ordini regolari oltre al bisogno questi ritiri dell'ozio, coverti dal manto della religione, sono a dismisura cresciuti e i loro fondi inalienabili formano una esorbitante lacuna alla massa delle ricchezze nazionali riconcentrate nelle loro mani; siccome, però, questi ritiri sono nocivi quando sono a dismisura cresciuti, così non lasciano di esser utili allo stato quando sono contenuti nei loro limiti, poiché servono di ricovero all'infelice, che la disgrazia o l'inavvedutezza dei suoi genitori ha reso inabile a procurarsi il sostegno della vita. Per ridurli adunque in questo stato e minorarne il numero, altro far non si dovrebbe che il Sovrano, come protettore dei canoni, determinasse che tutti quei monasteri tanto di uomini che di donne ai quali mancasse la

conventualità, rimanessero soppressi. Questa legge dovrebbe essere generale ed incarcarsene sul fatto i vescovi, perché l'eseguissero con esattezza nelle loro rispettive province e i fondi di tali conventi che si sopprimerebbero, dovrebbero subito mettersi in vendita e il prodotto passarlo nella cassa di ammortizzazione per l'estinzione dei debiti delle università. Uno stabilimento ancora, oltre a questo, sarebbe necessario e sarebbe quello di fissare l'età delle professioni religiose all'anno 24°, stabilimento il quale farebbe di molto minorare il numero dei religiosi inutili.

Questi tali stabilimenti farebbero sì che i fondi di una tal cassa di ammortizzazione non sarebbero indifferenti e col decorso di certo periodo di tempo giungerebbero ad estinguere i debiti delle particolari università.

Oltre a tali debiti conviene disgravare l'università da altri pesi e questi sono pagamenti di medici e degli esposti. Questi pesi sono inevitabili poiché nei piccoli paesi specialmente, difficilmente si fissa un medico o un chirurgo, senza che abbia un certo pagamento da fargli sussistere e quando vi possano essere, la maggior parte delle università è avvezza ad avere un medico, che possa essere impiegato al bisogno ed oltre a ciò, il peso degli esposti in alcuni luoghi non è indifferente ed ancora a questo peso si aggiunge quello del maestro di scuola. Siccome questi sono pesi e bisogni inevitabili, così converrebbe disgravarne le università senza dismetterli.

Potrebbero disgravarsi le università senza dismetterli, quando a tali necessari bisogni si assoggettassero i luoghi più che ciascuna università ha; qual miglior uso potrebbe vedersi fatto di tali pubblici fondi impiegati ad opere utili all'umanità, invece di vederli distrutti e dissipati come ora avviene, e dilapidati in inutili feste ed in usi interamente capricciosi.

Per ciò che riguarda gli algonzini e i procaccioli, non dovrebbe farsi altro che stabilirsi le poste su di un altro piede, essendo il piano, che ora ne abbiamo, assai infelice ed in questo caso, con minor dispendio delle università; seguirebbe la comunicazione degli ordini e il trasporto delle lettere e con maggior vantaggio dei regi interessi (e per i subalterni e soldati bisognerebbe fare un altro piano).

Proposti i mezzi onde diminuire il dispendio delle università e per conseguenza abilitarle a soffrire maggiori pesi pubblici, passo ora a vedere come possano migliorarsi i fondi che ora hanno e come renderli utili alle popolazioni.

Quasi tutte le università del regno posseggono fondi della seguente natura: hanno esse dei demani i quali sono di tutti ma non appartengono ad alcuno e, quantunque la loro istituzione sia stata di dare il comodo ai cittadini della sussistenza e dell'esercizio della loro industria con l'agricoltura e con la pastura, con tutto ciò questi niun vantaggio han prodotto,

dapoi che sono stati occupati dai baroni e da potenti fissati nei rispettivi territori o, rimanendo tuttavia in comune, sono l'oggetto d'infiniti litigi e il partaggio unicamente dei ricchi e dei potenti, i quali unicamente ne dispongono per loro comodo e con aggravio del resto della popolazione, nessun vantaggio l'università esige da tali demani, che sono del comune, non esigendo dai cittadini alcuna prestazione e l'industria su tali demani non può essere affatto animata, non potendosi chiudere né coltivare in quel modo che il territorio richiederebbe.

Posseggono inoltre dei territori, dei boschi e degli altri corpi fruttiferi, i quali ancora poco o nulla profitano, essendo o stati occupati o rimanendo liberi e, come i prodotti di tali territori non bastano per soffrire i pesi regi e civici, ciascuna università, siccome ha creduto più a proposito, ha delle gabelle sui prodotti o su ciò che consuma ed altre hanno il censimento o sia catasto per la ripartizione in proporzione della proprietà.

Or per migliorare tali fondi, conviene fare tutt'altro di ciò che si sta praticando e, per incominciare dai demani, sarà una rivoluzione la più felice per le università del regno, quando a tali demani si farà cambiar natura, stabilendo che, o l'università possa chiuderli ed indi affittarli, o censuarli a particolari cittadini mediante una certa fissa annua prestazione e questo sarebbe il sistema più proprio. Allora, stabilita la proprietà su tali demani, grandi vantaggi le università avranno, poiché acquisteranno una rendita, che ora non hanno e grandi vantaggi ne ritrarrebbero i naturali delle rispettive popolazioni, poiché potendone oggi disporre da padroni, vi adatteranno quella dose di industria che li metterà in valore e a questo modo si accrescerà l'agricoltura e la pastura essendo dimostrato fino all'evidenza dalle nazioni agricole il maggior frutto e la maggior rendita, che danno i territori chiusi.

Ma, per potersi ciò fare con profitto delle università tutte del regno, converrebbe porre su di un altro piede il presente rovinoso sistema della pastura di Puglia e converrebbe ancora che l'operazione della chiusura dei demani fosse fatta da persone di conosciuta probità su dei luoghi rispettivi per distinguere le usurpazioni, che i baroni han fatto, riducendo i demani delle università a demani del feudo.

E per ciò che riguarda tutte le altre tenute, acciò queste fossero utili e proficue, bisognerebbe che gli affitti si facessero con la maggior esattezza, acciocché non cadano in mano dei potenti a quella ragione che essi vogliono e converrebbe fare la reintegrazione di tutte quelle che sono state usurpate o occupate dai potenti.

RELAZIONI E MEMORIE
DI
VARI AUTORI

(FILIPPO GATTI, GIULIO RICCIARDI, NICOLA VIVENZIO,
MICHELANGELO CIANCIULLI, GIUSEPPE ROSATI)

XXXIV

(L)

SACRA REAL MAESTÀ

Signore.

I diritti proibitivi nei regni culti non sono da ritenersi tutti, essendo, per lo più, avanzi dei tempi o ignorantissimi o meno illuminati. Laddove con tali diritti venga la libertà del commercio limitata, ristretta, o impedita, viene in conseguenza a disanimarsi la gente attiva e industriosa, rendendosi inerte a danno proprio e dello stato. Viene a mettersi una forte barriera a quell'industria nazionale, ch'è la sorgente della ricchezza dello stato e viene finalmente ad estinguersi l'aumento della popolazione ed a render questa meno dipendente dalle nazioni estere. Quindi è che gli uomini industriosi ed attivi, col massimo loro rinascimento, soffrono la restrizione della libertà naturale, quando non possono mettere a profitto i loro talenti e quando, invece di conseguire quell'utile e quella gloria che potrebbero coi loro sudori ed industria acquistare, si veggono sottomessi a vessazioni, a processure ed a rovine, conseguenze indubitate dei diritti proibitivi.

Ma perché tali diritti sono stati introdotti per formare una parte delle rendite dei principati, così sembra, nel primo aspetto, di non potersi proscrivere, senza togliere al regio erario una rendita già stabilita. Ma se si trovasse la maniera come poter accordare la libertà al commercio, senza diminuire una tal rendita, anzi con accrescerla, e più, se con tal vantaggio si conseguisse anche quello della nazione e della gente industriosa, non sarebbe da proscrivere qualunque *jus prohibendi*? Chi ritrovasse i mezzi da conciliare gli interessi di Vostra Maestà con i vantaggi di sopra accen-

nati, farebbe uno dei doni i più preziosi alla Maestà Vostra. Questo è quello che io ho l'onore di esporre a Vostra Maestà.

Signore, il regno di Napoli, felicissimo vostro regno, situato beneficamente dalla natura in un clima che lo rende necessario creditore dei paesi stranieri per certe produzioni e con ispecialità per le viti, negate dalla natura medesima ai climi più rigidi, è nella dura situazione di perdere tutti quei vantaggi che potrebbe ritrarre per l'esteso e ricco commercio delle acquaviti appunto per il diritto proibitivo, al quale questa manifattura è soggetta.

I vini eccellenti, dei quali abbonda il nostro terreno, producono ottima acquavite, che può migliorarsi all'ultimo grado di perfezione ed a segno di non invidiare quella che si fa venire dai paesi stranieri. L'ostacolo, dunque, che trattiene gli industriosi a travagliare su tal manifattura e suo miglioramento, è quello del diritto proibitivo. Tolto tale ostacolo e lasciando tutti nella libertà di far tali liquori, ecco aperto il commercio di un genere, che può far grande onore alla nazione e che non solo farà rimaner nello stato quel denaro, che si manda fuori per aver un tal genere, ma venendo con ciò ad incoraggiarsi l'industria nazionale, farà altresì introitar denaro allo stato medesimo con lo scolo del nostro superfluo nei paesi stranieri e col più facile smaltimento delle nostre derrate, che supererebbe per ragione del miglioramento. Oh, quante delle nostre acquaviti andrebbero fuori regno! Si apra la porta a questo nuovo ramo d'industria. Si metta l'uomo nello stato di libertà e si vedranno allora le viti meglio coltivate, le acquaviti uscir perfettissime e si aumenterà vieppiù tale industria, il cui nuovo ramo contribuirà di molto alla floridezza del regno. La libertà del commercio fa la ricchezza dello stato e quella del trono.

Coltivate meglio le viti, altro vantaggio riceverà il nostro commercio. I vini riusciranno più eccellenti e perciò i nostri mercatanti non faranno venir tanti vini forestieri, il cui strabocchevole consumo e l'idea attaccata a quella squisitezza, ch'è forse un'opinione, fa che si diminuisca il pregio e la bontà dei nostri.

A promuovere questo bene pubblico e dello stato, non deve intanto il vostro regio erario risentirne alcun danno. L'estaglio, che il medesimo ritrae da tal *jus prohibendi*, ascende a poche migliaia. Può questa rendita rimpiazzarsi con piccolissima imposizione sopra altri generi e propriamente sui dazi degli zuccheri, caffè, vainiglia, cacao e cannella, generi che toccano unicamente la classe dei ricchi e dei possidenti. Ma vi è di più. Allorquando Vostra Maestà permette la libera fattura e vendita di tal genere, col vantaggio del pubblico nasce l'altro del vostro regio erario medesimo, poichè, estraendosi tali liquori fuori regno, entra il diritto dell'estrazione

alle vostre regie dogane, il quale deve parimenti esigersi nell'introduzione che si farà di tal genere in questa capitale, lasciando però libero il commercio nell'interiore del regno.

Ai vantaggi dello stato e del vostro regio erario è da aggiungerne un altro, che non deve far minor peso nel real animo della Maestà Vostra ed è quello di venirsi con ciò a mantenere in continuo esercizio e a rendersi vieppiù perfetta la chimica, scienza quanto utile, altrettanto necessaria: dacché ella c'insegna i componenti dei corpi e la maniera di cui la natura si serve nelle sue operazioni, specialmente come far i minerali, i metalli e le pietre; ma piuccheppì per i rimedi che somministra ai bisogni della vita e per le cognizioni che ci dà in rapporto al miglioramento delle arti utili.

E finalmente, siccome una delle particolari cure della Maestà Vostra è quella di veder diminuiti i mali dello stato, onde i vostri vassalli possano godere gli effetti del paterno e benefico vostro real animo, così degna cosa è il tener lontano dai vassalli medesimi le oppressioni, le violenze, i disordini, le pene, le multe, le avarie e tanti altri mali, che trascina seco questo benedetto *jus prohibendi*

Può dirsi proscritta, Maestà, quella famiglia, o quell'uomo, nella di cui casa si trovi un lambicco, una storta, o altro istrumento atto alle distillazioni. Gli ufficiali e gli emissari di tal diritto proibitivo fanno la loro desolazione e rovina e la rovina dei membri dello stato è di danno allo stato medesimo.

Signore, fa veramente dispiacere il riflettere che, in un tempo in cui Vostra Maestà, piena di beneficenza e di amore per i suoi sudditi, in procurare il di loro miglior essere con l'abolizione di altri diritti proibitivi, come quello del tabacco e della manna, non vi sia stato chi le abbia fatto presente il danno che un tal *jus prohibendi* produce, non meno all'erario di Vostra Maestà, che all'aumento della somma dei travagli e sudori dei suoi vassalli, sorgente della loro comoda esistenza ed allo sviluppo delle loro cognizioni, una delle quali è la chimica. Quindi, non riuscendo ciò di alcun danno, ma di vantaggio alla Maestà Vostra e di utile ai vassalli ed allo stato, spero che venga Vostra Maestà in deferire a questo mio debole sentimento, cioè di abolirsi il diritto proibitivo dell'acquavite.

Fate, dunque, *Signore*, che siccome noi ci siamo resi volontari debitori di tante nazioni stramere per moltissime produzioni, non di prima necessità, ma di comodo e di lusso, onde molto denaro esce dallo stato, così si accrescano i nostri crediti con moltiplicarsi le estrazioni dei prodotti del nostro terreno, tanto naturali che manifatturati, affinché tornino

nel regno le somme che si estraggono e la nazione possa soddisfare con comodo i pesi dello stato e far meglio la di lei sussistenza.

Prostrato, intanto, al vostro luminoso real trono, mi fo gloria di rinnovarmi viepiù

Di Vostra Maestà, Napoli il dì 10 febbrajo 1786

Umilissimo e fedelissimo vassallo

FILIPPO GATTI

XXXV

(F/cc 163-168)

Eccellenza

Leggendo le nomine dei soggetti proposti dal cappellano maggiore per le cattedre, ho veduto che non conosce i soggetti del paese; quandoché un ministro, come lui, dovrebbe informarsi di tutti e notarsene le notizie. Ardisco di esporre a Vostra Eccellenza quello che io so di ciascuno. E potrà l'Eccellenza Vostra conoscere che, in ciò fare, io non ho alcun fine se non il pubblico bene, dal vedere che dico la verità anche dei miei più stretti amici e che mi studio nelle riflessioni sul piano di dimostrare inutile la cattedra di eloquenza, tuttoché abbia mostrato premura che l'abbia un mio amico. Ed oltre a ciò non mancheranno all'Eccellenza Vostra dei segreti mezzi di appurare tutto.

ELOQUENZA ITALIANA

I. Don Luca De Luca. Io lo conosco. È di meschinissimi talenti. Si compiange da molti che sia stato come maestro e stia ancora ai fianchi di Don Gaetano Filangieri, giovane inclinatissimo alle scienze, per avergli impicciolate le idee. Gli fece comporre il libretto sul Dispaccio per le sentenze ragionate. Gli errori che vi si leggono, si sono attribuiti al maestro. Il suo libro dell'Ecclesiaste è morto nel nascere. Non veggio il rapporto che abbia con la cattedra di eloquenza il libro dell'Ecclesiaste ed il concorso all'etica. I Paneginici e le Dissertazioni non sono in istampa, che se ne potesse vedere il pregio.

II. Don Domenico Forges Davanzati. Mi è stretto amico da dodici anni. So che ha fatto ottimi studi ed ha vari talenti. Ha presentato al cappellano maggiore le opere sue, il quale però non se n'è fatto carico con distinzione. Sono le opere un poemetto per la nascita del principe di Asturias, un altro per le nozze del duca di Parma, che gli fece significare la sua compiacenza dal segretario di stato, un altro per la regal primogenita del nostro re, oltre a tante altre sparse poesie in varie raccolte, che non gli ha presentate. Gli ha presentato ancora la vita di suo zio, Arcivescovo di Trani, scritta con eleganza, le note alla dissertazione dei vampiri, una dotta prefazione alle Lettere del Genovese da lui raccolte per tutta Italia. Siccome non si è fatto carico di quello che han detto di lui le « Novelle Letterarie » e moltissimi letterati d'Italia, come dai documenti presentatigli e da me letti. Non si può essere poeta eccellente senza possedere le altre scienze e senza un gran fondo d'italiana eloquenza.

III. Don Ammiano Marcellino De Luca. Io nol conosco. Ma ho letto il suo libro ed è grandissimo argomento d'essere buon filosofo e versato nelle cose di rettonica. Ha buonissima opinione. Precede il suo libro una lettera del Genovese dritzata al fu principe di Sansevero, dove s'innalza alle stelle il libro e l'autore. Non meritava d'essere posposto a Don Luca De Luca.

CRITICA E DIPLOMATICA

I. Il Padre Don Emmanuele Caputo. Mi è stretto amico da circa dieci anni. Ha facondia. Ha ingegno vivo e sta bene sulla cattedra. La critica e diplomatica in generale si può bene e con decoro insegnare da lui; ma non in rapporto al regno di Napoli, mancandogli notizia della nostra legislazione e dei popoli donde vennero i nostri re, come ancora dei costumi e di quanto occorre nei mezzi tempi, cose indispensabilmente necessarie per professare tale scienza in rapporto a noi e per sistemarla, non trovandosi ancor sistemata, intendo sempre in rapporto a noi.

II. Greco. Il conosco. Faceva il medico. Passò a fare il dottore. Ma l'arte sua è di correggere stampe. Non ha prodotto niuna opera, né si è fatto mai conoscere per letterato. Ha detto al cappellano maggiore di saper leggere carte antiche (nel che non consiste la diplomatica) ed egli l'ha nominato in secondo luogo.

III. Don Michele Iorio. Volle imitare Bossuet nel *Discorso universale sulla storia*: e non ebbe il suo libro niun plauso, anzi gli conciliò qualche disprezzo. Non veggo donde siasi tratto che sappia la diplomatica.

Gli intendenti veri di diplomatica sono:

Il Padre Don Benedetto Tromby certosino. L'ha fatto vedere nelle dottissime *Risposte a Vargas*.

Il marchese Sarno. L'ha fatto vedere con scritte in stampa.

Don Domenico Varo. Sa con una somma facilità la storia dei mezzi tempi ed i fatti del nostro regno, come ancora la legislazione napoletana ed ha la notizia della legislazione degli altri regni ancora. Fece la raccolta delle nostre leggi, un tomo delle Istituzioni del regno ed altro. Ha fatto sempre ottimi concorsi, ma non ha mai avuto né avrà cattedra, perché odiato dai lettori, a cui non ha voluto mai baciare la mano: ed ora più che mai gli si è chiusa la strada di aver più niente nella università, perché ha la inimicizia del caporuota Patrizi, contro di cui avendo dovuto scrivere una dissertazione latina, tratto da spirito filosofico, procurò di dimostrare che la letteratura di lui sia un'impostura. Io il conosco da molti anni. Ma nol veggo quasi mai.

Il canonico Calefati. Vale nelle scienze. Ha molta riputazione. Quando sono occorse controversie di falsità di diplomi, il magistrato ne ha commesso a lui la perizia.

STORIA SACRA E PROFANA

I Don Francesco Conforto. Mi è amico. Vale nella teologia. È faticatore. Ma non è filosofo, né politico, requisiti necessari per un lettore di storia. Egli si trova bene impiegato nella Nunziatella.

II Il canonico Calefati. Ha letto con sommo decoro la teologia del Salvatore. Di lui non si parla nel *piano* e si è soppressa la sua cattedra. Bisognerebbe dargli situazione, perché altrimenti o si percepirà il soldo senza fatica o, se gli si vuol togliere, si commetterà un'ingiustizia, privandosi di carica senza delitto, anzi con aver molto meritato. Riesce in tutto.

III Pelliccia Nol Conosco. Ma ha fama di uomo dottissimo e lo dimostrano i libri suoi. Una sua *dissertazione*, che qui non si poté stampare, si è stampata in Vienna a conto dell'Imperatrice.

AGRICOLTURA

I. Andria - II. Pacifico. Sono amendue valenti. Il primo è di professione medico ed ha composto il libro *sulle acque minerali*. Il secondo è Prete ed il sento da tutti lodare.

III. Marinelli. Non ha riputazione di letterato.

ARCHITETTURA CIVILE

I. Toralli. - II. Porto. Hanno fama di ottimi matematici. Ma ciò non basta per essere architetti. E bisognerebbe informarsi di giovani dotti in tal professione, che non ne mancano.

III. Giustiniano Non so chi sia.

MECCANICA

I. Ruberti. È scienza analoga alla sua professione. Si è fatto conoscere per uomo di lettere ed è noto a Vostra Eccellenza Oltre a ciò se gli dee la cattedra per le fatiche fatte nella università.

II. Giannelli. Nol conosco.

III. Cavallo. Si truova situato nella brigata. Ha eloquenza, ma si mostra affettato. Si dice che le matematiche, che professa, non le sappia davvero.

GEOGRAFIA E MATEMATICA

I. Marrano. Nol conosco.

II. Malarbi. Ha Napoli grandissima opinione di lui. E non è il solo suo pregio d'essere bibliotecario di Tarsia. Egli è ottimo matematico. Eccellente poeta latino. Versatissimo nelle storie, specialmente ecclesiastiche. Filosofo. Politissimo scrittore latino ed italiano. È di onoratissimi costumi.

III. Iammanni. Non ho notizia di lui.

LOGICA E METAFISICA

I. Don Vincenzo De Luca. È fratello del nominato in primo luogo per l'eloquenza.

II. Don Girolamo Giannelli. Ambedue non hanno reputazione nelle lettere.

Questa cattedra sarebbe molto bene regolata dal Padre Caputo, siccome vi ha letto con decoro. Si sono proposti quei due forse per lo risparmio. Ma per lo bene pubblico non si ha da badare a piccioli interessi

Ci sarebbe ancora l'abate Longano, che è molto versato in queste scienze Ha stampato una *Logica*, oltre a molti libri. Genovese lo scelse per suo sostituto nella cattedra di commercio.

XXXVI

BREVE MEMORIA DELLA REGIA DOGANA DI FOGGIA
DI DON GIULIO RICCIARDI
(E/cc 230-274)

Fino dalla più rimota antichità la Puglia provvedeva le greggi del suo pascolo d'inverno. Dall'anno 433 di Roma v'erano in Puglia pastori e pecore: « Inde ad Calatiam ubi iam consules Romanos, castraque esse audiebant milites decem pastorum habitu mittit, pecoraque diversas, alium alibi haud procul Romanis pascere iubet praesidiis ubi inciderent in praedatores ut idem sermo omnibus consistet, legiones Samnitium in Apulia esse Luceriam omnibus copiis circumpendere, nec procul abesse quin vi capiant » (Tito Livio, *Decade I*, lib. IX, cap. 2).

« Velleribus primis Apulia Parma secundis. Nobilis Altinum tertia laudat ovis » (Martiale, *libro IV*, *epigr 155*).

« Itaque greges ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium aestivatum atque ad Publicanum profitentur, ne si inscriptum pecus paverit lege censoria committant mulctam » (Marco Varrone, *De re rustica*, libro II, Cap. I).

« Lana autem Appula laudatissima » (Plinio, *Libro VIII*, cap. 46).

Queste memorie serviranno per ismentire le favole di alcuni, che han sognato di dire che Alfonso fe venire da Spagna pecore e montoni, cose non mai dette da scrittori contemporanei.

Dal suddetto capitolo di Marco Varrone, che vien provato ancora da Marino Freccia (*De Subfeudis*, Libro II, pag. 17), si rileva che anticamente gli animali che venivano nei pascoli della Puglia, erano tenuti a pagare un dazio, ossia gabella tanto per gli animali minuti che per i grandi.

Lo stesso Freccia nella suddetta citazione dice l'opinione degli antichi, che il nome di Puglia derivi « ab Appuliu animalium, eo quod in ea regione animalia vexa et hieme appellantur, idest ducantur ob aeris caliditatem et erbarum fertilitatem quas sumant ed deponunt ».

Questa polizia durò nel regno tanto sotto la stirpe degli Svevi, che degli Angioini, tanto vero che nei giornali di Matteo Spinelli da Giovinezza stampati dal Padre Daniele Papebrachio (*Ad Acta Sanctorum*, Mai), indi da Giovan Battista Carusi (*Bibliot. istorica di Sicilia*, tomo II), poi da Muratori (*Scriptorum Medu Aevi*) ed infine nel tomo II di Gravier nella raccolta degli *Scrittori del Regno*, si legge: « Item in quest'anno 1254 salì l'entrata della dogana delle pecore a cinquemila e duecento once ».

Quest'opera fa vedere che in tempo di Manfredi della stirpe degli Svevi vi era il calo degli animali dagli Abruzzi in Puglia e che pagavano il dazio.

In conferma di ciò giova leggere il seguente capitolo delle *gratie* della città e regno di Napoli nel parlamento del regno tenuto da Alfonso I nell'anno 1442.

Capitolo III

Item ad capitulum quod incipit ... che sia tolta ogni gabella et soluzione di bestiame tanto grosso che minuto e tanto indomito, quanto domito e che ogni barone o altra persona, che avessero erbaggi in Puglia, li possa vendere e contrattare a chi li piace, secondo era solito — « Placet Regiae Maiestati verum quod herbagia vendi habeant non minore praetio quod solita fuerunt vendere tempore bonae memoriae regis Ladislai et passibus itidem ».

Alfonso d'Aragona, divenuto possessore del regno e ritrovando infinitamente deteriorata l'esazione di detta gabella per le passate guerre, cercò di riordinare l'esazione, onde nell'anno 1443 deputò il suo familiare, Francesco Montluber, per sistemare un tal diritto; indi poi, nell'anno 1447, lo dichiarò commissario generale e doganiere con amplissima facoltà.

Questi fu quello che, invasato delle massime feudali, buttò le prime fondamenta di un edificio sì male inteso, condannando la Puglia ad essere perpetuamente depopolata e deserta, perché, non contento del solo dazio, ossia gabella del bestiame, che veniva nei pascoli di Puglia, obbligò e forzò le province a condurre nella medesima i loro animali per il pascolo vernotico, promettendo non solo erba, privilegi ed esenzioni, ma benanche di provvederli di pane per i pastori nel tempo della loro dimora; ed acciò maggiormente concorressero a detta fida, per la quale stabilì un prezzo fisso e determinato, s'indusse a esentare dalla medesima molti baroni, acciocché questi invogliassero i loro vassalli a condurre gli animali, come rilevasi da Ageta, *Ad Moles*, (discettazione I, n° 4).

Dopo un tale forzoso invito si diede ad unire erbaggi sufficienti al pascolo degli animali fidati e non bastando le masserie che gli antichi sovrani di questo regno possedevano nella Puglia, vi unì molti altri erbaggi presi in affitto da quei proprietari al prezzo che correva in quel tempo, di carlini dodici e fino a carlini quindici il carro, nella intelligenza che ogni carro forma versure venti in Puglia, ossia moggia ottanta napoletane.

Nell'anno 1448, essendo morto Alfonso I° d'Aragona e succedutogli

nel regno Ferdinando I, suo figlio, questi fu assalito da Giovanni Duca d'Angiò, figlio di Renato, che venne alla conquista di questo regno, al quale unitosi il principe di Taranto e molti baroni regnicoli, ne conquistarono buona parte con la Puglia e sua dogana. Indi, rimasto Ferdinando vittorioso del suo rivale e fuggitolo dal regno, però nell'anno 1465 accrebbe la dogana di Foggia di moltissimi altri territori ricaduti al suo fisco per la fellonia di molti baroni. A tali unioni si accrebbero da tempo in tempo altri erbaggi presi in affitto non meno da Ferdinando che dai suoi successori, i quali formarono quello che oggi chiamasi Tavoliere della Puglia, diviso poi in ventitré locazioni, pagando in ogni anno agli antichi padroni quel primo prezzo pattuito negli affitti, che da temporanei divennero perpetui.

Né qui terminarono le idee feudali, perché i doganieri si riserbarono la facoltà che, aumentandosi il numero del bestiame fidato, fosse in loro libertà di prendersi gli erbaggi dei particolari, chiamati *insoliti*, come quelli che gli antichi proprietari o non vollero dare in affitto alla regia corte, o che coprivano colli di loro animali, colla dura legge di pagare ai medesimi quell'estaglio che si fosse giudicato dai periti. Oltre i terreni presi dalla corte per uso dei pascoli, come si è detto, ne restarono molti altri di proprietari particolari, che non vollero dare in affitto alla regia corte e riserbarono per proprio uso. Di questi, parte ne coprivano coi di loro animali e parte ne tenevano per coltura.

Essendosi nell'anno 1548 incominciata la famosa reintegra di Revertera, che produsse l'acquisto di vari fondi alla sua casa, questi impose nuove leggi e servitù sopra l'uso che ciascun proprietario è in libertà di fare dei suoi territori: giacché i più accorti li ritennero sotto il nome di difesa e vale a dire immuni di servitù doganale ed in libertà di fare qualunque uso; altri terreni, poi, furono chiamati terre appartate, che in oggi chiamansi portate. Di queste si ordinò che non potesse il proprietario farne altro uso che di perpetuamente impiegarsi in semina nella sola metà, dovendo l'altra metà restar vuota e senza coltivo fino al 17 gennaio di ciascun anno, per servire di pascolo agli animali di dogana. La metà, poi, di questo vuoto, ossia la quarta parte di detta portata, potesse il padrone principiare a coltivare dal suddetto 17 gennaio, restando poi il solo quarto della medesima soggetto al pascolo degli animali dei locati, dai quali la corte ritrae la fida corrispondente. E per rendere sempre più risonante lo spoglio della proprietà, si stabilirono i seguenti altri ordini penali che il proprietario fosse perpetuamente tenuto o per sé o per altri, di ogni anno, seminare la metà di detti terreni, senza poterne fare altro uso e che, non seminandosi, fosse in libertà del locato farvi pascolare l'erba agreste senza

pagamento alcuno *et invito domino* Che nella mezzana di cadauna portata non si potesse tenere altra sorta di animali, che soli bovi aratori e nel caso che il padrone volesse introdurvi al pascolo altra sorta di animali, ancorché propri, non solo dovesse incorrere nelle pene, ma che il locato della posta vicina fosse in libertà d'intromettervi i suoi animali senz'alcun pagamento. E finalmente che se il padrone della portata fosse in voto di mettere a coltura o fare altro uso della sua mezzana, fosse condannato alla perdita della medesima.

Leggi così distruttive dei diritti della proprietà fanno bastantemente conoscere l'ignoranza e la barbarie di quel tempo che, per formare un monopolio di tutti gli erbaggi di Puglia, si fosse giunti a tanto eccesso.

Volendosi, dunque, con imparzialità e senza prevenzione, esaminare la fondazione della dogana di Foggia, che forma il Tavoliere della Puglia, non si può fare a meno di riconoscervi il vero despotismo ed un sistema pieno d'ingiustizia e di costrizione. Vedersi i padroni degli animali obbligati con leggi penali a trasportarli in Puglia nell'inverno, i proprietari di terreni obbligati a tenere i loro fondi a disposizione del fisco; l'agricoltura limitata e ristretta fra certi determinati confini non meno nell'estensione che nella maniera di esercitarla. Proibito al proprietario l'uso della varia produzione dei suoi terreni ed impedito con leggi penali il loro miglioramento.

Per aversi una giusta idea di un così ruinoso edificio, è necessario sapersi che l'estensione di tutto il Tavoliere della Puglia, che vien composto in oggi dalle ventitré locazioni, forma il quantitativo di carra 11225 e versure 18 di territorio, compresi in essi non meno i terreni suoi propri, che gli erbaggi ordinari soliti, dei quali la corte ne paga i mandati agli antichi padroni. Oltre di questi tiene la corte l'azione sopra altri terreni, che sono il dritto appropriatosi del pascolo promiscuo sui demani dell'università, che sono carra 2156.

L'altro sopra le terre di portata, le quali compongono carra 4866 oltre le mezzane, nelle quali, come si è detto, se ne ha appropriato il pascolo sull'intera metà fino al 17 gennaio ed indi del quarto. Sicché tutto il territorio addetto al pascolo ascende a circa carra sedicimila, che fin dai primi tempi della fondazione della dogana non fu impiegato in altro uso che di solo pascolo degli animali.

Nell'anno 1555, regnando l'imperator Carlo V, a replicate suppliche del regno per le carestie che da tempo in tempo affliggevano, si condiscese dall'abolito collaterale, che sopra le terresalde della real casa si fosse introdotta la coltura in carra mille d'affitti e per anni sei continui come dalla

capitolazione passata coi massari di Puglia esistente nell'Archivio grande della real Camera.

I primi affitti di questa si stabilirono in Napoli ad estinzion di candela e, come che si fecero sopra terreni vergini e non mai rotti dall'aratro, però l'estaglio salì a ducati ottanta il carro. Indi soffrì varie vicende così circa l'estaglio, che al regolamento della maniera di farsene l'affitto, come può rilevarsi da STEFANO DI STEFANO (*tomo 2º, capitolo 25 et seq*) e gli affitti a coltura giunsero a carra 2419, versure 13: e l'estaglio ducati 60/55, e 50 il carro. e nell'anno 1678 a ducati 30 il carro; indi a ducati 40 e nell'anno 1662 si erano dati a coltivare gratis e senza pagamento alcuno. Circa i principi di questo secolo, essendosi dal presidente Guerrero posta la rata del 20 per cento, il pagamento degli affitti a coltura giunse a ducati quarantotto il carro per la semina, ossia carlini ventiquattro la versura e quelli a maggesi a ducati diciannove il carro, che ricade carlini nove e mezzo la versura: bonificandosi dalla corte la mezzana, che se li concede senza pagamento alcuno per il quinto dell'affitto fatto sia in semina sia in maggesi; ma nei principi di questo secolo i massari di Puglia, immiseriti e falliti, ne lasciarono gli affitti, stimando più utile per essi coltivare le difese particolari nelle quali, oltre il vantaggio di essere terreni riposati, il prezzo dell'estaglio era tenuissimo, stante la mancanza degli animali, per cui gli erbaggi non avevano valore alcuno. sicché fino all'anno 1716 gli affitti dei terreni di corte appena giunsero a carra 533 = e fino all'anno 1728 appena se ne affittarono carra 345 (DI STEFANO, *tomo 2º, capitolo XXV, n° 25 e capitolo XXXIV, p. 15*).

Dopo il 1736 che il regno acquistò la permanenza del proprio monarca, detti affitti giunsero a carra mille e poco più e nell'anno 1745 i suddetti affitti a coltura crebbero fino a carra 1620 come attualmente sono situate.

Dopo essersi dimostrato i modi oppressivi ed irregolari con i quali si formò il vizioso edificio della dogana di Foggia, è prezzo dell'opera esaminare quali vantaggi abbia recati al real erario, alla nazione ed ai privati. Principieremo dalla rendita lorda che ne ha ricavata la corte da un così immenso territorio in anni cento e quindici, ch'è il tempo più vicino a noi

Nell'anno 1612, essendo nella Puglia accaduta una grandissima mortalità di pecore per le nevi cadute e per essergli mancato ricovero e pastura, per cui ne rimasero appena seicentomila viventi che non bastavano a coprire il possedibile delle ventitré locazioni, onde dal luogotenente di Camera di quel tempo, venuto in Foggia per mettere in sicuro gli interessi della regia corte, si stimò dare l'amministrazione del *jus prohibendi* della dogana alla stessa generalità dei locati, per l'estaglio d'annui ducati cento-

novantaduemila, restando a comodo e pericolo dei locati tutta la rendita doganale ed a 25 novembre di detto anno se ne stipulò pubblico strumento per mano di notar Scipione Petrea di Foggia, restando incluso in detto affitto tutto il possedibile, poste a parte, l'utilità del pane, la locazione d'Otranto, gli erbaggi di Castellaneta, transazione di Basilicata e Montepeloso, terre salde a coltura ed ogni altra rendita della medesima. Questo contratto fu rinnovato da tempo in tempo e con tal modo si visse fino all'anno 1660, nel quale intervallo di anni quarantacinque, essendo accadute in Puglia altre mortalità di animali e resi impotenti i locati ai pagamenti convenuti, si cagionò alla corte un attrasso di esazione di circa un milione e mezzo e conosciutasi l'impossibilità della riscossione ed il piccolo numero dei greggi rimasti, onde sarebbe crollata interamente la macchina doganale, però nell'anno 1661 si dovette venire al duro espediente di pubblicare la prammatica 74, con la quale fu rilasciato ai locati l'intero di loro debito con la corte e rimessa nuovamente in piedi la libera e volontaria professione.

Dal 1661 sino al 1687 il totale della rendita lorda della dogana si aggirò tra i ducati 151.000 e 153.000.

Dal 1688 al 1699, essendovisi aggiunta la pena di controvenzione, nonché il caccito e l'aumento di ducati 218, la rendita lorda si aggirò tra i ducati 160.000 e 170.000.

Dal 1700 fino all'anno 1730, essendosi aggregate alle rendite della medesima le scommissioni, dispensazioni ed il donativo di ducati centodiecimila fatto dai locati e da pagarsi in vari anni per il beneficio dell'abolizione della professione forzata ed unitavi ancora l'imposizione del 20 per cento posta dal reggente Guerrero nell'anno 1710, ne avvenne che la rendita lorda della dogana sorpassò i ducati duecentodiecimila, poco più o poco meno, eccetto, però, che negli anni 1726 e 27 che, essendo accaduta altra mortalità di pecore nella Puglia, la rendita lorda della medesima non oltrepassò i ducati centonovantottomila, come si rileva da Stefano Di Stefano (*Libro 2º, capitolo XLI, n. 5-59*).

Da questo brevissimo racconto chiaramente si rileva la rendita lorda data dalla dogana per tutti i suoi vari rapporti nello spazio di anni centodiciotto ed il rilascio fatto ai locati suoi debitori nella ingente somma di un milione e mezzo. Bisogna adesso dimostrare quali siano i pesi intrinseci che porta, per riconoscere il buon vantaggio che ha dato al regio erario.

ESITI CHE PORTA IN OGNI ANNO LA DOGANA DI FOGGIA
A TUTTO L'ANNO 1781

Al presidente governatore oltre i ducati 580 dei ripartimenti	1000
Uditore di dogana	396
Fiscale oltre i ducati 500 dei ripartimenti	500
Libro maggiore	300
Percettore	890
Archivario	120
Cappellano del tribunale	36
Portiere	72
Algonzini	105
Capitano e soldati	236
Ai medesimi per custodia di Basilicata	360
Ai deputati generali	248,30
Medico per le carceri	30
Trombetta oltre del soldo di soldato	12
Segnatore per le carceri	12
Cerusico	12
Avvocato dei poveri	96
Fiera di Gravina e Altamura	29,12
Carta per segreteria	20
Carta per i carichi, uso d'erba e terre salde	15
Carta per gli scrivani del patrimonio	04
Pane ai carcerati	274,20
Spese di compleanni	104,64
Baracca di fiera	05,80
Legna per il tribunale	12
Cera per la cappella delle carceri	3,60
Spesa per la spedizione della catena	88,60
Cavalieri di dogana	1485
Elemosine annue di lana	16066,12,½
Ai padroni d'erbaggi con mandati di dogana	6946,24,½
Con mandati di Camera	39110,15
	70702,03

Dal sopraddetto conto si rileva che i pesi intrinseci, che porta la dogana di Foggia, ascendono a ducati settantamilasettecentodie e grana tre in ogni anno.

Questi esiti, in confronto di quello che ha dato di prodotto in anni 115 ed il rilascio di circa un milione e mezzo fatto ai locati in detto anno 1661, fanno chiaramente conoscere come quelli che han governato la regia dogana in detti tempi hanno ingannato il sovrano e la nazione con dare ad intendere che questo ramo del regio erario partorisce una gran rendita.

Ed abbenché il suo prodotto sia in picciolissima parte cresciuto fino all'anno 1788, pure questo non è niente corrispondente all'immensità del suo territorio. De Dominicis nella sua opera dimostra che dall'anno 1780 la rendita della dogana sia stata di ducati trecentoventinovemilaseicentotrentacinque e grana settantasette, pure è necessario sapersi che una tal rendita che apparisce, la ripete dai libri misteriosi dei carichi che la dogana rimette ogni anno alla regia Camera, dai quali, poi, si fanno varie deduzioni ed introiti mancati, come per esempio delle scommissioni, controvenzioni e disordini, che sono cose eventuali; la fabbrica del palazzo doganale, dove dicesi essersi spesi ducati centosessantamila, spese forzose che sopra si son dinotate, gli escomputi fatti non meno ai massari di campo fino all'anno 1773, che quelli fatti ai locati nelle mortalità di animali accadute nel 1745. 55,88 una con le spese per la verifica delle medesime. Si deducano ancora ducati ottomila e più l'anno, che la dogana percepisce dai suddetti fittizi per l'esenzione del foro che non è rendita, che si ricava dai suoi terreni, la transazione di Basilicata, e si vedrà che, dedotte tutte dette partite dall'introito che appare fatto da circa carra sedicimila di terreni, che compongono il Tavoliere della Puglia, appena avran dato il prodotto netto di ducati duecentomila niente corrispondente. La politica condotta da tutti quelli che han governato la dogana fino ai principi di questo secolo, è stata sempre di far credere che fosse ingente la rendita di questo ramo del regio erario e sotto queste apparenze i sovrani e la nazione sono stati illusi e tutto il vantaggio è piombato solo sopra di quelli che l'hanno governata e che hanno formato cose rispettabili nel regno. Ma acciocché una tal verità possa vedersi con maggior accorto, si prendano i conti della tesoreria reale, da dove solo potrà rilevarsi il vero prodotto netto ricavato in ogni anno dalla dogana di Foggia. Solo in questo modo potrà una volta rendersi palese al sovrano e alla nazione la vera rendita netta ed effettiva della medesima e squarciato quel velo, che l'ha tenuto finora nascosto come i misteri di Cerere Eleusina.

L'esperienza di tutti i tempi ha dimostrato che l'attuale sistema di mantenere le greggi nella Puglia, porti seco per necessaria inevitabile conseguenza, che in ogni intervallo di quindici in venti anni, accadendo una invernata rigida e nevosa, ne perisce la più gran parte per mancanza di

ricoveri ed alimenti. Le mortalità di animali accadute dall'anno 1612 fino all'anno 1730 sono rappresentate da Di Stefano, da dove si ricava il grande interesse cagionato al regio erario in anni 115 oltre della desolazione d'infinito famiglie impoverite per la perdita del loro bestiame e il danno risentito dalla nazione per la mancanza ed incartamento dei prodotti. Dal 1731 a tutto il 1788 sono accadute altre tre mortalità di animali, cioè nel 1745, 1755 e 1788.

Non vi è provincia nel regno, che non abbia greggi ed armenti. I nevosi Abruzzi mantengono le loro pecore nell'inverno. La Lombardia ha pecore. Ne ha la Francia, l'Inghilterra, la Svezia, luoghi tutti assai più rigidi della nostra Puglia e pure in essi non si sentono le continue mortalità di animali che accadono tra noi, che siamo in un clima assai più dolce e mite dei luoghi descritti. Ma il fatto sta che in tutti i detti luoghi la proprietà dei terreni è in mano dei privati e non del principe. Solo tra noi si vede questo grande assurdo in politica, che i terreni di Puglia, che dovrebbero essere dei privati, sono del principe e gli arrendamenti ed i fiscali, che dovrebbero essere in mano del principe, sono dei privati.

Da quanto si è dimostrato conoscerà ognuno la necessità di cambiarsi il presente pernicioso sistema di dogana, come dannoso al regio erario ed alla nazione e che quando un così vasto territorio si desse a perpetuo censo affrancabile al quattro per cento, dandoseli il valore di ducati quarantacinque il carro e non più, verrebbe il regio erario a percepire in ogni anno circa ducati settecentoottomila sempre stabili e fissi ed il cui capitale formerebbe circa diciassette milioni, che la Corte potrebbe investire in ricompre di fiscali e arrendamenti oppure assegnarne ai proprietari di essi le annue prestazioni dei censuari.

Con detta perpetua censuazione, oltre la gran rendita descritta, il regio erario avrebbe moltissimi altri vantaggi sia nell'affitto dell'allistamento e « doganella », sia nelle tomole 18.000 all'anno, che dà ai locati, sia in tutti gli altri rami rapportati nei pensieri economici del marchese Palmieri, che uniti formerebbero la rendita certa e stabile di sopra ad un milione l'anno con infinito utile del sovrano e della nazione. Si formerebbero infiniti proprietari, che sono i veri cittadini dello stato. La Puglia diverrebbe popolata, crescerebbero i prodotti a dismisura, cesserebbe la pastorizia barbara e non si vedrebbero più mortalità di animali.

Per fare un saggio di detta censuazione, potrebbe la medesima principiarsi dalla più piccola parte, che sono le terre salde, che la real corte affitta a coltura. Queste sono carra 1620, alle quali unitevi carra trecentoventidue, che la cassa assegna gratis e senz'alcun pagamento ai suoi affittuari per il pascolo dei buoi, formano carra millenovecentoquarantadue, dalle

quali, secondo l'attuale sistema d'affitto, ne ricava di estaglio solo ducati ventisette e grana 91 a carro, siccome rapporta anche De Dominicis nella sua opera (tomo III, capitolo 10, paragrafo 8-23), calcolando l'estaglio in semina, in maggesi e mezzana franca, che diviso in versure venti, ogni versura ricade carlini tredici e grana nove, ogni versura componendo moggia quattro napoletane, l'estaglio d'ogni moggio ricade a grana trentaquattro.

Acciò la censuazione, nel tempo stesso che deve dare un notabile accrescimento di rendita al regio erario, sia benanche utile e vantaggiosa alla nazione, il cui interesse non deve mai essere separato, bisognerebbe stabilirsi inviolabilmente i seguenti punti:

Primo, che le medesime si abbiano a dare senza accensione di candela, per evitare ogni emulazione troppo nociva al regio fisco ed alla nazione per la brevissima durata che avrebbero le censuazioni, perché renderebbero impotenti i censuari a portarne il peso e resterebbe elusorio il vantaggio ideato; che però si dovrebbe stabilire che l'estaglio debba sempre esser fisso di ducati quarantacinque, il carro nel totale di carra millenovecentoquarantadue, con la distinzione di darsi un maggior prezzo ai terreni migliori, come son quelli che in Puglia si chiamano *ischia renacchie* e terre accanto a fiumi, minorando il valore a terreni mediocri ed a proporzione ai più cattivi, come sono le terre *leggere* e *cozzoletti*, i quali prezzi, poi, calcolati nel totale, abbiano a formare la suddetta rendita di ducati quarantacinque il carro.

Secondo, che siano esclusi da tal censuazione i baroni e i gran proprietari di terreni.

Terzo, aversi presente che la massima possibile divisione dei terreni fa la massima possibile produzione e miglioramento dei medesimi e con ciò la ricchezza e fortezza della nazione. Sia di esempio quello che ha eseguito con infinito vantaggio la repubblica di Venezia nella divisione dei terreni comunali del Friuli. Quest'istesso ha eseguito l'attuale glorioso imperatore Leopoldo secondo nei suoi terreni patrimoniali della Toscana, stabilimento eseguito prima dal Parlamento d'Inghilterra, che abolì i terreni comunali, che divise in piccole porzioni assegnandole in proprietà perpetua a chiunque con la prestazione del cinque per cento. L'istesso ha praticato nella Slesia Federico II, come rilevasi dalla sua vita (tomo III, n. 33), giacché una discreta distribuzione impedisce il monopolio dei generi di prima necessità e la cura del proprietario può maggiormente impiegarsi a renderlo fruttifero, avendo l'esperienza di tutti i tempi chiaramente dimostrato troppo vero il detto di Plinio (lib. XVIII, capitolo 5) « *Malus est ager cum quo dominus luctatur* ».

Quarto, acciò detta censuazione riesca d'utile e profitto di tutti i vas-

salli, si abbia ad ordinare che la tangente da assegnarsi ad ogni più ricco privato non possa mai essere maggiore di carra quindici, inclusavi la tara della mezzana, che, componendo versure trecento, ossia moggia 1200, sono sufficienti a contentare qualunque ambizioso.

Quinto, che in dette censuazioni abbiano sempre ad essere preferiti gli attuali affittatori, ma nella sola quantità di carra quindici, ossia versure 300 e non più e qualora questi tenessero in affitto terreni della corte in vari siti, sia in loro libertà scegliersi quel sito che vorranno, dovendo restare al di più dei terreni per censuarsi ad altri.

Sesto, che i terreni che si daranno a censo, s'abbiano a concedere prudenzialmente ed a seconda della possibilità di colui che li cerca, non meno per la migliorazione dei medesimi che per la sicurezza del regio fisco.

Settimo, che i terreni da darsi a censo siano quanto più possibile uniti tra loro, acciò meglio si possano custodire e renderli fruttiferi.

Ottavo, che ai bracciali s'abbiano a censuare i terreni più vicini all'abitato di versure tre o quattro per cadauno e secondo la possibilità che abbia ciascuno di essi da poterli migliorare con gli ingrossi che si possono accogliere dalla città, quegli ingrossi potrebbero bastantemente compensare ogni loro fatica con l'abbondanza dei prodotti.

Nono, che le censuazioni, come si è detto, siano perpetue ed affrancabili al quattro per cento e che il censuario possa dei suoi terreni censuati fare quell'uso che stimerà più proprio ai suoi interessi, acquistandone la proprietà e la libertà, tanto maggiormente perché non tutti i terreni sono suscettibili d'ogni produzione, onde deve lasciarsi alla speculazione del censuario l'uso che più gli convenga farne.

Dopo veduto l'utile ritratto con la censuazione di così piccola parte di territorio fiscale ascendente a circa ducati quarantamila l'anno più di quello che ora ne percepisce, si potrebbe allora con maggiore accerto e con poca differenza economica divenire alla censuazione di tutto il di più del regio Tavoliere prima che termini la transazione stabilita con i locati.

Questa, per farsi con miglior metodo, si dovrebbe principiare dalle portate, che si dovrebbero sciogliere dalle tante catene che le tengono ristrette contro tutte le massime di pubblica economia, che i terreni abbiano ad avere proprietà e libertà. Potrebbe la regia corte valutare i diritti che vanta sopra le medesime ed in compenso percepirne rata di territori in proprietà dalle mani morte e, da privati, annuo censo redimibile. Giacché, essendo le portate di Puglia circa carra 6000, un tal compenso non sarebbe indifferente ed il regio erario ne percepirebbe la quadruplicata rendita, più di quella che ne ritrae in oggi con il sistema attuale. Sciolte le portate da tante servitù e reso libero il loro uso, sarebbero di

sommo vantaggio alla nazione per i loro prodotti ed utili al regio fisco per le estrazioni dei generi.

Sistemati detti due piccoli rami del Tavoliere e vedutone il sommo vantaggio del sovrano e della nazione, si potrebbe pervenire al grande di tutte le 23 locazioni, riposi e ristori. Nelle censuazioni di questi dovrebbe tenersi poco differente economia di quella detta di sopra. Verrebbe corretto l'abuso della pastorizia barbara e ridotta al metodo delle nazioni culte. L'esperienza dimostra che un piccolo discreto numero di animali venga sempre meglio pasciuto, regolato e governato di quando siano di più migliaia, dove la confusione e il disordine si rendono inevitabili e manca la cura del proprietario Duemila pecore e non più, provviste di ricoveri ed esca per i tempi nevosi, daranno sempre assai più frutto di diecimila nell'attuale sistema barbara, non si sentirebbero più mortalità di animali nella Puglia e la nazione non dovrebbe vedere in ogni piccolo intervallo la desolazione di tante famiglie impoverite per la perdita del bestiame ed, in conseguenza, l'alterazione dei prodotti.

Il solo riparo di questi mali sarebbe, che la censuazione dei pascoli non eccedesse la quantità di carra trenta di territorio sufficiente al mantenimento di tremila pecore, che la cura dell'uomo potrebbe meglio regolare e riuscirebbe agevole al censuario di formare i ricoveri e le provviste. Che nella medesima debbano essere preferiti i locati attuali, ma in una sola locazione dove sono originari, dovendo essere esclusi da tutte le altre, quando abbiano ottenuto la di loro tangente ed esclusi per sempre i grandi proprietari dei terreni. Dopo che ciascun locato avrà ricevuto la sua porzione ed avanzando territorio in qualche locazione, potrebbe censuarsi in piccole porzioni agli individui non locati della vicina università, acciocché ognuno ne goda, purché abbiano il potere di migliorare.

La locazione di Castiglione, mancante di locati, per coprire il suo possedibile, giacché quei pochi che vi sono, hanno origine da varie altre locazioni = Per ogni giustizia e necessaria economia tutto l'intero suo territorio si dovrebbe tassativamente censuare ai soli foggiani, siano o no locati, essendo mostruoso che una popolazione di 18.000 anime situate nel mezzo della medesima, che interamente la circonda, si abbia a vedere mancante di siti per estendere i suoi edifici, buona parte dei quali si trovano situati sopra terreni di detta locazione per censuazioni fatte con la regia Corte. Nella provincia di Capitanata non vi è popolazione che non abbia i suoi demani. Quelli di Foggia, fin dai tempi che fu fondata la dogana, la regia Corte se li appropriò, tantoché fino ad oggi si chiamano « i demani » Sarebbe dunque effetto di giustizia e dovuta economia, che tutta si censuasse a soli cittadini foggiani che ne furono spogliati e che, nella divi-

sione di un immenso territorio appartenente al sovrano e padre dei suoi popoli, ne abbiano anch'essi la loro parte, giacché sarebbe scandaloso vederli censuati ad individui stranieri e privarne i particolari di una città che fu l'emporio della Puglia. E finalmente, se un tal atto di equità e di giustizia si è usato con la piccola popolazione del Casale della Trinità, dandosi gli carra cento e dieci di terreno della locazione di Trinità in censo perpetuo e posteriormente fatto l'istesso con le università vicine alla locazione di Guardiola, potrebbesi usare l'istessa economia con una popolazione di 18.000 anime.

Così finirebbe il sistema doganale intrinsecamente vizioso e contenente un gergo profittevole solo a coloro che ne hanno avuto l'amministrazione per il passato, con la quale han fondato tante case rispettabili nel regno con la desolazione di tante famiglie e grave danno della nazione e del regio erario. Finirebbero le istruzioni doganali, che sono le sue leggi e costituzioni composte tutte di cartule non autentiche e contraddittorie tra di loro, giacché parte di esse nacque quando la dogana viveva per numerazione di animali viventi; l'altra parte quando visse per transazione e l'ultima per volontaria professione.

E però un tal complesso di leggi è contraddittorio in se stesso e contiene un gergo dannoso al principe della nazione. Queste istruzioni formano nove volumi custoditi con somma gelosia ed, a guisa dell'Alcorano, vietata la lettura a tutti i profani.

I libri, poi, della generale reintegra, consistenti in due esemplari discordi tra di loro, sono copie informi e non autentiche, gli originali così in dogana che in Camera, si perdettero nella rivoluzione del secolo passato, però queste copie, in oggi, fanno testo. L'archivio, poi, della dogana è mancante di tutte le scritture più interessanti, perché fino all'epoca dell'attuale archivio non si è mai tenuto registro, né fatto inventario delle scritture, la più gran parte delle quali si sono involate dai presidenti e fiscali pro tempore. Moltissime altre cose potrebbero dirsi; ma, essendo l'oggetto di far solo una brevissima memoria della dogana, però la riserbo ad altri.

XXXVII

(D/cc 129-139)

Signora Donna Carolina gentilissima

Il mio viaggio infino a Bari è stato felice per la bella e magnifica strada che vi conduce. Ma da Bari fin qui, non essendosi ancora costrutta la nuova strada e per una pioggia continua di tre giorni ho molto sofferto ed ho ripetuto più volte quell'ultimo verso della satira di Orazio, ov'egli descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, scambiando però la parola *longe* in quella di *pessime* Intanto, che potrei dirvi di questa città, che pure altra volta popolosa e felice, si è poi veduta distruggersi lentamente? S'io fossi un erudito antiquario, esporrei prima le mie ricerche intorno alle origini più remote ed ai primi abitatori di questa città, cercando sapere se i Fenici o gli Arcadi, oppure alcun semidio dei tempi eroici l'avesse fondata. Ma come nella lingua fenicia non incontrano gli antiquari alcuna voce, che possa rispondere a quella di Brindisi, o pure Brundisium, vogliono perciò che i Fenici non avesser potuto giammai fondarla: e gli Arcadi, d'altra parte, popolo duro e selvaggio, non debbono mai pretendere di aver dato l'origine ad una illustre città. Chi dunque nei primi tempi l'avrà fondata? Trascorrendo la genealogia dei Semidei, tra i figlioli di Ercole libico troviamo Brendo, che, pur secondo il costume degli altri eroi dei tempi suoi dilettavasi molto di viaggiare. Questi erano i cavalieri erranti dell'antichità, che cercavano per remoti paesi le più strane ed ardite avventure di armi e di amori: quindi noi vediamo Ercole, che scorre la terra per liberarla dai Mostri: uccide l'Idra di Lerno e il Leone Nemeo, e poi abbigliato da donna, non sdegnava torcere il fuso accanto alla bella Iole. Così pure vedete Teseo che ora abbatte il cinghiale Callidonio ed atterra i giganti ed ora rapisce Arianna, per amor della quale eseguì l'alta impresa di uccidere il Minotauro. Brendo dunque, preso ancor dal diletto d'incontrar, viaggiando, strane avventure, dalla Libia passò nella Grecia e, vago di vedere queste regioni, approdato qui, vi fondò questa città, alla quale egli diede il suo proprio nome. Quindi è che fra i Greci scrittori più antichi questa città vien chiamata *Brendo* per serbare l'onore del nome al suo fondatore. Non credete però che Brendo possa godere senza contesa la gloria di aver fondato questa illustre Città, poiché i più sottili antiquari sostengono che la voce *Brundisium* non sia di origine libica o greca, ma sibbene messapica, che sono i popoli originari di questa contrada. E seb-

bene di questa lingua messapica s'ignori ancor l'alfabeto, pure ho veduto qui taluni antiquari dell'ordine più sublime, che si vantano intenderla perfettamente e di leggere alcune antiche lapidi, che essi dicono scritte in lingua messapica e che sembrano della più antica scrittura greca. Ma come a me piace d'immaginare quei famosi Eroi dell'antichità celebrati dai Greci per tutte le nostre regioni, credo perciò che un illustre Eroe, qual'era Brendo, anziché un oscuro messapico, avesse dato l'origine a questa città.

Lasciando però ai curiosi antiquari le loro ingegnose e talora stranissime congetture intorno alle origini delle città, certa cosa è che Brindisi per lo suo magnifico porto era famosa nel tempo della Repubblica di Roma. Questo gran porto s'incontra dal cominciar del golfo adriatico dalla parte di occidente ed una gran conca di presso a tre miglia di circonferenza forma l'ampiezza di questo porto. La sua entrata è difesa da un'isola, che gli antichi chiamavano Bara ed oggi Forte di Mare per un castello assai ben costruito, che vi si trova. e questa isola, essendo fra le due punte di terra più estese verso del golfo, forma le due bocche per le quali s'entra nel porto; l'una a tramontana, ch'è la più stretta e l'altra a scirocco assai spaziosa. Tali punte di terra, rientranti da mezzogiorno e settentrione con piccole alture, confinano il porto dalla parte di occidente con una lingua di terra che si stende fra esse. A questo gran porto ne seguè un altro, che chiamasi il porto interno, diviso dal primo dalla lingua di terra ch'è in mezzo alle alture dalla parte d'occidente, ch'è troncata da un lungo canale, che apre la comunicazione fra questi due porti. La figura del porto interno è quasi semicircolare, che diviso in due gran braccia, l'una estendendosi per settentrione e l'altra per mezzogiorno, formano a ponente una penisola sopra la quale è posta la città di Brindisi, che, veduta da mare, presenta l'aspetto di una magnifica ed ampia città, che da per tutto sovrasta il porto interno.

In questo famoso porto i Romani avevano la loro armata navale per le spedizioni dell'Oriente. Ed a render più facile e breve il cammino per terra da Roma a Brindisi, fecero la via Appia, che da Roma, passando per Capua e Benevento e poi per Venosa, arrivando a Taranto, giungeva fin qui: la quale via per la sua ampiezza e solidità di grossi macigni, ond'era costrutta e per la brevità del tempo, in cui fu terminata, dimostra lo sforzo della potenza romana. Questo porto fu pure famoso per le operazioni che Cesare vi fece nel tempo delle guerre civili tra lui e Pompeo. Voi saprete che, divenuta in Italia la fazione di Cesare più potente, Pompeo si ridusse col suo esercito a Brindisi, per passare in Grecia. Ed avendo mandato parte del suo esercito a Durazzo, si ritenne in Brindisi con sole due coorti, non volendo che Cesare avesse occupato allora quella città che dominava tutto

il mare Adriatico nelle due estremità dell'Italia e della Grecia. Cesare intanto, arrivato a Brindisi con sei legioni e postovi intorno l'assedio, cercò di chiudere ancora a Pompeo l'uscita del porto: ma poiché Cesare non avea armata navale, ecco ciò che fece, com'è descritto nel suo primo libro della *Guerra civile*. Ove l'entrata del porto interno era più stretta, fece gittare dei gran massi di terra e di pietra dall'una e dall'altra sponda, perché ivi il mare avea poco fondo e potea riempirsi. Ma dove il mare avea molta profondità, formò due ordini di zattere, larghe trenta palmi per ogni lato, ciascuna delle quali, per non esser mossa dall'onda, fermò con quattro ancore dai quattro lati. Fermate le prime zattere, a queste ne univa delle altre di mano in mano, che ricopriva di terra e di arena, acciò potesse egli accorrere facilmente a difenderle. Alla fronte, poi, e dall'uno e dall'altro lato di questi ordini di zattere vi fece un riparo di graticci e di cancelli e sopra ogni quarta zattera fece alzare una torre a due parchi, per cui potesse tener lontane le navi di Pompeo, se mai uscendo dal porto, venissero a urtarle o a volerle dar fuoco.

Questa descrizione, che Cesare fa dei lavori con i quali cercò di chiudere l'uscita del porto, fa pur vedere qual fosse allora l'ampiezza della foce, che univa il primo al secondo porto, nel quale Pompeo avea le sue navi. L'ampiezza di questa foce era in quel tempo tutta quella lingua di terra, ch'è in mezzo alle due alture, le quali separano il primo dal secondo porto, che si chiamano ancora le moli di Cesare, dalle quali tagliò tutto il masso di pietre e di terra, che servirono ai suoi lavori. Or io penso che tali lavori, che Cesare fece in questa entrata del porto, fossero poi la prima cagione del suo interrimento, poiché i gran massi di terra e di pietre, coi quali Cesare cercò di restringere l'entrata del porto, arrestando le materie che trasportavano le correnti, dovettero formare i primi riempimenti. Ma poi nei secoli posteriori le incursioni dei barbari e i frequenti saccheggi dei Saraceni, che vi venivano dalla Sicilia, avendo distrutto più volte questa città, ed il porto rimasto senza alcuna cura, la sua entrata dovette restringersi sempre più delle materie che vi andavano trasportando le correnti litorali e che in tutto l'Adriatico sono assai copiose. Finalmente, nel tempo che Brindisi formava parte del principato di Taranto, uno di questi principi, sul cominciare del decimoquinto secolo, per timore che il porto fosse occupato dai veneziani, per chiuderne interamente l'entrata, vi fece affondare un galeone carico di pietre.

Chiusa l'entrata di questo secondo porto, non solo mancò quel commercio, che prima vi era estesissimo con tutto il Levante, ma le acque in questo secondo porto, essendo rimaste senza alcun moto, divennero poi un'immensa laguna, le cui pestifere esalazioni distrussero di anno in anno

gli abitanti di Brindisi. Ed a questa spopolazione essendo seguito poi l'abbandono ed in seguito la miseria dei pochi abitanti che vi rimasero, tutte queste cagioni unite hanno reso deserta questa città, le cui abitazioni potrebbero contenere quarantamila persone. Si è sempre creduto che, aperto un canale di comunicazione fra il primo e il secondo porto, potesse questo ridursi altra volta nello stato medesimo, in cui era prima del suo interramento. Ma tale operazione, che fu comunicata nel 1778, non produsse tutto il felice effetto che si sperava. La cura, però, vigilantissima del sovrano per il bene del regno e dei sudditi suoi, non arrestandosi da qualunque fortissimo impedimento, che sembra opporsi ad un'opera così gloriosa ed utile insieme, ha voluto che fosse ridotta alla sua perfezione. Gli oggetti principalissimi di questa grande opera sono tre: di aprire una facile e stabile comunicazione fra il porto esterno con l'altro interiore per l'entrata dei bastimenti e per mantenervi sempre fresche le acque con periodico flusso e riflusso del mare; di prosciugare le grandi lagune che sono nel porto interiore e che han distrutto questa città e d'impedire finalmente che d'oggi innanzi si formino nel canale di comunicazione e nel porto interiore dei nuovi ristagni ed interramenti. Per il canale di comunicazione fra l'uno e l'altro porto, questo si trova aperto per milleottocento palmi di lunghezza e per larghezza di palmi duecento nella bocca e di centosessanta nella parte interna. Il fondo di questo canale, che deve essere di palmi venticinque, è già ridotto a diciotto, per cui entrano oggi in questo secondo porto le più grosse polacche ed altri bastimenti mercantili col carico fino a settemila tomoli.

E per difendere l'entrata del canale dalle materie, che conducono le correnti litorali, si van costruendo due a destra e sinistra di questo canale di grossi scogli per la lunghezza di palmi ducento e più. Quanto poi alle lagune, la più prossima alla città era quella, che si trovava laterale al nuovo canale di comunicazione e ch'essendo a levante di Brindisi, era perciò la più micidiale per le sue pestifere esalazioni che, portate dal vento di levante, ingombravano tutta la città. Or questa gran laguna di ventisei moggia di superficie, si è tutta colmata, rialzandosi ancora, per modo che le acque che vi cadono in tempo di pioggia e le altre che vi scorrono dalle vicine alture, non entrino nel porto interno. E a tale effetto si son formati dei canali fra il piano di questa colmata e le alture, per cui le acque son condotte nel porto esterno. Ma restano ancora a colmarsi due altre estese lagune, che hanno occupato per lungo tratto l'estremità del porto.

L'operazione, però, che a me sembra la più difficile è quella d'impedire che gli scoli della città non facciano nuovi riempimenti nel porto interno. La città di Brindisi è situata sopra un'altura, che domina il porto in-

terno per ogni parte e le acque piovane e gli altri scoli della città, per la inclinazione del terreno, secondo torbide e limose si versano in questo porto. Per impedire dunque lo scorrimento delle materie dalla città nel porto, si è formato un largo piano dalle ultime case fino al mare, sostenuto da un muraglione che lo confina. A tal modo son rimasti coperti tutti i bassi fondi paludosi, che circondano la città e perché le acque piovane e le altre, che cadono dalla città, non entrassero torbide nel porto interno, la superficie di questo piano si è tutta rivolta verso la città: e dove il medesimo confina con le abitazioni, sarà formato un canale coperto che, raccogliendo tutte le acque di scolo, le condurrà in tanti ampi recipienti, nei quali, deposte le materie più grosse, scorreranno chiarificate, per canali ancor sotterranei, al mare. e questa operazione così difficile si trova eseguita per la lunghezza di mille palmi e deve continuarsi per un lunghissimo tratto ancora. Cavandosi in questi giorni uno di tali recipienti, si è scoperta un'antica cloaca con un canale coperto, che v'immettea. Le pareti ed il pavimento così del canale che della cloaca, sono tutte di grosse lastre di pietra tufo perfettamente connesse senza calcina. Questa cloaca i Romani l'avevan pure costrutta per accogliervi le acque di scolo e le altre immondezze della città, che vi eran condotte dal canale coperto, per impedire che tali immondezze, scorrendo nel porto interno, vi formassero dei ristagni ed interramenti. Vedete, dunque, che, benché in tempi e luoghi diversi, i maestri in ogni arte o scienza, si veggono sempre operare nel modo istesso sopra i medesimi oggetti: poiché la natura, seguendo costantemente le sue proprie leggi e la ragion delle cose essendo una ed eterna, quei pochi ai quali è dato intenderla, saranno sempre uniformi nei loro pensamenti.

Tale è lo stato, in cui si ritrova quest'opera, che per la sua grandezza e difficoltà e per le varie operazioni, che vi si fanno in diversi luoghi, desta magnifiche idee a vederla. Tutta quest'opera è interamente affidata al nostro Idraulico Carlo Pollio, giovane pieno d'ingegno ed attività. I lavori sono assai bene ideati e diretti con molta intelligenza. Io vo meditando sopra i vantaggi grandissimi, che questo porto dovrà produrre al commercio del regno fra tre o quattro anni, che spero vedere terminato. Brindisi tornerà facilmente al suo primo florido stato di popolazione e di ricchezza: ed il Re, oltre alla gloria di avere condotto a fine un'opera da molti secoli desiderata e non mai ottenuta, avrà pure egli solo nell'Adriatico un magnifico porto e sicuro, dove in tutte le maggiori tempeste, che in quel mare sono frequenti, possono i naviganti con facilità ricoversi. Essendo già in fine della mia commissione, partirò da qui fra pochi altri giorni. Bacio i vostri amabilissimi figlioli, Carlo, Roberto; saluto Mario ed Albanese e

col maggior desiderio di rivedervi fra non molto altro tempo, vi priego a credermi sinceramente e con ogni rispetto.

Brindisi, li 15 maggio 1793 = Vostro Amico e Servitore

NICOLA VIVENZIO

XXXVIII

DOGANA DI FOGGIA
(E/cc 160-206)

31 luglio 1794

RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATO FISCALE CIANCIULLI

Copia per Sua Real Maestà _____ Signore _____

Con dispaccio del dì 22 del passato marzo prescrisse vostra Maestà che io intervenissi non solo nel supremo Consiglio, ma anche nel congresso, che sarebbesi tenuto per le terre di Corte, acciocché potessi essere istruito di tutto, per quindi proporre ciò che stimerei più conducente al buon servizio della Maestà vostra e al bene pubblico.

In adempimento del sovrano comando sono intervenuto nei due congressi tenuti dal principe di Migliano e marchesi Mazzocchi, Malena e Mascari.

Persuasi tre di codesti ministri, cioè i marchesi Mazzocchi, Mascari e principe di Migliano esser idea di vostra Maestà, che nulla si trascurasse nell'esame di quanto potesse giovare o nuocere allo stato o al real erario, anche a traverso delle risoluzioni già fatte, si applicarono all'esame di quei motivi che non si ebbero presenti, quando fu risolta la riseca delle grosse masserie di terre di Corte e malgrado che la stessa riseca si trovasse da vostra Maestà già risolta e non altrimenti sospesa, che per dubbi insortì tra i ministri esecutori, furono di sentimento doversi far presente a vostra Maestà di non potersi la stessa riseca eseguire. Credettero che gli antichi coloni, che oggi sfuggono la riseca, dovessero per le porzioni che loro non vorrebbero riscate, pagare al fisco non solo l'atrasso del nuovo stabilito estaglio alla ragione di ducati 46 il carro, ma ben anche altri ducati 20.000

per la ritenzione che lor verrebbe accordata, dovendo il real erario pagare le spese abbisognanti per la ordinata ripartizione che ora non seguirebbe. Opinarono per Don Francesco Paolo Villani, cui erasi ordinato darsi versure 300 con la corrispondente mezzana, che potesse degnarsi vostra Maestà fargliela assegnare sopra terreni di badie regie, che si van censuando dal caporuota Bisogni, alla ragione stessa di ducati 46 il carro fra quelle che sono in Puglia e se ciò non potesse riuscire, assegnarsele alla masseria dei fratelli Ramamondi lucerini, la più estesa fra le masserie di terre di Corte; e anche per la ragione che, possedendo essi in Lucera le sessanta some, incontrano il divieto di vostra Maestà di poter concorrere sulle terre di Corte. Stimarono che potesse compiacersi vostra Maestà far eseguire la censuazione delle terre di Corte a pro' dei coloni attuali, per la quantità che da essi si possiede, coi patti, però, che si crederebbero più adatti alla cautela del regio fisco, specialmente per la sicurezza del canone, da convenirsi gli stessi patti tra il fisco e le parti, ma con non ammettersi l'affrancazione, affin di serbarsi la proprietà dei fondi alla Corona. E finalmente giudicarono doversi dichiarare, che il permesso accordato ai censuari di seminare un terzo, dovesse intendersi, ch'essendo tal semina alternativa, su di un terzo solo del ..., potessero essi far migliorazioni, ma non perciò che fosse lor permesso il rinsaldimento di alcuna parte del fondo, per essere tali terreni adatti a semina.

Il marchese Malena, al contrario, credette che, avendo vostra Maestà non una ma più volte prescritta la censuazione e indi avendo fatto fare un piano per la ripartizione delle stesse terre di Corte e ordinata la esecuzione, dovesse perciò eseguirsi quanto trovasi prescritto, tanto più che le versure 5400 di riseca ascendono a moggia 17.000. In ordine al pagamento, cui si vogliono far soggiacere gli antichi coloni per non soffrire la riseca e ritenere le terre di Corte finora tenute in affitto, disse che anche i nuovi coloni sarebbero contenti di pagare nell'ingresso quella somma che vostra Maestà prescriverebbe. Rispetto all'affrancazione dei censi stabilita nel piano e approvata da vostra Maestà, si rimise alla reale determinazione. Riguardo a Villani, finalmente, si uniformò al sentimento degli altri votanti.

Fatto il rapporto di tali pareri con l'intervento anche degli stessi ministri nel supremo Consiglio, quivi prima di tutto fu posto in dubbio se si potesse riesaminare la riseca, la censuazione e quanto mai precedentemente erasi da vostra Maestà risoluto: oppure dovesse l'esame restringersi alle sole contese surte a Foggia nell'esecuzione tra i ministri deputati. Fuor del marchese Malena, che credette non esser lecito riesaminare il già risoluto, si credette comunemente doversi in un affare così serio riesaminar tutto per conreggersi l'errore, dove mai si trovasse. Parve che a questo

modo avessero dovuto intendersi anche gli ordini di vostra Maestà, poiché, avendo rimesso all'esame del Consiglio non solo le relazioni dei marchesi Malena e Mascari opposte tra loro in vani punti di esecuzione; ma anche quella del presidente Vecchioni, che da capo a fondo pose in dubbio tutta la materia, si sarebbero trasgrediti i reali comandi, quando la materia intera non si riesaminasse e non si avvertisse la sovrana intelligenza di vostra Maestà del non utile o dello sconcio che mai soffrir potessero dalle risoluzioni fatte del patrimonio reale e del pubblico. In conferma di tale sistema, parve di concorrere anche la lettera del dispaccio della mia destinazione, mentre, essendomi imposto d'intervenire per istruirmi del *tutto*, per quindi proporre ciò che stimerei più conducente al servizio di vostra Maestà ed al bene pubblico, sembrò indispensabile lo riesame del *tutto* e del tutto dover io prendere gli argomenti per la mia istanza fiscale.

Assodati in tal modo gli estesi limiti della mia incombenza, dopo non breve ragionamento, profemi nel supremo Consiglio la mia istanza Con questa, uniforme solo al parere del principe di Migliano, marchesi Mazzocchi e Mascari, sostenni non doversi permettere l'ordinata riseca, come mancante di quel clementissimo fine del pubblico vantaggio; per il quale erasi da vostra Maestà ordinata; e mi opposi alle censuazioni ammesse per tutte le terre seminoriali dette di corte anche senza del patto di affrancare, riputando tali censuazioni dannose al reale erario, sicché credei doversi continuare come utile e sicuro l'antico sistema doganale degli affitti, che conserva alla Corona il pieno dominio delle terre e la spedita esazione di annui ducati 90.000 di estagli. Sostenni, infine, che i ducati 30.000 pagabili al fisco dai possessori delle grosse masserie delle terre di Corte, giusta l'opinare dei detti tre ministri, fosse un debito derivante da titolo oneroso e di giustizia, quando non si permetta la riseca e che mal si battezza da novelli pretensori, come un'offerta volontaria architettata con studio e indirizzata al loro nocumento, sicché dal delicatissimo cuore di vostra Maestà abbia a rifiutarsi o accettarsi in suo luogo un progetto che ora essi fanno, cioè di far pagare a vecchi coloni le due annate non pagate dell'aumento dell'estaglio ascendente a circa ducati 10 000 ed imporsi cinque carlini per una sol volta, non solo su di essi, ma sul totale delle stesse terre per riscuoterne altri ducati 20 000 e aversi così la stessa somma di ducati 30 000

Cotesta mia istanza è quella sulla quale dovrà il supremo Consiglio spaziare in esaminarla con i superiori suoi lumi, tenendo presente quanto lungamente si è detto finora e scritto dai ministri incaricati dalla Maestà vostra quanto dagli opposti partiti dei vecchi coloni delle terre di Corte e da quelli che pretendono di esserlo. Sono sicuro che lo stesso supremo

Consiglio, nel porgere alla Maestà vostra il suo giudizio, non mancherà di accompagnarlo con la mia istanza, ma siccome sottomisi al di lui criterio le ragioni della medesima, esige il mio dovere che umili le stesse ragioni all'alto intendimento di vostra Maestà, per farle meritevoli della sovrana approvazione, qualora le trovi conducenti al real servizio e al pubblico bene, come io sinceramente le reputo.

Signore. due sono gli oggetti che mossero il paterno cuore di vostra Maestà alla riseca delle grosse masserie di terre di Corte, per concedersi le parti risecande ad altri coloni e alla censuazione perpetua con patto di affrancare non solo delle parti risecate, ma di tutte le 1620 carra. Il primo oggetto fu quello della pubblica felicità derivante dalla più esatta coltura e migliorie attendibili da proprietari e non dagli affittatori. L'altro oggetto fu quello del vantaggio del fisco non solo nel discreto aumento della rendita; ma anche nell'altro aumento, che la miglior coltura produce di riverbero al fisco col vantaggiare lo stato.

Del vantaggio del real erario rispetto all'aumento della rendita, io non ho occasione di ragionare. Egli si è già ottenuto, poiché siccome tutte le rendite davan la rendita di annui ducati 60 000, col nuovo sistema fissato presso a due anni addietro, la danno in annui ducati 90 000. Dunque resta a vedere se sian veri o effimeri gli altri presupposti vantaggi derivanti dalla riseca delle masserie grosse e dalla censuazione del totale delle terre di Corte. comincio dalla riseca.

Io non intendo di travagliare vostra Maestà intorno alla contesa, che verte tra i vecchi e nuovi scrittori delle cose agrarie; se siano più esatte e per conseguenza più profittevoli le colture dei piccoli fondi presso dei piccoli industriosi possessori, che quelle dei fondi estesi presso dei possessori ricchi: ogni partito ha le sue ragioni. Chi loda i piccoli campi, amplifica le premure e l'industria dei loro coltivatori. Chi loda gli estesi, esagera la ricchezza, che reputa unico mezzo da coltivare. Io amo più le esperienze pratiche che le meditazioni astratte. So chi destava invidia la vignarella di Nabet; ma veggo, e può vederlo anche vostra Maestà nelle vicinanze di Napoli, infiniti piccoli vigneti concedersi a censo, che danno frutto meschinissimo, sol perché i censuari, a cagione della loro miseria non han denaro da ben coltivare; veggo al contrario, che le vaste tenute coltivate da luoghi pii e da ricchi privati, dan frutto abbondante, perché abbondante è la spesa che vi adoprano. So che le terre di Puglia abbisognano di grave spesa per la loro coltivazione e che i vecchi coloni hanno la capacità e le doti di attrezzi, animali, semenza e denaro per riuscirvi. Vi sono infatti per lo addietro riusciti e il fisco ne ha l'esperienza nell'aver da essi riscosso tutto quel che doveva riscuotere.

Ma quelle migliaia di persone, che si presentano appè di vostra Maestà per la riseca e per aver essi le terre tolte ai primi, hanno essi la stessa capacità, gli stessi mezzi da coltivare e da coltivar al pari o più esattamente dei primi? Pagheranno essi periodicamente e con esattezza al fisco, come i primi han pagato?

Signore, non so, né posso indovinare chi essi saranno e quanti di essi saranno adatti alla coltura e al puntual pagamento. Veggo che vostra Maestà commise a ministri incumbensati la discussione della loro idoneità, ma veggo la stessa discussione eseguita dal solo fiscale della dogana. Osservo tante persone dichiarate idonee con documenti ed attestati, che non persuadono. Considero che in un paese come Foggia, dove non vi è proprietà che delle sole case, è ben difficile il penetrare nell'altrui segreta opulenza e miseria. Trovo e sento nella discussione confusi magnati, baroni, napoletani, abitatori di lontane contrade, artieri, carrettieri trainieri e simili. A potenti non fu mai idea di vostra Maestà di aggiungere terre oltre quelle che hanno, né credo che il cuor vostro paterno sperò mai di trovare gli agricoltori industriosi fra gli artieri e fra la plebeia solita a frequentar le taverne. Voglio dir con ciò che dovrebbe la discussione farsi da nuovo e Dio sa se la più cauta circospezione potrebbe superare le frodi e trovare i veri agricoltori, cioè quelli che fossero personalmente adatti alla cura campestre e abili alla spesa, per attendere da essi, non dico la maggiore, ma la diligenza uguale a quella già sperimentata dagli antichi coloni. In questa dubbiezza di riuscita io non so determinarmi e mi manca il coraggio per preferire un evento futuro a una certezza di esperimento.

Rifletto, inoltre, che necessità non conosco per divenirsi alla riseca delle grosse masserie delle vostre terre di Corte. Le stesse terre, con le mezzane corrispondenti, rilevo dalle carte venute da Foggia, aver l'estensione di circa versure 39.000. Due terzi di queste terre, cioè versure 26.000 circa già si trovan ben ripartite, poiché i ministri incaricati a far la riseca nulla trovaron di risecarne, cioè vuol dire di non aver trovato fra 26 000 versure una sola masseria che fosse maggiore di versure 300. Le masserie eccedenti furono da essi liquidate in versure 13567 e la quantità risecabile in versure 5467. Or, essendo vostra Maestà il padre comune dei sudditi poveri, dei mediocri e dei ricchi, non pare che abbia a dolersi della presente ripartizione, che per due terzi favorisce i primi ed i secondi e per una sola terza parte favorisce gli ultimi.

Osservo che le versure 13567 risecabili si tolgono da 27 vecchi coloni, i quali si dolgono di vari danni che soffrono e mentre che restano essi dolenti, non possono contentarsi che 29 cittadini, giacché più di 29 masserie piccole di 100 fino a 180 versure non possano esigersi. Nello scon-

tento di 27 famiglie, per contentarne 29, nulla veggio di ragione pubblica. Oltre le masserie si son trovate le quote per i versurieri; questi, nello spazio di quattro miglia all'intorno di Foggia, dove campeggiano le maggiori premure per la riseca, non oltrepassano versure 894. Vostra Maestà nel piano prescrisse non potersi dare ai versurieri più di versure 10 né meno di 2 Or, quando avessero a darsene versure 10 per cadauno, come si praticò per Orta, giacché dovendosi seminare la metà ogni anno, il darsene meno, par che poco gioverebbe al colono, non si contenterebbero che sole 89 persone di Foggia. Oltre 50 persone si compiacerrebbero di paesi diversi, da Foggia non molto lontani, col distribuir loro alla stessa ragione versure $497,3/4$ esistenti nei rispettivi circondari. E finalmente altri versurieri 111 si costituirebbero sei di versure $1107,1/4$ che sono sparsi nei circondari di paesi più remoti. Ciò dimostra una mappa trasmessa a vostra Maestà da Foggia e secondo questa dimostrazione ben vede vostra Maestà che l'allarme è di moltissimi, il piacere è di pochi, l'evento della coltura è dubbio e dubbia si potrebbe rendere l'esazione dei novelli coltivatori.

Tali sarebbero le conseguenze, quando si dia luogo alla riseca di versure 5467. Ma se alla Maestà vostra piaccia di ascoltare nuovamente le doglianze dei vecchi coloni e credesse di secondarle, le versure 5467 resteranno assorbite. Si dolgono essi di perdere in parte i poggi costrutti con proporzione all'antica estensione delle loro masserie; sicché queste, ritagliandosi e dovendo minorar il numero degli animali, degli operai e del raccolto, restano loro inutili in parte gli stalloni, le corsee e i magazzini, mentre che ai nuovi coloni converrebbe con grave dispendio costruirli. Per questo stesso motivo di evitare il danno, hanno essi intrapreso che, dove con due fratelli, due eredi, due soci, a ciascuno debba darsi la quantità di versure 300 oltre la mezzana. Hanno sostenuto ancora che, per lo stesso fine di non perdere gli animali, se lor si risecano le proprie masserie, dovesse a ciascun di loro permettersi di concorrere sulle parti risecate agli altri. Fanno notare che ad essi restano superflue le mezzane, quando, a cagione della riseca, dovessero minorare il numero dei loro animali; intantoché alle masserie nuove non si veggono ancora assegnate mezzane.

Or io, riguardando tali opposizioni per la parte della facile o difficile agricoltura interessante il bene pubblico, veggio i vecchi coloni provveduti di tutti i mezzi per eseguirla e i nuovi coloni di tali mezzi destituiti. Nel considerarsi che un nuovo colono abbia a provvedersi di mezzana, abbia a spendere alle nuove fabbriche, abbia a provvedersi di animali, mi nasce il dubbio se ciò si consegua con l'incontrarsi persone tutte ricche. o se all'opposto sia per languire presso di loro l'agricoltura per difetto di denaro o almeno esser trattenuta finché non trovano il mezzo di riuscirvi.

Per le mezzane, dalle carte osservo e lo dice anche il presidente Vecchioni, che non siano state ancora costituite alle nuove masserie da essersi. Ciò importa che i nuovi coloni, nei luoghi dove ad essi per la distanza non conviene aver parte delle mezzane vecchie, forse dovrebbero aver ricorso contro i locati per ottenerle dal saldo, permutando con essi la parte di mezzana vecchia, il che lor non riuscirebbe comodo, o di farne il cambio con altri novelli coloni, ai quali forse riuscirebbe più vicina. Ma quali e quanti coloni si hanno per produrre tali permutate, io non so prevederlo. Veggo, però, che, se tali liti han luogo, lungi dal conseguirsi l'aumento dell'agricoltura, si cade nella di lei diminuzione e quelli che si vorrebbero felicitare, cader dovrebbero nel dispendio e nell'inquietudine.

Questi, Signore, sono i motivi, onde a me son sembrati ragionevolissimi i voti del principe di Migliano e dei marchesi Mazzocchi e Mascari, cioè di non doversi permettere la riseca. Se questa, come Migliano e Mazzocchi assicurano, fu risolta sull'idea che le terre riscabali fossero molte e in conseguenza fossero con oggetto di felicità pubblica, non sembra di eseguirsi ora che, con l'accesso dei ministri, si è scoperta la piccola loro quantità o il piccolo numero dei cittadini che si consolerebbero, la scontentezza inevitabile del massimo numero dei concorrenti, che non potrebbero soddisfarsi e la difficoltà di ottenersi l'agricoltura eguale o migliore di quella, che ora si esercita dai vecchi coloni.

Dalla riseca passo all'altro interessantissimo articolo della censuazione di tutte le versure 39.000 di terre di Corte. La censuazione fu risolta da vostra Maestà con qualità perpetua e col patto di affrancare, patto che ad arbitrio del censuario fa risolvere il contratto in vera vendita. Ora, gli stessi tre ministri modificano il loro parere e credono doversi la censuazione eseguire senza di tal patto, affinché, trasfondendosi ai censuari il solo utile dominio, si conservasse sempre il diritto alla Corona e, per quanto a me sembra, non sono essi spinti a opinar in tal modo se non dall'idea lusinghiera, che potessero i fondi migliorarsi dai censuari, ciò che non è ottenibile dagli affittatori.

Io, al contrario, salvo il rispetto che loro devo, non ho potuto uniformarmi al loro parere, perché vedo le censuazioni dannose al real erario e di essere pressoché vana la speranza delle desiderate migliorazioni.

Sono dannose, Signore, le censuazioni, perché sono esse un'alienazione dell'utile dominio dei fondi della Corona conservati da tanti secoli, malgrado tante e tante angustie dello stato quante ne sappiamo dalla storia. La Corona, a parer mio, non deve spogliarsi degli stabili e del perenne loro frutto, per impiegarne il prezzo nella rendita non così speciosa delle gabelle. Vero è che possedere censi degli stabili, anche è possedere la loro

rendita, ma è vero, altresì, che in tal caso si possiede la rendita e non gli stabili, cioè produce i seguenti svantaggi al reale erario

Censuati che siano gli stabili, se essi prosperano e nel corso del tempo avvenire crescan di prezzo o si aumenti quello delle derrate, tutto l'aumento sarà del censuario: se al contrario si deteriorano o per calamità pubbliche o per frequenti sterilità di raccolto, sicché i censuari s'impoveriscono e si facciano inadatti all'agricoltura e al pagamento del canone, altro non resta al padrone che di ripigliarsi i di lui fondi deteriorati. L'affitto, al contrario, serba nel tempo futuro quell'eguaglianza che non si riconosce nei censi, poiché, se il padrone nei censi insoliti d'impreveduta sterilità è tenuto agli escomputi (cosa che non si è verificata in addietro per gli affitti delle terre di Corte) ha lo stesso padrone il compenso di riaffittare i fondi, quando prosperano, con estaglio maggiore, ciò che si è verificato appunto adesso con l'aumento degli annui ducati 30.000 oltre l'antico estaglio di ducati 60 000 fissato nel 1709 e da ciò segue che gli affitti sono preferibili ai censi.

Sono preferibili anche gli affitti per la sicurezza, che s'incontra per l'esazione dell'annuale estaglio e debbono rifiutarsi i censi a causa della loro esazione per legge e per esperienza difficile. Che negli affitti sia sicura l'esazione dell'estaglio, ne ha vostra Maestà l'esperienza, poiché, non avendo la dogana rinnovati gli affitti ai coloni, se prima non avessero pagato l'estaglio, per effetto di tal cautela tutti pagaron prontamente e lo stato ebbe una rendita da contarla come certa nei suoi bisogni, ma per la riscossione dei censi si verifica l'opposto, giacché, fatto una volta il contratto perpetuo, non ha l'obbligo il censuario di rinnovarlo in dogana e manca il mezzo praticato negli affitti per far sicura l'esazione. Infatti non deve sfuggire alla riflessione di vostra Maestà, che per causa della difficoltà delle esazioni, all'Intendenza degli allodiali ha prescritto la vostra Maestà che si vendessero i fondi censiti, come sento di essersi già praticato.

Vero è che, se non pagano il censo, opinano i suddetti tre ministri essere di bastante riparo il patto che, dopo un anno, il fondo si devolva. Ma questo stesso patto è quello che le leggi comuni e del regno e la costante legalissima pratica di tutti i magistrati non permettono che si esegua a rigore, che anzi prescrivono di poter il censuario purgare in ogni tempo la mora, né si ammette rinuncia a questo beneficio di umana equità tanto inculcato dalle leggi e riconosciuto da ogni culta nazione. Segue da ciò che il fisco, allorché soffre l'attrasso del suo censuario, dopo aver fabbricato un processo e ottenuta benanche la dichiarazione di essersi il fondo devoluto, se il censuario venga e paghi, la devoluzione svanisce e quindi avverrà indubitabilmente che la regia Corte con l'abbandonare gli affitti,

non avrà più la rendita sicura; ma sarà incerta e avrà mille liti in ogni anno per conseguirla.

I ripari veri di questo grandissimo inconveniente sarebbero due; ma l'uno e l'altro sono poco eseguibili. Il primo sarebbe che vostra Maestà per questo ramo di rendita fiscale rinvocasse quante sono le leggi civili, canoniche e del regno, che ammettono la purgazione della mora e alle rinunce che farebbero a tal beneficio i censuari desse quel rigore, che non hanno avuto mai, sicché, fatto il caso dell'attrasso, subito restasse espulso il censuario, ma l'animo clementissimo di vostra Maestà non soffrirebbe certamente che le censuazioni del fisco procedessero sul piede di un rigore inusitato, mentre che tutte le censuazioni private camminerebbero su quello dell'equità, né permetterebbe che si mandasse via un censuario dalla sua terra dopo fatto l'attrasso, quando venisse a purgarlo col pagamento; l'altro riparo più regolare sarebbe quello di obbligare i censuari a portare ogni anno il frumento raccolto da tali terre nelle fosse di Foggia, dove restasse come depositato, senza potersi estrarre dalle medesime, se prima non pagassero il di loro debito. Questo mezzo di assicurare l'azione reale sui frutti dei fondi, praticano, infatti, tutti i possessori delle terre censite ed in questo modo solamente si rende sicura l'esazione. Ma nel caso nostro non so quali rimedi si recherebbero ai censuari e qual nuovo aumento acquisterebbe il prezzo dei grani ed orzi per il loro trasporto, qualora dalle terre di Foggia fosse lunga la distanza, come lunga, per lo più, devo immaginarmela per essere le stesse terre sparse in tutto il Tavoliere.

Tali, Signore, sono i dubbi, che determinano la mia rispettosissima istanza opposta alle censuazioni ed astringono il mio cuore a pregarla di far continuare il sistema degli affitti, i quali senza alcun inconveniente conservano il pieno dominio delle terre della Corona, fan sicura come per lo addietro la rendita e non fanno perdere al fisco la speranza del di lei aumento futuro.

Non rimuovano il cuore clementissimo di vostra Maestà da questo sperimentato sistema le speranze, che possono le terre di Corte migliorare quando fossero censite. Se per migliorìa s'intende la semina più esatta, io non veggio qual differenza possa intercorrere tra il censuario e l'affittatore, se tanto l'uno che l'altro deve badare al suo interesse e far buona la semina, per averne buona raccolta. Se, al contrario, per migliorìa s'intendono le piantagioni d'alberi, io scorgo con rincrescimento, che l'idea è astratta ed urta forse all'impossibilità di fatto. Vi sono luoghi nella Puglia, dove la terra è profonda ed ivi gli alberi allignano Tal'è l'Incoronata, ove esistono tuttavia le reliquie del famoso bosco di Federico II. Terra di qualche densità si trova in S. Paolo, dove il defunto principe di

Sant'Angelo introdusse gli ulivi e vi prosperano. Delle querce si veggono attorno Sansevero, le quali dimostrano esservi terra bastante ad alimentare le radici e così di mano in mano possono ritrovarsi suoli somiglianti per riputarli adatti alla piantagione; ma nel dippiù del Tavoliere di Puglia, ove sono le vostre terre seminatorie, si trova mai terra così profonda che possa sostenere le piante degli alberi. Io non l'ho osservate, per attenermi alla negativa o all'affermativa, né veggo che siano state osservate da altri prima del proposto sistema di censuarle, per promuovere le piantagioni. So, al contrario, e l'ho veduto cogli occhi propri nell'anno scorso, attraversandone una parte, che al di sotto di un palmo di terra vegetabile si trova una profondissima crosta, dove alberi non allignano e questa è la vera ragione per la quale in tutte l'età non pensano i nostri maggiori ad altro che alla di loro semina e pastorizia. Prima dunque di formar l'idea delle piantagioni, si riconoscano le terre per vedere se ne sono capaci; ma non si alienino sull'appoggio di una speranza, che sotto l'esperienza può abortire e produrre un tardo pentimento di averle inconsideratamente censite per un fine, che non poteasi ottenere.

Resta in ultimo luogo, che dia le suppliche a vostra Maestà intorno al pagamento di ducati 30 000, che i tre ministri hanno opinato doversi al fisco da vecchi coloni di grosse masserie, qualora non facciasi la riseca. Codesto pagamento non deriva da offerte volontarie, come si crede dai ricorrenti. Vero è che i vecchi coloni, per mezzo del loro avvocato, fecero sentire che, per evitare la riseca, si sarebbero accontentati di pagare al fisco prima, come dissero, ducati 24.000 e poi, con un foglio, restrinsero l'offerta a circa ducati 20 000. Ma né questa offerta fu da me accettata, né fu proposta a vostra Maestà, come avrebbe dovuto praticarsi dopo l'esame, che se ne sarebbe dovuto fare in giunta e nel supremo Consiglio. Di tali offerte, verbale l'una e scritta l'altra, soltanto feci menzione in giunta, per adempiere al mio dovere, il quale esige di nulla trascurare degli onesti vantaggi, che si preparano al fisco. L'ascoltò la giunta, ma i tre ministri della medesima, principe di Migliano e marchesi Mazzocchi e Mascari, opinando doversi pagare ducati 30 000 da vecchi coloni al fisco, ebbero presenti i seguenti motivi di giustizia. Il primo fu quello che per ducati 10.000 sono essi, i vecchi coloni, debitori per due annate prossime a terminare nel vengente agosto, perché fu ad essi da vostra Maestà sospeso il pagamento dell'aumento dell'estaglio per le terre, che avrebbero avuto a rilasciare sul motivo che fu creduta spedita la riseca e il rilascio delle parti risecate. Ma, essendosi dilata la riseca per tanti accidenti sopravvenuti e ora, determinandosi di non eseguirla per le considerazioni di sopra umiliate, non è giusto che essi al di sopra degli altri non paghino l'estaglio

per tutte le terre godutesi alla stessa ragione, come tutti gli altri coloni han pagato. Per i restanti ducati 20.000, anche motivo di giustizia l'indusse a votare che pagassero e ciò perché, essendo essi semplici affittatori di grosse masserie e potendo il principe ad arbitrio da esse espellerli o risecarle, ciò facendo o lasciandoli nel godimento delle medesime tale quale sono, godono del vantaggio superiore a quelli dei coloni minori, poiché con la loro industria più estesa è senza dubbio maggiore il loro profitto e questo vantaggio è giusto che abbia il suo compagno. La quantità di ducati 20.000 ripartita su di versure 13567, quante compongono le masserie grosse, è leggerissima, poiché ricade a carlini 14 e grana a versura. Da ciò vede bene vostra Maestà che mal si adattano i termini di generosa offerta al debito di giustizia e quindi la supplico, se pure è del vostro reale gradimento, di non privare il vostro real patrimonio di una prestazione che gli è dovuta.

Tali, Signore, sono i miei sentimenti, che ho l'onore di umiliare opposti alla riseca e alla censuazione delle terre di Corte per il bene del real erario e dello stato. Se ho traveduto, prego vostra Maestà di considerare che il travedere è dell'uomo e la prego di perdonare il mio travedimento, col compiacersi di riflettere essere mia obbligazione di non tacere quello che mi suggerisce il mio limitatissimo talento. Per effetto di questa necessaria, ma rispettosa libertà, aggiungo ancora che, se mai piaccia alla Maestà vostra di far sortire la riseca altra volta prescritta, nonostante questa mia opposta umilissima rappresentanza, in tal caso, senza nulla ricedere dalla medesima, la prego di riparare almeno ai mali maggiori e non mai permettere la censuazione, ma di ritenere l'antico sistema degli affitti i quali, se presso a nuovi incerti coloni renderanno dubbia l'agricoltura, gli affitti almeno delle parti risecate e conservano il dominio pieno e fan sicura la rendita alla corona e senza permetter mai che le terre da seminatorie in tutto o in parte si rendano salde, lasciando in questo caso alla giustizia di vostra Maestà il decidere sul privato interesse dei danni, della ritenzione e della concorrenza, che pretendono i vecchi coloni.

Ma se alla vostra Maestà piacesse di far sortire la riseca e dar luogo anche alla censuazione, non meno delle parti risecate che di tutte le terre di Corte, in questa ipotesi (quale io mi auguro di non dover cadere affatto nell'animo di vostra Maestà per le riflessioni sinora umiliate) la prego di escludere il patto di affrancare e di badare seriamente alla sicurezza dell'agricoltura e dell'annuale conseguimento del canone. Per le parti che dovrebbero risecarsi dalle grosse masserie, crederei doversi sfuggir l'azzardo, se bene o male siano per coltivarsi da novelli censuari, ma piuttosto censuarsi le masserie come ora si trovano a coloni presenti, o col dar la

preferenza a più fratelli, più soci, più eredi o ad arbitrio di vostra Maestà dar loro il carico di succensuare la parte maggiore delle 360 versure, giusta il sentimento del presidente Vecchioni, affinché essi, che conoscono le persone, badino alla scelta dei succensuari adatti all'agricoltura ed essi siano sempre e solidamente tenuti al fisco pel pagamento del canone, il quale deve essere individuo su di tutto il fondo censito e su di ciascuna parte di esso. Così accadendo, siccome ai vecchi coloni si accorderebbe il vantaggio o della detta preferenza o della facoltà di succensuare, così crederei che dovessero esser tenuti a pagare al fisco gli stessi ducati 30.000, dei quali ho ragionato di sopra

Per la sicura riscossione dei canoni di tutte le terre di Corte, non essendo io persuaso che basti il riposare sulla rinuncia dei censuari alla purgazione della mora e sul patto di devolversi le terre, qualora per un anno i censuari non paghino, prego vostra Maestà di obbligarli al deposito di tutti i frumenti, che ricoglieranno annualmente dalle terre censite nelle fosse di Foggia, dove restino come in sequestro, finché non paghino e sia qualsivoglia l'incomodo del loro trasporto, perché deve sempre preponderare la giustizia, che si appartiene per l'esatto pagamento al padrone diretto. Con l'assodare, in tal modo, l'azione reale sul raccolto, io credo farsi sicura l'esazione annuale dei canoni e non mai doversi sperare sicurezza dalle azioni rescissorie e personali. Potrebbero soltanto da questa obbligazione esentarsi coloro che, per non soggiacere al trasporto, pagassero i canoni, prima di muovere i frumenti dalle loro masserie, poiché in tal caso acquisterebbero la facoltà di condurli dove lor piacerebbe.

Per tutte le suddette terre da censuarsi, crederei inevitabile il divieto di non poterle mai rinsaldire, ma soltanto permetterne ai censuari il miglioramento, in modo, però, che restino sempre seminatorie interamente, come lo sono attualmente.

Il sommo Iddio conservi ed esalti la Maestà vostra e tutta la real famiglia, come io ardentemente lo desidero = Di vostra Maestà umilissimo vassallo fedele: MICHELANGELO CIANCIULLI

Napoli, 31 luglio 1794

XXXIX

CALCOLO DELLE VENTITRÉ LOCAZIONI (D/cc. 78)

	Saldo carra-versure	Terre salde c - v	Mezzanelle c v	Portate c - v	Mezzane c - v
Trinità	505,3	74,18	15,3	258,00	144,15
Vallecannella	113,9	51,5	10,5	230,2	69,5
Canosa	597,9	157,17	31,11	451,9	59,1
Salpi	513,16	54,10	10,18	10,0	1,16
Orta	361,14	39,11	7,18	93,17	25,2
Ordona	405,12	33,0	6,12	0,0	45,15
Cornito	247,6	16,4	6,5	192,8	37,18
Salsola	167,2	25,7	3,17	120,4	25,7
S Giuliano	130,9	42,11	8,10	138,4	24,9
Camarda	23,1	15,5	3,1	51,2	9,8
Tressanti	445,9	128,1	25,12	249,10	48,0
Feudo	200,10	93,2	18,12	224,7	48,15
Pontalbanito	296,00	103,8	20,13	179,7	28,10
Candelaro	764,2	70,9	14,2	247,12	80,14
Castiglione	462,1	314,2	61,9	480,19	114,4
Avignano	474,15	54,11	10,16	273,3	69,12
Casalnuovo	388,10	176,17	35,7	343,16	77,16
Apricena	281,1	13,4	2,13	96,18	21,18
Lesina	214,10	12,6	2,9	73,3	22,7
S Andrea	112,18	12,15	2,11	63,18	12,6
Guardiola	613,17	81,14	16,7	220,3	52,2
Cave	325,9	10,8	2,1	10,5	2,0
Andria	460,3	46,12	9,6	0,0	0,0
	8502,6	1627,17	325,18	4208,7	1021,0

Terre salde censite

	carra-versure
Lavoratorio del Casale	105,00
Altri siti di Orta	132,7
Camarelle	6,0
	243,7

Collettiva generale

Saldo	8502,6
Terre salde	1627,17
Mezzanelle	325,18
Portate	4208,7
Mezzane	1021,0
Terre censite	243,7
	15928,15
Intero Tavoliere di Puglia	15928,15

XL

(C/cc. 71)

MAPPA DELLA POPOLAZIONE DELLA SICILIA CITERIORE, PER LE SUE PROVINCE,
PER L'ANNO PASQUALE 1797 AL 1798, NON COMPRESI I SOLDATI, NÉ LE PERSONE ADDETTE AD ESSI

Province	Maschi	Femmine	Nati	Nate	Preti	Fratr	Monache	Totale	Morti
Napoli Città .	200793	213201	5924	5711	2815	3812	7178	439434	9232
Napoli diocesi .	60437	63315	2165	1928	1092	260	81	129278	3560
Parrocchie regie .	1299	1305	41	48	25	72	...	2790	48
Terra di Lavoro .	323592	340387	12120	11415	6882	1899	2877	699172	18483
Salerno .	227065	239540	8029	7615	5736	1849	1778	491612	14043
Matera .	156092	160933	6917	6772	3241	1292	791	336038	13539
Lucera .	193838	210828	8413	8206	3060	947	636	416928	14742
Trani .	137953	144600	6343	6042	3159	1791	2187	302095	9943
Cosenza .	150196	154886	5745	5435	2887	1252	360	320761	9749
Catanzaro .	220028	228246	8734	8353	3852	937	530	470680	14721
Lecce .	132564	142977	5717	5528	3307	2040	1235	293368	8813
Montefusco .	188638	193351	7302	7201	3903	893	439	401727	10971
Aquila .	106478	99169	3312	3217	2143	620	748	215687	6232
Teramo .	109062	105484	3105	3015	1303	610	382	222961	7084
Chieti .	136962	136242	5349	5013	1303	620	598	286135	7552
	<u>2344997</u>	<u>2425464</u>	<u>89216</u>	<u>85499</u>	<u>44776</u>	<u>18894</u>	<u>19820</u>	<u>5028666</u>	<u>148712</u>
Maschi .	2344997	Nati .	89216	Preti	44776	Nati e Nate	174715	
Femmine .	<u>2425464</u>	Nate	<u>85499</u>	Fratr	18894	morti	148712	
				Monache	. . .	<u>19820</u>	Avanzano i	26003	
Avanzano le		Avanzano i		Sono .	83490		Nati		
femmine	80467	nati	3717						

INDICI

INDICE ANALITICO *

A

- Acton Giovanni, 11, 50, 70
Acton Harold, 9, 10, 15
Afan de Rivera Carlo, 19, 61
Ageta Niccolò Gaetano, 239
 Albanese Giuseppe, 255
 Alcalà (*duca di*), 174
 Alfonso d'Aragona, 16, 18, 71, 185,
 238, 239
Allocati Antonio, 6
Amable Georges, 10
Ammirati Filippo, 87
 Andria Niccolò, medico, nativo di Mas-
 safra, insegnò Medicina pratica al-
 l'Università di Napoli, 236
 Arianna, 251
 Augusto, *imp*, 47, 184

B

- Baffi Pasquale, grecista, professore al-
 l'Università di Napoli, 9
 Beccadelli Giuseppe, marchese della
 Sambuca, 11, 15, 22, 60, 72, 119
Beccaria Cesare, 82
Bellutti Giacinto, 22
Beltram Giovanni, 82, 91.
 Benedetto XII, 218
Bianchini Lodovico, 6, 42
Bisceglia Vitangiolo Cantore, 5, 6, 7
 Bisogni, *caporuota*, 257
 Blanc J Louis, 88

- Boerhaave Ermanno, noto medico e
 botanico, nativo di Woorhout (Lei-
 da), 25
 Bonaparte Giuseppe, 31.
 Bossuet Giac Benigno, 9
Bozzelli Nicola, 22
 Branciforti Ottavio, *cardinale*, 128
 Brendo, 251

C

- Cagnazzi De Samuele Luca*, 19, 90, 91
 Calefati Alessandro Maria, nativo di
 Bari, storico ed orientalista, 236.
 Cantalupo (*duca di*), 63, 64, 67.
 Cantarella, *Mons*, 44
 Caputo Emanuele, studioso di Paleo-
 grafia e Diplomatica, 235, 237
 Caracciolo Domenico, 11, 60, 66, 70
 Caracciolo, *duca*, 42.
Carano Donvito Giovanni, 44
 Caravelli Vito, 72
 Carlo I d'Angiò, 16, 169, 185, 217.
 Carlo II d'Angiò, 16, 71.
 Carlo di Borbone, 6, 8, 21, 44, 45, 85,
 198, 202
 Carlo Magno, 88, 193
 Carlo IV, 218
 Carlo V d'Asburgo, 18, 19, 21, 141,
 185, 241
 Carlo VII, 216
Carusi Giovan Battista, 238
Caruso Angelo, 22

I nomi propri sono in carattere tondo, quelli degli autori in corsivo. Si specificano, inoltre, le attribuzioni riguardanti la vita civile e politica di personaggi meno noti, per i quali l'indice onomastico sostituisce le note del testo

Cavallo Camillo, 237.
Ceci Giuseppe, 44.
 Cerere Eleusina, 245
 Cesare Giulio, 70, 73, 253
Chorley Patrik, 66.
 Cianciulli Michelangelo, 4, 7, 26, 27,
 32, 231, 256, 267.
Ciasca Raffaele, 23, 24.
Cicerone M Tullio, 183.
Cimaglia Domenico Maria, 10, 17, 18,
 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 97.
 Cimaglia Natale Maria, 22.
 Cirillo Giuseppe, 85.
Coda Marco Antonio, 17.
Colamonico Carmelo, 23.
Colapietra Raffaele, 22.
Conera Luigi, 20.
 Conforto Francesco, 236.
 Contentisio Michele, 5, 10.
 Coppola Nicola, 188, 190
 Corradini Ferdinando, 59, 61, 62, 63,
 67, 94, 147, 151, 152, 153, 154
 Corrado di Svevia, 217.
 Costantino, *imp*, 88, 192, 193.
 Cotugno Domenico, 91.
Croce Benedetto, 8.

D

D'Addiego Giuseppe, 82
 D'Andrea Saverio, 63.
 Danza Saverio, *marchese*, 27.
Davin Giuseppe, 9.
D'Ayala Mariano, 9
De Angelis Francesco Giuseppe, 169.
De Augustinis Matteo, 21.
De Dominicis Francesco, 16, 245, 247
De Ferrarus Antomo (detto il « Galateo »), 71.
 De Gemmis Liroy Caterina, 9
 De Gemmis Ferrante Maddalena, 5, 9.
 De Gemmis Gioacchino, giurista, studioso di problemi riformistici, fu prefetto dell'Università di Altamura e seguace delle idee illuministiche, 135.
 De Gemmis Giuseppe, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 22, 26, 30, 52, 66, 168, 169
De Giorgi Cosimo, 71
 De Ilderis G. Antonio, *conte*, 23.
De Lalande Jérôme, 20.
 De Leo Annibale, 73

De Leon Ferdinando, 72
Delfico Melchiorre, 18, 64, 67.
 De Luca Ammiano Marcellino, 235
 De Luca Luca, 234, 235.
 De Luca Vincenzo, 237
 De Marco Carlo, 5, 7.
 De Mari, *principe*, 44
De Martino Domenico, 22.
 de' Medici Anna, marchesa di San Marco, 8, 9.
 de' Medici Luigi, 8, 10, 30, 57, 66, 67
De Salis Marschlins Carlo Ulisse, 20, 42, 43, 94.
Di Cicco Pasquale, 22
 Di Maggio Giambattista, 119.
 Diocleziano, *imp*, 183.
Di Stefano Stefano, 18, 242, 243, 246
Dito Oreste, 10

E

Ercole libico, 251

F

Faraglia Nunzio Federico, 18.
 Farnese, *card*, 24.
 Federico I di Svevia, 217.
 Federico II di Svevia, 16, 173, 199, 217, 264
 Federico II di Prussia, 247.
 Ferdinando I d'Aragona, 140, 173, 185, 240.
 Ferdinando II d'Aragona, 71.
 Ferdinando III d'Aragona, 18
 Ferdinando IV di Borbone, 6, 8, 11, 21, 34, 72, 93, 94, 203.
Filangieri Gaetano, 10, 47, 53, 54, 58, 234.
 Filiasi, *marchese*, 24.
 Filippo, re di Macedonia, 158
 Filippo II d'Asburgo, 185.
 Forges Davanzati, Domenico, 235.
Fortunato Giustino, 34, 35
 Francesco di Borbone, 93.
 Francesco I, re di Francia, 216.
Franchetti Leopoldo, 33.
Franchini Vittorio, 34.
Freccia Marino, 238.

G

- Gabbaglio Giuseppe*, 91.
Galanti Giuseppe Maria, 3, 10, 20, 28, 43, 81, 82, 91
 Galiani Ferdinando, 65, 66, 132, 135, 137
Galluppo G Cesare, 84.
Galteri Altimontani Jo Pauli, 84
 Gatti Filippo, 4, 57, 58, 59, 231, 234
 Gennaro (*Don*), principe, titolare della Commenda di Santa Maria « La Magione », 128, 130
 Genovesi Antonio, 5, 10, 235, 237
 Giacomo IV di Scozia, 170
 Giannelli Basilio, 237
 Giannelli Girolamo, 237.
 Giovanni d'Angiò, 240
 Giuseppe II, 11
Giustiniani Lorenzo, 71
 Giustiniano, *imp*, 134, 185, 200
Gottofredo, 183
Granata Luigi, 17, 18.
Gravier Giovanni, 238
 Greco Vincenzo, 235.
Gregorovius Ferdinando, 20
 Grimaldi Domenico, 10, 65, 89, 134, 136, 137, 138
 Guerrero Antonio, « Presidente » della dogana di Foggia, 242, 243

I

- Iammanni Lodovico, 237.
 Ibernese Pietro, 217
 Iorio Michele, giurista, nativo di Procida, autore anche di trattati di storia, 235

J

- Jaccarino Luigi*, 80

L

- Ladislao, 239
 Lassalle Ferdinando, 69
Lebrecht Antonio, 33
 Leone X, 216.

- Leone Vincenzo, 185, 186.
 Leopoldo di Toscana, 247
Lepre Aurelio, 29, 30, 31, 63, 64
Lily Morris Costanza, 11
 Liroy Felice, 9
 Lodovico, il Moro, 218.
 Loffredo Francesco, principe di Migliano, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 97, 109, 256, 262
Longano Francesco, 10, 20, 25, 41, 237.
Longo Antonio, 22
Lucarelli Antonio, 9, 65, 80, 82.
 Ludovixchi Alberto, 9
 Luigi XII, 217
 Luigi XIV, 165

M

- Magrone Domenico*, 80
 Malarbì Ferdinando, 237
 Malena Nilo, 26, 27, 256, 257, 258
 Manfredi, 239
 Mantenga Giuseppe, *deputato*, 161, 162.
 Maria Carolina, 8, 10, 11, 70, 203, 251
 Maria Clementina, 93
 Maria Teresa d'Austria, 10
 Marinelli Adolfo, 236
 Marino Francescantonio, 185, 186
 Marrano Domenico, 237.
Marziale, 238
 Masaniello, 185
 Mascari Antonio, 26, 27, 256, 258, 262, 265
Masci Angelo, 87
Masellis Vito, 3, 10, 93.
Masi Giovanni, 28, 33, 48
 Massimiano, *imp*, 183
 Mattei, *fiscale*, 70.
 Mayer Angelo, 9
Mayr Francesco, 91
 Mazzocchi Filippo, 26, 27, 109, 256, 262, 265
 Migliano (*principe di*), *vedi* Loffredo Francesco, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 97, 109, 256, 262.
 Mirot, *ministro*, 91
Moles Francesco, 17
 Moles Girolamo, 5.
Monti Gennaro Maria, 44
 Monticelli Teodoro, 91.
 Montluber Francesco, 17, 18, 105, 239.

Montorio Guglielmo, 189
Moscati Ruggero, 11
Murat Gioacchino, 97
Muratori Lodovico Antonio, 238.
Musschenbroek Pietro, celebre fisico e
 astronomo di Leida, 25.
Musto Dora, 22, 23

N

Napoli Signorelli Pietro, 5
Nathan Ernesto, 10.
Nicolini Nicola, 10

O

Orazio Flacco, 251
Orsini Giov. Antonio del Balzo, 71.
Orsini Vincenzo Maria, arcivescovo di
 Benevento, 34

P

Pacifico Nicola, 236
Pagano Francesco Mario, 82
Palenzia Giovanni, ingegnere del corpo
 del genio, 94, 97
Pallante Gennaro, *caporuota*, 9
Palmeri Giuseppe, 10, 28, 29, 30, 41,
 43, 54, 63, 67, 68, 69, 75, 81, 89,
 246
Palumbo Manfredi, 22
Panvini Paolo, 26.
Papebrachio Damele, 238
Patini Vincenzo, 18
Patrizi Stefano, *caporuota*, 236
Patulot Stefano, 105
Pellaccia Alessio Aurelio, professore
 di diritto canonico all'Università di
 Napoli, 236
Perrino Matilde, 20
Persio Valerio, 5
Petino Nicolò, 87
Petrea Scipione, *notaio*, 243
Petromi Giulio, 96
Pietro da Toledo, *vicere*, 19
Pigonati Andrea, 71, 72, 73
Pirelli Flavio, 5
Planelli Antonio, 5.

Plano il Vecchio, 238, 247.
Pollio Carlo, ingegnere idraulico, 70,
 73, 74, 255
Pompeo, 70, 73, 252, 253
Prattano Giovanni, 17

R

Ramamondi, *fratelli, lucerini*, 257
Rebuffo De Montepessulano Pietro, 84
Renato d'Angiò, 240
Revertera, *reggente*, 19, 240
Ricardo David, 69
Ricchioni Vincenzo, 48, 90, 91.
Ricciardi Giulio, 4, 7, 10, 24, 27, 30,
 231, 238
von Riedesel Joseph Hermann, 20, 43.
Rinieri Ilario, 9
Rogadeo Giandonato, 87.
Romanazzi Giuseppe, 21
Rosati Giuseppe, 7, 10, 30, 31, 80,
 231
Ruberti Francesco, 237.
Ruggero II, il normanno, 16, 140, 169.
Russo Francesco, 186, 187

S

Sabini Michele, 24
Saladino Antonio, 33
Salvati Catello, 6, 7, 26, 63
Sambuca (*marchese della*), *vedi* Becca-
 delli Giuseppe, 11, 15, 22, 60, 72,
 119
San Tommaso, 214
Sanseverino Luca, principe di Bisigna-
 no, 141
Sarno Michele, 236
Savarese Giuseppe, 22
Scherino Matteo, 24
Schipa Michelangelo, 42, 47, 61, 70,
 81, 85
Serena Ottavio, 81
Simoni Attilio, 10, 81
Simonetti Domenico, *marchese*, 38,
 128
Smith Adamo, 68
Sappia Francesco, 169.
Sogia Domenico, 6.
Sorgente M Antonio, 18

Sorger Antonio, « machinista », 188,
189, 191
Spinelli Matteo, da Giovinazzo, 238.
Starace Giambattista, 4, 5, 168, 169
Strichio Samuele, 184
Supino Antonio, 189
Svetonio, 47
Swimburne Henry, 15, 20, 93.

T

Tammeo Giuseppe, 33
Tanucci Bernardo, 8, 9, 11
Tata Domenico, 21
Tescione Giovanni, 60
Teseo, 251
Theo Giovanni, 33
Tito Livio, 238
Twaroni Carlo, 43
Toralli Vincenzo, 237
Trulzi Antonio Maria, 61
Tromby Benedetto, 236

U

Ulpiano, 183

Urbano VIII, 170
Uva F. Paolo, *notato*, 23

V

Vario Domenico, 236.
Varrone Marco Terenzio, 16, 238
Vecchuoni Giambattista, 26, 258, 267
Ventrelli Michele, 25.
Venturi Franco, 25, 64, 67.
Villani Carlo, 22
Villani Ferdinando, 22.
Villani Francesco Paolo, 257.
Villani Pasquale, 50, 92, 93.
Villat Louis, 91
Vinciguerra Mario, 8
Viti Francesco, ingegnere « camerale »,
94, 97
Vivenzio Felice, 70
Vivenzio Nicola, 7, 10, 21, 70, 73,
74, 75, 231, 256
Vochting Friedrich, 29

Z

Zurlo Giuseppe, 50, 51.

INDICE GENERALE

Tavola delle abbreviazioni	pag. VII
--------------------------------------	----------

CAPITOLO I

NUOVE FONTI DI RICERCA

1 — I manoscritti del fondo « Riforme » dell'Archivio Provinciale « De Gemmis » di Bari »	3
2 — Giuseppe De Gemmis, le sue mansioni presso il ministro Carlo De Marco ed il supremo Consiglio di finanza »	5
3. — Il movimento post-tanucciano e Luigi de' Medici »	8

CAPITOLO II

I PIANI DI RIFORMA (SETTORE AGRARIO)

1 — L'avvento del ministro Sambuca ed il problema della « Dogana di Puglia » »	15
2 — Il piano « Migliano » congressi e dibattiti »	20
3. — Censuazione del Tavoliere »	27
4. — La « carta economica » per la utilizzazione dei terreni agricoli ed i « monti frumentari » »	31

CAPITOLO III

RIFORMA TRIBUTARIA

1. — Imposte dirette e indirette »	11
2 — Disordine e crisi delle amministrazioni comunali »	44
3 — Piano per l'istituzione delle Intendenze »	46
4. — L'imposta fondiaria »	52

CAPITOLO IV
RIFORMA DOGANALE

1. — Abolizione del monopolio dell'acquavite	pag	57
2. — La questione olearia e il piano « Corradini »	»	59
3. — Incremento ai traffici marittimi: il risanamento del porto di Brindisi	»	68

CAPITOLO V
RIFORME GIURIDICO-SOCIALI

1. — Stato di decadenza dei « tribunali provinciali »	»	79
2. — Progetto di riforma del Codice	»	83
3. — Proposte per interventi di assistenza sociale	»	87
4. — La « carta demografica » ed il piano regolatore del « bor- go nuovo » della città di Bari	»	89
5. — Conclusione	»	97

DOCUMENTI

1. — RELAZIONI E MEMORIE DI GIUSEPPE DE GEMMIS	»	99
2. — RELAZIONI E MEMORIE DI VARI AUTORI (FILIPPO GAT- TI, GIULIO RICCIARDI, NICOLA VIVENZIO, MICHELAN- GELO CIANCIULLI, GIUSEPPE ROSATI)	»	231
<i>Indice analitico</i>	»	273
<i>Indice generale</i>	»	279

*Finito di stampare nel giugno 1975
con i tipi della Tiferno Grafica
di Città di Castello*



